



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 467/10
di iniziativa del Consigliere D. GIANNETTA recante:
"Legge regionale in materia di politiche di insediamento industriale"
relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	02/10/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	03/10/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 15/10/2019

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 467/10' di iniziativa del Consigliere regionale D. Giannetta pag. 5
Legge regionale in materia di politiche di insediamento industriale

Testo a confronto

Raffronto Legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013 e PL n. 467/10^ pag. 29

Raffronto Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2001 e PL n. 467/10^ pag. 33

Normativa comunitaria

Reg. (CE) n. 651/2014/UE del 17 giugno 2014. pag. 42

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE).

Commissione Europea 2008/C 14/02 pag. 169

Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione

Trattato 25 marzo 1957 – Artt. 107, 108 pag. 173

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)

Normativa nazionale

D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 – Artt. 165, 214, 304, 389 (N.B. Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 in vigore dal 16/03/2019) pag. 175

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Art. 3 ed all. IV pag. 178

Codice dei contratti pubblici Art. 3 Definizioni

L. 27 dicembre 2013, n. 147 pag. 191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 – Art 15 pag. 608

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Art. 31) pag. 611

Articolo 31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (Art. 34 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs n. 80 del 1998)

L. n. 448 del 23 dicembre 1998 – Art 63 <i>Art. 63 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale)</i>	pag. 612
D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 – Art 26 <i>Art. 26. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate</i>	pag. 613
L. n. 59 del 15 marzo 1997 – Capo I <i>Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.</i>	pag. 614
D.L. n. 244 del 23 giugno 1995 – Art. 11 <i>Art 11. Consorzi per le aree di sviluppo industriale.</i>	pag. 631
L. n. 317 del 5 ottobre 1991. – Art. 36 <i>Art. 36 Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale</i>	pag. 632
D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978 – Artt. 50-54. <i>Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.</i>	pag. 633
D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (Art. 65) <i>Art.65 Consorzi industriali.</i>	pag. 636
R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215. <i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.</i>	pag. 637

Normativa regionale

L.R. n. 48 del 19 dicembre 2018. Art.2 <i>Art. 2 Partecipazioni regionali.</i>	pag. 654
L. R. n. 24 del 16 maggio 2013 <i>Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.</i>	pag. 655
L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004 -Artt. 36, 54 <i>Statuto della Regione Calabria.</i>	pag. 679
L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001. <i>Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.</i>	pag. 681

Normativa comparata

Regione Lazio - L.R. n. 13 del 28 dicembre 2018. Art 6 <i>Art. 6 Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, in materia di consorzi di bonifica</i>	pag. 701
---	----------

Regione Piemonte n. 18 del 28/12/2012 Art.17 pag. 704
Art. 17 Modifiche alla L.R. n. 9/2004.

Regione Sicilia L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 pag. 705
Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

Regione Abruzzo - L.R. n. 23 del 29 luglio 2011 pag. 735
Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.

Regione Sardegna L.R. n. 10 del 25 luglio 2008. pag. 741
Riordino delle funzioni in materia di aree industriali.

Regione Puglia L.R. n. 2 dell'8 marzo 2007 pag. 752
Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale.

Regione Abruzzo - L.R. n. 44 del 21 luglio 1999 - Artt. 4, 25 bis pag. 766
Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica.

Regione Friuli Venezia Giulia L.R. n. 3 del 18 gennaio 1999 - Art. 14 pag. 767
Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale. Art. 14 Vigilanza.

Documentazione citata

DPGR n 24 del 4 aprile 2018 pag. 773
Proposta istituzione Zona Economica Speciale


DGR n 100 del 29 marzo 2018 pag. 776
Approvazione Piano di Sviluppo Strategico Regione Calabria

D.P.C.M. n. 12 del 25 gennaio 2018. pag. 780
Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)

DGR n 304 del 9 agosto 2016 pag. 788
Approvazione del Progetto Strategico Regionale

Giurisprudenza di legittimità

Sentenza Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., n. 8619 del 29-04-2015, pag. 796

PROPOSTA DI LEGGEN.ro 467/10^a**1^a COMM. CONSILIARE****2^a COMM. CONSILIARE**

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 28221 del 02/10/2018Classificazione 2.5**RELAZIONE DESCRITTIVA**

La presente disposizione legislativa assume come punto di riferimento la necessità di rilanciare l'azione regionale in materia di politica industriale.

I diversi studi ed interventi (Banca d'Italia, Svimez, Confindustria, ecc) evidenziano la crescente importanza del sistema industriale nello sviluppo dei territori e delle comunità. Le debolezze del nostro sistema economico ed imprenditoriale derivano dagli insuccessi delle politiche di investimento orientate a grandi e fallimentari insediamenti produttivi e ad una costante polverizzazione di contributi che non hanno permesso la creazione e la stabilizzazione nel tempo di imprese che hanno fondato la loro attività gestionale/imprenditoriale sulla ciclica disponibilità e ricerca di contributi regionali.

Oggi, si rileva che, a fronte di una offerta strutturata di interventi di natura strettamente finanziaria che la Regione ha reso disponibile attraverso Fincalabria, risulta fortemente carente la qualità e la competitività dell'offerta insediativa, nonostante la L.R. n. 24/2103 abbia razionalizzato e reso unitario l'ente regionale a ciò deputato.

Infatti, nonostante il vigente quadro normativo nazionale e regionale che assegna funzioni primarie in materia di insediamento produttivo e che tale somma di poteri pubblici, di funzioni pubbliche da esercitare nell'interesse pubblico della Regione e delle imprese, il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), disciplinato dalla L.R. n. 38/2001 e dalla L.R. n. 24/2013 che lo ha istituito, non possiede un quadro organico ed aggiornato alle esigenze del sistema economico regionale.

Perciò, la presente disposizione normativa intende definire un assetto ordinato e strutturato alle funzioni ed alle attività del CORAP.

L'articolo 1 descrive l'oggetto e la finalità della complessiva disposizione di legge avendo cura di collocare sia la Regione che il CORAP all'interno di un quadro rinnovato di politica economica, industriale (senza esclusione di alcun comparto) ed insediativa per compensare la carenza in termini di competitività.

L'articolo 2 introduce ed enumera le definizioni dei termini e dei concetti che la legge utilizza per consentire la uniformità dei termini utilizzati.

L'articolo 3 descrive le misure per garantire l'attrattività rendendo il CORAP parte del sistema regionale di politica economica e favorire l'insediabilità delle imprese attraverso una forma contrattuale/convenzionale che inglobi e superi la visione "immobiliaristica" della mera cessione dei lotti.

L'articolo 4 pone al centro del sistema insediativo le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, già indicate nella L.R. n. 38 del 2001 e mai attività né in termini di programmazione, né in termini di progettazione e regolamentazione. L'orientamento delle politiche europee e nazionali verso modelli di produzione sostenibile impongono

una rapida virata della politica regionale verso il modello APEA che la legge assegna al CORAP dando un inquadramento rinnovato e un impegno alla diffusione su tutto il territorio regionale.

L'articolo 5 interviene per orientare all'interno di un coordinamento unico il sistema regionale d'offerta e sostegno alle imprese attraverso una cooperazione programmatica e progettuale tra Fincalabra e CORAP per consentire una maggiore efficacia nel conseguimento degli obiettivi regionali.

L'articolo 6 precisa e orienta l'impatto delle tecnologie abilitanti a favore diretto delle imprese e per le materie ambientali ed energetiche che possono essere applicate ai processi di produzione e trasformazione.

L'articolo 7 riconosce l'importanza dei modelli aggregativi, indipendentemente dalle dimensioni delle imprese e dai comparti produttivi, per i quali il CORAP dovrà avere una funzione di stimolo e di maggiore qualificazione programmatica e progettuale.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 si rivolgono alla necessità che il CORAP assuma un ruolo di partner programmatico e progettuale insieme a Fincalabra per gli interventi finanziari orientati a favorire gli insediamenti nelle aree qualificate come APEA; progetti e realizzi con tutti gli strumenti attuativi a disposizione opportunità di creazioni d'impresa e di servizi per l'innovazione e le start-up sin dalla fase propositiva e di prima elaborazione di una idea imprenditoriale.

L'articolo 12 autorizza il CORAP ad essere agente dei processi di rilancio delle aree di crisi che riguardano sia le aree urbane che le aree interne attraverso una specifica proposta programmatica e d'intervento.

L'articolo 13 qualifica il CORAP quale "Organismo intermedio" per l'esecuzione delle attività conferibili nell'ambito della programmazione regionale.

L'articolo 14 sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 24/2103 introducendo tra gli organi l'assemblea e inserisce il nuovo comma 6-*bis* individuando la composizione ed elencando le funzioni.


L'articolo 15 definisce le procedure di commissariamento e le procedure di liquidazioni nell'ambito del combinato disposto di cui al R.D. n. 267/1942 e s.m.i., il D. lgs. n. 147/2013 e s.m.i. e le norme speciali stabilite nel suddetto articolo.

L'articolo 16 assume l'accordo di programma come atto primario di regolazione dei rapporti tra la Regione ed il CORAP per conseguire gli obiettivi della legge e del quadro normativo di riferimento per il Consorzio.

Gli articoli 17 e 18 definiscono i termini, le modalità e gli ambiti in cui si eseguono i trasferimenti dalla Regione al CORAP in materia di infrastrutture per le aree e gli agglomerati di competenza.

L'articolo 19 inserisce la clausola valutativa per l'esercizio del controllo da parte del Consiglio regionale in merito all'esecuzione della presente legge.

Gli articoli 20 e 21 abrogano le norme della L.R. n. 38 incompatibili con la L.R. n. 24/2013 e la presente legge e l'ultimo determina l'entrata in vigore del presente atto.



RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Disegno di legge “Legge regionale in materia di politiche di insediamento industriale”

Sintesi delle disposizioni finanziarie:

Gli articoli da 1 a 19 espongono le disposizioni previste per l'intervento ordinamentale in materia di politiche regionali finalizzate al rilancio ed alla riqualificazione della politica di insediamento industriale e prevedono, in tale fase, un contenuto impatto sul bilancio regionale orientato alla contribuzione iniziale per la copertura dei costi gestionali.

Per fare fronte alla costituzione dell'Agenzia, il Dipartimento Sviluppo Economico è autorizzato a istituire un fondo nel quale far confluire la somma di 3.000.000,00 euro in ciascuna delle annualità 2019-2021, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. La suddetta somma, è prevista dall'art. 2, comma 3 della l.r. 48/2018 a copertura dei costi di gestione del CORAP e la si riporta integralmente: “Allo scopo di garantire la partecipazione della Regione al fondo di dotazione del Consorzio regionale per le attività produttive (CORAP) e di fare fronte alla eventuale copertura di debiti pregressi del medesimo ente, la Giunta regionale mediante l'utilizzo dei poteri del consorziato, al verificarsi delle specifiche condizioni previste dalla normativa vigente in tema di enti e società a partecipazione regionale, è autorizzata a sostenere la spesa di 3.000.000,00 euro in ciascuna delle annualità 2019-2021, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.”

L'articolo 20 dispone la clausola valutativa dell'attuazione della presente legge.

L'articolo 21 prevede le disposizioni di finanziaria come sopra espresse.

Gli articoli 22 e 23 dispongono l'abrogazione di norme incompatibili con la presente legge e l'entrata in vigore della legge.

TABELLE RIEPILOGATIVE DEGLI ONERI FINANZIARI

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Da 1 a 19	Norme ordinamentali in materia di politica industriale e di insediamento
20	Non comporta oneri finanziari
21	Norma finanziaria riferita alla quota costi di gestione anni 2019/2021 euro 3.000.000 annui
22	Non comporta oneri, prevede abrogazioni di norme
23	Non comporta oneri in quanto disciplina l'entrata in vigore anticipata della legge

Totale euro 9.000.000

RIEPILOGO DEGLI ASPETTI FINANZIARI

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Importo
Art. da 1 a 19	Non comporta oneri, prevede disposizioni ordinamentali	Euro 0,00
Art. 20	Non comporta oneri, prevede disposizioni di carattere valutativo	Euro 0,00
Art. 21	Norma finanziaria Spese di carattere corrente	Euro 9.000.000,00
Art. 22	Non comporta oneri, prevede abrogazioni di norme	Euro 0,00
Art.23	Non comporta oneri, disciplina l'entrata in vigore anticipata della legge	Euro 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO

MISSIONE E PROGRAMMA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
U 14.01	Capitolo da istituire	Spese per garantire la quota di copertura dei costi di gestione	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Legge Regione Calabria n... del...2019

“Legge regionale in materia di politiche di insediamento industriale”

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere n) e o) dello Statuto, adottato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 e s.m.i., e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, nazionale e regionale e dagli obblighi derivanti ed assorbiti dal vincolo della tutela ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 del DPR n. 218/1978, con la presente legge riforma gli strumenti di politica economica con l'obiettivo di migliorare l'attrattività, la competitività e lo sviluppo sostenibile del territorio per favorire:
 - a) nuovi investimenti;
 - b) lo sviluppo del sistema insediativo nel quadro europeo della sostenibilità ambientale ed energetica;
 - c) la crescita economica;
 - d) la tutela e la crescita dell'occupazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, attraverso il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività produttive (CORAP), ente pubblico economico e strumentale:
 - a) sostiene l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, la limitazione del consumo del suolo e delle risorse naturali, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva e la specializzazione degli insediamenti per sostenere le produzioni;
 - b) introduce nuovi strumenti di promozione per nuovi investimenti;
 - c) sostiene lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e tutelare l'occupazione e la qualificazione;
 - d) attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese;
 - e) sostiene le specializzazioni produttive.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni:
 - a) Agglomerati industriali: agglomerati industriali di interesse regionale, individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici consortili ed individuati nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico – QTRP della Regione Calabria e s.m.i.;
 - b) Aree industriali strategiche: aree industriali di interesse strategico per lo sviluppo regionale individuate dagli strumenti urbanistici di cui al punto a) e connesse a reti TEN e/o collocate lungo dorsali di comunicazione di interesse nazionale o aeroporti di interesse nazionale o porti commerciali di interesse regionale/nazionale;

- c) Aree individuate da PIP – Piani Insediamento Produttivo: aree specializzate ad accogliere insediamenti produttivi su tutto il territorio regionale;
- d) Parco di Impresa: insieme di strutture, infrastrutture e servizi comuni e innovativi per le imprese che si localizzano e operano anche all'interno di aree o agglomerati industriali. All'interno dei Parchi di Impresa potranno localizzarsi attività quali: - incubatori di impresa; - spazi e servizi attrezzati per uffici temporanei; - infrastrutture e servizi telematici condivisi; - spazi per le attività di logistica; - spazi comuni per le attività formative e seminari;
- e) Microimprese, piccole e medie imprese (PMI): imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- f) Servizi primari: servizi indispensabili a garantire l'attività delle imprese insediate quali accessibilità, viabilità di accesso e di transito stradale, allontanamento delle acque meteoriche, approvvigionamento idrico per uso potabile e industriale, convogliamento delle acque reflue, verde pubblico, pubblica illuminazione e segnaletica;
- g) Servizi secondari: servizi per migliorare la qualità del lavoro, la connettività e l'innovazione, per sostenere i livelli occupazionali e l'offerta economica regionale; tra tali servizi rientrano in particolare: i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga per la riduzione del divario digitale e per la trasmissione dei dati, i servizi postali, la cartellonistica, gli asili nido aziendali, i servizi di ristorazione, la realizzazione e gestione di strutture di ospitalità e centri congressi, la logistica integrata, la razionalizzazione del sistema dei trasporti anche ferroviari e la mobilità sostenibile, i servizi di formazione delle risorse umane in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e gli enti di formazione, i servizi di video sorveglianza e i servizi di controllo telematico dell'efficienza energetica;
- h) Servizi ambientali/energetici: servizi diretti alla tutela delle risorse quali la progettazione ecosostenibile di edifici e di spazi comuni, i trasporti interni, la gestione ambientale integrata di aree con attenzione al ciclo dell'acqua, la depurazione delle acque reflue, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti, la gestione energetica, il trattamento dei rifiuti liquidi e dei fanghi, lo sgombero della neve, le reti di monitoraggio degli inquinanti e i servizi antincendio;
- i) Tecnologie abilitanti: tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati;
- j) Cluster: sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale;

- k) Distretto industriale: agglomerazione di imprese, in generale di piccola e media dimensione, ubicate in un ambito territoriale circoscritto e storicamente determinato, specializzate in una o più fasi di un processo produttivo e integrate mediante una rete complessa di interrelazioni di carattere economico e sociale;
- l) Filiere produttive: filiere produttive, anche trasversali a più tecnologie, canali distributivi e prodotti, afferenti a settori di specializzazione, e consistenti nell'insieme articolato di imprese operanti nelle principali attività, tecnologie e risorse che concorrono alla ideazione, progettazione, creazione, trasformazione, produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di prodotti finiti;
- m) Fab-Lab: è un laboratorio di fabbricazione digitale su piccola scala capace di produrre potenzialmente qualsiasi cosa, generalmente oggetti che fuoriescono dalla produzione di massa. È uno spazio aperto all'innovazione, all'apprendimento, all'invenzione, alla prototipazione;
- n) Strategia di specializzazione intelligente: la strategia di innovazione regionale che definisce le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi;
- o) Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA): aree ecologicamente attrezzate destinate all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente e caratterizzate da forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi;
- p) Attività di governo locale interattiva: corrisponde all'attivazione di modalità di soluzione dei problemi di coordinamento tra gli agenti istituzionali ed economici di un sistema locale e al governo di un network di coordinamento e di cooperazione finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi che può anche essere inteso come una rete di relazioni e comunicazioni sociali interattive in funzione del raggiungimento e della stessa definizione di obiettivi socioeconomici di sviluppo del territorio;
- q) Fondi SIE: Fondi strutturali e di investimento europei che concorrono alla politica di coesione europea, nazionale e regionale.

Articolo 3 - (Misure per garantire l'attrattività)

1. Il CORAP è parte integrante del sistema regionale definito dal Progetto Strategico Regionale "CalabriaImpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale" e partecipa – in qualità di attuatore – al suo sviluppo ed all'attuazione delle misure che potrà proporre per garantire la semplificazione, la razionalizzazione e la digitalizzazione

- dei procedimenti insediativi nelle aree, negli agglomerati industriali e nelle aree di insediamento produttivo su tutto il territorio regionale.
2. Il CORAP, è autorizzato a definire, con proprio regolamento approvato dalla Regione, uno specifico strumento convenzionale/contrattuale per favorire l'insediamento nelle aree/agglomerati industriali di competenza prioritariamente rivolti a imprese o a gruppi d'impresе, anche costituiti o costituenti filiere, cluster, distretti con o senza specializzazione di piccola o media dimensione e di ogni comparto produttivo, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi o rinnovazioni per esigenze di innovazione, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti sulla competitività del sistema d'impresa locale e regionale.
 3. Gli interventi oggetto dei contratti si caratterizzano per:
 - a) il valore degli investimenti a carico delle imprese;
 - b) il positivo impatto occupazionale con l'utilizzo degli strumenti consentiti dalle norme in materia;
 - c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale;
 - d) l'innovazione tecnologica;
 - e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
 - f) la sicurezza per l'ambiente e per i lavoratori;
 - g) gli investimenti in materia ambientale, energetica e sociale;
 - h) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.Nell'ambito dei contratti può essere prevista la concessione di incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti.
 4. Il CORAP, è qualificato ed opera per l'attuazione delle disposizioni della presente legge quale "Organismo intermedio" della Regione Calabria ed accede alle misure applicabili derivanti dalla programmazione comunitarie e regionale sostenuta dai Fondi SIE.
 5. Il CORAP, per l'esecuzione della presente legge è autorizzato e qualificato a stipulare accordi con Fincalabria e con l'Agenzia Invitalia per coordinare, programmare ed attuare ogni azione ritenuta idonea al conseguimento ed al mantenimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Articolo 4 - (Sviluppo del sistema insediativo)

1. L'articolo 21 della L.R. n. 38/2001 è abrogato e sostituito dal seguente:
 1. Al fine di coniugare competitività, pianificazione e salvaguardia ambientale, la Regione, in attuazione dell' articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promuove la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (di seguito

- APEA), favorendo la trasformazione degli agglomerati industriali, delle aree e degli insediamenti PIP in APEA.
2. Il CORAP è il soggetto delegato alla definizione, programmazione, progettazione, regolamentazione, realizzazione e gestione delle APEA su tutto il territorio regionale e ne garantisce il coordinamento all'interno di un modello regionale unitario in relazione alle diverse esigenze e specializzazioni produttive dei territori e dei comparti produttivi.
 3. Le APEA sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività economiche agroindustriali, artigianali e industriali i cui processi sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, una qualità ambientale complessivamente elevata unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale.
 4. Le APEA sono dotate di un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti e sono caratterizzate da infrastrutture e servizi gestiti in modo unitario e integrato, idonei a garantire:
 - a) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - b) la tutela della salute e della sicurezza;
 - c) la riduzione delle pressioni ambientali, ivi compresi la corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, l'uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l'efficienza energetica;
 - d) le modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna;
 5. Al fine di privilegiare e potenziare lo sviluppo delle APEA attraverso la promozione di processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente, il CORAP provvede alla definizione e proposizione di un regolamento, soggetto all'approvazione della Giunta regionale, per la definizione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA, con particolare riguardo:
 - a) all'insediamento prioritario di APEA in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali;
 - b) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;
 - c) alla qualificazione e riqualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente per quanto attiene, in modo specifico, al mantenimento e al miglioramento della qualità dell'aria, alla minimizzazione degli impatti acustici, alla riduzione dei livelli dei campi elettrici e magnetici, alla gestione delle acque superficiali e sotterranee, alla gestione dei rifiuti, al contenimento del consumo del suolo, al controllo delle emissioni inquinanti, nonché all'ottimizzazione dell'efficienza energetica;
 - d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne e all'omogeneità degli interventi edilizi;

- e) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.
6. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 112/1998, gli impianti produttivi localizzati nelle APEA sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.
7. Gli agglomerati e le aree industriali di competenza del CORAP costituiscono aree industriali ai sensi dell' articolo 26 del decreto legislativo 112/1998 e possono costituire aree produttive ecologicamente attrezzate, se coerenti con le disposizioni del regolamento di cui al comma 5.

Articolo 5 - (Coordinamento del sistema a favore delle imprese)

1. La Regione emana specifici indirizzi a Fincalabria ed al CORAP diretti al coordinamento, mediante un accordo quadro tra loro, che individui e disciplini le modalità di intervento a sostegno dei programmi regionali a favore delle imprese del territorio.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono finalizzati a promuovere l'attuazione di interventi coordinati a sostegno dei programmi di crescita o di rilancio delle imprese della regione, anche con riguardo alla predisposizione di una procedura unica per la presentazione delle istanze e all'integrazione dei criteri di valutazione.
3. Tra i criteri di valutazione di cui al comma 2, in relazione alle scelte localizzative per nuove iniziative realizzate anche da imprese regionali, è prevista una priorità per i nuovi progetti di insediamento negli agglomerati industriali che si integrano nel sistema APEA.
4. Al fine di favorire la promozione commerciale all'estero e il processo di internazionalizzazione delle imprese del settore manifatturiero e del terziario la Regione provvede, avvalendosi degli strumenti regionali per l'internazionalizzazione, al coordinamento delle iniziative e delle azioni di supporto attuative delle strategie di internazionalizzazione del sistema economico della Regione ed alle intese con il sistema camerale regionale e con gli enti di promozione nazionale.

Articolo 6 - (Tecnologie abilitanti)

1. La Regione sostiene lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e adeguamento tecnologico delle imprese, anche con riferimento allo sviluppo di piattaforme e servizi ad alto valore aggiunto nel campo dei processi produttivi e delle trasformazioni di prodotto che, coerenti con il modello APEA, realizzino per le imprese e per il territorio gli obiettivi comunitari e nazionali in materia di tutela della salute e di sostenibilità ambientale ed energetica.
2. Il CORAP, è delegato ed autorizzato a promuovere, anche con la cooperazione con enti nazionali e sistema universitario, alla diffusione e l'utilizzo delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte di cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni per sostenere quanto disposto al comma 1.

3. Il CORAP, nel quadro del sistema APEA, promuove iniziative volte a creare e sviluppare un ambiente regionale di cooperazione istituzionale per favorire l'innovazione delle imprese regionali singole o aggregate per facilitare le relazioni tra imprese e sistema della ricerca e tra questi e gli altri attori del sistema dell'innovazione del territorio e favorire l'accesso a reti locali, nazionali e internazionali di conoscenza per la risoluzione dei problemi di innovazione tecnologica, di servizio, prodotto e processo, con particolare riferimento agli ambiti strategici individuati nella strategia di specializzazione intelligente.

Articolo 7 – (Insediamenti di Cluster, Distretti, Reti, Filiere e altre forme aggregative)

1. La Regione riconosce l'importanza di ogni forma aggregativa tra imprese quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio, crescita delle imprese e qualificazione delle risorse umane.
2. Il CORAP promuove ogni iniziativa utile a programmare, progettare, realizzare e gestire ogni iniziativa utile a realizzare all'interno delle aree di competenza o delle aree, anche individuate attraverso accordi quadro con i Comuni ed altri Enti, pubblici e/o privati, infrastrutture – materiali ed immateriali – idonee a favorire l'insediamento di ogni forma integrativa.
3. Il CORAP è autorizzato a predisporre dei piani di natura economica ed infrastrutturale per individuare aree qualificabili per gli insediamenti in forma aggregata delle imprese. Tali piani sono proposti alla Regione che provvede all'approvazione ed al sostegno finanziario, unitamente ed in concorso agli strumenti finanziari attivabili dal CORAP, da Fincalabra e dai privati.

Articolo 8 – (Misure di sostegno finanziario alle imprese)

1. Il CORAP e Fincalabra, nell'ambito della programmazione regionale, anche derivante dai Fondi SIE e dai fondi nazionali, sono autorizzati a definire un catalogo unitario degli incentivi regionali ordinati nei seguenti macro-ambiti:
 - a) incentivi per gli investimenti previsti nell'ambito dei contratti regionali di insediamento ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
 - b) incentivi per i progetti di aggregazione d'impresa;
 - c) incentivi per gli investimenti, materiali ed immateriali, sostenuti dalle imprese.

Articolo 9 – (Misure per il supporto manageriale delle PMI)

1. Il CORAP, in esecuzione della specifica funzione di cui all'articolo 12, comma 1, lett. e) della L.R. n. 38/2001, procede all'accreditamento regionale quale ente di formazione e predispone, anche in cooperazione con Enti istituzionali di formazione, Istituti scolastici ed Enti universitari, pubblici e privati, un

- programma di formazione professionale e manageriale per tutte le materie di interesse delle imprese, per ogni comparto e per tutto il territorio regionale.
2. Il CORAP provvede ad eseguire il programma di cui al comma 1 nella qualità di ente accreditato dalla Regione, anche in convenzione con altri Enti, ed il suddetto programma è sostenuto finanziariamente dalla Regione nell'ambito della propria programmazione e secondo la regolamentazione applicabile.
 3. Il CORAP, nell'ambito delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 38/2001, è autorizzato ad individuare i servizi idonei e necessari a supportare le imprese, ad inserirli in un apposito piano di servizi alle imprese.
 4. Il Piano di cui al comma 3 è presentato al Dipartimento competente e vigilante, è approvato dalla Giunta regionale ed è parte integrante della programmazione regionale e da questa finanziato secondo le regolamentazioni applicabili e vigenti.

Articolo 10 – (Misure per il sostegno all'innovazione delle PMI)

1. Il CORAP, in esecuzione delle specifiche funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. n. 38/2001 e nell'ambito della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, procede alla definizione di accordi quadro con Enti universitari e di ricerca per favorire ogni forma di innovazione rivolta alle imprese insediate o da insediare all'interno del sistema insediativo regionale e, al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, il CORAP può programmare, per conto della Regione e d'intesa con Fincalabra, la concessione di incentivi alle imprese, insediate nelle aree costituenti il sistema regionale delle APEA e nelle aree concesse e per ogni comparto produttivo, per attività di innovazione nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché per l'industrializzazione dei risultati della ricerca e la brevettazione dei risultati della ricerca, anche con particolare riferimento agli ambiti tematici strategici e alle aggregazioni produttive individuate nella strategia di specializzazione intelligente, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.

Articolo 11 – (Misure per il sostegno alle Start-up)

1. Il CORAP, in esecuzione delle specifiche funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. n. 38/2001 e nell'ambito della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, procede alla definizione di accordi quadro con Enti universitari ed Istituzioni scolastiche alla creazione di Fab-Lab per favorire e sostenere la nascita ed il primo avvio di imprese, di ogni comparto, in fase di avvio e per sostenere i procedimenti di prototipazione.

Articolo 12 – (Piani di rilancio delle aree di crisi diffusa delle attività economiche e produttive)

1. Il CORAP, nel quadro della vigente normativa in materia di aree di crisi - anche qualificabili secondo la normativa europea e nazionale - e nell'ambito e con il sostegno della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, procede, in convenzione con la Regione e anche in cooperazione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e/o con Fincalabria, all'analisi, alla valutazione, alla programmazione economica ed infrastrutturale ed alla definizione di specifici piani d'intervento per le aree di crisi su tutto il territorio regionale.
2. Gli obiettivi che il CORAP dovrà perseguire con tali interventi di programmazione, progettazione ed esecuzione gli obiettivi sono: la ripresa delle attività produttive, la qualificazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali; il sostegno dei programmi di sviluppo; l'attrazione di nuovi investimenti e la riqualificazione ed il recupero ambientale delle aree.
3. Il CORAP, ai sensi e per gli effetti della presente legge e del quadro nazionale e regionale ad esso applicabile, è il soggetto proponente ed attuatore per le misure disposte e per gli strumenti relativi alla gestione delle aree di crisi industriale complessa e non complessa, all'interno delle aree urbane o degli agglomerati industriali esistenti, secondo la regolamentazione applicabile ai suddetti casi.

Articolo 13 – (Qualificazione e funzioni del CORAP)

1. Il CORAP, oltre le qualificazioni conferite dall'articolo 36 della L. n. 317/1991 e dalle norme nazionali e regionale, è, per tutti gli effetti derivanti, un ente dipendente della Regione; è qualificato come "Organismo di diritto pubblico", ai sensi del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è qualificato come "Organismo intermedio" per l'esecuzione delle attività conferibili nell'ambito della programmazione regionale.
2. Il CORAP, oltre le funzioni individuate dalla presente legge, dalle norme nazionali applicabili ai Consorzi industriali e dall'articolo 12 della L.R. n. 38/2001, svolge nelle aree e negli agglomerati di competenza o assegnati, in regime convenzionale con gli enti locali o la stessa Regione, le seguenti funzioni:
progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;
 - a) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte dei consorzi avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;
 - b) manutenzione e ammodernamento degli immobili di proprietà;

- c) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;
- d) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;
- e) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti;
- f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda;
- g) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di fabbriche-laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive;
- h) programmazione, progettazione, costituzione, promozione, regolamentazione e gestione delle APEA;
- i) collaborazione con la Regione nell'attuazione delle misure previste dalla presente legge o da specifiche iniziative regionali in materia;
- j) gestione di incentivi a favore delle imprese, se autorizzati dalla Regione;
- k) svolgimento dei compiti a essi assegnati da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.
- l) realizzare, con risorse finanziarie proprie o ai sensi dell'articolo 63, comma 5, della L. n. 448/1998 o da altre fonti finanziarie istituzionali o autorizzate agli scopi, immobili destinati all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali su terreni di loro proprietà, nonché destinati all'insediamento di impianti, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato anche indiretti in relazione alla messa a disposizione o cessione dei medesimi immobili a favore delle imprese.
- m) promuovere, anche al di fuori degli agglomerati o delle aree, la prestazione di servizi riguardanti: la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza e l'assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato; la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.
- n) riscuotere le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio medesimo. A tal fine disciplinano i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti realizzati dai medesimi consorzi.

- o) La Regione, gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni possono delegare al CORAP lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali.
 - p) Le opere realizzate dal CORAP per conto della Regione e le aree sulle quali le medesime insistono, sono gestite dall'Ente ai quali compete il servizio di vigilanza, gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché gli eventuali proventi o canoni derivanti dall'utilizzo delle opere e dei servizi.
 - q) Nell'espletamento delle funzioni proprie o delegate il CORAP opera sia direttamente sia in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, compresi gli enti gestori delle zone industriali delle altre Regioni, mediante la stipula di convenzioni o di accordi di programma.
3. Il CORAP assicura il buon andamento e l'imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni, applica le norme in materia di lavori pubblici, utilizza per gli affidamenti procedure di evidenza pubblica, non discriminatorie e trasparenti, nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e osserva le norme sul procedimento amministrativo.
4. Il CORAP è autorizzato ad attuare ogni iniziativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei propri scopi anche mediante la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione europea, dallo Stato e da Enti autorizzati o delegati.

Articolo 14 – (Sostituzione e integrazioni all'articolo 6 della L.R. n. 24/2013)

1. L'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 il comma 1 è così sostituito:
- 1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:*
 - a) il direttore generale;*
 - b) il comitato di programmazione;*
 - c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;*
 - d) l'assemblea generale.*
2. L'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, è integrato dal comma 6-bis
- L'Assemblea generale del CORAP è composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati. L'Assemblea generale, secondo le disposizioni statutarie, è competente sui seguenti atti fondamentali:*
- a) adotta lo statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice;*
 - b) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;*
 - c) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;*

- d) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;*
- e) approva il programma annuale di attività;*
- f) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano economico finanziario (PEF) relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio predisposto dal Direttore generale. Il termine di approvazione del Bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previo apposito decreto del Direttore generale;*
- g) delibera sulla contrazione dei mutui e prestiti;*
- h) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio;*

Articolo 15 – (Commissariamento e procedure di liquidazione del CORAP)

1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione o di impossibilità degli organi di funzionare, o nell'ipotesi in cui si configuri la condizione di dissesto economico e finanziario desumibile dai bilanci approvati degli ultimi due esercizi, secondo le procedure dalla L.R. n. 24/2013, in base alla relazione del Revisore, su proposta deliberativa dell'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, propone ed autorizza il Presidente allo scioglimento degli organi medesimi; egli provvede, con proprio decreto alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a un anno.
2. La Giunta regionale, sulla base della verifica del Revisore che constata l'impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse pubblico, sociale ed economico delle funzioni per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 1 e nomina il Commissario straordinario.
3. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio. In particolare, il Commissario straordinario:
 - a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio;
 - b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

- c) rileva i beni immobili affidati in gestione al consorzio ovvero rispetto ai quali il consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici, le reti di comunicazione, gli impianti per l'energia, la depurazione ed i servizi ambientali. Tali beni immobili strumentali all'attività del consorzio rientrano nel patrimonio indisponibile, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
- d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;
- e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;
- f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il consorzio sia titolare;
- g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;
- h) rileva gli investimenti programmati.
4. Acquisite le valutazioni di cui al comma 3, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 3, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 3, lettera d), e provvede alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 3, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 3, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.
5. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del consorzio per l'esercizio della sua attività.
6. Il Commissario straordinario chiude le operazioni di ristrutturazione economico finanziaria entro un anno dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 3, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione del Dipartimento competente in materia di sviluppo

economico il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 8 ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi.

7. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi dei commi 1 e 2.
8. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina, con proprio decreto, il Commissario liquidatore.
9. Il Commissario di cui al comma 8 si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.
10. La liquidazione è eseguita ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 267/1942, articoli da 194 a 215, e dalle seguenti norme speciali per la necessità di assicurare l'interesse pubblico esercitato dal CORAP, quale ente pubblico economico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 L. n. 317/1991, attraverso il mantenimento e la continuità delle funzioni e delle attività consortili assegnate dalle norme nazionali e regionali.
11. Dalla data del decreto del Presidente cessano le funzioni degli organi del Consorzio di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 24/2013 e il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio disponibile del Consorzio medesimo.
12. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è obbligato alla gestione ed alla salvaguardia del patrimonio indisponibile, connesso e necessario all'esercizio delle funzioni amministrative e normative del Consorzio conferite dalle norme nazionali in materia, dalla L.R. n. 38/2001 e dalla L.R. n. 24/2013. Il Commissario liquidatore, tenendo conto della natura pubblica dell'Ente, delle funzioni, dei poteri e dell'interesse pubblico normativamente individuato, presenta alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina, il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale e su esso esercita il controllo attuativo sulla base della presentazione, da parte del Commissario, di relazioni trimestrali di attuazione.
13. Il Commissario liquidatore, dato atto della natura del CORAP di ente pubblico economico, strumentale e dipendente che esercita funzioni pubbliche e poteri

pubblici come conferiti dalle norme nazionali e regionali in materia, presenta, quale allegato e parte integrante del programma di attività, e tenendo conto del quadro normativo nazionale e regionale applicabile al CORAP, un piano di azione che indichi le modalità con le quali garantire l'esercizio delle attività consortili e la continuità delle funzioni pubbliche, l'esercizio dei poteri di natura pubblica ed i servizi di interesse pubblico utilizzando unitariamente i beni, costituenti il patrimonio indisponibile e/o generatore di reddito o di corrispettivi, ai sensi dell'articolo 11, D.L. n. 244/1995, e tutto il personale consortile a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Il Presidente della Giunta, a seguito dell'approvazione degli atti presentati dal Commissario liquidatore ed entro i successivi novanta giorni, presenta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 del DPR n. 218/1978, una proposta di legge per la definizione delle modalità di esecuzione e di gestione delle funzioni pubbliche e dei poteri di natura pubblica attribuiti dallo Stato alla Regione ed ai Consorzi industriali in materia di infrastrutturazione delle aree industriali e nei vincoli disposti dalla vigente normativa nazionale e regionale al fine di tutelare l'interesse pubblico sotteso a tale materia.
15. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.
16. Al fine del rispetto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, e sino alla loro conclusione, è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, sono sospese eventuali contribuzioni pubbliche regionali.

Articolo 16 – (Accordo di programma)

1. Al fine dell'attuazione delle attività del CORAP, la Regione provvede alla stipula di accordi di programma e gli eventuali altri enti pubblici e privati interessati all'attuazione del piano medesimo.
2. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.
3. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
4. L'accordo di programma è costituito da:

- a) una sezione attuativa contenente, per ogni intervento, l'indicazione del soggetto responsabile dell'attuazione, del costo complessivo, del fabbisogno finanziario e la sua articolazione nel tempo, delle fonti di copertura finanziaria, dei tempi di attuazione e delle procedure tecnico amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi;
 - b) una sezione programmatica contenente l'elenco degli ulteriori interventi da inserirsi nella sezione di cui alla lettera a) una volta accertatane, da parte dei sottoscrittori, la realizzabilità tecnica, finanziaria e amministrativa.
5. Il CORAP, assume sotto ogni profilo la responsabilità dell'attuazione dell'accordo di programma, nonché degli interventi di propria competenza.

Articolo 17 – (Trasferimenti al CORAP per le infrastrutture)

1. La Regione, in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui al quadro normativo nazionale e regionale applicabile al CORAP, è autorizzata ad assegnare al Consorzio trasferimenti in conto capitale per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture con priorità dedicate all'APEA, all'ambiente, alla logistica, all'energia, alla sicurezza ed alle reti e tecnologie digitali e, infine, a quelle dedicate alla urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nelle aree e negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprietà del CORAP o conferite allo stesso dalla Regione o dallo Stato, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dell'Ente per un congruo periodo di tempo definito sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante.
3. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, anche in seguito all'applicazione dell'articolo 63 della L. n. 448/1998.
4. In caso di commissariamento il CORAP non può essere assegnatari dei trasferimenti di cui al comma 1, tranne i trasferimenti destinati alla manutenzione per garantire la conservazione dei beni e delle infrastrutture.
5. Gli interventi di cui al comma 1 non comprendono le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture che rimangono a carico del CORAP che provvede con l'esazione dei corrispettivi.

6. I trasferimenti di cui al comma 1 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. Con regolamento regionale, su proposta del CORAP ed approvato dalla Giunta regionale, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi, così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 16, e di parametri di priorità per la costituzione del modello APEA e di proporzionalità.

Articolo 18 – (Trasferimenti al CORAP per le infrastrutture locali)

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al CORAP contributi in conto capitale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza.
2. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono:
 - a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;
 - b) destinate a imprese non individuabili *ex ante* ovvero infrastrutture non dedicate che il CORAP può mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato;
 - c) gestite attraverso il mantenimento di una contabilità separata.
3. Il CORAP può affidare la gestione delle infrastrutture di cui al presente articolo con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
 - a) infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali;
 - b) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.
5. Il contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le

- entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.
6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.
 7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
 8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, comma 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.
 9. Con regolamento regionale, proposto dal CORAP, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità di presentazione della domanda di contributo, le modalità di concessione e di erogazione compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di attuazione e di rendicontazione dei contributi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 16, e di parametri di priorità per la costituzione del modello APEA e di proporzionalità.

Articolo 19 – (Sportello ZES Gioia Tauro)

1. All'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 è inserito il comma 3-*bis*:

“Il CORAP, in esecuzione del DPCM del 25 gennaio 2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)" ed in attuazione del DPGR del 25.01.2018, n. 12, "Proposta istituzione Zona Economica Speciale (ZES) Calabria" corredato dal "Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria, adottato nella sua interezza con DPCM del 11 maggio 2018, provvede alla costituzione, presso la UOT di Gioia Tauro, e alla gestione dello "Sportello Unico ZES Gioia Tauro" per consentire il coordinamento e l'esecuzione delle procedure attuative del Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria previste per l'area di Gioia Tauro.

Lo "Sportello Unico ZES Gioia Tauro" è parte integrante del Progetto Strategico Regionale "CalabriaImpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale", come disposto dalla D.G.R. del 09.08.2016, n. 304. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su proposta congiunta del Dipartimento competente e del CORAP, provvede ad adottare un proprio provvedimento per disporre l'operatività dello "Sportello Unico ZES Gioia Tauro".

Articolo 20 – (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle misure introdotte per le finalità previste dall'articolo 1. A tal fine la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio degli interventi e dell'analisi del contesto economico e occupazionale, presenta:
 - a) per il primo biennio di applicazione, una relazione annuale che informa sullo stato degli adempimenti attuativi, sull'andamento degli impieghi finanziari e sul tiraggio degli interventi contributivi, dando conto del primo impatto delle politiche messe in campo ed evidenziando le eventuali criticità emerse;
 - b) una relazione triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, che illustra lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e, in particolare:
 - 1) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;
 - 2) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati in relazione ai diversi interventi previsti;
 - 3) le tempistiche dei procedimenti contributivi;
 - 4) i livelli occupazionali delle imprese insediate nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi.
2. Le relazioni previste al comma 1 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito *web* del Consiglio regionale.

Articolo 21 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quale contributo per copertura dei costi di gestione quantificati in 3.000.000,00 euro in ciascuna annualità 2019/2021, si provvede con le risorse allocate alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019, con prelievo dal Programma 20.03 – Altri Fondi e allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico al bilancio pluriennale 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 648 del 21/12/2018.

Articolo 22 – (Abrogazione di norme)

1. Con la presente legge sono abrogate le seguenti norme:
articolo 1, comma 2, della L.R. n. 38/2001;
articolo 2, comma 3, della L.R. n. 38/2001;
articoli 5; 7; 8; 9; 11; 15 della L.R. n. 38/2001;
articolo 21 e 26 della L.R. n. 38/2001;
articolo 7 della L.R. n. 38/2001;
articolo 7 della L.R. n. 38/2001;

Articolo 23 – (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RAFFRONTO	
L.R. n. 24 del 16 maggio 2013 Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.	Proposta di legge n. 467/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale D. Giannetta, recante: “ Legge regionale in materia di politiche di insediamento industriale”
(...)	(...)
	Art.19 <i>(Sportello ZES Gioia Tauro)</i>
Art.5 <i>Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale</i>	Art.5 <i>Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale</i>
1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla <i>legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38</i> sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.	<i>Identico</i>
2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla <i>legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38</i> sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all' <i>articolo 3</i> della presente legge.	<i>Identico</i>
3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.	<i>Identico</i>
	3. bis Il CORAP, in esecuzione del DPCM del 25 gennaio 2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)" ed in attuazione del DPGR del 25.01.2018, n. 12, "Proposta istituzione Zona Economica Speciale (ZES) Calabria" corredato dal 'Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria, adottato nella sua interezza con DPCM del 11 maggio 2018, provvede alla costituzione, presso la UOT di Gioia Tauro, e alla gestione dello "Sportello Unico ZES Gioia Tauro" per

	<p>consentire il coordinamento e l'esecuzione delle procedure attuative del Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria previste per l'area di Gioia Tauro.</p> <p>Lo "Sportello Unico ZES Gioia Tauro" è parte integrante del Progetto Strategico Regionale "CalabriaImpresa.eu — Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale", come disposto dalla D.G.R. del 09.08.2016, n. 304. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su proposta congiunta del Dipartimento competente e del CORAP, provvede ad adottare un proprio provvedimento per disporre l'operatività dello "Sportello Unico ZES Gioia Tauro".</p>
<p>4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi.</p>	<i>Identico</i>
<p>5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.</p>	<i>Identico</i>
<p>5 Bis A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali</p>	<i>Identico</i>
(...)	(...)
	<p>Art.14 (Sostituzione e integrazioni all'articolo 6 della L.R. n. 24/2013)</p>
<p>Art.6 <i>Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.</i></p>	<p>Art.6 <i>Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.</i></p>
<p>1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:</p>	<p>1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:</p>

a) il direttore generale;	a) il direttore generale;
b) il comitato di programmazione;	b) il comitato di programmazione;
c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.	c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
	d) l'assemblea generale.
2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente <i>articolo 4</i> . Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell' <i>articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</i> (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla <i>legge 14 settembre 2011, n. 148</i> .	<i>Identico</i>
3. Il direttore generale:	<i>Identico</i>
a) svolge le funzioni amministrative di cui all' <i>articolo 16 del D.Lgs. 165/2001</i> ;	<i>Identico</i>
b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.	<i>Identico</i>
4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:	<i>Identico</i>
a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;	<i>Identico</i>
b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;	<i>Identico</i>
c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.	<i>Identico</i>
5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.	<i>Identico</i>
6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.	<i>Identico</i>
	6 bis L'Assemblea generale del CORAP è composta dai legali rappresentati dei soggetti consorziati o loro delegati.

	L'Assemblea generale, secondo le disposizioni statutarie, è competente sui seguenti atti fondamentali:
	a) adotta lo statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice;
	b) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;
	c) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;
	d) propone l'affidamento al Consiglio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;
	e) approva il programma annuale di attività;
	f) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano economico finanziario (PEF) relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio predisposto dal Direttore generale. Il termine di approvazione del Bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previo apposito decreto del Direttore generale;
	g) delibera sulla contrazione dei mutui e prestiti;
	h) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio;
7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.	<i>Identico</i>
(...)	(...)

RAFFRONTO	
L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001. Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.	Proposta di legge n. 467/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale D. Giannetta, recante: “ Legge regionale in materia di politiche di insediamento industriale”
	Art.22 <i>(Abrogazione di norme)</i>
Art.1 <i>Finalità</i>	Art.1 <i>Finalità</i>
1. La Regione Calabria con la presente legge disciplina l'assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale in attuazione dell'articolo 65 del D.P.R. n. 616/1977 e agli effetti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dell'articolo 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, dell'articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.	<i>Identico</i>
2. I Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di "Consorzi per lo sviluppo industriale", di seguito chiamati "Consorzi", dell'area di competenza che coincide, di norma, con il territorio della provincia d'appartenenza.	Abrogato
Art.2 <i>Natura giuridica dei Consorzi.</i>	Art.2 <i>Natura giuridica dei Consorzi.</i>
1. I Consorzi sono Enti Pubblici Economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive.	<i>Identico</i>
2. I Consorzi, ferma restando l'autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della Giunta regionale.	<i>Identico</i>
3. I Consorzi già costituiti hanno sede in Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono istituire, nell'ambito del territorio di pertinenza, sedi operative previa deliberazione dell'Assemblea Generale.	Abrogato
4. Possono partecipare ai Consorzi, oltre la Regione, i comuni, le province, le Comunità	<i>Identico.</i>

Montane, le Camere di Commercio, altri Enti ed Istituti pubblici, Associazioni d'imprenditori, Istituti di Credito, Imprese e Consorzi di Imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall' <i>articolo 36 della legge n. 317/1991</i> , che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del Consorzio.	
(...)	(...)
Art.5 <i>Organi.</i>	Abrogato
1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale:	
a) l'Assemblea Generale;	
b) il Comitato Direttivo;	
c) il Presidente;	
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.	
2. La durata in carica degli Organi è fissata in anni cinque per i membri dell'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo, con possibilità di rielezione per una sola volta, e in tre anni per il Collegio dei Revisori dei Conti.	
3. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia d'incompatibilità, le disposizioni nazionali e regionali vigenti.	
(...)	(...)
Art.7 <i>Assemblea generale.</i>	Abrogato
1. L'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati.	
2. L'Assemblea generale è competente sui seguenti atti fondamentali:	
a) adotta lo Statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice;	
b) elegge il Comitato Direttivo;	
c) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;	
d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;	
e) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;	
f) fissa le indennità spettanti ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti e l'entità del gettone di presenza ai componenti dell'Assemblea Generale;	

<p>g) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano economico finanziario (P.E.F.) relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di Esercizio predisposto dal Comitato Direttivo. Il termine di approvazione del bilancio di Esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previa apposita deliberazione di Comitato Direttivo;</p>	
<p>h) delibera sulla contrazione dei mutui;</p>	
<p>i) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio.</p>	
<p>Art.8 <i>Comitato Direttivo.</i></p>	
<p>1. Il Comitato direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l'adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l'elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale.</p>	<p>Abrogato</p>
<p>2. Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all'Assemblea Generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti. In particolare:</p>	
<p>a) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;</p>	
<p>b) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/1997, in quanto compatibili;</p>	
<p>c) approva la proposta del Piano Economico e Finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea Generale, gli accordi di programma;</p>	
<p>d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;</p>	
<p>e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità;</p>	

<p>f) nomina il Direttore Generale del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;</p>	
<p>g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.</p>	
<p>3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.</p>	
<p>4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.</p>	
<p>5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art.9 <i>Il Presidente.</i></p>	
<p>1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.</p>	Abrogato
<p>2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.</p>	
<p style="text-align: center;">(...)</p>	(...)
<p style="text-align: center;">Art.11 <i>Il Collegio dei Revisori</i></p>	
<p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due</p>	

supplenti iscritti all'albo di cui al <i>decreto legislativo n. 88 del 1992</i> .	
2. Il Collegio dei revisori dei Conti è eletto dal Consiglio regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.	Abrogato
(...)	(...)
Art.15 <i>Bilanci e Piani economico-finanziari dei Consorzi.</i>	
1. Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi.	
2. I Consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico - finanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio dell'anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla Giunta regionale che esercita il controllo entro 30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.	Abrogato
3. I documenti contabili riferiti al Bilancio d'esercizio ed al PEF annuale, così come approvati dal Comitato Direttivo, devono essere trasmessi ai Soci, almeno 20 giorni prima della Convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione.	
(...)	(...)
	Art.4 <i>(Sviluppo del sistema insediativo)</i>
Art.21	Art.21
1. Al fine di incrementare la competitività delle imprese, la Regione, su istanza dei Consorzi, provvede, attraverso l'impiego prioritario dei fondi comunitari, al finanziamento delle opere atte alla costituzione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni.	1. Al fine di coniugare competitività, pianificazione e salvaguardia ambientale, la Regione, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promuove la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (di seguito APEA), favorendo la trasformazione degli agglomerati industriali, delle aree e degli insediamenti PIP in APEA.
2. Il Presidente della Regione provvede con proprio atto al riconoscimento della qualificazione APEA dei territori consortili, o di	2. Il CORAP è il soggetto delegato alla definizione, programmazione, progettazione, regolamentazione, realizzazione e

<p>parti di essi, dotati delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza. La Giunta Regionale approva il Regolamento sulla costituzione delle APEA sulla base di una proposta unitaria predisposta dai Consorzi industriali coordinati dall'Assessore regionale alle Attività Produttive.</p>	<p>gestione delle APEA su tutto il territorio regionale e ne garantisce il coordinamento all'interno di un modello regionale unitario in relazione alle diverse esigenze e specializzazioni produttive dei territori e dei comparti produttivi.</p>
	<p>3. Le APEA sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività economiche agroindustriali, artigianali e industriali i cui processi sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, una qualità ambientale complessivamente elevata unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale.</p>
	<p>4. Le APEA sono dotate di un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti e sono caratterizzate da infrastrutture e servizi gestiti in modo unitario e integrato, idonei a garantire:</p>
	<p>a) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;</p>
	<p>b) la tutela della salute e della sicurezza;</p>
	<p>c) la riduzione delle pressioni ambientali, ivi compresi la corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, l'uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l'efficienza energetica;</p>
	<p>d) le modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna;</p>
	<p>5. Al fine di privilegiare e potenziare lo sviluppo delle APEA attraverso la promozione di processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente, il CORAP provvede alla definizione e proposizione di un regolamento, soggetto all'approvazione della Giunta regionale, per la definizione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA, con particolare riguardo:</p>
	<p>a) all'insediamento prioritario di APEA in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali;</p>

	b) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;
	c) alla qualificazione e riqualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente per quanto attiene, in modo specifico, al mantenimento e al miglioramento della qualità dell'aria, alla minimizzazione degli impatti acustici, alla riduzione dei livelli dei campi elettrici e magnetici, alla gestione delle acque superficiali e sotterranee, alla gestione dei rifiuti, al contenimento del consumo del suolo, al controllo delle emissioni inquinanti, nonché all'ottimizzazione dell'efficienza energetica;
	d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne e all'omogeneità degli interventi edilizi;
	e) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.
	6. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 112/1998, gli impianti produttivi localizzati nelle APEA sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.
	7. Gli agglomerati e le aree industriali di competenza del CORAP costituiscono aree industriali ai sensi dell' articolo 26 del decreto legislativo 112/1998 e possono costituire aree produttive ecologicamente attrezzate, se coerenti con le disposizioni del regolamento di cui al comma 5.
	Art.22 <i>(Abrogazione di norme)</i>
Art.26 <i>Norme transitorie.</i>	
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, delibera lo scioglimento degli	

<p>Organi ordinari già esistenti e, contestualmente, nomina un Commissario straordinario che provvede fino alla nomina dei nuovi Consigli di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi:</p>	
<p>a) alla gestione dei Consorzi;</p>	
<p>b) alla redazione dell'inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici;</p>	
<p>c) alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e passività;</p>	
<p>d) all'adeguamento dello statuto dei Consorzio alle norme della presente legge.</p>	
<p>2. I Commissari dei Consorzi di amministrazione straordinaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono e svolgono le medesime funzioni dei Commissari di cui al precedente comma 1.</p>	<p>Abrogato</p>
<p>3. I Commissari di cui ai precedenti commi adottano, nel termine di cento giorni dalla nomina di cui al comma 1, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell'assemblea generale dei Consorzi, che deve essere insediata entro i successivi trenta giorni.</p>	
<p>4. L'assemblea generale, costituita ai sensi del precedente comma, provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione.</p>	
<p>5. Nelle more dell'attuazione della presente legge, i Consorzi la cui durata scade prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno. Il ricostituito "Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme" prosegue senza soluzione di continuità tutte le attività e rapporti in essere di competenza del già esistente "Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lamezia Terme", - la cui procedura di liquidazione, per l'effetto, viene sospesa -, continuando ad operare sul territorio di pertinenza di quest'ultimo, utilizzando a tal fine: i locali dell'attuale sede, il personale dipendente - nella posizione in godimento alla data della presente legge, nonché i beni strumentali, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora esistenti.</p>	
<p>6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere istituiti nuovi Consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti che abbiano vocazione industriale. I soggetti proponenti (Comuni, Province, Enti pubblici e soggetti privati) dovranno garantire al costituendo Consorzio un patrimonio in beni e</p>	

in risorse pari almeno a 100 miliardi di cui il 40 per cento in risorse finanziarie. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, procederà all'approvazione.	
(...)	(...)

Reg. (CE) n. 651/2014/UE del 17 giugno 2014.**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE).**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il *regolamento (CE) n. 994/98* del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Il *regolamento (CE) n. 994/98* del Consiglio autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 109 del trattato, che, a determinate condizioni, le seguenti categorie possono essere esentate dall'obbligo di notifica: gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti alla ricerca e sviluppo, gli aiuti per la tutela dell'ambiente, gli aiuti all'occupazione e alla formazione e gli aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale. Su questa base la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ⁽⁴⁾. Il regolamento (CE) n. 800/2008, originariamente applicabile fino al 31 dicembre 2013, è stato prorogato dal regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione ⁽⁵⁾ e la sua scadenza è prevista al 30 giugno 2014. Il 22 luglio 2013 il *regolamento (CE) n. 994/98* è stato modificato dal *regolamento (UE) n. 733/2013* del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il *regolamento (CE) n. 994/98* sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽⁶⁾ onde conferire alla Commissione il potere di estendere l'esenzione per categoria a nuove categorie di aiuto per le quali è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Le nuove categorie di aiuti che beneficiano dell'esenzione per categoria includono: gli aiuti destinati a ovviare ai danni

arrecati da determinate calamità naturali, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, gli aiuti per le infrastrutture a banda larga, gli aiuti a favore dell'innovazione, gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali. Dopo aver acquisito una sufficiente esperienza che consenta di elaborare criteri operativi di esenzione atti a garantire la compatibilità ex ante di altre categorie di aiuti, la Commissione intende rivedere l'ambito di applicazione del presente regolamento al fine di includere taluni tipi di aiuti che rientrano in tali settori. In particolare la Commissione prevede di definire i criteri applicabili alle infrastrutture portuali e aeroportuali entro dicembre 2015.

(2) Con la comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE ⁽⁷⁾, la Commissione ha dato l'avvio a una più vasta riforma del quadro normativo in materia di aiuti di Stato. La modernizzazione persegue tre obiettivi principali: i) conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo, contribuendo agli sforzi degli Stati membri per un uso più efficiente delle finanze pubbliche; ii) concentrare il controllo ex ante delle misure di aiuto da parte della Commissione sui casi che hanno il maggiore impatto sul mercato interno, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; e iii) semplificare le norme e garantire decisioni più rapide, meglio informate e più solide, basate su motivazioni economiche chiare, un approccio comune e obblighi precisi. La revisione del regolamento (CE) n. 800/2008 costituisce un elemento centrale della strategia di modernizzazione degli aiuti di Stato.

(3) Il presente regolamento dovrebbe consentire una migliore definizione delle priorità delle attività di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e una maggiore semplificazione e dovrebbe promuovere una maggiore trasparenza, una valutazione e un controllo effettivi del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell'Unione, nel rispetto delle competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri. Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(4) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 ha consentito alla Commissione di definire meglio le condizioni alle quali talune categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato interno e di ampliare il campo di applicazione delle esenzioni per categoria; allo stesso tempo ha evidenziato la necessità di rafforzare la trasparenza, controllare ed effettuare un'adeguata valutazione dei regimi molto grandi, tenendo conto dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato interno.

(5) Conviene definire le condizioni generali per l'applicazione del presente regolamento sulla base di un insieme di principi comuni atti a garantire che l'aiuto persegua obiettivi di interesse comune, abbia un chiaro effetto di incentivazione, sia opportuno e proporzionato, sia concesso in piena trasparenza e sottoposto a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(6) Gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(7) Gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri possano notificare aiuti i cui obiettivi corrispondono a quelli perseguiti dal regolamento.

(8) Alla luce del maggior impatto potenziale sugli scambi e sulla concorrenza che presentano i grandi regimi, i regimi la cui dotazione annuale media di aiuti di Stato supera una soglia calcolata in base a un valore assoluto dovrebbero in linea di principio essere soggetti alla valutazione relativa agli aiuti di Stato. Tale valutazione dovrebbe verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime, nonché l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici e dovrebbe fornire indicazioni circa l'incidenza della misura sulla concorrenza e sugli scambi. Al fine di garantire parità di trattamento, la valutazione sugli aiuti di Stato dovrebbe essere effettuata sulla base di un piano di valutazione approvato dalla Commissione. Sebbene tale piano dovrebbe di norma essere elaborato al momento della concezione del regime e approvato in tempo per la sua entrata in vigore, ciò non è sempre possibile in tutti i casi. Pertanto, per non ritardare l'entrata in vigore di tali regimi, il presente regolamento si applicherà loro per un periodo massimo di sei mesi. La Commissione può decidere di prolungare tale durata dopo l'approvazione del piano di valutazione. A tal fine, il piano di valutazione dovrebbe essere notificato alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime. La Commissione può anche in via eccezionale decidere che, viste le specificità del caso, una valutazione non è necessaria. Gli Stati membri dovrebbero far pervenire alla Commissione le informazioni necessarie per poter effettuare l'esame del piano di valutazione e chiedere informazioni supplementari senza indebiti ritardi per consentire agli Stati membri di completare gli elementi mancanti affinché la Commissione possa adottare una decisione. Tenuto conto della novità di questo processo, la Commissione presenterà, in un documento separato, indicazioni dettagliate sulla procedura applicabile nel periodo di 6 mesi per l'approvazione del piano di valutazione e fornirà i relativi modelli con i quali dovranno essere presentati i piani di valutazione. Le modifiche dei regimi oggetto di valutazione, diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato, dovrebbero essere valutate tenendo conto dell'esito della valutazione e dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. Le modifiche di carattere puramente formale o amministrativo o le modifiche attuate nel quadro delle misure cofinanziate dall'UE non dovrebbero, in linea di principio, essere considerate tali da incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato.

(9) È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati o agli aiuti ad attività

connesse all'esportazione. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. In linea di principio, non costituiscono aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

(10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in linea di principio alla maggior parte dei settori dell'economia. Tuttavia, in alcuni settori, come il settore della pesca e dell'acquacoltura e il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il campo di applicazione dovrebbe essere limitato in considerazione delle norme specifiche vigenti in questi settori.

(11) È opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni. Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.

(12) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti volti ad agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive ⁽⁸⁾. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ad altri tipi di aiuti nel settore del carbone, fatta eccezione per gli aiuti a finalità regionale.

(13) La Commissione dovrebbe garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

(14) Al fine di evitarne l'elusione, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1° ottobre 2004 ⁽⁹⁾, prorogati dalla comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1° ottobre 2004 ⁽¹⁰⁾ o da orientamenti successivi. Fanno eccezione i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un'impresa per

determinare se si tratta di un'impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento.

(15) L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. Pertanto, è opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi soggetti ad esenzione per categoria.

(16) Considerato il rischio elevato di alterazione delle condizioni degli scambi che gli aiuti di importo elevato presentano sia individualmente che cumulativamente, occorre che essi siano valutati dalla Commissione alla loro notifica. Per ogni categoria di aiuto che rientra nell'ambito del presente regolamento è pertanto opportuno fissare una soglia a un livello che tenga conto della categoria di aiuto in questione e del suo probabile effetto sulle condizioni degli scambi. Gli aiuti di importo superiore a tali soglie dovrebbero rimanere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Occorre evitare che le soglie di cui al presente regolamento siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto, ad esempio in più regimi o progetti con caratteristiche, obiettivi o beneficiari simili.

(17) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Per taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali, le misure per il finanziamento del rischio e, in particolare, gli anticipi rimborsabili, occorre che il presente regolamento definisca le condizioni alle quali tali strumenti possono essere considerati trasparenti. Non è opportuno considerare aiuti trasparenti i conferimenti di capitale, ferme restando le condizioni specifiche riguardanti gli aiuti al finanziamento del rischio e all'avviamento. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «essenti» previsti per i rispettivi tipi di impresa. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI), la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ⁽¹¹⁾ precisa i livelli di premi annuali al di sopra dei quali si ritiene che una garanzia dello Stato non costituisca aiuto.

(18) Per garantire che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo di attività o progetti, conviene che il presente regolamento non si applichi agli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti. Gli aiuti dovrebbero essere esentati dalla notifica a norma del presente regolamento solo se i lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati iniziano dopo che il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto.

(19) Qualora un aiuto ad hoc contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi

che, oltre a soddisfare le condizioni relative all'effetto di incentivazione che si applicano alle PMI, il beneficiario abbia analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza dell'aiuto. Lo Stato membro dovrebbe verificare che tale documento interno confermi un aumento sostanziale della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. È opportuno ritenere che gli aiuti a finalità regionale abbiano un effetto di incentivazione se il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato nella regione assistita interessata in assenza di aiuti.

(20) Per i regimi di aiuti automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, in quanto questo tipo di aiuti è concesso secondo procedure diverse da quelle applicate alle altre categorie di aiuti. I regimi in questione dovrebbero essere stati adottati prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati. Questa condizione non si applica tuttavia nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell'effetto di incentivazione di tali regimi, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario, al quale poi è subentrato il regime successivo.

(21) Per gli aiuti a finalità regionale al funzionamento, gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, gli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati, gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità e gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote e gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, il requisito relativo all'esistenza di un effetto di incentivazione non si applica o dovrebbe essere considerato soddisfatto purché siano soddisfatte le condizioni specifiche previste dal presente regolamento per tali categorie di aiuti.

(22) Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo necessario, occorre che, nella misura del possibile, gli importi massimi di aiuto siano definiti in termini di intensità di aiuto rispetto a una serie di costi ammissibili. Qualora non si riesca a fissare le intensità massime di aiuto, a causa dell'impossibilità di individuare i costi ammissibili o della necessità di introdurre strumenti più semplici per aiuti di importo ridotto, conviene fissare importi massimi di aiuto in termini nominali al fine di garantire la proporzionalità delle misure di aiuto. Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che le intensità di aiuto e gli importi massimi di aiuto siano fissati a un livello che consenta di ridurre quanto più possibile le distorsioni della concorrenza nel settore sovvenzionato pur affrontando adeguatamente un fallimento del mercato o un problema di coesione. Per quanto concerne gli aiuti

a finalità regionale agli investimenti, l'intensità di aiuto dovrebbe rispettare le intensità di aiuto ammissibili nel quadro delle carte degli aiuti a finalità regionale.

(23) Per il calcolo dell'intensità di aiuto devono essere compresi solo i costi ammissibili. Il regolamento non esenta gli aiuti che superano la relativa intensità di aiuto in quanto sono stati inclusi costi non ammissibili. Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Tutte le cifre utilizzate dovrebbero essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore al momento della concessione. Anche i costi ammissibili dovrebbero essere attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere rispettivamente il tasso di attualizzazione e il tasso di riferimento applicabili al momento della concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽¹²⁾. Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere attualizzate in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l'effetto di incentivazione dell'aiuto. È quindi opportuno stabilire che, qualora gli aiuti siano concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili previste nel presente regolamento possono essere aumentate, tranne nel caso degli aiuti a finalità regionale che possono essere esentati solo se conformi alle carte approvate.

(24) Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di attualizzazione applicabile e l'importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso, è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto che rispetti l'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto a una determinata data, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di attualizzazione applicabile in quel momento. Dall'importo totale del massimale (importo limitato) occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.

(25) Per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto stabilite dal presente regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale delle misure di aiuto di Stato concesse all'attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati a norma di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo tra misure di aiuto con e senza costi ammissibili individuabili, per il cumulo con aiuti «de

minimis» e per il cumulo con gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità. Spesso gli aiuti «de minimis» non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili. In tal caso, dovrebbe essere possibile cumulare liberamente l'aiuto «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto di cui al capo III.

(26) I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell'Unione siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi andrebbero presi in considerazione per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

(27) Poiché gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono, in linea di principio, vietati, è importante che tutte le parti abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è, quindi, essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, occorre richiedere agli Stati membri di istituire siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, contenenti informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe costituire una condizione affinché l'aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. In base alle normali prassi sulla pubblicazione delle informazioni di cui alla *direttiva 2013/37/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la *direttiva 2003/98/CE* relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico⁽¹³⁾, occorre utilizzare un formato standard che consenta di ricercare, scaricare e pubblicare agevolmente le informazioni su Internet. Il sito web della Commissione dovrebbe contenere i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell'*articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98*, modificato dal *regolamento (UE) n. 733/2013*, è opportuno pubblicare sul sito web della Commissione informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento.

(28) Per garantire un controllo efficace delle misure di aiuto conformemente al *regolamento (CE) n. 994/98*, modificato dal *regolamento (UE) n. 733/2013*, è opportuno prevedere che gli Stati membri siano tenuti a riferire per quanto riguarda le misure di aiuto esentate a norma del presente regolamento e in merito all'applicazione dello stesso. È opportuno inoltre stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri devono tenere in merito agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento, in conformità del termine di prescrizione di cui

all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁴⁾.

(29) Per rafforzare l'efficacia delle condizioni di compatibilità di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione, in caso di inosservanza delle stesse, possa revocare il beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future. Qualora l'inosservanza del presente regolamento riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione dovrebbe poter limitare la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata dovrebbe fornire un rimedio proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza del presente regolamento. Qualora non soddisfino le condizioni di compatibilità di cui ai capi I e III, gli aiuti concessi non sono coperti dal presente regolamento e costituiscono, pertanto, aiuti illegali che la Commissione valuterà nel quadro della pertinente procedura stabilita nel regolamento (CE) n. 659/1999. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al capo II, la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future non incide sul fatto che le misure passate conformi al presente regolamento hanno beneficiato dell'esenzione per categoria.

(30) Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e onde facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell'Unione relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulla definizione di cui alla *raccomandazione 2003/361/CE* della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ⁽¹⁵⁾.

(31) Gli aiuti a finalità regionale, essendo volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso. L'obiettivo di tali aiuti è incoraggiare lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro in un contesto sostenibile. Nelle zone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, si possono concedere aiuti a finalità regionale volti a promuovere la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Poiché, rispetto alle PMI, le grandi imprese tendono ad essere meno esposte agli svantaggi regionali quando investono in una zona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica solo per investimenti iniziali a favore di nuove attività economiche in tali zone.

(32) Se un regime di aiuti a finalità regionale è destinato a un numero limitato di settori dell'economia, l'obiettivo e i probabili effetti del regime possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. Pertanto i regimi settoriali non possono essere esentati dall'obbligo di notifica. Tuttavia, all'atto della notifica, la Commissione

può valutarne i possibili effetti positivi nel quadro degli orientamenti, delle discipline o delle decisioni applicabili. Ciò vale, in particolare, per i regimi di aiuti a favore di attività economiche nel settore del carbone, della costruzione navale e dei trasporti. Si ritiene inoltre che, viste le particolari caratteristiche dei settori dell'acciaio e delle fibre sintetiche, gli effetti positivi in termini di coesione non possano prevalere sugli effetti negativi degli aiuti a finalità regionale; non si possono pertanto concedere aiuti a finalità regionale in questi settori. Infine, considerato che i settori del turismo e della banda larga svolgono un ruolo importante nelle economie nazionali e, in generale, esercitano un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale, è opportuno che i regimi di aiuti a finalità regionale a favore delle attività turistiche e della banda larga siano esentati dall'obbligo di notifica. Anche la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli sono strettamente connesse alle economie locali e regionali e dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria.

(33) La produzione e la distribuzione di energia e le infrastrutture energetiche sono soggette a norme settoriali della legislazione sul mercato interno, che si ritrovano nei criteri atti a garantire la compatibilità degli aiuti concessi in questi settori con il mercato interno e la loro coerenza con la politica ambientale ed energetica dell'UE. Gli aiuti a finalità regionale concessi a norma della sezione 1 del presente regolamento perseguono obiettivi di sviluppo economico e di coesione e sono quindi soggetti a condizioni di compatibilità molto diverse. Le disposizioni del presente regolamento sugli aiuti a finalità regionale non dovrebbero quindi applicarsi alle misure che riguardano la produzione e la distribuzione di energia e le infrastrutture energetiche.

(34) Gli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme, gli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione, gli investimenti in misure di efficienza energetica, compresi i progetti per l'efficienza energetica degli immobili, gli investimenti per il risanamento di siti contaminati e per gli studi ambientali non influenzano direttamente il funzionamento dei mercati dell'energia. Al tempo stesso, tali investimenti possono contribuire a conseguire sia gli obiettivi di politica regionale sia gli obiettivi in materia di energia e ambiente dell'Unione europea. In tal caso, a seconda dell'obiettivo principale perseguito dalla misura in questione, si possono applicare sia le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti a finalità regionale che quelle relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente.

(35) Per evitare di favorire gli investimenti in capitale rispetto agli investimenti nei costi del lavoro, è necessario che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti siano misurabili sulla base sia dei costi di investimento che dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati direttamente da un progetto d'investimento.

(36) È opportuno che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti non siano esentati dall'obbligo di notifica nel caso in cui siano concessi a un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in

programma di cessare l'attività nella zona interessata entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.

(37) La Commissione ha acquisito sufficiente esperienza nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato agli aiuti a finalità regionale al funzionamento volti a compensare i costi aggiuntivi di trasporto di merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche o in zone scarsamente popolate e di merci ivi ulteriormente trasformate nonché i sovraccosti di produzione e di esercizio (diversi dai costi aggiuntivi di trasporto) sostenuti dai beneficiari stabiliti nelle regioni ultraperiferiche. Poiché esiste un rischio di sovracompensazione dei costi di trasporto derivante dal sostegno aggiuntivo dei programmi POSEI nel settore agricolo e non potendo escludere che alcuni prodotti agricoli siano prodotti in una zona alternativa, il settore agricolo dovrebbe essere escluso dagli aiuti a finalità regionale al funzionamento volti a compensare i costi aggiuntivi di trasporto di merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche o in zone scarsamente popolate a norma del presente regolamento. Gli aiuti a finalità regionale al funzionamento che compensano i sovraccosti nelle regioni ultraperiferiche, diversi dai costi aggiuntivi di trasporto, dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo a condizione che il loro livello sia limitato al 15% del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata, o al 25% del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella stessa regione, oppure al 10% del fatturato annuo del beneficiario sempre nella stessa regione. Se l'aiuto non supera l'importo risultante da uno di tali metodi alternativi per determinare i sovraccosti di esercizio (diversi dai costi di trasporto), si può considerare giustificato in termini di contributo allo sviluppo regionale e proporzionato agli svantaggi di cui soffrono le imprese nelle regioni ultraperiferiche.

(38) Gli aiuti per lo sviluppo urbano, affrontando l'elevata concentrazione di problemi di natura economica, ambientale e sociale delle aree urbane situate nelle zone assistite individuate in una carta degli aiuti a finalità regionale, contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso. I fallimenti del mercato cui gli aiuti per lo sviluppo urbano devono rimediare sono connessi alle condizioni di finanziamento per lo sviluppo urbano, alla mancanza di un approccio integrato per lo sviluppo urbano, a una carenza di finanziamenti che ha reso necessaria una maggiore mobilitazione delle limitate risorse pubbliche e all'esigenza di un'impostazione più commerciale per la riabilitazione delle zone urbane. È quindi opportuno che gli aiuti per lo sviluppo urbano volti a sostenere lo sviluppo di strategie partecipative, integrate e sostenibili per affrontare i problemi supplementari individuati nelle zone assistite fruiscono di un'esenzione per categoria.

(39) È opportuno che gli investimenti corrispondenti alle priorità della strategia Europa 2020 ⁽¹⁶⁾ in materia di tecnologie verdi e passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio che vengono realizzati nelle zone assistite individuate nella

relativa carta degli aiuti a finalità regionale siano ammessi a ricevere importi più elevati di aiuto tramite maggiorazioni regionali.

(40) Le PMI svolgono un ruolo determinante per la creazione di posti di lavoro e costituiscono, più in generale, un fattore di stabilità sociale e di sviluppo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che provocano loro gli svantaggi tipici descritti di seguito. Le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. Inoltre, la limitatezza delle risorse di cui dispongono può ridurre il loro accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i potenziali mercati. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, è pertanto necessario che il presente regolamento esoneri alcune categorie di aiuti quando gli aiuti sono concessi a favore delle PMI. Fra le categorie contemplate dovrebbero rientrare, in particolare, gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI e gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere.

(41) Le PMI che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) di cui al *regolamento (UE) n. 1299/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ⁽¹⁷⁾ spesso incontrano difficoltà a finanziare i costi aggiuntivi derivanti dalla cooperazione tra partner situati in diverse regioni e in diversi Stati membri o paesi terzi. Data l'importanza della CTE per la politica di coesione volta a fornire un quadro per l'attuazione di azioni comuni e scambi a livello di politiche fra soggetti nazionali, regionali e locali di diversi Stati membri o paesi terzi, è auspicabile che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate dai progetti CTE al fine di agevolarne la conformità alle norme sugli aiuti di Stato. In materia di cooperazione territoriale europea, il presente regolamento dovrebbe affrontare le questioni specifiche riguardanti l'intensità degli aiuti a finalità regionale applicabile ai progetti CTE, i costi di cooperazione delle PMI connessi ai progetti CTE e gli obblighi di pubblicazione e informazione e di comunicazione e conservazione dei dati a fini di controllo.

(42) Alla luce delle differenze esistenti tra le PMI e dei loro svantaggi specifici, si possono fissare diverse intensità di base e diverse maggiorazioni.

(43) Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ⁽¹⁸⁾ esistono, nell'Unione, alcuni fallimenti specifici del mercato del capitale di rischio che riguardano determinati tipi di investimenti in diverse fasi dello sviluppo delle imprese. Tali fallimenti del mercato derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio. Di conseguenza, il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può rivelarsi troppo esiguo e le imprese non ottengono i finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale valido e di prospettive di crescita. La principale ragione del fallimento dei mercati del capitale di rischio, che incide in particolare sull'accesso delle PMI al capitale e può giustificare l'intervento

pubblico, risiede nell'imperfezione e nell'asimmetria dell'informazione. Ciò non solo incide sull'erogazione di capitale di rischio ma ostacola altresì l'accesso al finanziamento del debito per talune PMI. Pertanto, a determinate condizioni, è opportuno esentare dall'obbligo di notifica le misure per il finanziamento del rischio che cercano di attrarre capitali privati per finanziare il rischio di PMI non quotate caratterizzate da un deficit di finanziamento e che garantiscono decisioni d'investimento orientate al profitto e una gestione commerciale degli intermediari finanziari.

(44) A talune condizioni, occorre esentare dall'obbligo di notifica anche gli aiuti all'avviamento per le piccole imprese, gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate in PMI e gli aiuti per i costi di esplorazione delle PMI.

(45) Gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica sostenibile, rafforzare la competitività e promuovere l'occupazione. L'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 e della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione ⁽¹⁹⁾ dimostra che i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e provocare inefficienze connesse a esternalità, a ricadute in termini di beni pubblici/conoscenza, a un'informazione imperfetta e asimmetrica e a problemi di coordinamento e di messa in rete.

(46) Le PMI possono incontrare difficoltà ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di conoscenze o a personale altamente qualificato. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità e gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, compresi gli aiuti per finanziare i costi connessi ai diritti di proprietà industriale possono ovviare a tali problemi ed è pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esenti dall'obbligo di notifica.

(47) Per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca dovrebbe rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale. Se un progetto prevede attività diverse, è opportuno precisare per ciascuna di esse se rientra in una delle categorie summenzionate oppure in nessuna di esse. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, ossia ripercorrere le varie fasi dalla ricerca fondamentale ad attività più prossime al mercato. Un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può quindi essere classificata come ricerca industriale. Analogamente, un'attività realizzata in una fase iniziale può rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale. La parte sovvenzionata del progetto può altresì comprendere studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca.

(48) Per aprire nuovi orizzonti alla ricerca e all'innovazione, diventano sempre più necessarie infrastrutture di ricerca di alta qualità in quanto attraggono ricercatori da tutto il mondo e sono essenziali per sostenere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per le principali tecnologie abilitanti. Le infrastrutture pubbliche di ricerca dovrebbero continuare a collaborare con la

ricerca industriale. Occorre garantire l'accesso a infrastrutture di ricerca a finanziamento pubblico secondo modalità e condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie. Se tali condizioni non sono rispettate, la misura di aiuto non dovrebbe essere esentata dall'obbligo di notifica. Una determinata infrastruttura di ricerca può essere detenuta, gestita e utilizzata da più soggetti e può essere utilizzata in modo cooperativo da enti pubblici e da imprese.

(49) Le infrastrutture di ricerca possono servire per attività economiche e non economiche. Per evitare che alcune attività economiche possano beneficiare di aiuti di Stato tramite il finanziamento pubblico di attività non economiche, bisognerebbe poter facilmente distinguere i costi e il finanziamento delle due tipologie di attività. Se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia economiche che non economiche, il finanziamento con risorse statali dei costi connessi alle attività non economiche non costituisce aiuto di Stato. I finanziamenti pubblici sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Solo questi ultimi dovrebbero essere presi in considerazione al fine di assicurare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto. Se utilizzata quasi esclusivamente per attività non economiche, il finanziamento dell'infrastruttura può essere interamente escluso dalle norme in materia di aiuti di Stato a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia un'attività direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura o ad esso necessaria oppure intrinsecamente legata al suo principale uso per attività non economiche e di portata limitata. Questa condizione si può ritenere soddisfatta se le tali attività economiche necessitano degli stessi fattori produttivi (quali materiali, attrezzature, manodopera, capitale fisso) delle attività non economiche e se la capacità assegnata ogni anno all'attività economica non supera il 20% della capacità annua complessiva dell'infrastruttura di ricerca.

(50) Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati ad affrontare le inefficienze del mercato dovute a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo di tali poli o limitano le interazioni e gli scambi di conoscenze al loro interno. Gli aiuti di Stato possono sostenere gli investimenti in infrastrutture aperte e comuni per i poli di innovazione o sostenere il funzionamento dei poli, così da migliorare la collaborazione, la creazione di reti e l'apprendimento. Gli aiuti al funzionamento a favore dei poli di innovazione dovrebbero, tuttavia, essere concessi solo su base temporanea per un periodo limitato non superiore a 10 anni. Il rapporto tra l'importo complessivo degli aiuti concessi rispetto al totale dei costi ammissibili non dovrebbe superare il 50% durante il periodo in cui è concesso l'aiuto.

(51) L'innovazione dei processi e dell'organizzazione può risentire di fallimenti del mercato, sotto forma di informazione imperfetta e di esternalità positive, che dovrebbero essere oggetto di misure specifiche. Gli aiuti per questo tipo d'innovazione sono importanti soprattutto per le PMI, poiché queste sono soggette a vincoli che possono ridurre la capacità di migliorare i metodi di produzione o di distribuzione o di rafforzare significativamente le pratiche commerciali, l'organizzazione del luogo di lavoro e le relazioni esterne. Al fine di stimolare le grandi imprese a collaborare con le PMI nelle attività d'innovazione

dei processi e dell'organizzazione, è opportuno che anche le misure di aiuto che finanziano i costi sostenuti dalle grandi imprese per tali attività beneficino, a determinate condizioni, del regolamento di esenzione per categoria.

(52) La promozione della formazione e dell'assunzione/occupazione dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità rappresenta un obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche dell'Unione e degli Stati membri.

(53) La formazione induce solitamente esternalità positive per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria dell'Unione e svolge un ruolo importante nella strategia dell'Unione a favore dell'occupazione. Gli aiuti per la promozione della formazione dovrebbero quindi, a determinate condizioni, essere esentati dall'obbligo di notifica. Tenuto conto degli svantaggi particolari che le PMI si trovano ad affrontare e dei costi relativi più elevati che esse devono sostenere per investire nella formazione, occorre aumentare, nel caso delle PMI, le intensità degli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Le intensità degli aiuti esentati dal presente regolamento dovrebbero essere incrementate anche se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o a lavoratori con disabilità. Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.

(54) Alcune categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità incontrano ancora notevoli difficoltà per accedere al mercato del lavoro e per rimanervi. Per questo motivo, le autorità pubbliche possono adottare misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il livello occupazionale di queste categorie di lavoratori, in particolare dei giovani. Poiché i costi del lavoro rientrano nei normali costi di esercizio di un'impresa, gli aiuti all'occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità dovrebbero avere un effetto positivo sui livelli di occupazione di tali categorie di lavoratori e non dovrebbero limitarsi a permettere alle imprese di ridurre costi che dovrebbero altrimenti sostenere. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dall'obbligo di notifica, se verosimilmente aiutano queste categorie di lavoratori ad accedere o a riaccedere al mercato del lavoro e a rimanervi. Come esposto nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» ⁽²⁰⁾, i principali elementi della strategia dell'UE sulla disabilità riuniscono iniziative antidiscriminazione, per le pari opportunità e di inclusione attiva e rispecchiano la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che è stata sottoscritta dall'UE e dalla maggioranza degli Stati membri. Il presente regolamento fa riferimento agli aiuti a favore di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della convenzione.

(55) Come precisato nella comunicazione della Commissione, «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» ⁽²¹⁾, la crescita sostenibile per un'economia efficiente dal punto di vista delle risorse, più verde e più competitiva è una delle componenti principali dell'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della strategia Europa 2020. Lo sviluppo

sostenibile dipende, tra le altre cose, da un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. I fallimenti del mercato che si verificano nel settore della tutela dell'ambiente fanno sì che, in normali condizioni di mercato, le imprese non abbiano sempre un incentivo a ridurre l'inquinamento che provocano, giacché una tale riduzione potrebbe aumentare i loro costi senza procurare benefici. Se le imprese non sono obbligate a internalizzare i costi dell'inquinamento, questi si ripercuotono sulla collettività.

(56) L'introduzione di norme ambientali obbligatorie può risolvere tale fallimento del mercato. Mediante investimenti che vanno oltre le norme obbligatorie dell'Unione si può conseguire un livello più elevato di tutela ambientale. Pertanto, al fine di incentivare le imprese a migliorare il livello di tutela ambientale al di là delle norme obbligatorie dell'Unione europea, è opportuno che gli aiuti di Stato in questo settore siano oggetto di un'esenzione per categoria. Per non dissuadere gli Stati membri dal fissare norme nazionali vincolanti più rigorose delle corrispondenti norme dell'Unione, tali aiuti di Stato dovrebbero essere esentati indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose di quelle dell'Unione.

(57) In linea di principio, gli investimenti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore non possono beneficiare di aiuti. Tuttavia, gli aiuti di Stato che incentivano le imprese ad adattarsi anticipatamente a norme future dell'Unione non ancora in vigore e non applicabili retroattivamente possono indurre le imprese a migliorare il loro comportamento ambientale. Gli aiuti alle imprese per adeguarsi a norme future dell'Unione possono far sì che si raggiunga più rapidamente un elevato livello di tutela dell'ambiente e pertanto dovrebbero essere esentati.

(58) Fra gli obiettivi della strategia Europa 2020, l'UE si è prefissata di conseguire un miglioramento dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020 e, in particolare, ha adottato la *direttiva 2012/27/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE⁽²²⁾, la quale stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione con l'obiettivo generale di ridurre di almeno il 20% il consumo di energia primaria dell'Unione. Al fine di agevolare il conseguimento di detti obiettivi, è opportuno che le misure a favore dell'efficienza energetica, della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico ottengano un'esenzione per categoria.

(59) Le misure per l'aumento dell'efficienza energetica degli immobili corrispondono alle priorità della strategia Europa 2020 in materia di passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio. A causa della mancanza di un approccio integrato per l'efficienza energetica degli immobili, tali investimenti risentono spesso di una carenza di investimenti che rendono necessaria una maggiore mobilitazione delle limitate risorse pubbliche. Pertanto gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostenere investimenti in misure di efficienza energetica degli immobili attraverso aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette ai

proprietari degli immobili o ai locatari, in linea con le disposizioni generali sulle misure di efficienza energetica, ma anche sotto forma di prestiti e garanzie per il tramite di intermediari finanziari scelti secondo un meccanismo di selezione trasparente a norma delle disposizioni specifiche dei progetti per l'efficienza energetica degli immobili.

(60) Per conseguire gli obiettivi dell'Unione in termini di energia rinnovabile di cui alla *direttiva 2009/28/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ⁽²³⁾ e nella misura in cui occorra un sostegno aggiuntivo oltre a un quadro normativo quale il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione di cui alla *direttiva 2003/87/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la *direttiva 96/61/CE* del Consiglio ⁽²⁴⁾, gli aiuti agli investimenti che promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria.

(61) È auspicabile che anche gli aiuti al funzionamento a favore di impianti su scala ridotta che producono energia rinnovabile beneficino, a condizioni ben definite, di un'esenzione per categoria, vista la limitata distorsione degli scambi e della concorrenza. Gli aiuti al funzionamento a favore di impianti su più grande scala dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria se le distorsioni della concorrenza sono limitate. Tali aiuti a favore di tecnologie nuove e innovative possono essere oggetto di un'esenzione per categoria se vengono concessi sulla base di una procedura di gara competitiva aperta ad almeno una di queste tecnologie, mediante un meccanismo che espone i produttori di energia rinnovabile ai prezzi di mercato. Gli aiuti complessivi concessi su questa base non possono essere concessi per più del 5% della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili. Gli aiuti concessi mediante procedure di gara aperte a tutte le tecnologie di energia rinnovabile dovrebbero essere interamente coperti dall'esenzione per categoria. In linea di principio, al fine di limitare gli effetti distorsivi complessivi, i regimi di aiuto al funzionamento dovrebbero essere aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunità dell'energia. Si esortano gli Stati membri a mettere a punto un meccanismo di cooperazione prima di concedere un sostegno transfrontaliero, poiché altrimenti la produzione in impianti di altri paesi non verrà conteggiata ai fini del conseguimento dei loro obiettivi nazionali di energie rinnovabili. Tenuto conto di tali difficoltà, gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di tempo sufficiente per poter elaborare regimi di sostegno adeguati aperti ad altri paesi. Pertanto, tale apertura non è una condizione per l'esenzione dall'obbligo di notifica, nella misura in cui non è richiesta dal trattato.

(62) Gli aiuti per la produzione di energia idroelettrica possono avere un duplice impatto: da un lato, un impatto positivo in termini di emissioni ridotte di gas a effetto serra e, dall'altro, un probabile impatto negativo sui sistemi idrici e sulla biodiversità. È pertanto opportuno che, nel concedere aiuti per l'energia idroelettrica, gli Stati membri si conformino alla *direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un

quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽²⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici.

(63) Gli aiuti dovrebbero essere concessi unicamente a forme sostenibili di energie rinnovabili. È opportuno che gli aiuti per i biocarburanti siano oggetto del presente regolamento solo nella misura in cui sono concessi per biocarburanti sostenibili conformemente alla *direttiva 2009/28/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, gli aiuti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari dovrebbero essere esclusi dall'esenzione a norma del presente regolamento al fine di incentivare il passaggio alla produzione di forme più avanzate di biocarburanti. Gli aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione dovrebbero essere esclusi dall'esenzione per categoria in quanto tale obbligo legale può costituire un incentivo sufficiente per gli investimenti in questi tipi di energia rinnovabile.

(64) Gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali a norma della *direttiva 2003/96/CE* del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽²⁶⁾ finalizzati a promuovere la tutela dell'ambiente, di cui al presente regolamento, possono contribuire indirettamente alla protezione ambientale. Tuttavia le imposte ambientali dovrebbero rispecchiare il costo sociale delle emissioni mentre gli sgravi fiscali possono incidere negativamente su questo obiettivo. Sembra pertanto opportuno limitare la durata di questi ultimi al periodo di applicazione del presente regolamento. Al termine di tale periodo, è necessario che gli Stati membri riconsiderino l'adeguatezza degli sgravi fiscali in questione. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza, l'aiuto dovrebbe essere concesso secondo modalità identiche per tutti i concorrenti che si ritrovano in una situazione di fatto simile. Per salvaguardare al meglio il segnale di prezzo che l'imposta ambientale cerca di fornire alle imprese, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di definire il regime di sgravio fiscale in base a un meccanismo di esborso basato su un importo di compensazione fisso annuo (rimborso fiscale).

(65) Alla luce del principio «chi inquina paga», i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore. Gli aiuti per il risanamento di siti contaminati sono giustificati quando non è possibile individuare il responsabile della contaminazione in base al diritto applicabile. Tuttavia, è opportuno applicare le condizioni sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, quali definite nella *direttiva 2004/35/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale ⁽²⁷⁾, modificata dalla *direttiva 2006/21/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la *direttiva 2004/35/CE* ⁽²⁸⁾ e dalla *direttiva 2009/31/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della *direttiva 85/337/CEE* del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del

regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁹⁾. Pertanto, a determinate condizioni, questo tipo di aiuti dovrebbe essere oggetto dell'esenzione per categoria al fine di agevolare la correzione di un danno ambientale esistente.

(66) In linea con la gerarchia dei rifiuti stabilita dalla direttiva quadro sui rifiuti dell'Unione europea, il settimo programma di azione in materia di ambiente annovera il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti fra le priorità principali della politica ambientale dell'Unione europea. Gli aiuti di Stato a favore di queste attività possono contribuire alla tutela dell'ambiente purché sia soddisfatto l'*articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti) ⁽³⁰⁾. Inoltre, tali aiuti non dovrebbero indirettamente esentare gli inquinatori dagli oneri che dovrebbero incombere loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa. Di conseguenza, gli aiuti a favore di tali attività dovrebbero essere oggetto di un'esenzione per categoria solo se riguardano rifiuti di altre imprese e se i materiali trattati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente.

(67) Un'infrastruttura energetica moderna è fondamentale per realizzare un mercato dell'energia integrato e per permettere all'Unione di raggiungere i propri obiettivi energetici e climatici. In particolare, la creazione e l'ammodernamento di infrastrutture nelle regioni assistite contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso, promuovendo gli investimenti e la creazione di posti di lavoro e il funzionamento dei mercati dell'energia nelle zone più svantaggiate. Al fine di limitare gli eventuali effetti distorsivi di tali aiuti, dovrebbero ottenere l'esenzione per categoria solo gli aiuti alle infrastrutture oggetto della legislazione sul mercato interno dell'energia e ad essa conformi.

(68) Gli studi ambientali possono contribuire ad individuare gli investimenti necessari per raggiungere un livello più elevato di tutela dell'ambiente. È pertanto opportuno che gli aiuti di Stato a favore della realizzazione di studi ambientali volti a sostenere gli investimenti a tutela dell'ambiente contemplati dal presente regolamento siano oggetto di un'esenzione per categoria. In quanto obbligatori per le grandi imprese, gli audit energetici non possono beneficiare di aiuti di Stato.

(69) A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è necessario definire il tipo di eventi che possono costituire una calamità naturale esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, è necessario considerare eventi calamitosi di origine naturale i terremoti, le frane, le inondazioni, in particolare le inondazioni provocate da straripamenti di fiumi o laghi, le valanghe, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale. I danni causati da condizioni meteorologiche avverse quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non dovrebbero essere

considerati una calamità naturale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Per garantire che gli aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali rientrino di fatto nell'esenzione, è opportuno che il presente regolamento fissi condizioni conformi alla prassi consueta e il cui rispetto assicuri che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali possano beneficiare dell'esenzione per categoria. Tali condizioni dovrebbero in particolare riguardare il riconoscimento formale da parte delle autorità competenti degli Stati membri della natura di calamità naturale dell'evento e il nesso causale diretto tra la calamità naturale e i danni subiti dall'impresa beneficiaria, che può essere un'impresa in difficoltà, e devono far sì che siano evitate sovracompenzazioni. La compensazione non dovrebbe superare quanto necessario per consentire al beneficiario di ripristinare la situazione in cui si trovava prima della calamità.

(70) Nel settore del trasporto aereo e marittimo di passeggeri, gli aiuti hanno carattere sociale quando rispondono alla necessità di garantire collegamenti regolari ai residenti delle regioni remote, riducendo determinati costi dei titoli di trasporto che questi devono sostenere. Ciò può valere per le regioni ultraperiferiche, per Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, per altre isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e per le zone scarsamente popolate. Se una regione remota è collegata allo Spazio economico europeo da vari collegamenti di trasporto, compresi collegamenti indiretti, è auspicabile che gli aiuti possano essere concessi per tutti i collegamenti e per i trasporti effettuati da tutti i vettori che vi operano. Gli aiuti devono essere concessi senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e possono comprendere anche servizi di linea, charter e a basso costo.

(71) La connettività a banda larga è d'importanza strategica per conseguire l'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della strategia Europa 2020 e per promuovere l'innovazione e la coesione sociale e territoriale ⁽³¹⁾. Gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture a banda larga mirano a promuovere lo sviluppo di tali infrastrutture e delle relative opere di ingegneria civile nelle zone in cui non esistono infrastrutture analoghe, né è probabile che siano realizzate dagli operatori di mercato in un prossimo futuro. Alla luce dell'esperienza della Commissione, questo tipo di aiuti agli investimenti, se rispetta determinate condizioni, non dà luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza. Dette condizioni dovrebbero perseguire in particolare l'obiettivo di limitare le distorsioni della concorrenza subordinando gli aiuti a un processo di selezione genuinamente competitivo e tecnologicamente neutro e assicurando l'accesso all'ingrosso alle reti sovvenzionate, tenendo conto degli aiuti ricevuti da parte dell'operatore di rete. Sebbene, a determinate condizioni, la disaggregazione virtuale possa essere considerata equivalente alla disaggregazione fisica, finché non sarà acquisita una maggiore esperienza in materia occorre valutare caso per caso se un particolare prodotto non fisico o virtuale di accesso all'ingrosso possa essere considerato equivalente alla disaggregazione della rete locale in fibra ottica o di rame. Per questo motivo, e fino a quando tale esperienza acquisita con i casi di aiuti di Stato individuali o con l'applicazione del quadro regolamentare ex ante non potrà essere presa in considerazione ai fini di una revisione futura, è opportuno esigere che la

disaggregazione sia fisica per beneficiare dell'esenzione per categoria a titolo del presente regolamento. Se l'evoluzione futura dei costi e delle entrate è incerta e si verifica una forte asimmetria in termini di informazione, gli Stati membri possono altresì adottare modelli di finanziamento che presentino elementi di controllo e meccanismi di recupero per assicurare un'equa condivisione di entrate non previste. Per evitare oneri eccessivi per i piccoli progetti di dimensione locale è opportuno utilizzare detti modelli solo per progetti che superano una soglia minima.

(72) Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri. Se tali misure rientrano nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le istituzioni e i progetti culturali non danno generalmente luogo a una distorsione significativa della concorrenza e la prassi ha dimostrato che aiuti del genere hanno effetti limitati sugli scambi. L'articolo 167 del trattato riconosce l'importanza che la promozione della cultura riveste per l'Unione europea e i suoi Stati membri e sancisce che l'Unione dovrebbe tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Poiché il patrimonio naturale occupa un posto rilevante nel patrimonio artistico e culturale, ai sensi del presente regolamento la conservazione del patrimonio comprende anche il patrimonio naturale connesso a quello culturale o formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro. Le norme in materia di aiuti di Stato dovrebbero riconoscere le specificità della cultura e delle attività economiche ad essa collegate, tenendo presente la duplice natura della cultura quale bene economico che offre notevoli opportunità per creare ricchezza e occupazione, da un lato, e veicolo di identità, valori e contenuti che rispecchiano e forgianno la nostra società, dall'altro. È opportuno stilare un elenco di obiettivi e di attività culturali ammissibili e specificare i costi ammissibili. Sia gli aiuti agli investimenti che gli aiuti al funzionamento inferiori a determinate soglie dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica, a condizione che sia esclusa ogni sovracompensazione. In generale, non dovrebbero essere oggetto del regolamento le attività che, pur presentando un aspetto culturale, hanno un carattere prevalentemente commerciale a causa di un maggiore rischio di distorsione della concorrenza, come la stampa e i periodici (cartacei o elettronici). Inoltre, l'elenco di obiettivi e di attività culturali ammissibili non comprende attività commerciali, quali la moda, il design o i videogiochi.

(73) Le opere audiovisive svolgono un ruolo essenziale nel formare le identità europee e riflettono le diverse tradizioni degli Stati membri e delle regioni. Mentre tra i film realizzati al di fuori dell'Unione vi è una forte concorrenza, la circolazione dei film europei al di fuori del loro paese di origine è limitata a causa della frammentazione in mercati nazionali o regionali. Il settore è caratterizzato da elevati costi di investimento, dalla percezione di scarsa redditività a causa di un pubblico ristretto e dalle difficoltà di generare finanziamenti privati aggiuntivi. A causa di questi fattori, la Commissione ha messo a punto criteri specifici per

valutare la necessità, la proporzionalità e l'adeguatezza degli aiuti a favore di attività quali la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive. La comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive ⁽³²⁾ ha stabilito nuovi criteri che dovrebbero trovare riscontro nelle norme sull'esenzione per categoria dei regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive. Produzioni transfrontaliere e coproduzioni che hanno maggiori probabilità di essere distribuite in diversi Stati membri giustificano intensità di aiuto più elevate.

(74) Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato, dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria purché soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento. Nel settore dello sport varie misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali. L'articolo 165 del trattato riconosce l'importanza di promuovere aspetti inerenti allo sport in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. Dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria anche gli aiuti alle infrastrutture che, avendo più di uno scopo ricreativo, sono multifunzionali. Gli aiuti alle infrastrutture turistiche multifunzionali, quali parchi di divertimento e strutture alberghiere, possono tuttavia fruire dell'esenzione solo se fanno parte di un regime di aiuti a finalità regionale destinato ad attività turistiche in una zona assistita e hanno un impatto decisamente positivo sullo sviluppo regionale. Le condizioni di compatibilità relative agli aiuti per le infrastrutture sportive o per le infrastrutture multifunzionali dovrebbero assicurare, in particolare, un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture e un equo processo di assegnazione di concessioni ad un terzo, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e alla giurisprudenza dell'Unione, per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura. Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, le relative condizioni tariffarie per l'uso dell'infrastruttura dovrebbero essere pubbliche per garantire la trasparenza e la parità di trattamento degli utenti. Dovrebbe essere esclusa qualsiasi sovracompensazione.

(75) Come sottolineato dalle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 di sostegno alla strategia Europa 2020 ⁽³³⁾, gli sforzi dovrebbero mirare ad affrontare le principali strozzature che ostacolano la crescita a livello di UE, comprese quelle connesse al funzionamento del mercato interno e alle infrastrutture. La disponibilità di infrastrutture a livello locale costituisce un presupposto importante per migliorare il clima per le imprese e i consumatori e per ammodernare e sviluppare la base industriale al fine di garantire il pieno funzionamento del mercato interno, come indicato nella raccomandazione del Consiglio sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ⁽³⁴⁾, che fa parte degli orientamenti integrati della strategia Europa 2020. Se messe a disposizione degli interessati su base aperta,

trasparente e non discriminatoria, tali infrastrutture consentono di creare un ambiente favorevole agli investimenti privati e alla crescita, contribuendo quindi positivamente a obiettivi di interesse comune, in particolare le priorità e gli obiettivi della strategia Europa 2020 ⁽³⁵⁾, senza aumentare i rischi di distorsione. Alcune misure adottate dagli Stati membri riguardo alle infrastrutture locali non costituiscono aiuti in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ad esempio perché il beneficiario non svolge un'attività economica, perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri o perché la misura costituisce una compensazione per un servizio di interesse economico generale che risponde a tutti i criteri della giurisprudenza sul caso Altmark ⁽³⁶⁾. Tuttavia, se il finanziamento di queste infrastrutture locali costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, tali aiuti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica solo quando si tratta di importi modesti.

(76) Poiché gli aiuti per altri tipi di infrastrutture possono essere soggetti a criteri specifici e ben delineati atti a garantire la loro compatibilità con il mercato interno, le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti a favore delle infrastrutture locali non dovrebbero applicarsi agli aiuti a favore dei seguenti tipi di infrastrutture: infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico, infrastrutture energetiche, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, infrastrutture a banda larga, cultura e conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali e infrastrutture portuali e aeroportuali.

(77) Alla luce dell'esperienza della Commissione in questo ambito, è auspicabile sottoporre a periodica revisione la politica in materia di aiuti di Stato. Occorre pertanto limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. È opportuno definire delle disposizioni transitorie, comprese norme applicabili ai regimi di aiuto esentati, al termine del periodo di applicazione del presente regolamento. Tali norme dovrebbero consentire agli Stati membri di adeguarsi all'eventuale futuro regime. Il periodo transitorio non dovrebbe applicarsi tuttavia ai regimi di aiuti a finalità regionale, compresi i regimi di aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, la cui esenzione deve scadere alla data di scadenza delle carte approvate degli aiuti a finalità regionale, e a taluni regimi di aiuti al finanziamento del rischio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

-
- (3) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
 - (4) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.
 - (5) GU L 320 del 30.11.2013, pag. 22.
 - (6) GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11.
 - (7) COM(2012) 209 dell'8.5.2012.

- (8) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.
- (9) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
- (10) GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3.
- (11) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.
- (12) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.
- (13) GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.
- (14) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
- (15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
- (16) Doc. EUCO 13/10 REV 1.
- (17) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
- (18) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.
- (19) GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.
- (20) COM(2010) 636 del 15.11.2010.
- (21) COM(2010) 2020 del 3.3.2010.
- (22) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.
- (23) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
- (24) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
- (25) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
- (26) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
- (27) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
- (28) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.
- (29) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
- (30) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
- (31) COM(2010) 245 del 19.5.2010.
- (32) GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1.

(33) Doc. EUCO 13/10 REV 1.

(34) GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28.

(35) COM(2010) 2020 del 3.3.2010.

(36) Sentenza della Corte di giustizia, del 24 luglio 2003, nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in presenza di Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (Raccolta 2003, pag. I-7747).

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 *Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a finalità regionale;
- b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
- c) aiuti per la tutela dell'ambiente;
- d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- e) aiuti alla formazione;
- f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
- g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- i) aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
- k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; ⁽⁵⁾
- l) aiuti per le infrastrutture locali; ⁽⁵⁾
- m) aiuti a favore degli aeroporti regionali; ⁽⁶⁾
- n) aiuti a favore dei porti. ⁽⁶⁾

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il

presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;

b) a eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;

c) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

3. Il presente regolamento non si applica:

a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal *regolamento (UE) n. 1379/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla *decisione 2010/787/UE* del Consiglio ⁽³⁾;

e) alle categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 13. ⁽⁴⁾

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

4. Il presente regolamento non si applica:

a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; ⁽⁷⁾

b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);

c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, purché tali regimi non prevedano per le imprese in difficoltà un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. ⁽⁷⁾

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;

b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

(3) *Decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).*

(4) Comma inizialmente corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2014, n. 349, Serie L; successivamente così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 1, lett. b) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(5) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1 punto 1, lett. a) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(6) Lettera aggiunta dall' *art. 1, par. 1 punto 1, lett. a) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(7) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1 punto 1, lett. c) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 3) «lavoratore con disabilità»:
 - a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o
 - b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- 4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
 - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) aver superato i 50 anni di età;
 - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- 5) «trasporto»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi;
- 6) «costi di trasporto»: costi di trasporto per conto terzi effettivamente sostenuti dai beneficiari, per viaggio, comprendenti:

- a) costi di nolo, di movimentazione e di stoccaggio temporaneo, nella misura in cui sono connessi al viaggio;
 - b) costi di assicurazione del carico;
 - c) imposte, dazi e prelievi applicabili al carico e, eventualmente, alla portata lorda al punto di origine e al punto di destinazione;
 - d) i costi dei controlli di sicurezza e le maggiorazioni legate all'aumento del costo del carburante;
- 7) «regioni remote»: le regioni ultraperiferiche, Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, le isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate;
- 8) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
- 9) «produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- 10) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- 11) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'*allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;
- 12) «regioni ultraperiferiche»: regioni di cui all'articolo 349 del trattato. A norma della *decisione 2010/718/UE* del Consiglio europeo, dal 1o gennaio 2012 Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione ultraperiferica. A norma della *decisione 2012/419/UE* del Consiglio europeo, dal 1o gennaio 2014 Mayotte è diventata una regione ultraperiferica;
- 13) «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive ;
- 14) «aiuti individuali»:
- i) aiuti ad hoc; e
 - ii) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- 15) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

16) «piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione;

17) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'*allegato I della direttiva 2013/34/UE* ⁽⁸⁾ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'*allegato II della direttiva 2013/34/UE*;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

19) «obblighi di spesa a livello territoriale»: obblighi imposti ai beneficiari dall'autorità che concede l'aiuto di spendere un importo minimo e/o svolgere un livello minimo di attività di produzione in un determinato territorio;

20) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$$

dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR;

21) «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;

22) «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

23) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

24) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

25) «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;

26) «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

27) «zone assistite»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014 - 31.12.2020, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;

28) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

29) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

30) «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

31) «costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;

32) «aumento netto del numero di dipendenti»: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un

periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;

33) «infrastruttura dedicata»: infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;

34) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;

35) «viaggio»: trasporto delle merci dal loro punto di origine al loro punto di destinazione, comprese eventuali sezioni o fasi intermedie all'interno o all'esterno dello Stato membro interessato, effettuato utilizzando uno o più mezzi di trasporto;

36) «congruo tasso di rendimento finanziario»: tasso previsto di rendimento finanziario equivalente a un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio di un progetto e la natura e il livello di capitale che l'investitore privato prevede di investire;

37) «finanziamento totale»: importo complessivo dell'investimento effettuato in un'impresa o progetto ammissibili ai sensi della sezione 3 o degli articoli 16 o 39 del presente regolamento, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla pertinente misura di aiuto di Stato;

38) «procedura di gara competitiva»: una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti;

39) «risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;

(12)

Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale

40) le definizioni relative agli aiuti alle infrastrutture a banda larga (sezione 10) si applicano alle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

41) «aiuti a finalità regionale agli investimenti»: aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica;

42) «aiuti a finalità regionale al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento

e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti; ⁽¹²⁾

43) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe:

ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;

e) tubi:

tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

44) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; o

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;

45) «settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;

b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;

c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;

46) «regime destinato a un numero limitato di settori specifici di attività economica»: regime che interessa le attività che rientrano nel campo di applicazione di meno di cinque classi (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev. 2;

47) «attività turistica»: le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

- a) NACE 55: servizi di alloggio;
- b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
- c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
- d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
- e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
- f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

48) «zone scarsamente popolate»: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km² o le regioni NUTS 3 con meno di 12,5 abitanti per km² oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto; ⁽¹²⁾

48 bis) «zone a bassissima densità demografica»: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km² oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto; ⁽¹³⁾

49) «investimento iniziale»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

50) «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al *regolamento (CE) n. 1893/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il *regolamento (CEE) n. 3037/90* del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ;

51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;

52) «grande progetto di investimento»: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto;

53) «punto di destinazione»: luogo dove le merci vengono scaricate;

54) «punto di origine»: luogo dove le merci vengono caricate per il trasporto;

55) «zone ammissibili agli aiuti al funzionamento»: le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, le zone scarsamente popolate o le zone a bassissima densità demografica; ⁽¹²⁾

56) «mezzo di trasporto»: le seguenti modalità di trasporto: ferroviario, stradale, per vie navigabili interne, marittimo, aereo e intermodale;

57) «fondo per lo sviluppo urbano»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire in progetti di sviluppo urbano nel quadro di una misura di aiuti per lo sviluppo urbano. Tali fondi sono gestiti dai gestori dei fondi per lo sviluppo urbano;

58) «gestore dei fondi per lo sviluppo urbano»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti di sviluppo urbano ammissibili;

59) «progetto di sviluppo urbano»: progetto di investimento che ha le potenzialità per sostenere l'attuazione degli interventi previsti da un approccio integrato in materia di sviluppo urbano sostenibile e per contribuire al conseguimento degli obiettivi in esso definiti, inclusi i progetti con un tasso di rendimento interno che può non essere sufficiente ad attrarre finanziamenti su una base prettamente commerciale. Un progetto di sviluppo urbano può essere organizzato come finanziamento distinto in seno alle strutture giuridiche dell'investitore privato beneficiario o come un'entità giuridica distinta, ad esempio, una società veicolo;

60) «strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile»: strategia ufficialmente proposta e certificata da un'autorità locale o un organismo pubblico competenti, definita per una specifica zona geografica urbana e un periodo determinato, che elenchi le azioni integrate volte ad affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che gravano sulle zone urbane;

61) «contributo in natura»: contributo sotto forma di terreni o immobili laddove tali terreni e immobili facciano parte del progetto di sviluppo urbano;

Definizioni relative agli aiuti a favore delle PMI

61 bis) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; ⁽¹³⁾

62) «posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di

lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all'investimento;

63) «cooperazione tra le varie organizzazioni»: lo sviluppo di strategie commerciali o di strutture di gestione comuni, la prestazione di servizi comuni o di servizi che agevolano la cooperazione, lo svolgimento di attività coordinate, quali la ricerca e il marketing, il sostegno alle reti e ai raggruppamenti di imprese, il miglioramento dell'accessibilità e della comunicazione, l'utilizzo di strumenti comuni per incoraggiare l'imprenditorialità e gli scambi con le PMI;

64) «servizi di consulenza in materia di cooperazione»: consulenza, assistenza e formazione volte a favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze e a migliorare la cooperazione;

65) «servizi di sostegno in materia di cooperazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, siti web, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, manuali, documenti di lavoro e modelli di documenti;

Definizioni relative agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

66) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);

67) «garanzia»: nel contesto delle sezioni 1, 3 e 7 del regolamento, impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di quasi-equity;

68) «tasso di garanzia»: percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione ammissibile nel quadro della pertinente misura di aiuto di Stato;

69) «uscita»: la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita a un altro intermediario finanziario o a un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);

70) «dotazione finanziaria»: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura per il finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;

71) «investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti;

72) «investitore privato indipendente»: investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i «business angels» e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento

della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa;

73) «persona fisica»: ai fini degli articoli 21 e 23, qualsiasi persona diversa da un'entità giuridica che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

74) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;

75) «prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;

76) «PMI non quotata»: una PMI non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le piattaforme alternative di negoziazione;

77) «investimento ulteriore (di follow-on)»: investimento supplementare per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;

78) «capitale di sostituzione»: l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;

79) «entità delegata»: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro che persegue obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico: l'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in conformità delle disposizioni della *direttiva 2004/18/CE* relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi o di disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tale direttiva;

80) «impresa innovativa»: un'impresa

a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o

b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;

81) «piattaforma alternativa di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della *direttiva 2004/39/CE*, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI;

82) «prestito»: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Può essere un prestito o un altro strumento di finanziamento, tra cui il leasing, che offra al mutuante una componente

predominante di rendimento minimo. Il rifinanziamento dei prestiti esistenti non è un prestito ammissibile;

Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

83) «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

87) «studio di fattibilità»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

88) «spese di personale»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;

89) «alle normali condizioni di mercato»: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;

90) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

91) «infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'*articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009* del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ;

92) «poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;

93) «personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

94) «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze,

acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

95) «servizi di sostegno all'innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;

96) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

97) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

98) «distacco»: impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

99) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;

o

b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;

100) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30% dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità;

Definizioni relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente

101) «tutela dell'ambiente» o «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;

102) «norma dell'Unione»:

a) una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale; o

b) l'obbligo previsto dalla *direttiva 2010/75/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della *direttiva 2010/75/UE*, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;

103) «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

104) «progetto per l'efficienza energetica»: un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;

105) «fondo per l'efficienza energetica»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli immobili sia nel settore residenziale che non. Tali fondi sono gestiti da un gestore del fondo per l'efficienza energetica;

106) «gestore dei fondi per l'efficienza energetica»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti ammissibili per l'efficienza energetica;

107) «cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della *direttiva 2012/27/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ;

108) «cogenerazione» o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

109) «energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi;

110) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di scarico, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

111) «biocarburante»: carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

112) «biocarburante sostenibile»: biocarburante conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'*articolo 17 della direttiva 2009/28/CE*;

113) «biocarburanti prodotti da colture alimentari»: biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e

oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la *direttiva 98/70/CE* relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la *direttiva 2009/28/CE* sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ;

114) «tecnologie nuove e innovative»: tecnologie nuove e non comprovate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;

115) «responsabilità in materia di bilanciamento»: la responsabilità, gravante su un operatore di mercato o sul suo rappresentante scelto (responsabile del bilanciamento), inerente alle differenze tra la produzione, il consumo e le operazioni di mercato nel corso di un dato periodo di compensazione degli sbilanciamenti;

116) «responsabilità standard in materia di bilanciamento»: responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie dalla quale nessun produttore deve essere esonerato;

117) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché i biogas e la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

118) «costi totali livellati della produzione di energia»: calcolo del costo della generazione di energia elettrica al punto di connessione a una rete di carico o elettrica. Comprende il capitale iniziale, il tasso di attualizzazione e i costi di funzionamento continuo, di combustibile e di manutenzione;

119) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta con una specifica base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali e/o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;

120) «livello minimo di imposizione dell'Unione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione; per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'*allegato I della direttiva 2003/96/CE* del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ;

121) «sito contaminato»: sito ove sia confermata la presenza, imputabile ad attività umane, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale dei terreni o del loro uso futuro approvato;

122) «principio chi inquina paga»: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore;

123) «inquinamento»: i danni provocati da un inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado dell'ambiente fisico o delle risorse naturali;

124) «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico»: un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della *direttiva 2012/27/UE*. In questa definizione rientrano gli impianti di produzione per il

teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell'utente;

125) «inquinatore»: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado;

126) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

127) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia o riparazione/recupero attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

128) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

129) «stato dell'arte»: un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione;

130) «infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che collega l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientra nelle seguenti categorie:

a) relativamente all'energia elettrica:

i) infrastruttura per la trasmissione, definita all'articolo 2, punto 3, della *direttiva 2009/72/CE*, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ;

ii) infrastruttura per la distribuzione, definita all'articolo 2, punto 5, dalla *direttiva 2009/72/CE*;

iii) impianti di stoccaggio di energia elettrica, definiti come impianti utilizzati per immagazzinare energia elettrica in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;

iv) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui ai punti da i) a iii) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni; e

v) reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia elettrica all'interno di una rete elettrica in vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico

efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e offra un livello elevato di qualità e di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;

b) relativamente al gas:

i) condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas naturale e del biogas facenti parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale;

ii) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di gas ad alta pressione di cui al punto i);

iii) impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto («GNL») o il gas naturale compresso («GNC»); e

iv) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

c) relativamente al petrolio:

i) oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio grezzo;

ii) stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per petrolio grezzo; e

iii) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e i dispositivi di inversione dei flussi;

d) relativamente al CO₂: rete di condotte, comprese le connesse stazioni di compressione, per il trasporto di CO₂ verso i luoghi di stoccaggio, con l'obiettivo di iniettare il CO₂ in formazioni geologiche sotterranee idonee ai fini di uno stoccaggio permanente;

131) «legislazione sul mercato interno dell'energia»: legislazione comprendente la *direttiva 2009/72/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la *direttiva 2009/73/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il *regolamento (CE) n. 713/2009* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, il *regolamento (CE) n. 714/2009* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e il *regolamento (CE) n. 715/2009* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, o le disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tali atti;

Definizioni relative agli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

132) «residenza abituale»: luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali; nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che dimori in due o più Stati membri, il luogo di residenza abituale è considerato il luogo dei suoi legami personali, purché la persona vi ritorni regolarmente; se una persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata, il luogo dei suoi legami personali continua ad essere considerato luogo di residenza, indipendentemente

dal fatto che vi ritorni nel corso di detta attività; la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale; in alternativa, «residenza abituale» assume il significato attribuito nella legislazione nazionale degli Stati membri;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture a banda larga

133) «banda larga di base», «reti a banda larga di base»: reti con funzionalità di base ospitate da piattaforme tecnologiche quali le soluzioni ADSL (fino a reti ADSL2 +), le reti via cavo non-enhanced (ad esempio DOCSIS 2.0), le reti mobili di terza generazione (UMTS) e i sistemi satellitari;

134) «opere di ingegneria civile relative alla banda larga»: le opere di ingegneria civile che sono necessarie per sviluppare una rete a banda larga, quali le opere di scavo in una strada per la posa di cavidotti (a banda larga);

135) «cavidotto»: condotta o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica, di rame o coassiali) di una rete a banda larga;

136) «disaggregazione fisica»: disaggregazione che permette l'accesso alla linea di accesso dell'utente finale e consente ai sistemi di trasmissione dei concorrenti di trasmettere direttamente attraverso tale linea;

137) «infrastruttura passiva a banda larga»: rete a banda larga senza alcuna componente attiva. Comprende generalmente infrastrutture di ingegneria civile, cavidotti, fibra spenta e centraline stradali;

138) «reti di accesso di nuova generazione (NGA)»: reti avanzate che devono presentare almeno le seguenti caratteristiche: a) fornire servizi in modo affidabile a una velocità molto elevata per abbonato attraverso una rete di backhauling in fibra ottica (o di tecnologia equivalente) sufficientemente vicino ai locali dell'utente per garantire una effettiva trasmissione ultraveloce; b) sostenere una serie di servizi digitali avanzati, compresi servizi convergenti esclusivamente basati sull'IP; e c) avere una velocità di upload considerevolmente maggiore (rispetto alle reti a banda larga di base). Nell'attuale fase di mercato e sviluppo tecnologico, le reti NGA sono le seguenti: a) le reti di accesso in fibra ottica (FTTx); b) le reti cablate avanzate potenziate; c) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire un'affidabile trasmissione ad alta velocità per abbonato;

139) «accesso all'ingrosso»: accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore. Il più ampio accesso possibile da fornire sulla rete interessata comprende, in base agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui di seguito. Per le reti FTTH/FTTB: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta, accesso disaggregato alla rete locale e accesso bitstream. Per le reti cablate: accesso ai cavidotti e accesso bitstream. Per le reti FTTC: accesso ai cavidotti, accesso disaggregato alle sottoreti e accesso bitstream. Per l'infrastruttura di rete passiva: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta e/o accesso disaggregato alla rete locale. Per le reti a banda larga ADSL: accesso disaggregato alla rete locale, accesso bitstream. Per le reti mobili o senza fili: bitstream, condivisione di antenne e accesso alle reti di backhauling. Per le piattaforme satellitari: accesso bitstream;

Definizioni relative agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

140) «opere audiovisive difficili»: opere individuate come tali dagli Stati membri sulla base di criteri predefiniti all'atto di istituire regimi o concedere aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella lingua

ufficiale di uno Stato membro che abbia un territorio, una popolazione o un'area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale;

141) «elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

142) «utile ragionevole»: utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

143) «sport professionistico»: la pratica di un'attività sportiva sotto forma di lavoro subordinato o prestazione di servizio retribuita, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno concluso un contratto di lavoro formale tra lo sportivo professionista e la relativa organizzazione sportiva, qualora l'indennità superi il costo di partecipazione e costituisca una parte significativa del reddito dello sportivo. Ai fini del presente regolamento le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione all'evento sportivo non sono considerate come un'indennità;

144) «infrastruttura aeroportuale»: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi aeroportuali da parte dell'aeroporto alle compagnie aeree e ai vari fornitori di servizi. Essa comprende piste, terminali, piazzali, piste di rullaggio, infrastrutture di assistenza a terra centralizzate e ogni altro strumento utilizzato direttamente per i servizi aeroportuali ma non l'infrastruttura e gli impianti che sono principalmente necessari per svolgere attività non aeronautiche; ⁽¹³⁾

145) «compagnia aerea»: una compagnia aerea con una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro o da un membro dello Spazio aereo comune europeo ai sensi del *regolamento (CE) n. 1008/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾; ⁽¹³⁾

146) «aeroporto»: un soggetto o gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree; ⁽¹³⁾

147) «servizi aeroportuali»: i servizi forniti alle compagnie aeree da un aeroporto o da una delle sue controllate, per garantire l'assistenza agli aeromobili dal momento dell'atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, consentendo così ai vettori aerei di fornire servizi di trasporto aereo, compresa la fornitura di servizi di assistenza a terra e la messa a disposizione di un'infrastruttura di assistenza a terra centralizzata; ⁽¹³⁾

148) «media annuale del traffico passeggeri»: un dato stabilito sulla base del traffico di passeggeri in arrivo e in partenza nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è stato concesso; ⁽¹³⁾

149) «infrastruttura di assistenza a terra centralizzata»: un'infrastruttura gestita di norma dal gestore aeroportuale e messa a disposizione, a titolo oneroso, dei vari fornitori di servizi di assistenza a terra che operano nell'aeroporto, ad esclusione delle attrezzature di loro proprietà o da loro gestite;

⁽¹³⁾

150) «treno ad alta velocità»: un treno in grado di raggiungere velocità superiori a 200 km/h; ⁽¹³⁾

151) «servizi di assistenza a terra»: i servizi forniti agli utenti negli aeroporti di cui all'allegato della *direttiva 96/67/CE* del Consiglio ⁽¹⁰⁾; ⁽¹³⁾

152) «attività non aeronautiche»: servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi; ⁽¹³⁾

153) «aeroporto regionale»: un aeroporto con una media annuale del traffico passeggeri fino a 3 milioni; ⁽¹³⁾

Definizioni relative agli aiuti a favore dei porti

154) «porto»: una zona di terra e di acqua dotata di infrastrutture e attrezzature tali da consentire l'accoglienza delle imbarcazioni, lo svolgimento di operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e di altre persone, e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti nel porto; ⁽¹³⁾

155) «porto marittimo»: un porto destinato principalmente all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione marittima; ⁽¹³⁾

156) «porto interno»: un porto diverso da un porto marittimo destinato all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione interna; ⁽¹³⁾

157) «infrastruttura portuale»: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto, ad esempio gli attracchi utilizzati per l'ormeggio delle navi, i muri di sponda, le banchine, le rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea, i bacini interni, i rinterri e i terreni di colmata, le infrastrutture per i combustibili alternativi e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; ⁽¹³⁾

158) «sovrastuttura portuale»: i dispositivi di superficie (come quelli per lo stoccaggio), le attrezzature fisse (come i depositi e i terminal) e mobili (come le gru) situati in un porto per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto; ⁽¹³⁾

159) «infrastruttura di accesso»: ogni tipo di infrastruttura necessaria ad assicurare l'accesso e l'ingresso via terra o via acqua (mare o fiume) degli utenti al porto o all'interno di un porto, come strade, binari, canali e chiuse; ⁽¹³⁾

160) «dragaggio»: la rimozione di sedimenti dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto o all'interno di un porto; ⁽¹³⁾

161) «infrastruttura per i combustibili alternativi»: infrastruttura portuale fissa, mobile o in mare che consente a un porto di rifornire le imbarcazioni di fonti di energia quali l'energia elettrica, l'idrogeno, i biocarburanti definiti all'*articolo 2, lettera i), della direttiva 2009/28/CE*, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso (CNG) e gas naturale liquefatto (LNG)] e il gas di petrolio liquefatto (LPG) che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti; ⁽¹³⁾

162) «imbarcazione»: struttura galleggiante, semovente o meno, provvista di uno o più scafi a dislocamento in superficie; ⁽¹³⁾

163) «imbarcazione marittima»: imbarcazione diversa da quelle naviganti esclusivamente o principalmente su vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua; ⁽¹³⁾

164) «imbarcazione per la navigazione interna»: imbarcazione destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua; ⁽¹³⁾

165) «infrastruttura per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico»: qualsiasi impianto portuale fisso, galleggiante o mobile in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalle navi o i residui del carico, definiti nella *direttiva 2000/59/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, ⁽¹³⁾

(8) *Direttiva 2013/34/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della *direttiva 2006/43/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

(9) *Regolamento (CE) n. 1008/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(10) *Direttiva 96/67/CE* del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

(11) *Direttiva 2000/59/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

(12) Punto così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 2 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(13) Punto aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 2 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Articolo 3 *Condizioni per l'esenzione*

I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le condizioni di

cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.

Articolo 4 *Soglie di notifica*

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:

a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: l'«importo di aiuto corretto», calcolato secondo il meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20, per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR;

b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 20 milioni di EUR come previsto all'articolo 16, paragrafo 3;

c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

d) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;

e) aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2 milioni di EUR per impresa e per anno;

f) aiuti alle PMI per i costi di cooperazione connessi alla partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;

g) aiuti al finanziamento del rischio: 15 milioni di EUR per impresa ammissibile, come previsto all'articolo 21, paragrafo 9;

h) aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5;

i) aiuti alla ricerca e sviluppo:

i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;

ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;

iii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;

iv) se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;

v) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50%;

vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di EUR per studio;

j) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 20 milioni di EUR per infrastruttura;

k) aiuti ai poli di innovazione: 7,5 milioni di EUR per polo;

l) aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 5 milioni di EUR per impresa e per progetto;

m) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;

n) aiuti alla formazione: 2 milioni di EUR per progetto di formazione;

o) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;

p) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;

q) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;

r) aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;

s) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, esclusi gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e gli aiuti per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

t) aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica: 10 milioni di EUR come previsto all'articolo 39, paragrafo 5;

u) aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

v) aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aiuti al funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto. Se l'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva a norma dell'articolo 42: 150 milioni di EUR l'anno, tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi di cui all'articolo 42;

w) aiuti agli investimenti per la rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

x) aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche: 50 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

y) aiuti per le infrastrutture a banda larga: 70 milioni di EUR di costi totali per progetto;

z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 150 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 75 milioni di EUR per impresa e per anno; ⁽¹⁴⁾

(aa) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni di EUR per regime e per anno;

(bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali: 30 milioni di EUR o i costi totali superiori a 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno; ⁽¹⁴⁾

(cc) aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 10 milioni di EUR o i costi totali superiori a 20 milioni di EUR per la stessa infrastruttura;

(dd) aiuti a favore degli aeroporti regionali: le intensità e gli importi di aiuto di cui all'articolo 56 bis; ⁽¹⁵⁾

(ee) aiuti a favore dei porti marittimi: costi ammissibili pari a 130 milioni di EUR per progetto (o 150 milioni di EUR per progetto in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'*articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾; per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile; ⁽¹⁵⁾

(ff) aiuti a favore dei porti interni: costi ammissibili pari a 40 milioni di EUR per progetto (o 50 milioni di EUR per progetto in un porto interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'*articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013*); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile. ⁽¹⁵⁾

2. Occorre evitare che le soglie elencate o menzionate al paragrafo 1 non siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto.

(13) *Regolamento (UE) n. 1315/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la *decisione n. 661/2010/UE* (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(14) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1 punto 3 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(15) Lettera aggiunta dall' *art. 1, par. 1 punto 3 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Articolo 5 *Trasparenza degli aiuti*

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2. Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:

a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;

b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;

c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:

i) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione;

ii) se prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ⁽¹⁶⁾ o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;

d) gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;

e) gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16;

f) gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21;

g) gli aiuti alle imprese in fase di avviamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22;

h) gli aiuti a progetti per l'efficienza energetica, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39;

i) gli aiuti sotto forma di premi che si aggiungono al prezzo di mercato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42;

j) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione;

k) gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell'operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato. ⁽¹⁷⁾

(16) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(17) Lettera aggiunta dall' *art. 1, par. 1 punto 4 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Articolo 6 *Effetto di incentivazione*

1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:

a) nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona;

b) in tutti gli altri casi:

- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività,
- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività,
- una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e

b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

a) aiuti a finalità regionale al funzionamento e aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 15 e 16; ⁽¹⁷⁾

b) aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 e 22;

c) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33;

d) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità e aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 34 e 35; ⁽¹⁷⁾

e) aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della *direttiva 2003/96/CE*, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44;

f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50;

g) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 51;

h) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53.

(17) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1 punto 5 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Articolo 7 *Intensità di aiuto e costi ammissibili*

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati

conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. ⁽¹⁹⁾

2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

3. Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto. ⁽¹⁹⁾

[4. Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. ⁽²⁰⁾]

5. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

6. Se si concedono aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non possono essere aumentate.

(18) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il *regolamento (CE) n. 1083/2006* del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(19) Paragrafo così modificato dall' *art. 1, par. 1 punto 6 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(20) Paragrafo soppresso dall' *art. 1, par. 1 punto 6 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Articolo 8 *Cumulo*

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.

2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.

6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6, per determinare se sono rispettati i massimali per gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono presi in considerazione solo gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche attuati a norma del presente regolamento. ⁽²¹⁾

(21) Paragrafo aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 7 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Articolo 9 *Pubblicazione e informazione*

1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11° di un link che dia accesso a tale testo;
- c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500.000 EUR.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all'*articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio. In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21 ⁽²²⁾, le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti

intervalli (in milioni di EUR):
0,5-1;
1-2;
2-5;
5-10;
10-30; e
uguale o superiore a 30.

3. Per i regimi di cui all'articolo 51, l'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai consumatori finali.

4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1 sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

5. La Commissione pubblica sul suo sito web:

- a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;
- b) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11.

6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(22) Per i regimi di cui agli articoli 16 e 21, possono essere esonerate dall'obbligo di pubblicare informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 500.000 EUR le PMI che non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato.

CAPO II

CONTROLLO

Articolo 10 *Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria*

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato,

le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11 *Relazioni*

Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, definita all'*articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmettono alla Commissione:

a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

b) una relazione annuale, di cui al *regolamento (CE) n. 794/2004* della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE modificato, in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento di esecuzione, relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.

Articolo 12 *Controllo* ⁽²²⁾

1. Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime.

2. Nel caso di regimi nell'ambito dei quali sono concessi automaticamente aiuti fiscali, come quelli basati sulle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcuna verifica ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri verificano periodicamente, almeno ex post e a campione, il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e traggono le opportune conclusioni. Gli Stati membri conservano registri dettagliati delle verifiche per almeno dieci anni dalla data del controllo.

3. La Commissione può richiedere, a ciascuno Stato membro, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi richiesti.

(22) Articolo così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 8 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI

SEZIONE 1

Aiuti a finalità regionale

Sottosezione A

Aiuti a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento

Articolo 13 *Campo d'applicazione degli aiuti a finalità regionale* ⁽²³⁾

La presente sezione non si applica:

a) agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale o delle fibre sintetiche;

b) agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché agli aiuti a favore della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;

c) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;

d) agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.

(23) Articolo così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 9 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Articolo 14 *Aiuti a finalità regionale agli investimenti*

1. Le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite.

3. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

4. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali;

b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o

c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

5. Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla

sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.

6. Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;

b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisizione di quote non viene considerata un investimento iniziale. ⁽²⁵⁾

7. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. ⁽²⁶⁾

8. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) sono ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e

d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

9. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni:

a) il progetto di investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;

b) ciascun posto di lavoro è occupato entro tre anni dal completamento dei lavori; e

c) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.

10. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga soddisfano le seguenti condizioni:

a) gli aiuti sono concessi solo nelle zone in cui non esistono reti della stessa categoria (reti di base a banda larga o NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di concessione dell'aiuto; e

b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA; e

c) gli aiuti sono assegnati in base a una procedura di selezione competitiva.

11. Gli aiuti a finalità regionale a favore delle infrastrutture di ricerca sono concessi solo se sono subordinati all'offerta di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata.

12. L'intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata. Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera c), l'intensità massima di aiuto non supera l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali. Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto non supera l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20.

13. Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

14. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante

finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Nelle regioni ultraperiferiche un investimento effettuato da una PMI può ricevere un aiuto con un'intensità massima superiore al 75% e, in tal caso, la parte rimanente viene fornita mediante una partecipazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del *regolamento (UE) n. 1299/2013*, l'intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l'investimento iniziale riguarda una nuova attività economica.

16. Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto. ⁽²⁷⁾

17. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, non sono concessi aiuti alle imprese che hanno commesso una o più violazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾e per gli interventi di cui all'articolo 11 di detto regolamento. ⁽²⁷⁾

(24) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il *regolamento (UE) n. 1255/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(25) Comma così modificato dall' *art. 1, par. 1 punto 10, lett. a) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(26) Paragrafo così modificato dall' *art. 1, par. 1 punto 10, lett. b) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(27) Paragrafo aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 10, lett. c) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Articolo 15 *Aiuti a finalità regionale al funzionamento* ⁽²⁸⁾

1. I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone scarsamente popolate e nelle zone a bassissima densità demografica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Nelle zone scarsamente popolate i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento compensano i costi aggiuntivi del trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento e i costi aggiuntivi del trasporto di merci ulteriormente trasformate in tali zone alle condizioni seguenti:

a) gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;

b) i costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporta il minor costo possibile per il beneficiario.

L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi aggiuntivi di trasporto definiti nel presente paragrafo.

3. Nelle zone a bassissima densità demografica i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento contribuiscono a prevenire o ridurre lo spopolamento alle seguenti condizioni:

a) i beneficiari svolgono la loro attività economica nella zona interessata;

b) l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento non supera il 20 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella zona interessata.

4. Nelle regioni ultraperiferiche i regimi di aiuti al funzionamento compensano i sovraccosti di esercizio ivi sostenuti come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del trattato, se i beneficiari svolgono la loro attività economica in una regione ultraperiferica e a condizione che l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento attuati ai sensi del presente regolamento non superi una delle seguenti percentuali:

a) il 35 % del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;

b) il 40 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;

c) il 30 % del fatturato annuo realizzato dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata.

(28) Articolo così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 11 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*, così come corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 gennaio 2018, n. 26 Serie L.

Sottosezione B

Aiuti per lo sviluppo urbano

Articolo 16 *Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano*

1. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I progetti di sviluppo urbano soddisfano i seguenti criteri:
 - a) sono attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano in zone assistite;
 - b) sono cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE;
 - c) sostengono l'attuazione di una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile.
3. L'investimento totale in un progetto di sviluppo urbano nel quadro di misure di aiuto per lo sviluppo urbano non supera 20 milioni di EUR.
4. Sono ammissibili i costi complessivi del progetto di sviluppo urbano nella misura in cui sono conformi agli articoli 65 e 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁹⁾.
5. Gli aiuti concessi da un fondo per lo sviluppo urbano a progetti di sviluppo urbano ammissibili possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.
6. Gli aiuti per lo sviluppo urbano mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati a livello dei fondi per lo sviluppo urbano o dei progetti di sviluppo urbano, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30% del finanziamento complessivo erogato a un progetto di sviluppo urbano.

7. Per l'attuazione di un progetto di sviluppo urbano gli investitori pubblici e privati possono fornire contributi in denaro o in natura o una combinazione di entrambi. I contributi in natura sono considerati al valore di mercato, certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.

8. Le misure per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni:

a) i gestori del fondo per lo sviluppo urbano sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare i gestori del fondo per lo sviluppo urbano non devono essere discriminati sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. I gestori del fondo per lo sviluppo urbano possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;

b) gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;

c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'importo totale dell'investimento;

d) in caso di garanzie a favore degli investitori privati in progetti di sviluppo urbano, il tasso di garanzia è limitato all'80% e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25% del relativo portafoglio garantito;

e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per lo sviluppo urbano, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;

f) il fondo per lo sviluppo urbano è istituito a norma della legislazione applicabile. Lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano.

9. I fondi per lo sviluppo urbano sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto. Si ritiene che questo sia il caso se i gestori del fondo per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;

b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando un gestore è selezionato mediante

una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;

c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi degli investitori pubblici;

d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti di sviluppo urbano, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sullo sviluppo urbano;

e) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.

10. Se un fondo per lo sviluppo urbano fornisce prestiti o garanzie a progetti di sviluppo urbano, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del prestito;

b) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito.

11. Lo Stato membro può affidare l'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano a un'entità delegata.

(29) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

SEZIONE 2

Aiuti alle PMI

Articolo 17 *Aiuti agli investimenti a favore delle PMI*

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI che operano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono a uno dei seguenti costi o a entrambi:

- a) i costi degli investimenti materiali e immateriali;
- b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

- a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o
- b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

4. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

5. I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

6. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Articolo 18 *Aiuti alle PMI per servizi di consulenza*

1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
 2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.
 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.
 4. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
-

Articolo 19 *Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere*

1. Gli aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
 2. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.
 3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.
-

Articolo 20 *Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea*

1. Gli aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal *regolamento (UE) n. 1299/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) costi della cooperazione tra le varie organizzazioni, comprese le spese di personale e le spese relative agli uffici nella misura in cui sono connesse al progetto di cooperazione;

b) costi dei servizi di consulenza e di sostegno in materia di cooperazione e prestati da fornitori di servizi e consulenti esterni;

c) spese di viaggio, costi dell'attrezzatura e spese per investimenti direttamente collegati al progetto, ammortamento degli strumenti e dell'attrezzatura direttamente utilizzati per il progetto.

3. I servizi di cui al paragrafo 2, lettera b), non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

SEZIONE 3

Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

Articolo 21 *Aiuti al finanziamento del rischio*

1. I regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. A livello degli intermediari finanziari, gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati indipendenti possono assumere una delle seguenti forme:

a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;

b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;

c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.

3. A livello degli investitori privati indipendenti, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere una delle forme di cui al paragrafo 2 o la forma di incentivi fiscali agli investitori privati che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili.

4. A livello delle imprese ammissibili, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.

5. Sono ammissibili le imprese che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI non quotate e soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

a) non hanno operato in alcun mercato;

b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

6. Gli aiuti al finanziamento del rischio possono inoltre coprire investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 5, lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 9;

b) la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;

c) l'impresa oggetto di investimenti ulteriori non è diventata collegata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I, di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI.

7. Per investimenti in equity o in quasi-equity nelle imprese ammissibili, una misura per il finanziamento del rischio può fornire sostegno per il capitale di sostituzione solo in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50% di ciascun investimento nelle imprese ammissibili.

8. Per gli investimenti in equity o in quasi-equity di cui al paragrafo 2, lettera a), non più del 30% dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dall'intermediario finanziario può essere utilizzato a fini di gestione della liquidità.

9. L'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 4 non supera 15 milioni di EUR per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento del rischio.

10. Per le misure per il finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura per il finanziamento del rischio mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie:

- a) il 10% del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;
- b) il 40% del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera b);
- c) il 60% del finanziamento del rischio per investimenti concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera c) , e per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 5, lettera b).

11. Qualora una misura sia attuata tramite un intermediario finanziario e destinata a imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo come previsto al paragrafo 10 e non preveda la partecipazione del capitale privato a livello delle imprese ammissibili, l'intermediario finanziario consegue un tasso di partecipazione privata che rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume dei singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta applicando loro i tassi di partecipazione minima previsti al paragrafo 10.

12. Una misura per il finanziamento del rischio non opera discriminazioni tra gli intermediari finanziari sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti.

13. Una misura per il finanziamento del rischio soddisfa le seguenti condizioni:

- a) è attuata tramite uno o più intermediari finanziari, ad eccezione degli incentivi fiscali a favore degli investitori privati per gli investimenti diretti in imprese ammissibili;
- b) gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori del fondo sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi;
- c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'importo totale dell'investimento;

d) nel caso di garanzie di cui al paragrafo 2, lettera c), il tasso di garanzia è limitato all'80% e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate a un 25% massimo del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato.

14. Le misure per il finanziamento del rischio garantiscono che le decisioni di finanziamento siano orientate al profitto. Si ritiene che questo sia il caso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli intermediari finanziari sono stabiliti a norma della legislazione applicabile;

b) lo Stato membro o l'entità incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;

c) il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria;

d) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.

15. Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa condizione si ritiene soddisfatta se l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo, soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;

b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta se il gestore o l'intermediario finanziario sono selezionati mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;

c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;

d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti;

e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo.

16. Una misura per il finanziamento del rischio che prevede garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili o investimenti in quasi-equity strutturati come debito nelle imprese ammissibili soddisfa le seguenti condizioni:

a) in conseguenza della misura, l'intermediario finanziario realizza investimenti che non sarebbero stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera differente o limitata in assenza di aiuto. L'intermediario finanziario è in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori;

b) nel caso di prestiti e di investimenti in quasi-equity strutturati come debito, l'importo nominale dello strumento è preso in considerazione nel calcolo dell'importo di investimento massimo ai fini del paragrafo 9; ⁽³⁰⁾

c) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 9 tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito. La garanzia non supera l'80% del relativo prestito. ⁽²⁹⁾

17. Uno Stato membro può affidare l'attuazione di una misura per il finanziamento del rischio a un'entità delegata.

18. Gli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le seguenti condizioni:

a) a livello delle PMI, gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013; e

b) sono rispettate tutte le condizioni di cui al presente articolo, eccetto quelle di cui ai paragrafi 5, 6, 9, 10 e 11; e

c) per le misure per il finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle PMI, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60% del finanziamento del rischio concesso alle PMI.

(29) Paragrafo così modificato dall' *art. 1, par. 1 punto 12, lett. a) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(30) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1 punto 12, lett. b) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Articolo 22 *Aiuti alle imprese in fase di avviamento* ⁽³¹⁾

1. I regimi di aiuti all'avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. E' ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa;
- b) non ha ancora distribuito utili;
- c) non è stata costituita a seguito di fusione.

Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.

In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione. ⁽³¹⁾

3. Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:

a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1 milione di EUR, o di 1,5 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale;

b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,5 milioni di EUR, o di 2,25 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le

condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale. La garanzia non supera l'80% del relativo prestito;

c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,4 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,6 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 0,8 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

4. Un beneficiario può ricevere sostegno attraverso una combinazione degli strumenti di aiuto di cui al paragrafo 3, a condizione che la percentuale dell'importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell'importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione.

5. Gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.

(31) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 13 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Articolo 23 *Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI*

1. Gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Se il gestore della piattaforma è una piccole impresa, la misura di aiuto può assumere la forma di aiuto all'avviamento per il gestore della piattaforma, nel qual caso si applicano le condizioni di cui all'articolo 22. Per investitori privati indipendenti che sono persone fisiche la misura di aiuto

può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 21.

Articolo 24 *Aiuti ai costi di esplorazione*

1. Gli aiuti ai costi di esplorazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
 2. I costi ammissibili sono i costi sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte dai gestori degli intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli articoli 21 e 22.
 3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.
-
-

SEZIONE 4

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Articolo 25 *Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*

1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. ⁽³²⁾
2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:
 - a) ricerca fondamentale;
 - b) ricerca industriale;
 - c) sviluppo sperimentale;

d) studi di fattibilità.

3. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:

a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

4. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

5. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;

b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;

d) il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

6. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i) il progetto:

- prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o

- prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi

sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

7. Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(32) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 14 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Articolo 26 *Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca*

1. Gli aiuti alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili.

3. Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.

4. L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

6. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

7. Se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.

Articolo 27 *Aiuti ai poli di innovazione*

1. Gli aiuti ai poli d'innovazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti ai poli di innovazione sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo).

3. L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

4. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.

5. Per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti agli investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

6. L'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione non supera il 50% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

7. Per la gestione dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti al funzionamento di durata non superiore a dieci anni.

8. I costi ammissibili degli aiuti al funzionamento per i poli di innovazione sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:

a) l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;

b) l'attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo;

c) la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.

9. L'intensità di aiuto degli aiuti al funzionamento non supera il 50% del totale dei costi ammissibili durante il periodo in cui sono concessi gli aiuti.

Articolo 28 *Aiuti all'innovazione a favore delle PMI*

1. Gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;

c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.

3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

4. Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200.000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

Articolo 29 *Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione*

1. Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
 2. Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.
 3. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le spese di personale;
 - b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
 - d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
 4. L'intensità di aiuto non supera il 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50% dei costi ammissibili per le PMI.
-

Articolo 30 *Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura*

1. Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese di un particolare settore o sottosectore interessato.
3. Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet:
 - a) la conferma dell'attuazione del progetto;

- b) gli obiettivi del progetto;
- c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo del sito web su cui sono pubblicati;
- d) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o sottosettore interessato.

4. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.

5. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non è prevista la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. I costi ammissibili sono quelli previsti all'articolo 25, paragrafo 3.

7. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

SEZIONE 5

Aiuti alla formazione

Articolo 31 *Aiuti alla formazione*

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto,

l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione; ⁽³³⁾

- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:

- a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

5. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

(33) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1 punto 15 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

SEZIONE 6

Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

Articolo 32 *Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali*

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in

cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori svantaggiati è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

5. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.

6. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

Articolo 33 *Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali*

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.

3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa.

5. L'intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili.

Articolo 34 *Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità*

1. Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi per l'adeguamento dei locali;
- b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;
- c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;
- d) i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
- e) i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;
- f) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.

3. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

Articolo 35 *Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati*

1. Gli aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
 2. I costi ammissibili corrispondono:
 - a) ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;
 - b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.
 3. L'assistenza fornita consiste di misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti.
 4. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.
-

SEZIONE 7

Aiuti per la tutela dell'ambiente

Articolo 36 *Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme*

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli investimenti soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - a) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività andando oltre le norme applicabili dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea.

3. Non sono concessi aiuti agli investimenti effettuati per permettere alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore.

4. In deroga al paragrafo 3, possono essere concessi aiuti per:

a) l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data;

b) interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli in questione.

5. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

6. L'intensità di aiuto non supera il 40% dei costi ammissibili.

7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 37 *Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione*

1. Gli aiuti che incoraggiano le imprese a rispettare nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela dell'ambiente e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le norme dell'Unione sono state adottate e gli investimenti sono stati ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme pertinenti.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

4. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 15% dei costi ammissibili per le medie imprese e il 10% dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione;

b) il 15% dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 10% dei costi ammissibili per le medie imprese e il 5% dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione.

5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 38 *Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica*

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. A norma del presente articolo, non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

4. L'intensità di aiuto non supera il 30% dei costi ammissibili.

5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 39 *Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili*

1. Gli aiuti agli investimenti per progetti di efficienza energetica degli immobili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo i progetti per l'efficienza energetica riguardanti gli immobili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica.
4. Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari.
5. Gli aiuti concessi dal fondo per l'efficienza energetica o da un altro intermediario finanziario a favore di progetti ammissibili per l'efficienza energetica possono assumere la forma di prestiti o di garanzie. Il valore nominale del prestito o l'importo garantito non superano 10 milioni di EUR per progetto a livello dei beneficiari finali. La garanzia non supera l'80% del relativo prestito.
6. Il rimborso da parte dei proprietari degli immobili al fondo per l'efficienza energetica o a un altro intermediario finanziario non è inferiore al valore nominale del prestito.
7. Gli aiuti per l'efficienza energetica mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati in modo da raggiungere almeno il 30% del finanziamento totale erogato a un progetto per l'efficienza energetica. Se l'aiuto è fornito da un fondo per l'efficienza energetica, gli investimenti privati possono essere mobilitati a livello del fondo per l'efficienza energetica e/o a livello dei progetti per l'efficienza energetica, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30% del finanziamento complessivo erogato a un progetto per l'efficienza energetica.
8. Per fornire aiuti per l'efficienza energetica, gli Stati membri possono istituire fondi per l'efficienza energetica e/o possono avvalersi di intermediari finanziari. Devono pertanto essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) i gestori dell'intermediario finanziario e i gestori del fondo per l'efficienza energetica sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare occorre evitare una discriminazione in base al luogo di stabilimento

o di costituzione in un determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo per l'efficienza energetica possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;

b) gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalla garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;

c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'importo totale dell'investimento;

d) nel caso di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all'80% e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25% del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato;

e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per l'efficienza energetica o dell'intermediario finanziario, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;

f) il fondo per l'efficienza energetica o l'intermediario finanziario sono istituiti a norma della legislazione applicabile e lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per l'efficienza energetica.

9. Gli intermediari finanziari, compresi i fondi per l'efficienza energetica, sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto. Questa condizione si considera rispettata se l'intermediario finanziario e, se del caso, i gestori del fondo per l'efficienza energetica soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;

b) la loro remunerazione si conforma alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando il gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria sulla base di criteri oggettivi collegati all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;

c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;

d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti per l'efficienza energetica, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sull'efficienza energetica;

e) esiste una strategia di uscita chiara e realistica per i fondi pubblici investiti nel fondo per l'efficienza energetica o concessi all'intermediario finanziario, in modo tale da consentire al mercato di finanziare progetti per l'efficienza energetica quando è pronto a farlo.

10. I miglioramenti dell'efficienza energetica effettuati per garantire che il beneficiario si conformi a norme dell'Unione già adottate non sono esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo.

Articolo 40 *Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento*

1. Gli aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente.

3. La nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla *direttiva 2012/27/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE . Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

4. I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.

5. L'intensità di aiuto non supera il 45% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 41 *Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili*

1. Gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono esentati dall'obbligo di notifica solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati sono esentati a norma del presente articolo, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità.

3. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

4. L'aiuto non è concesso per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla *direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo.

5. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.

6. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;

b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;

c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

7. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 45% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b);

b) il 30% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c).

8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

10. L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili se gli aiuti sono concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Detta procedura di gara, non discriminatoria, è aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate. Il bilancio relativo alla procedura di gara costituisce un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti e sono concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, il che esclude quindi ulteriori trattative.

Articolo 42 *Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*

1. Gli aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, la quale è aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili su base non discriminatoria.

3. La procedura di gara può essere limitata a specifiche tecnologie nei casi in cui una procedura aperta a tutti i produttori avrebbe un esito non ottimale cui non è possibile ovviare in sede di messa a punto della procedura, alla luce in particolare dei seguenti aspetti:

- i) il potenziale a più lungo termine di una data tecnologia nuova e innovativa; o
- ii) la necessità di diversificazione; o
- iii) i vincoli di rete e la stabilità della rete; o
- iv) i costi (di integrazione) del sistema; o
- v) la necessità di limitare distorsioni sui mercati delle materie prime dovute al sostegno della biomassa.

Gli Stati membri effettuano una valutazione dettagliata sull'applicabilità di queste condizioni e riferiscono alla Commissione secondo le modalità descritte all'articolo 11, lettera a).

4. Gli aiuti sono concessi a favore di tecnologie nuove e innovative per le energie rinnovabili tramite una procedura di gara competitiva aperta ad almeno una di queste tecnologie, sulla base di criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Tali aiuti non sono concessi per più del 5% del totale annuo della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili.

5. Gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato al quale i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato.

6. I beneficiari dell'aiuto sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento. I beneficiari possono trasferire le responsabilità di bilanciamento ad altre imprese, quali gli aggregatori.

7. Non vengono concessi aiuti quando i prezzi sono negativi.

8. Gli aiuti possono essere concessi senza la procedura di gara competitiva di cui al paragrafo 2 agli impianti con una capacità installata di produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili inferiore a 1 MW, fatta eccezione per

l'energia eolica, per la quale si possono concedere aiuti senza tale procedura di gara di cui al paragrafo 2 a impianti con una capacità installata inferiore a 6 MW o a impianti con meno di 6 unità di produzione. Fatto salvo il paragrafo 9, quando gli aiuti sono concessi senza una procedura di gara competitiva, si applicano le condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7. Inoltre, quando gli aiuti sono concessi senza una procedura di gara competitiva, si applicano le condizioni di cui all'articolo 43, paragrafi 5, 6 e 7.

9. Le condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 non si applicano agli aiuti al funzionamento concessi ad impianti con una capacità elettrica installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale tali condizioni non si applicano agli aiuti al funzionamento concessi ad impianti con una capacità elettrica installata inferiore a 3 MW o a impianti con meno di 3 unità di produzione.

10. Ai fini del calcolo delle capacità massime di cui ai paragrafi 8 e 9, gli impianti con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.

11. Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità dei principi contabili generalmente accettati. Qualsiasi aiuto agli investimenti precedentemente ricevuto deve essere dedotto dall'aiuto al funzionamento.

Articolo 43 *Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta*

1. Gli aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi solo agli impianti con una capacità installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia da tutte le fonti rinnovabili fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale gli aiuti sono concessi ad impianti con una capacità installata inferiore a 3 MW o con meno di 3 unità di produzione, e per i biocarburanti, per i quali gli aiuti sono concessi a impianti con una capacità installata inferiore a 50.000 tonnellate/anno. Ai fini del calcolo di tali capacità massime, gli impianti su scala ridotta con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.

3. Gli aiuti sono concessi solo agli impianti che producono biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti al funzionamento a favore di impianti che producono biocarburanti prodotti da colture alimentari che sono entrati in attività prima del 31 dicembre 2013 e non sono ancora completamente ammortizzati sono esentati a norma del presente articolo, ma in ogni caso non oltre il 2020.
 4. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.
 5. L'importo dell'aiuto per unità di energia non supera la differenza tra i costi totali livellati della produzione di energia dalla fonte rinnovabile in questione e il prezzo di mercato della forma di energia interessata. I costi livellati sono aggiornati regolarmente, almeno a cadenza annuale.
 6. Il tasso di rendimento massimo utilizzato nel calcolo del costo livellato non supera il tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base. Il tasso swap pertinente è il tasso swap della valuta in cui è concesso l'aiuto per una durata che corrisponde al periodo di ammortamento degli impianti finanziati.
 7. Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto in conformità dei principi contabili generalmente accettati. Qualsiasi aiuto agli investimenti concesso a un impianto è dedotto dall'aiuto al funzionamento.
-
-

Articolo 44 *Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE*

1. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla *direttiva 2003/96/CE* del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi e versano almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla *direttiva 2003/96/CE*.
3. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali si basano su una riduzione dell'aliquota d'imposta ambientale applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi.

4. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

Articolo 45 *Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati*

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese che rimediano ai danni ambientali mediante il risanamento di siti contaminati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'investimento comporta la riparazione del danno ambientale, compreso il danno alla qualità del suolo o delle acque di superficie o delle falde freatiche.

3. Se è individuata la persona giuridica o fisica responsabile del danno ambientale in base al diritto applicabile in ciascuno Stato membro, fatte salve le norme dell'Unione in tale settore - in particolare la *direttiva 2004/35/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, modificata dalla *direttiva 2006/21/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, la *direttiva 2009/31/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della *direttiva 85/337/CEE* del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la *direttiva 2013/30/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la *direttiva 2004/35/CE* - tale persona deve finanziare il risanamento sulla base del principio «chi inquina paga» senza fruire di alcun aiuto di Stato. Se non è possibile individuare il responsabile in base al diritto applicabile o imputargli i costi, la persona responsabile dell'intervento di risanamento o decontaminazione può beneficiare di aiuti di Stato.

4. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento di valore del terreno. Nel caso del risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio.

5. Le valutazioni dell'incremento di valore del terreno a seguito del risanamento sono effettuate da un esperto indipendente.

6. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

Articolo 46 *Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico*

1. Gli aiuti agli investimenti per installare sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente articolo e dal capo I.

2. I costi ammissibili per l'impianto di produzione corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale. L'investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico.

3. L'intensità di aiuto per l'impianto di produzione non supera il 45% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

4. L'intensità di aiuto per l'impianto di produzione può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

5. I costi ammissibili per la rete di distribuzione sono i costi di investimento.

6. L'importo dell'aiuto per la rete di distribuzione non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

Articolo 47 *Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti*

1. Gli aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese.
3. I materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente. Gli aiuti alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio non sono oggetto di un'esenzione per categoria a norma del presente articolo.
4. Gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa.
5. Gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi.
6. Gli investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte».
7. I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.
8. L'intensità di aiuto non supera il 35% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
10. Non sono esclusi dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti relativi al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario.

Articolo 48 *Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche*

1. Gli aiuti agli investimenti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
 2. Gli aiuti sono concessi per le infrastrutture energetiche situate in zone assistite.
 3. Le infrastrutture energetiche sono interamente soggette a una regolamentazione in materia tariffaria e di accesso conformemente alla legislazione sul mercato interno dell'energia.
 4. I costi ammissibili sono i costi di investimento.
 5. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.
 6. Gli aiuti agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio dell'energia elettrica e del gas e alle infrastrutture petrolifere non sono esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo.
-
-

Articolo 49 *Aiuti per gli studi ambientali*

1. Gli aiuti agli studi, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti di cui alla presente sezione, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli studi di cui al paragrafo 1.
3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.
4. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese.
5. Non sono concessi aiuti alle grandi imprese per gli audit energetici effettuati ai sensi dell'*articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE*, tranne nel caso in cui l'audit energetico è effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva.

SEZIONE 8

Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali

Articolo 50 *Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali*

1. I regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni:

a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e

b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

3. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

4. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso

semestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

5. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

SEZIONE 9

Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

Articolo 51 *Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote*

1. Gli aiuti per il trasporto aereo e marittimo di passeggeri sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
 2. L'intero aiuto va a beneficio degli utenti finali che hanno la residenza abituale in regioni remote.
 3. Gli aiuti sono concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all'interno dello Spazio economico europeo.
 4. Gli aiuti sono accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione remota.
 5. I costi ammissibili corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente.
 6. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.
-

SEZIONE 10

Aiuti per le infrastrutture a banda larga

Articolo 52 *Aiuti per le infrastrutture a banda larga*

1. Gli aiuti agli investimenti per lo sviluppo di reti di infrastrutture a banda larga sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) costi di investimento per lo sviluppo di infrastrutture passive a banda larga;
- b) costi di investimento per le opere di ingegneria civile relative alla banda larga;
- c) costi di investimento per lo sviluppo di reti di base a banda larga; e
- d) costi di investimento per lo sviluppo di reti di accesso di nuova generazione (NGA).

2 bis. In alternativa alla definizione dei costi ammissibili conformemente al paragrafo 2, l'importo massimo dell'aiuto per un progetto può essere determinato sulla base della procedura di selezione competitiva di cui al paragrafo 4. ⁽³⁴⁾

3. Gli investimenti sono effettuati in zone in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria (reti di base a banda larga o reti NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento della pubblicazione della misura di aiuto pianificata, condizione verificata peraltro attraverso una consultazione pubblica aperta.

4. Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura di selezione competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria, rispettando il principio della neutralità tecnologica.

5. L'operatore della rete offre un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a norma dell'articolo 2, punto 139 del presente regolamento, che sia il più ampio possibile a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA. Tali diritti di accesso all'ingrosso sono concessi per almeno sette anni e il diritto di accesso a cavidotti o tralicci non è limitato nel tempo. Nel caso di aiuti alla costruzione di cavidotti, questi devono essere sufficientemente larghi da alloggiare varie reti via cavo e diverse topologie di rete.

6. Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa sui principi di tariffazione fissati dall'autorità nazionale di regolamentazione e sui parametri in uso in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro o dell'Unione, tenendo conto

degli aiuti ricevuti da parte dell'operatore della rete. L'autorità nazionale di regolamentazione è consultata in merito alle condizioni di accesso (compresi i prezzi) e in caso di controversia fra soggetti interessati all'accesso e l'operatore dell'infrastruttura sovvenzionata.

7. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR.

(34) Paragrafo aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 16 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

SEZIONE 11

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

Articolo 53 *Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio*

1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali:

a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche; ⁽³⁵⁾

b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;

c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;

d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;

e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;

f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

3. Gli aiuti possono assumere la forma di:

- a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali;
- b) aiuti al funzionamento.

4. Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:

a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della loro capacità;

b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;

c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;

d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;

e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.

5. Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche - comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe - che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;

b) i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;

c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;

d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la

locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

e) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;

f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.

6. Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante.

7. Per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

8. Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 6 e 7. ⁽³⁶⁾

9. Per le attività definite al paragrafo 2, lettera f), l'importo massimo degli aiuti non supera la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto o il 70 % dei costi ammissibili. ⁽³⁷⁾

Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero. I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di pre stampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica.

10. La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.

(35) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1 punto 17, lett. a) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(36) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 17, lett. b) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(37) Comma così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 17, lett. c) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Articolo 54 *Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive*

1. I regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sostengono un prodotto culturale. Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un prodotto come prodotto culturale, ciascuno Stato membro stabilisce procedure efficaci, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali.

3. Gli aiuti possono assumere la forma di:

- a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;
- b) aiuti alla riproduzione; e
- c) aiuti alla distribuzione.

4. Se uno Stato membro subordina l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiuti alla produzione di opere audiovisive possono:

a) imporre che fino al 160% dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o

b) calcolare l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro che corrisponde l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali.

In entrambi i casi, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera mai l'80 % del bilancio totale di produzione. Gli Stati membri possono inoltre subordinare l'ammissibilità di un progetto a un livello minimo di attività di produzione nel territorio interessato, ma tale livello non deve superare il 50 % del bilancio totale di produzione. ⁽³⁸⁾

5. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;

b) per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;

c) per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.

6. L'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50% dei costi ammissibili.

7. L'intensità di aiuto può essere aumentata come segue:

a) al 60% dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;

b) al 100% dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

8. L'intensità di aiuto per la preproduzione non supera il 100% dei costi ammissibili. Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto. L'intensità di aiuto per la distribuzione è uguale a quella per la produzione.

9. Gli aiuti non sono riservati ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione. Le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.

10. Gli aiuti non sono riservati esclusivamente ai cittadini dello Stato membro che li concede e i beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale.

(38) Comma così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 18 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

SEZIONE 12

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

Articolo 55 *Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali*

1. Gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20% del tempo complessivo. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo.
3. Le infrastrutture ricreative multifunzionali sono strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi.
4. L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche.
5. Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, gli Stati membri assicurano la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie.
6. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
7. Gli aiuti possono assumere la forma di:
 - a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali;
 - b) aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive.
8. Per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
9. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i costi ammissibili corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura; tali costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della

manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti.

10. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

11. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, l'importo dell'aiuto non supera le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

12. Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 10 e 11. ⁽³⁹⁾

(39) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 19 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

SEZIONE 13

Aiuti per le infrastrutture locali

Articolo 56 *Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali*

1. Il finanziamento per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato ed è esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Il presente articolo non si applica agli aiuti a favore delle infrastrutture disciplinate da altre sezioni del capo III, fatta eccezione per la sezione 1 - Aiuti a finalità regionale. Il presente articolo non si applica neppure alle infrastrutture portuali e aeroportuali.

3. Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.
 4. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
 5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
 6. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
 7. Le infrastrutture dedicate non sono esentate a norma del presente articolo.
-
-

SEZIONE 14

Aiuti a favore degli aeroporti regionali ⁽⁴⁰⁾

Articolo 56 bis *Aiuti a favore degli aeroporti regionali* ⁽⁴¹⁾

1. Gli aiuti agli investimenti a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 14 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti al funzionamento a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 10 e da 15 a 18 del presente articolo e al capo I.
3. L'aeroporto è aperto a tutti i potenziali utenti. In caso di limitazione fisica di capacità, l'allocazione è effettuata sulla base di criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
4. Non sono concessi aiuti per la delocalizzazione di aeroporti già esistenti o per la creazione di un nuovo aeroporto passeggeri, compresa la conversione di un campo di aviazione già esistente in un aeroporto passeggeri.

5. Gli investimenti in questione non superano quanto è necessario per accogliere il traffico previsto a medio termine sulla base di previsioni di traffico ragionevoli.
6. Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti ubicati entro 100 chilometri di distanza o 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto già esistente che gestisce servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all'*articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008*.
7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano agli aeroporti con una media annuale del traffico fino a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso, se l'aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico passeggeri dell'aeroporto oltre i 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto. Gli aiuti agli investimenti concessi a tali aeroporti sono conformi alle disposizioni del paragrafo 11 o dei paragrafi 13 e 14.
8. Il paragrafo 6 non si applica se l'aiuto agli investimenti è concesso a un aeroporto ubicato entro 100 chilometri di distanza da aeroporti già esistenti che gestiscono servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all'*articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008*, a condizione che il collegamento tra ciascuno di questi altri aeroporti esistenti e l'aeroporto beneficiario dell'aiuto comporti necessariamente un tempo totale di percorrenza con trasporto marittimo di almeno 90 minuti o il trasporto aereo.
9. Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. L'aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico dell'aeroporto oltre i tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto.
10. Non sono concessi aiuti agli aeroporti con una media annuale del traffico merci superiore a 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. L'aiuto non è tale da comportare un aumento della media annuale di traffico merci dell'aeroporto oltre le 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto.
11. L'importo dell'aiuto agli investimenti non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
12. Sono ammissibili i costi relativi agli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali, comprese le spese di programmazione.
13. L'importo dell'aiuto agli investimenti non supera:

a) il 50 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico compresa tra uno e tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso;

b) il 75 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico fino a un milione di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso.

14. Le intensità massime di aiuto di cui al paragrafo 13 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per gli aeroporti situati in regioni remote.

15. Non sono concessi aiuti al funzionamento ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso.

16. L'importo dell'aiuto al funzionamento non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. L'aiuto è concesso sotto forma di rate periodiche fissate ex ante, che non sono aumentate nel periodo per il quale è concesso l'aiuto, o sotto forma di importi definiti ex post in base alle perdite di esercizio osservate.

17. Gli aiuti al funzionamento non sono versati se nel corso dell'anno civile interessato il traffico annuale dell'aeroporto supera i 200 000 passeggeri.

18. La concessione di aiuti al funzionamento non è subordinata alla conclusione di accordi con specifiche compagnie aeree in relazione a diritti aeroportuali, a pagamenti relativi al marketing o ad altri aspetti finanziari delle attività della compagnia aerea presso tale aeroporto.

(40) Sezione aggiunta dall' *art. 1, par. 1 punto 20 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(41) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 20 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

SEZIONE 15

Aiuti a favore dei porti ⁽⁴²⁾

Articolo 56 ter *Aiuti a favore dei porti marittimi* ⁽⁴³⁾

1. Gli aiuti a favore dei porti marittimi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:

- a) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;
- b) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;
- c) il dragaggio.

3. I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili.

4. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

5. L'intensità di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), non supera:

- a) il 100 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono inferiori o pari a 20 milioni di EUR;
- b) l'80 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 20 milioni di EUR e inferiori o pari a 50 milioni di EUR;
- c) il 60 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 50 milioni di EUR e inferiori o pari all'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee).

L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili determinati al paragrafo 2, lettere b) e c), senza andare oltre l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee).

6. Le intensità di aiuto di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

7. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni.

8. Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.

9. Per gli aiuti che non superano 5 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.

(42) Sezione aggiunta dall' *art. 1, par. 1 punto 20 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(43) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 20 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Articolo 56 quater *Aiuti a favore dei porti interni* ⁽⁴⁴⁾

1. Gli aiuti a favore dei porti interni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:

- a) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;
- b) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;
- c) il dragaggio.

3. I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili.

4. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

5. L'intensità massima di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili senza andare oltre l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ff).

6. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni.

7. Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.

8. Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4 e 5.

(44) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 20 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 *Abrogazione*

Il regolamento (CE) n. 800/2008 è abrogato.

Articolo 58 *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore delle rispettive disposizioni del presente regolamento qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9. ⁽⁴⁵⁾

2. Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98* precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3. Gli aiuti individuali concessi prima del 1 o gennaio 2015 in virtù di regolamenti adottati a norma dell'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98* in vigore al momento della concessione dell'aiuto sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale. I regimi di aiuti a favore del capitale di rischio per le PMI istituiti prima del 1° luglio 2014 e esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008, continuano a beneficiare dell'esenzione e restano compatibili con il mercato interno fino alla scadenza dell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, prima del 1 o gennaio 2015 e le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.

3 bis. Gli aiuti individuali concessi tra il 1° luglio 2014 e il 9 luglio 2017 in base alle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento della concessione dell'aiuto sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti individuali concessi prima del 1° luglio 2014 in base alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9, applicabili prima o dopo il 10 luglio 2017, sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. ⁽⁴⁵⁾

4. Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale. L'esenzione dei regimi di aiuti a finalità regionale scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale approvate. L'esenzione degli aiuti al finanziamento del rischio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), scade al termine del periodo previsto nell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, entro sei mesi dal termine del periodo di validità del presente regolamento e tutte le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.

5. In caso di modifica del presente regolamento, ogni regime di aiuti esentato a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento dell'entrata in vigore del regime rimane esentato per un periodo transitorio di sei mesi. ⁽⁴⁷⁾

(45) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 21, lett. a) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(46) Paragrafo aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 21, lett. b) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(47) Paragrafo aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 21, lett. c) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Articolo 59

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2014.
Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2014
Per la Commissione
Joaquin ALMUNIA
Vicepresidente

Allegato I Definizione di PMI

Articolo 1 *Impresa*

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2 *Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese*

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
 2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
 3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
-
-

Articolo 3 *Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari*

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
 - a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4 *Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento*

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 *Effettivi*

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 *Determinazione dei dati dell'impresa*

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento. Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

Allegato II
Informazioni relative agli aiuti di Stato esenti a norma delle condizioni
previste dal presente regolamento ⁽⁴⁸⁾

Scarica il file

(48) Nel presente Allegato, la Parte II è stata così sostituita dall' *art. 1, par. 1 punto 22 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1084/UE*.

Allegato III

Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1

Gli Stati membri organizzano i loro siti web esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. L'accesso al sito web è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni o obbligo di registrazione.

Le informazioni sugli aiuti individuali da pubblicare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) sono le seguenti:

- denominazione del beneficiario,
- identificativo del beneficiario,
- tipo di impresa (PMI/grande impresa) al momento della concessione,
- regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II ,
- settore di attività a livello di gruppo NACE ⁽⁴⁹⁾,
- elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale ⁽⁴⁹⁾,
- strumento di aiuto [sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare)],
- data di concessione,
- obiettivo dell'aiuto,
- autorità che concede l'aiuto,
- per i regimi di cui agli articoli 16 e 21, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati,

- numero di riferimento della misura di aiuto).

(49) Il testo della presente nota è così modificato dall' *art. 1, par. 1 punto 23 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione

(2008/C 14/02)

(La presente comunicazione sostituisce le comunicazioni precedenti relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione)

TASSI DI RIFERIMENTO E TASSI DI ATTUALIZZAZIONE

Nell'ambito del controllo comunitario degli aiuti di Stato, la Commissione si avvale di tassi di riferimento e di attualizzazione. I tassi di riferimento e di attualizzazione sono applicati come approssimazione del tasso di mercato e per misurare l'equivalente sovvenzione di un aiuto, in particolare quanto viene erogato in varie quote, nonché per calcolare gli elementi di aiuto risultanti da regimi di prestiti con tassi di interesse agevolati. Vengono inoltre utilizzati per verificare la conformità con la regola «de minimis» e con i regolamenti di esenzione per categoria.

CONTESTO DELLA REVISIONE

La ragione principale del riesame della metodologia di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione è il fatto che i parametri finanziari richiesti non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri, in particolare nei nuovi Stati ⁽¹⁾. Inoltre l'attuale metodo potrebbe essere migliorato per tenere conto della qualità creditizia e delle garanzie del debitore.

La presente comunicazione presenta pertanto una revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Il metodo proposto si basa sull'attuale accordo, pratico ed accettato da tutti gli Stati membri, inteso a sviluppare un metodo nuovo che riduca alcune delle attuali carenze, sia compatibile con i diversi sistemi finanziari nell'Unione europea (in particolare nei nuovi Stati membri) e continui ad essere di semplice attuazione.

STUDIO

Lo studio commissionato dalla DG Concorrenza a Deloitte & Touche ⁽²⁾ propone un sistema basato su due pilastri: un metodo «standard» ed un metodo «avanzato».

⁽¹⁾ Gli attuali tassi di riferimento per tali Stati membri sono quelli che gli Stati stessi comunicano come rispecchianti un tasso di mercato adeguato. La metodologia per arrivare a tali tassi diverge da uno Stato membro all'altro.

⁽²⁾ Disponibile sul sito web della DG Concorrenza:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/

Metodo standard

In base a tale metodo, la Commissione pubblica, ogni trimestre, un tasso di base calcolato su diverse durate — 3 mesi, 1 anno, 5 anni e 10 anni — e per diverse valute. Vengono utilizzati i tassi IBOR ⁽¹⁾ e i tassi «ask swap» o, in assenza di tali parametri, i tassi dei titoli di Stato. Il premio applicato per ottenere il tasso di riferimento per un prestito è calcolato in base alla qualità creditizia e alle garanzie di chi riceve il prestito. Secondo la categoria di rating dell'impresa (valutazione fornita da agenzie di rating nel caso di grandi imprese o da banche nel caso di PMI) il margine applicabile al caso di inadempimento [rating normale e costituzione di garanzie normale ⁽²⁾] rappresenta 220 punti base. La maggiorazione potrebbe salire a 1 650 in caso di «bassa» qualità creditizia e di bassa costituzione di garanzie.

Metodo avanzato

Questo metodo consentirebbe agli Stati membri di nominare un soggetto indipendente incaricato del calcolo — ad esempio una banca centrale — che proceda alla pubblicazione regolare di un tasso d'interesse di riferimento corretto, per un numero più elevato di durate e su una base più frequente rispetto al metodo standard. Questo metodo sarebbe giustificato dalla conoscenza e dalla prossimità dei dati finanziari e bancari di cui dispone tale soggetto rispetto alla Commissione. In tal caso, la Commissione ed un revisore dei conti esterno convaliderebbero i metodi di calcolo. Nell'ambito di questo metodo potrebbe essere presa in considerazione, in determinati casi, la possibilità di un «opting out».

Punti deboli

Nonostante la rilevanza a livello economico dei due metodi, è possibile sottolineare determinate difficoltà.

Metodo standard:

- non risolve il problema della mancanza di dati finanziari nei nuovi Stati membri ed aggiunge nuovi parametri non facilmente accessibili,
- potrebbe favorire le grandi imprese a scapito delle PMI per le quali non si dispone di alcun rating o solo di un rating meno favorevole (in particolare a causa dell'asimmetria delle informazioni rispetto a coloro che concedono il prestito); potrebbe dar luogo a numerose controversie in merito al calcolo del premio da applicare in base alla qualità creditizia e al livello delle garanzie,
- non semplifica il compito degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i calcoli per verificare la conformità con la regola «de minimis» e con i regolamenti di esenzione per categoria.

Metodo avanzato:

- questo metodo potrebbe risultare problematico se applicato ai regimi di aiuto: la volatilità dei tassi di mercato potrebbe rendere talmente vantaggiosa, per chi riceve il prestito, la differenza tra il tasso sottostante di un regime di prestito ed il tasso di riferimento valido in quel momento che alcune misure diventerebbero incompatibili con le norme sugli aiuti di Stato,
- un adeguamento trimestrale dei tassi complicherebbe la trattazione dei casi poiché gli importi calcolati dell'aiuto possono variare considerevolmente tra l'inizio della fase di valutazione e la data della decisione finale della Commissione,
- queste modalità sembrano essere eccessivamente complicate e non garantiscono un'applicazione corretta ed uniforme in tutti gli Stati membri.

NUOVA METODOLOGIA

Onde evitare le difficoltà sopra esposte, la Commissione propone un metodo che:

- è di facile applicazione (in particolare per gli Stati membri per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione della norma «de minimis» o dei regolamenti di esenzione per categoria),
- garantisce parità di trattamento in tutti gli Stati membri con variazioni minime rispetto alla prassi adottata attualmente e facilita l'applicazione dei tassi di riferimento per i nuovi Stati membri,
- utilizza criteri semplificati tenendo conto della qualità creditizia delle imprese e non semplicemente delle loro dimensioni, criterio che risulta troppo semplicistico.

⁽¹⁾ Tasso interbancario offerto sul mercato monetario.

⁽²⁾ Casi in cui il beneficiario ha un rating soddisfacente (BB) e un tasso di perdita in caso di inadempimento compreso tra il 31 % e il 59 %.

Inoltre, questo metodo permette di evitare ulteriore incertezza e maggiore complessità dei metodi di calcolo in un ambiente bancario e finanziario in evoluzione a causa all'esecuzione dell'accordo di Basilea II, che potrebbe avere considerevoli effetti sulla distribuzione dei capitali e sul comportamento delle banche. (La Commissione continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e fornirà se necessario ulteriori indicazioni)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

La ragione principale del riesame della metodologia di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione è il fatto che i parametri finanziari richiesti non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri. Inoltre l'attuale metodo può essere migliorato per tenere conto della qualità creditizia e delle garanzie del debitore.

La Commissione adotta pertanto la seguente metodologia di fissazione dei tassi di riferimento:

— Base di calcolo: IBOR a 1 anno

Il tasso di base è basato sui tassi a un anno del mercato monetario, disponibili in quasi tutti gli Stati membri; la Commissione si riserva il diritto di utilizzare durate più brevi o più lunghe adattate ai casi specifici.

Qualora tali tassi non siano disponibili, verrà utilizzato il tasso a tre mesi del mercato monetario.

In mancanza di dati affidabili o equivalenti o in circostanze eccezionali, la Commissione potrà stabilire un'altra base di calcolo, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati e, in linea di principio, sulla base dei dati della banca centrale di detti Stati membri.

— Margini ⁽¹⁾

I margini seguenti vanno applicati, in linea di principio, a seconda del rating delle imprese interessate e delle garanzie ⁽²⁾ offerte.

Margini relativi ai prestiti, in punti base			
Categoria di rating	Costituzione di garanzie		
	Elevata	Normale	Bassa
Ottimo (AAA-A)	60	75	100
Buono (BBB)	75	100	220
Soddisfacente (BB)	100	220	400
Scarso (B)	220	400	650
Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)	400	650	1 000 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle norme specifiche relative agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, nella versione attualmente in vigore di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004 pag. 2), in particolare il punto 25, lettera a) che fa riferimento ad «un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione». Di conseguenza, per i casi relativi ad aiuti al salvataggio verrà applicato il tasso IBOR a 1 anno maggiorato di almeno 100 punti base.

Solitamente al tasso di base viene applicata una maggiorazione di 100 punti base. Questo presuppone i) a prestiti con rating soddisfacente e garanzie elevate oppure ii) prestiti con rating buono e garanzie normali.

⁽¹⁾ Come constatato dallo studio, il margine è ampiamente indipendente dalla durata del prestito.

⁽²⁾ Per «garanzie normali» si intende il livello di garanzie normalmente richiesto dalle istituzioni finanziarie a titolo di garanzia per il loro prestito. Il livello di garanzie può essere misurato come la perdita in caso di inadempimento («Loss Given Default» — «LGD»), ossia la perdita prevista, in percentuale, dell'esposizione del debitore tenendo conto degli importi recuperabili dalle garanzie e dagli attivi fallimentari; di conseguenza, la LGD è inversamente proporzionale al valore delle garanzie. Ai fini della presente comunicazione, si considera che a garanzie «elevate» corrisponda una LGD uguale o inferiore a 30 %, a garanzie «normali» una LGD compresa tra 31 % e 59 % e a garanzie «basse» una LGD uguale o superiore a 60 %. Per maggiori dettagli sul concetto di LGD, cfr. «Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework — Comprehensive Version», consultabile all'indirizzo:
<http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>

Per i debitori che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quale determinate società a destinazione specifica o imprese start-up, il tasso di base dovrebbe essere maggiorato di almeno 400 punti base (a seconda delle garanzie disponibili) e il margine non può mai essere inferiore a quello che sarebbe applicabile all'impresa madre.

Non è necessario che i rating provengano da agenzie di rating specifiche: sono altrettanto accettabili i sistemi di rating nazionali o quelli utilizzati dalle banche per riflettere i tassi di inadempimento ⁽¹⁾.

I margini di cui sopra possono essere rivisti periodicamente per tener conto della situazione del mercato.

— Aggiornamento

Un aggiornamento del tasso di riferimento sarà effettuato su base annua. In questo modo, il tasso di base sarà calcolato sulla base dei tassi IBOR a 1 anno rilevati nel corso dei mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno precedente. Il tasso di base così fissato entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008, il tasso di riferimento sarà eccezionalmente calcolato sulla base dei tassi IBOR a 1 anno rilevati nel corso dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2008, fatta salva l'applicazione del paragrafo seguente.

Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, verrà effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosterà di più del 15 % dal tasso valido in quel momento. Il nuovo tasso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.

— Tasso di attualizzazione: calcolo del valore attuale netto

Il tasso di riferimento va utilizzato anche come tasso di attualizzazione, ai fini del calcolo dei valori attuali. A tale scopo verrà utilizzato, in linea di principio, il tasso di base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.

— La presente metodologia entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2008.

⁽¹⁾ Per un confronto tra i meccanismi di rating del credito più comunemente utilizzati, si veda ad esempio la tabella 1 del documento di lavoro n. 207 della Banca dei regolamenti internazionali:
<http://www.bis.org/publ/work207.pdf>

Trattato 25 marzo 1957 – Artt. 107, 108**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)****SEZIONE 2****AIUTI CONCESSI DAGLI STATI****Articolo 107** *(ex articolo 87 del TCE)*

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108 *(ex articolo 88 del TCE)*

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 – Artt. 165, 214, 304, 389**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.**

(N.B. Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 in vigore dal 16/03/2019)

(...)

Art. 165. Azione revocatoria ordinaria

1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

(...)

Sezione II**Vendita dei beni****Art. 214. Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco**

1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 216, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.
3. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.
4. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.
5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal

D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 – Artt. 165, 214, 304, 389**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.**

momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.

7. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

8. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

(...)

Art. 304. Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.

2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.

(...)

Parte Quarta**Disposizioni finali e transitorie****Art. 389. Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 – Artt. 165, 214, 304, 389**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.**

3. Le disposizioni di cui agli *articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122*, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

(...)

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Art. 3 ed all. IV**Codice dei contratti pubblici**

(...)

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;

c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

2) dotato di personalità giuridica;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:

1) parte II del presente codice, gli enti che:

1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;

1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;

2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:

2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;

2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;

2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi

mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;

f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V; ⁽⁹⁾

g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice;

h) «*joint venture*», l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;

i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:

1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;

r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;

s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;

v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;

z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del *decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127*, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:

1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;

2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella *Raccomandazione n. 2003/361/CE* della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;

cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;

dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;

ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici; ⁽⁹⁾

hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;

2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara; ⁽¹⁰⁾

oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11; ⁽¹⁰⁾

oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità; ⁽¹⁰⁾

oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità; ⁽¹⁰⁾

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del *decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, nonché di cui al *decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96; ⁽⁹⁾

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere; ⁽¹¹⁾

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si considera che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile; ⁽¹²⁾

aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'*articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat; ⁽¹³⁾

fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; ⁽⁹⁾

ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;

hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato V;

ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere

o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati *standard* di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;

rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;

uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;

zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;

aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;

bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della *legge 23 dicembre 1999, n. 488*, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;

3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;

ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;

iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;

mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;

oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si

considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'*Uruguay Round*;

tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;

uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE; ⁽¹⁴⁾

zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

aaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità; ⁽¹⁵⁾

bbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;

cccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;

dddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

eeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

fffff) «aggregazione», accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni, servizi o lavori;

ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto; ⁽¹⁶⁾

ggggg-bis) «principio di unicità dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati; ⁽¹⁷⁾

ggggg-ter) «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto; ⁽¹⁷⁾

ggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico; ⁽¹⁷⁾

ggggg-quinques) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta; ⁽¹⁷⁾

ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta; ⁽¹⁷⁾

ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso; ⁽¹⁷⁾

ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso; ⁽¹⁷⁾

ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati; ⁽¹⁷⁾

ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione; ⁽¹⁷⁾

ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore ⁽¹⁷⁾.

(9) Lettera così corretta da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

(10) Lettera inserita dall' *art. 4, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(11) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(12) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(13) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(14) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. e)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(15) Lettera così sostituita dall' *art. 4, comma 1, lett. f)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(16) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. g)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(17) Lettera aggiunta dall' *art. 4, comma 1, lett. h)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(...)

Allegato IV
Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico
nei settori ordinari
(Allegato III - D.LGS. N. 163/2006)

Organismi

Mostra d'oltremare S.p.A.

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. - ENAV

ANAS S.p.A.

Consip S.p.A. ⁽⁶⁴¹⁾

Categorie

- Consorzi per le opere idrauliche
- Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università
- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza
- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici
- Enti di ricerca e sperimentazione
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza
- Consorzi di bonifica
- Enti di sviluppo e di irrigazione
- Consorzi per le aree industriali
- Comunità montane
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero
- Enti culturali e di promozione artistica.

(641) Quando Consip agisce in qualità di centrale di committenza per la autorità sub-centrali

(...)

L. 27 dicembre 2013, n. 147**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).**

Art. 1**Comma 1**

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'*articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'*allegato 1*. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Comma 2

2. Nell'*allegato 2* è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'*articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88*, e successive modificazioni, dell'*articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, e dell'*articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, per l'anno 2014.

Comma 3

3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. Nell'*allegato 2* sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti

ai sensi dell'*articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

- a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
 - b) alla gestione speciale minatori;
 - c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
-
-

Comma 4

4. Nel medesimo *allegato 2* sono inoltre indicati:

- a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'*articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88*, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla *legge 8 marzo 2000, n. 53*;
 - b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'*articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88*, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
-
-

Comma 5

5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'*articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INP-DAP) si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità

istituita ai sensi del comma 6 del medesimo *articolo 35 della legge n. 448 del 1998*.

Comma 6

6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'*articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88*, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'*articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. ⁽²⁾

(2) Per la rideterminazione del Fondo, di cui al presente comma, vedi l' *art. 22-bis, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, gli *artt. 18, comma 9 e 19, comma 3, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 3, comma 4, lett. f), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, l'*art. 3, comma 5-ter, D.L. 5 gennaio 2015, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 marzo 2015, n. 20*, l'*art. 596, comma 1-bis, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, come modificato dall'*art. 14, comma 5, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124*, l' *art. 1, comma 6-quinquies, D.L. 4 dicembre 2015, n. 191*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° febbraio 2016, n. 13*, gli *artt. 5, comma 5, e 16-bis, comma 2, D.L. 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2017, n. 123*, l' *art. 1, commi 725 e 892, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, l' *art. 26, comma 3, lett. l), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*, gli *artt. 6-bis, comma 4, e 8-quater, comma 3, D.L. 29 marzo 2019, n. 27*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2019, n. 44*, e, successivamente, l' *art. 50, comma 2, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Comma 7 ⁽⁴⁾

[7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del *decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88*, quota parte delle risorse di cui al *comma 6*, primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali. ⁽³⁾]

(3) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(4) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 704, lett.b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 8 ⁽⁵⁾

[8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1° marzo 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del *comma 6*. Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'*articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88*, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato, prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti

assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro, entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatane delle risorse di cui al comma 6 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.]

(5) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 704, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 9 ⁽⁶⁾

[9. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione può essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo.]

(6) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 704, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 10 ⁽⁷⁾

[10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.]

(7) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 704, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 11 ⁽⁸⁾

[11. Nella relazione di cui all'*articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei *commi 8 e 10* del presente articolo unitamente alla valutazione dei relativi impatti.]

(8) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 704, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 12

12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi. Con cadenza semestrale, il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

Comma 13

13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*. ⁽⁹⁾

(9) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, commi 674 e 675, L. 23 dicembre 2014, n. 190, l' art. 1, comma 811, L. 28 dicembre 2015, n. 208, e, successivamente, l' art. 1, comma 895, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 14

14. Le risorse di cui al *comma 13* sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato.

Comma 15

15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del *comma 14*, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'*articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Comma 16

16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del *comma 13*, interessate dai progetti pilota di cui al *comma 14*, sono definiti con l'Accordo di partenariato.

Comma 17

17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al *comma 13*.

Comma 18

18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'*articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

Comma 19

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del *comma 18*, pari ad euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo governance ed assistenza tecnica 2014-2020.

Comma 20

20. Sulla base di specifica comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al *comma 18*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al *comma 19* del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*. Per le finalità di cui al *comma 18* sono iscritte corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

Comma 21

21. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del *comma 18*, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

Comma 22

[22. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze

previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'*articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'*articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco. ^{(10) (11)}]

(10) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 218* e l' *allegato 5 alla L. 23 dicembre 2014, n. 190* e, successivamente, l'*art. 44, comma 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148*.

(11) Comma soppresso dall' *art. 44, comma 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 148/2015*.

Comma 23

23. Per l'attivazione, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.

Comma 24

24. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la migliore gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124*.

Comma 25

25. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'*articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo *articolo 43*, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori

regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.

Comma 26

26. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.

Comma 27

27. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'*articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 1981, n. 394*, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

Comma 28

28. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonché di sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane, anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il contrasto del fenomeno dell'italian sounding, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare l'attività di promozione di certificazione del marchio «Ospitalità Italiana - Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo.

Comma 29

29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'*articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143*, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'*articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295*, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

Comma 30

30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'*articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro, con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata *legge 24 dicembre 1985, n. 808*. Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter). ⁽¹²⁾

(12) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 695, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 778, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Comma 31

31. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'*articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Comma 32

32. All'*articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente».

Comma 33 ⁽¹³⁾

[33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicità on line) - 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. 2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».]

(13) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 34

34. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441».

Comma 35

35. All'*articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

Comma 36

36. I commi 513 e 514 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Comma 37

37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'*articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'*articolo 537-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno

2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Comma 38

38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'*articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808*, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C3 64/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁶⁾

(14) Per la rideterminazione delle risorse previste dal secondo periodo del presente comma, vedi l' *art. 17, comma 1, lett. f), D.L. 25 novembre 2015, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 gennaio 2016, n. 9*.

(15) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 634, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(16) Vedi, anche. l' *art. 1, comma 218 e l' allegato 5 alla L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

Comma 39

39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'*articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. Sull'impiego dei fondi di cui ai *commi 37 e 38*, primo periodo, è espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi

dell'*articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*

Comma 40

40. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.*

Comma 41

41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Comma 42

42. All'*articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
 - b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
 - c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «per finalità di sostegno dell'economia,».
-
-

Comma 43

43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente. ⁽¹⁷⁾

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 1° agosto 2014, n. 34/2014* e la *Deliberazione 3 marzo 2017, n. 5/2017*. Vedi, anche, l' *art. 1, comma 605, L. 11 dicembre 2016, n. 232*.

Comma 44

44. All'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, al primo periodo, le parole: «al servizio di SACE s.p.a.» sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato».

Comma 45

45. All'*articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, l'ultimo periodo è soppresso.

Comma 46

46. All'*articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:
«8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della *legge 30 aprile 1999, n. 130*, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*».

Comma 47

47. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».

Comma 48

48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:

a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo

15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato *articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993*, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; ⁽²²⁾

b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; ⁽²⁰⁾

c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'*articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto *articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008*. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'*articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92*. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento

di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'*articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa ^{(18) (19) (21)}.

(18) Lettera modificata dall' *art. 13, comma 2-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133*, come modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80*. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' *art. 1, comma 658, lett. a) e b), L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(19) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 31 luglio 2014*.

(20) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 6 novembre 2015*.

(21) Sul rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa di cui alla presente lettera, vedi l' *art. 19, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58*.

(22) Vedi, anche, l' *art. 2, comma 2, D.M. 21 giugno 2019*.

Comma 49

49. All'*articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai

comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».

Comma 50

50. All'*articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

Comma 51

51. Al comma 2 dell'*articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 ottobre 2013, n. 124*, le parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «. Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'*articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».

Comma 52

52. All'*articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

«8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa può prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'*articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte della Cassa depositi e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi delle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020».

Comma 53

53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88*, e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 6. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. ⁽²³⁾

(23) Comma così modificato dall' *art. 8-bis, comma 2, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

Comma 54

54. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista

al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese. Le disponibilità di cui al secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

(24) (25)

(24) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 221, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 3 gennaio 2017*.

Comma 55

55. Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'*articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580*. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'*articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993*. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'*articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993*.⁽²⁶⁾

(26) La *Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio-11 febbraio 2016, n. 28* (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma 55, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento.

Comma 56

56. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in numero almeno pari a cinque in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive. ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾

(27) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 6, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 641, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(28) Vedi, anche, il *D.M. 17 febbraio 2015*.

Comma 57

57. Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado anche di valorizzare il coinvolgimento di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo nella realizzazione dei programmi proposti, ovvero nella fruizione dei relativi risultati. Ai fini della loro ammissibilità, i programmi devono avere durata almeno biennale e essere finalizzati a sviluppare i seguenti principi e contenuti: ⁽³⁰⁾

a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;

b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;

- c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
- d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;
- e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale. ⁽²⁹⁾ ⁽³¹⁾
-

(29) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 6, lett. b)*, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(30) Alinea così sostituito dall' *art. 1, comma 642*, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(31) Vedi, anche, il *D.M. 17 febbraio 2015*.

Comma 58

58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico invia alle Camere una relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei *commi 56 e 57*.

Comma 59

59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei *commi 56 e 57*. ⁽³²⁾

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 17 febbraio 2015*.

Comma 60

60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. ⁽³³⁾

(33) Vedi, anche, la *Direttiva 25 novembre 2015*.

Comma 61

61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione. ⁽³⁴⁾

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Direttiva 25 novembre 2015*.

Comma 62

62. All'*articolo 11, comma 12-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99*, le parole: «La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma» sono soppresse.

Comma 63

63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla *legge 22 gennaio 1934, n. 64*;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. ⁽³⁵⁾

(35) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 142, lett. a), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

Comma 64 ⁽³⁶⁾

[64. La disposizione di cui al *comma 63* non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.]

(36) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 142, lett. b)*, L. 4 agosto 2017, n. 124.

Comma 65

65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse. ⁽³⁷⁾

(37) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 142, lett. c)*, L. 4 agosto 2017, n. 124.

Comma 66

66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. ⁽³⁸⁾

(38) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 142, lett. d)*, L. 4 agosto 2017, n. 124.

Comma 66-bis

Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63. ⁽³⁹⁾

(39) Comma inserito dall' *art. 1, comma 142, lett. e)*, L. 4 agosto 2017, n. 124.

Comma 67

67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della *legge 3 agosto 1949, n. 577*, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti. ⁽⁴⁰⁾

(40) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 142, lett. f)*, L. 4 agosto 2017, n. 124.

Comma 68

68. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di nuove opere è data priorità a quelle già definite da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.* ⁽⁴¹⁾

(41) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l' *art. 7-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160* e, successivamente, l' *art. 20, comma 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

Comma 69

69. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.

Comma 70

70. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico»;

b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico».

Comma 71

71. È autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:

a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43° atto attuativo della Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;

b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.

Comma 72 ⁽⁴²⁾

[72. Il comma 9 dell'*articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, è sostituito dal seguente:
«9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa remissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto».]

(42) Comma abrogato dall' *art. 217, comma 1, lett. mm), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.

Comma 73

73. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (REI) Spa, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 74

74. Al fine di completare il finanziamento della tratta Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

Comma 75

75. In considerazione della strategicità dell'intervento relativo al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla *delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001*, nel rispetto della *legge 21 dicembre 2001, n. 443*, le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'*articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, come modificati dal *comma 79* del presente articolo, e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato *articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011* sono destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla *delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011*, relativa al citato collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni dell'*articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*.

Comma 76

76. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/ AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'*articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191*. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

Comma 77

77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello Stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'*articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, e all'*articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 78

78. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 novembre 2009, n. 166*.

Comma 79

79. All'*articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010».

Comma 80

80. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con REI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.

Comma 81

81. Al fine di favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 per uno studio di fattibilità da redigere entro il 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 82

82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del *comma 81*.

Comma 83

83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'*articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporette e ferry-boat. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016. ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁵⁾

(43) Sull'applicabilità delle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità, di cui al presente comma, vedi l' *art. 46, comma 7-quater, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, come modificato dall' *art. 42, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(44) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 225, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(45) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 866, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

Comma 84

84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del*

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile. ⁽⁴⁶⁾

(46) Per la definizione dei criteri per il riparto tra le regioni delle risorse per il rinnovo della flotta delle unità navali adibite ai servizi di trasporto pubblico locale, vedi il *D.M. 28 marzo 2018, n. 157*.

Comma 85

85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.

Comma 86

86. All'*articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione

all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*».

Comma 87

87. All'*articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».

Comma 88

88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'*articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*, nonché quelli finanziati dalla *legge 26 febbraio 1992, n. 211*, e del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'*articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia di Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia. ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁸⁾

(47) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 4-bis, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(48) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 228, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

Comma 89

89. È autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 90

90. All'*articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'*articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'*articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'*articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*».

Comma 91

91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'*articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324*, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 maggio 1997, n. 135*, quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione. ⁽⁴⁹⁾

(49) Comma così sostituito dall' *art. 12-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

Comma 92

92. Al *decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 9, comma 2*, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;

l-quater) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del *regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009*»;

b) all'*articolo 10, comma 1*:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;

4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;

5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;

6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;

7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce»;

2) la lettera g) è abrogata.

Comma 93

93. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'*articolo 9, comma 2, lettere l-bis), l-ter) e l-quater), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284*, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'*articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134*, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

⁽⁵⁰⁾

(50) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 8 gennaio 2015*.

Comma 94

94. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è abrogata. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province. ⁽⁵¹⁾

(51) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 8 gennaio 2015*.

Comma 95

95. All'articolo 83-bis, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.

Comma 96

96. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'*ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008*, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Comma 97

97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N) - Italia], nonché per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014. ⁽⁵²⁾

(52) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 5-sexies, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Comma 98

98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'*articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.

Comma 99

99. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.

Comma 100

100. Per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo *comma 481* è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Comma 101

101. All'*articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008* e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.

5-bis. Per l'attuazione del comma 5, i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo Lombardia di cui al predetto *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008* individuati con atto del Commissario Unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Comma 102

102. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34 milioni di euro in conto capitale, e di 88 milioni di euro per l'anno 2015. Per le medesime finalità, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni di euro per l'anno 2015.

Comma 103

103. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni di euro. In relazione alle somme di cui al presente comma non trova applicazione quanto

previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

Comma 104

104. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Comma 105

105. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, il comma 16 dell'*articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, è abrogato.

Comma 106

106. All'*articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei

beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali. 4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013».

Comma 107

107. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'*articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, sono rifinanziate, rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Comma 108

108. All'*articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
«15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare

una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori».

Comma 109

109. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, è autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

Comma 110

110. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.

Comma 111

111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle *delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012*, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della *direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000*, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della *direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007*, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2015, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la

spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'*articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 26*, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni». ^{(54) (53) (55) (56)}

(53) Per il termine di ultimazione degli adempimenti, di cui al presente comma, vedi l' *art. 10, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(54) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 2, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(55) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l' *art. 52, comma 2, lett. f), D.L. 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 dicembre 2016, n. 229*.

(56) Vedi, anche, l' *art. 6, comma 1-bis, D.L. 10 dicembre 2013, n. 136*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 febbraio 2014, n. 6* e l'*art. 10, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

Comma 112

112. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*.

Comma 113

113. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/ 2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*.⁽⁵⁷⁾

(57) Per la rideterminazione della dotazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 839, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

Comma 114

114. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di

euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma. ⁽⁵⁸⁾

(58) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 maggio 2014*.

Comma 115

115. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 1-quater dell'*articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014.

Comma 116

116. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo, all'*articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, dopo la lettera ee-quater) sono aggiunte le seguenti:
«ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;
ee-sexies) Capo Milazzo».

Comma 117

117. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui al *comma 116* è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015. Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui al *comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, nonché di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al *comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93* ⁽⁵⁹⁾, per l'istituzione di nuove aree marine protette, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'*articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.

(59) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 4 aprile 2001, n. 93».

Comma 118

118. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 26*, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. Al fine di favorire un'oculata pianificazione territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva del rischio idrogeologico, il piano di cui al primo periodo deve prevedere misure che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone

colpite dall'alluvione classificate nelle classi di rischio R4 e R3 secondo i piani di assetto idrogeologico, o comunque evidentemente soggette a rischio idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attività produttiva possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2, previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza. Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione. A tal fine possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, di cui al precedente periodo, e quelle di cui al *comma 122*, ad esclusione dei fondi provenienti dal bilancio della regione Sardegna.

Comma 119

119. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'*articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.

Comma 120

120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 è destinato ad interventi in conto capitale nei

territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. ⁽⁶⁰⁾

(60) Comma così modificato dall' *art. 20-bis, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e, successivamente, dall' *art. 7, comma 9-septies, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Comma 121

121. Per le medesime finalità di cui al *comma 120*, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

Comma 122

122. All'*articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, dopo la lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente: «*n-quinquies*) delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla *delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012*, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

Comma 123

123. Al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al *comma 118*, il Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'*articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'*articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225* e successive modificazioni. ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾ ⁽⁶³⁾

(61) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 6, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2014, n. 50*.

(62) Per la durata dell'incarico del Commissario delegato, di cui al presente comma, vedi l' *art. 11, comma 2, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(63) Vedi, anche, la *Deliberazione 6 febbraio 2014*.

Comma 124

124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al *comma 118*.

Comma 125

125. Fatto salvo quanto stabilito nel *comma 126*, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2002, n. 55*, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a decorrere dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del citato *decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7*, operata dall'*articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290*.

Comma 126

126. In considerazione di quanto previsto al *comma 125*, è esclusa l'applicabilità dell'*articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e successive modificazioni, e dell'*articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393*. Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilità delle finanze pubbliche e l'esercizio di attività di impresa anche nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in materia di applicazione dell'*articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e successive modificazioni, e dell'*articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393*, le parti possono stipulare la convenzione di cui all'*articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393*, con finalità transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'*articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e successive modificazioni, e dell'*articolo 15, comma 1, della legge 2 agosto 1975, n. 393*.

Comma 127

127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;

b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;

c) il comma 2 è abrogato.

Comma 128

128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli *articoli 19 e 20* delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al *decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: *articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'*articolo 1, comma 773*,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto del l'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalità e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾ ⁽⁶⁶⁾

(64) Per la cessazione dell'applicazione della riduzione di premio prevista dal presente comma vedi:

- per la gestione "Navigazione" l' art. 1 dell'allegato 1, D.M. 27 febbraio 2019;
- per i titolari di aziende artigiane, i soci di società fra artigiani lavoratori, nonché i familiari coadiuvanti del titolare, l' allegato 2, D.M. 27 febbraio 2019.

(65) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'esercizio 2014, il D.M. 22 aprile 2014, per l'esercizio 2015, il Decreto 14 gennaio 2015, per l'esercizio 2016, il Decreto 30 settembre 2015, per l'esercizio 2017, il D.M. 9 novembre 2016, per l'esercizio 2018, il D.M. 22 dicembre 2017 e, per l'esercizio 2019, il D.M. 22 ottobre 2018.

(66) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 9-bis, D.L. 12 maggio 2014, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 giugno 2014, n. 93*, e l' *art. 1, comma 1121, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

Comma 129

129. Con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'*articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38*, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato *articolo 13*, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al *comma 128*.

Comma 130

130. Al primo comma dell'*articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, l'alinea è sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti raggugliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:».

Comma 131

131. I benefici a carico del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'*articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo *articolo 85*.

Comma 132

132. All'*articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

«4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'*articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e)*, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'*articolo 2425, primo comma, lettera B)*, numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'*articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto*. Per i soggetti di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera e)*, la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia

ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita»;

b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati;

c) il comma 4-septies è sostituito dal seguente:

«4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4-bis.1».

Comma 133

133. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1° giugno 2013 e il 31 marzo 2014»;

b) al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».

Comma 134

134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al *comma 133* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 135

135. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'*articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse.

Comma 136

136. All'*articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92*, il comma 39 è abrogato.

Comma 137

137. All'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite dalle seguenti: «Dal settimo»;

b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento».

Comma 138

138. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

Comma 139

139. Al *decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, sono apportate le seguenti modificazioni:

[a) all'*articolo 6*, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»; ⁽⁶⁸⁾]

b) all'*articolo 14*, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

- a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
- b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016»;
- c) all'*articolo 15*, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;
- d) all'*articolo 16*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'*articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:

a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1.»

(67).

(67) Il presente numero era stato modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. a)*, D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(68) Lettera abrogata dall' *art. 1, comma 7-ter*, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*.

Comma 140

140. I soggetti indicati nell'*articolo 73, comma 1, lettere a) e b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della *legge 21 novembre 2000, n. 342*, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

Comma 141

141. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al *comma 140*, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Comma 142

142. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al *comma 145*.

Comma 143

143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

Comma 144

144. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Comma 145

145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo

mese dalla fine del periodo d'imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. ⁽⁶⁹⁾

(69) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 11, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Comma 146

146. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli *articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342*, quelle del *decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162*, nonché le disposizioni del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86*, e dei *commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*.

Comma 147

147. Le previsioni di cui all'*articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342*, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al *regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002*, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'*articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al *comma 143*, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del *comma 142*.

Comma 148

148. Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'*articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 gennaio 2014, n. 5*, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. L'imposta è pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta. ⁽⁷⁰⁾

(70) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 12, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Comma 149

149. All'*articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, dopo il comma 22 è inserito il seguente:
«22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni del *decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239*, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Comma 150

150. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'*articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. ⁽⁷¹⁾

(71) Per le modalità di attuazione del presente comma vedi il *Provvedimento 6 giugno 2014*.

Comma 151

151. Gli effetti del riallineamento di cui al *comma 150* decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce ravviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al *comma 150* non è consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli *articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e viceversa. ⁽⁷²⁾

(72) Per le modalità di attuazione del presente comma vedi il *Provvedimento 6 giugno 2014*.

Comma 152

152. Le modalità di attuazione dei *commi 150 e 151* sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. ⁽⁷³⁾

(73) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 6 giugno 2014*.

Comma 153

153. Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal *decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379*. Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003*, e successive modificazioni. Il comma 1-bis dell'*articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, è abrogato.

Comma 154

154. Il termine di decadenza previsto dall'*articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità sono le opere connesse agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema di incentivi di cui all'*articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla *direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012*. ⁽⁷⁴⁾ ⁽⁷⁵⁾

(74) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi l' *art. 3, comma 3-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(75) Vedi, anche, l' *art. 22, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Comma 155

155. Il comma 7-bis dell'*articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, è sostituito dal seguente:

«7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo

il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'*articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Comma 156

156. Al comma 2 dell'*articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2003, n. 27*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
 - b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
 - c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
-
-

Comma 157

157. Le maggiori entrate di cui al *comma 156*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

Comma 158

158. Al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 6*, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»;

b) all'*articolo 7*, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi».

Comma 159

159. Le disposizioni di cui al *comma 158* si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Comma 160

160. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 51*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative»;

b) all'*articolo 101*, comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili»;

c) all'*articolo 106*:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;

2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati;

3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e le parole: «nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono soppresse;

d) all'*articolo 111*, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi».

Comma 161

161. Le disposizioni di cui al *comma 160* si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti

disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

Comma 162

162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'*articolo 54*, al terzo periodo, le parole: «e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni»;

b) al comma 7 dell'*articolo 102*, al secondo periodo, le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà» e le parole: «in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni».

Comma 163

163. Le disposizioni di cui al *comma 162* si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 164

164. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 40*, comma 1 -bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'*articolo 10, primo comma, numero 8-ter*), del citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972*»;

b) dopo l'*articolo 8* della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'*articolo 10, primo comma, numero 8-ter*), del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*: 4 per cento.

NOTE

I) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto».

Comma 165

165. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, all'*articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, al primo periodo, dopo la parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria».

Comma 166

166. Le disposizioni di cui ai *commi 164 e 165* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Comma 167

167. All'*articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «relative a svalutazioni di crediti» sono sostituite dalle seguenti: «relative a svalutazioni e perdite su crediti»;

b) dopo le parole: « *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,*» sono inserite le seguenti: «ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli *articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,*»;

c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Comma 168

168. Dopo il comma 56-bis dell'*articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*, è inserito il seguente:
«56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle

attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma».

Comma 169

169. All'articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «55, 56 e 56-bis» sono sostituite dalle seguenti: «55, 56, 56-bis e 56-bis.1».

Comma 170

170. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la parola: «56-bis» è inserita la seguente: «, 56-bis.1».

Comma 171

171. Le disposizioni di cui ai commi da 167 a 170 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Comma 172

172. All'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente: «488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis) della *tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381*».

Comma 173

173. All'*articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

Comma 174

174. La lettera d-bis) del comma 1 dell'*articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, è sostituita dalla seguente: «d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Comma 175

175. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. ⁽⁷⁶⁾

(76) Per il nuovo limite di reddito, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 690, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

Comma 176

176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'*articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, è prorogato al 31 dicembre 2016 ⁽⁷⁷⁾.

(77) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 10, comma 4-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 177

177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui all'*articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni di cui all'*articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico*, le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di riling di standard internazionale di cui all'*articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*.

Comma 178

178. L'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.

Comma 179

179. Le maggiori entrate derivanti dai *commi 151, 177 e 178*, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.⁽⁷⁸⁾

(78) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.

Comma 180

180. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'*articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*.⁽⁷⁹⁾

(79) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 giugno 2016*.

Comma 181

181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro trentasei mesi ⁽⁸¹⁾ dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro ventiquattro mesi ⁽⁸¹⁾ dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. ⁽⁸⁰⁾

(80) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 2-quinquies, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.

(81) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 1, comma 459, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 182

182. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, di cui all'*ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania per la trattazione del contenzioso civile e penale. Le amministrazioni pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 183

183. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'*articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92*. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'*articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 dicembre 2004, n. 291*, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, come rifinanziato dall'*articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, e successive modificazioni, e dalla presente legge. ⁽⁸²⁾

(82) Per l'estensione all'anno 2015 del finanziamento per le proroghe dei trattamenti, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 110, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

Comma 184

184. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'*articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'*articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Comma 185

185. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;

b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;

c) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;

d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:

«19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.

19-ter. Qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione»;

e) al comma 20, le parole: «per una durata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»;

f) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

«20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi

29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti».

Comma 186

186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1984, n. 863*, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*.

Comma 187

187. All'*articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013».

Comma 188

188. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal *comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del *comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2007, n. 17*. Al terzo periodo dell'*articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016». A decorrere dal 1° gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.

Comma 189

189. All'*articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale»;

b) alla lettera c), dopo le parole: «sulla coerenza del sistema» sono aggiunte le seguenti: «previdenziale allargato».

Comma 190

190. All'*articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2004 al 2017». All'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno*

2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la parola: «millecinquecento» è sostituita dalla seguente: «milletrecento». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 191

191. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'*articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'*articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012* è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020».

Comma 192

192. II contributo di cui all'*articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, è fissato in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Comma 193

193. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'*articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e successive modificazioni, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, può avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 194

194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'*articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle

disposizioni di cui all'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997*, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; ⁽⁸³⁾

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. ⁽⁸⁴⁾

(83) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni della presente lettera, vedi l' *art. 3, L. 10 ottobre 2014, n. 147*.

(84) Per le modalità di attuazione del presente comma vedi il *D.M. 14 febbraio 2014*.

Comma 195

195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al *comma 194* non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

Comma 196

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del *comma 194* sulla base di quanto stabilito dal *comma 197*. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al *comma 194* che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sulla base della data di cessazione del rapporto

di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del *comma 197*, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al *comma 194*. ⁽⁸⁵⁾

(85) Per le modalità di attuazione del presente comma vedi il *D.M. 14 febbraio 2014*.

Comma 197

197. I benefici di cui al *comma 194* sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

Comma 198

198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai *commi da 194 a 197* è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 ottobre 2013, n. 124*, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al *comma 197*, il Fondo di cui all'*articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, come rifinanziato ai sensi del citato *articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013*, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

Comma 199

199. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'*articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 200

200. Il Fondo di cui al *comma 199* del presente articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato *comma 199*, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Comma 201

201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e all'*articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183* ⁽⁸⁶⁾, che è contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo. ⁽⁸⁷⁾

(86) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 12 novembre 2001, n. 183».

(87) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 23 giugno 2016*.

Comma 202

202. La dotazione del fondo di cui all'*articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Comma 203

203. La dotazione del fondo di cui all'*articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e all'*articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'*articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ⁽⁸⁸⁾

(88) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 3, D.L. 22 agosto 2014, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2014, n. 146*.

Comma 204

204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'*articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. ⁽⁸⁹⁾

(89) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 180, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 205

205. Le disposizioni di cui all'*articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2010, n. 73*, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Comma 206

206. All'*articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222*, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica».

Comma 207

207. È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalità di cui all'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135*, per 1 milione di euro per le finalità di cui all'*articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468*, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125*, nonché in attuazione dei *commi da 208 a 212* del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri

di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'*articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, possono essere effettuate in deroga all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, all'*articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, e all'*articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, e successive modificazioni. ⁽⁹⁰⁾

(90) Vedi, anche, l' *art. 16-quater, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*, l' *art. 13, comma 1-bis, D.L. 25 novembre 2015, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 gennaio 2016, n. 9* e l' *art. 1, comma 163, L. 11 dicembre 2016, n. 232*.

Comma 208

208. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 209

209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*, e di cui all'*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280*, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e in particolare dell'*articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013*. ⁽⁹¹⁾

(91) Vedi, anche, l' *art. 20, comma 14, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75* e l' *art. 1, comma 225, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 210

210. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al *comma 209*, a pena di nullità delle medesime.

Comma 211

211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'*articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56*, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai *commi 209 e 210*, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in

ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni. ⁽⁹²⁾

(92) Vedi, anche, l' *art. 20, comma 14, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

Comma 212

212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione. ⁽⁹³⁾

(93) Vedi, anche, l' *art. 20, comma 14, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

Comma 213

213. Al comma 9-bis dell'*articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125* ⁽⁹⁴⁾, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'*articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto

dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e dell'*articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo».

(94) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 30 ottobre 2013, n. 135».

Comma 214

214. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'*articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, finanziati a valere sulle risorse di cui all'*articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2009, n. 14*, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, nonché a quelle di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 12*, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 209 del presente articolo e tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilità.

Comma 215

215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici. ⁽⁹⁵⁾

(95) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22* e, successivamente, l'*art. 43, comma 6, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148*.

Comma 216

216. All'*articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'*articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della

sperimentazione di cui all'*articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'*articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'*articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 99*. Il Fondo di cui all'*articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'*articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

Comma 217

217. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 ottobre 2013, n. 119*, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Comma 218

218. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'*articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna*, di cui al

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è rifinanziato, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Comma 219

219. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:

a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite le seguenti: «nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «giovani» sono inserite le seguenti: «, assicurando prioritariamente il finanziamento delle istanze positivamente istruite nell'ambito delle procedure indette dagli avvisi pubblici "Giovani per il sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni pubblici"»; alla lettera b), le parole da: «e da soggetti» fino a: «n. 159» sono soppresse;

2) al comma 1-bis, le parole: «alle lettere a) e b)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;

c) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui al precedente periodo non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte

dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità;

d) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della *raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013* sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'*articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*.

Comma 220

220. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138*, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.

Comma 221

221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Comma 222

222. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618*, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'*articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980*, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al medesimo comma 86 è prorogato al 31 dicembre 2014.

Comma 223

223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla *legge 25 febbraio 1992, n. 210*, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210*, è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Comma 224

224. Il fondo di cui all'*articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 225

225. A decorrere dal 1° gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'*articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni.

Comma 226

226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'*articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal

superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 del codice civile mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Comma 227

227. La disposizione di cui al *comma 225* si applica, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.

Comma 228

228. All'*articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;

b) alla lettera i), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;

c) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato *regolamento (CE) n. 141/2000* e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'*articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000*, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;».

Comma 229

229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalità, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. ⁽⁹⁶⁾ ⁽⁹⁷⁾ ⁽⁹⁸⁾

(96) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 167, L. 23 dicembre 2014, n. 190* e, successivamente, l' *art. 6, comma 2, L. 19 agosto 2016, n. 167*.

(97) Per la cessazione della sperimentazione e dell'attività del Centro di coordinamento sugli screening neonatali previsti dal presente comma, vedi l' *art. 6, comma 6, L. 19 agosto 2016, n. 167*.

(98) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 13 ottobre 2016*.

Comma 230

230. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Comma 231

231. Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, dopo l'*articolo 62-bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 62-ter. - (Anagrafe nazionale degli assistiti). - 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'*articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'*articolo 62 del presente decreto*, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'*articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526*, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e

garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'*articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'*articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'*articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;

b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;

c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto».

Comma 232

232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'*articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è aggiunta la seguente: «f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».

Comma 233

233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'*articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 234

234. All'*articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'*articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, è pari allo 0,30 per cento». ⁽⁹⁹⁾

(99) Vedi, anche, il *D.M. 17 luglio 2014*, il *D.M. 30 marzo 2016*, il *D.M. 10 marzo 2016*, il *D.M. 17 maggio 2016*, il *D.M. 22 dicembre 2017* e il *D.M. 11 ottobre 2018*.

Comma 235

235. All'*articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 2-bis»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'*articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178*, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo».

Comma 236

236. Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al *decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute. ⁽¹⁰⁰⁾

(100) Comma modificato dall' *art. 7, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166* e dall' *art. 89, comma 21, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117*, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 104, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 104, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 117/2017*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 211, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Comma 237

237. Le disposizioni del *comma 236* non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

Comma 238

238. Al comma 15 dell'*articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133*, le parole: «e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa,» sono soppresse.

Comma 239

239. Dall'attuazione dei *commi 236, 237 e 238* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 240

240. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

Comma 241

241. Per gli interventi di cui al *comma 240*, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui al *regolamento (UE) n. 1299/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato di cui al *regolamento (UE) n. 232/2014* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla preadesione - IPA II, di cui al *regolamento (UE) n. 231/2014* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, nel limite del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma. ⁽¹⁰¹⁾

(101) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 672, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 242

242. Il Fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. ^{(102) (103)}

(102) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 668, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(103) Vedi, anche, il *Decreto 28 gennaio 2015, n. 1/2015*.

Comma 243

243. Il Fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, è autorizzato, nel limite di 1 miliardo di euro all'anno a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea, nonché dei programmi complementari di cui al *comma 242*. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. ⁽¹⁰⁴⁾

(104) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 669, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 802, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 628, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Comma 244

244. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi

spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

Comma 245

245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, ai sensi del *comma 242*, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi. Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, il fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*. ⁽¹⁰⁵⁾

(105) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 670, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 246

246. Lo schema di Accordo di partenariato per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea, è trasmesso alle Camere per

l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'accordo può essere comunque stipulato.

Comma 247

247. All'*articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*. Restano ferme le disposizioni della *legge 25 novembre 1971, n. 1041*, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente».

Comma 248

248. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'*articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip Spa ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.

Comma 249

249. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 nonché fino al limite di 40 milioni di euro per l'anno 2017, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse. ⁽¹⁰⁶⁾

(106) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 322, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 629, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Comma 250

250. All'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell'*articolo 5-quinquies, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89*. ⁽¹⁰⁷⁾

(107) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 788, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 251

251. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 307 del 2004*, è incrementato di 283 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 252

252. Il Fondo di cui all'*articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, è incrementato di 614 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 253

253. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64*, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'*articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77*. ⁽¹⁰⁸⁾

(108) Per l'organizzazione del contingente, di cui al presente comma, vedi il *D.M. 7 maggio 2015*.

Comma 254

254. Per gli interventi di cui all'*articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71*, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato *articolo 7-bis*.

Comma 255

255. Nella ripartizione delle risorse di cui all'*articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71*, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico. ⁽¹⁰⁹⁾

(109) Vedi, anche, la *Deliberazione 6 febbraio 2014, n. 1/2014*.

Comma 256

256. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, nei limiti di 2 milioni di euro nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015 e di 1,7 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351. ⁽¹¹⁰⁾ ⁽¹¹¹⁾

(110) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 9-octies, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(111) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 30 aprile 2015*.

Comma 257

257. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, è incrementato di 150 milioni di euro.

Comma 258

258. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68*, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Comma 259

259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68*, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro.

Comma 260

260. Per le finalità di cui all'*articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203*, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014. ⁽¹¹²⁾

(112) Sull'applicabilità delle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità, di cui al presente comma, vedi l' *art. 46, comma 7-quater, lett. a)*, *D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, come modificato dall' *art. 42, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Comma 261

261. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. ⁽¹¹³⁾ ⁽¹¹⁴⁾

(113) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l' *art. 1-bis, comma 4, lett. a)*, *D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(114) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 30 settembre 2014* e il *D.P.C.M. 10 novembre 2015*.

Comma 262

262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate nel bilancio.

Comma 263

263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

⁽¹¹⁵⁾

(115) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l' *art. 3, comma 2-sexies, D.L. 10 dicembre 2013, n. 136*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 febbraio 2014, n. 6*.

Comma 264

264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'*articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, a decorrere dal 1° gennaio

2014, il piano di impiego di cui all'*articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 125*, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo *articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 125 del 2008*, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'*articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 102 del 2009*.

Comma 265

265. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 266

266. Il fondo di cui all'*articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, e successive modificazioni, è finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 267

267. Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'*articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.

Comma 268

268. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'*articolo 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, come incrementato in attuazione dell'*articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto *articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003*.

Comma 269

269. Per le finalità di cui al *comma 268*, il Garante di cui all'*articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'*articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, come modificato dal *comma 416* del presente articolo, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio di cui all'*articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003* a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante.

Comma 270

270. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito del programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

Comma 271

271. L'*articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è sostituito dal seguente:
«Art. 2195. - (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche) - 1. Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla *legge 31 gennaio 1994, n. 93*, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della

difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla *legge 28 dicembre 1995, n. 549*».

Comma 272

272. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

Comma 273

273. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*. Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni di euro; a tale fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma. Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati

dalla *legge 5 giugno 1984, n. 208*. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui all'*articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208*, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'*articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208*, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'*articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12*. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al *regio decreto 3 giugno 1926, n. 941*. Fermo restando quanto previsto all'*articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'*articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente. ⁽¹¹⁶⁾

(116) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l' *art. 20, comma 6, lett. b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43*.

Comma 274

274 La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia - Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.*

Comma 275

275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.* ⁽¹¹⁷⁾

(117) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 3-ter, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.*

Comma 276

276. Al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola

cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014.

Comma 277

277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1 dell'*articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52*, e successive modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» stipula un'apposita convenzione con il Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Per le finalità di cui al presente comma è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale.

Comma 278

278. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Comma 279

279. All'*articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'*articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164*, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi».

Comma 280

280. All'*articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*, le parole: «, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro» sono soppresse.

Comma 281

281. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'*articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale

sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Comma 282

282. La sanzione di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al *comma 281*.

Comma 283

283. La non applicazione delle sanzioni di cui al *comma 282* è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.

Comma 284

284. Le disposizioni dei *commi 282 e 283* non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 285

285. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

Comma 286

286. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

Comma 287

287. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'*articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, in attuazione della sentenza della *Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013*, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. ⁽¹¹⁸⁾

(118) Per la rideterminazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l' *art. 14, comma 1, lett. g), D.L. 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 maggio 2014, n. 80*.

Comma 288

288. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Comma 289

289. All'*articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette permutate riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione».

Comma 290

290. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 o il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'*articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'*articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374*, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015; conseguentemente all'*articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51*, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014». ⁽¹¹⁹⁾ ⁽¹²⁰⁾

(119) Comma così modificato dall' *art. 2-bis, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15*.

(120) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 610, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

Comma 291 ⁽¹²¹⁾

[291. All'*articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse,».]

(121) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, e dall' allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

Comma 292 ⁽¹²²⁾

[292. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al *decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002*, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
]

(122) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1*, e dall' *allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

Comma 293

293. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'*articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910*, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'*articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, quale competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

Comma 294

294. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

- a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;
- b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014, per il rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
- d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;
- e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
- f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'*articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.*
-
-

Comma 295

295. All'*articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,* sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'*articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.* A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato *regolamento (CE) n. 1290/2005,* relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti»;

- b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

Comma 296

296. Le somme di cui all'*articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99*, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'*articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009*.

Comma 297

297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'*articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910* ⁽¹²³⁾, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

(123) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 27 ottobre 1996, n. 910».

Comma 298

298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle precedenti, ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'*articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

(124)

(124) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 11, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, dall'art. 6, comma 3-bis, D.L. 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2015, n. 91, e, successivamente, dall'art. 9, comma 1, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.*

Comma 299

299. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21» è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014.

Comma 300

300. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonché sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah di cui alla *legge 17 aprile 2003, n. 91*, e per altre strutture a carattere museale, è attribuito alla Fondazione Centro di

documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro per l'anno 2014.

Comma 301

301. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei *commi 299 e 300*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 maggio 2011, n. 75*.

Comma 302

302. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'*elenco 1 allegato* alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 303

303. Il Fondo di garanzia di cui all'*articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. ⁽¹²⁵⁾

(125) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 3-bis, D.L. 22 agosto 2014, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2014, n. 146*.

Comma 304

304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al *comma 303*, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:

a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'*articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*, e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al *comma 305* ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto; ^{(126) (127)}

b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario

alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;⁽¹²⁸⁾

c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale è invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;

d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;

e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

(126) Lettera così modificata dall' *art. 62, comma 5-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(127) Vedi, anche, l' *art. 62, commi 1 e 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(128) Vedi, anche, l' *art. 62, commi 2 e 2-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

Comma 305

305. Gli interventi di cui al *comma 304*, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

Comma 306

306. Per le finalità di cui all'*articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Comma 307

307. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 308

308. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima

guerra mondiale, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Comma 309

309. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Comma 310

310. Il fondo di cui all'*articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di

euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

(129)

(129) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 4 settembre 2015*.

Comma 311

311. I commi 1, 2 e 3 dell'*articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 febbraio 2009, n. 9*, sono abrogati.

Comma 312

312. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonché per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformità alle disposizioni del codice di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019.

Comma 313

313. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'*articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246*, e successive modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.

Comma 314

314. All'*articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127* ⁽¹³⁰⁾, il comma 30 è abrogato.

(130) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 15 marzo 1997, n. 127».

Comma 315

315. All'*articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». All'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, dopo le parole: «tecnico-operativa della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di

parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Comma 316

316. All'*articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo *articolo 1 della legge n. 418 del 1999*, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza».

Comma 317

317. All'*articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni*, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono inserite le seguenti: «, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale».

Comma 318

318. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, e successive modificazioni, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro per l'anno 2017.

Comma 319

319. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi, il CIPE assegna al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziati dalla presente legge per il periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, 11 comuni di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una riunione cui partecipa il Presidente della Regione siciliana. Il comune di Lampedusa e Linosa può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'*articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, e successive modificazioni, e a quelle di cui all'*articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*. Le agevolazioni di cui all'*articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di

Lampedusa e Linosa, istituita dall'*articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'*articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784*, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno - biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999. ⁽¹³¹⁾

(131) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, la *Deliberazione 28 gennaio 2015, n. 5/2015*.

Comma 320

320. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

Comma 321

321. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità.

Comma 322

322. Il comma 6 dell'*articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa».

Comma 323

323. All'*articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità di personale in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2 è ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo».

Comma 324

324. Al fine di estendere il beneficio di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*, in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della *legge 5 ottobre 1991, n. 317*, nonché ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.

Comma 325

325. Le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014. ⁽¹³²⁾

(132) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, commi 14 e 82, L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Comma 326

326. All'*articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112*, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100*. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente articolo». ⁽¹³³⁾

(133) Il presente comma era stato abrogato dall' *art. 5, comma 5, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 29 luglio 2014, n. 106*).

Comma 327 ⁽¹³⁴⁾

[327. Fermo quanto stabilito al *comma 326*, la disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del *comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.]

(134) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 5, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.

Comma 328

328. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

Comma 329

329. All'*articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all'*articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, sono raddoppiati, se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente».

Comma 330

330. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip Spa, secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società Consip Spa in forza della convenzione di cui al precedente periodo non può essere superiore a 1 milione di euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate dalla Consip Spa sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto. ⁽¹³⁵⁾

(135) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 776, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il medesimo *comma 776 dell'art. 1, Legge n. 145/2018*.

Comma 331

331. All'*articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la società di cui all'*articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 1993, n. 202*, è

trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della società»;

b) il primo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: «Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita».

Comma 332

332. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15 luglio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. L'anticipazione di liquidità di cui al presente comma è concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della 'Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari', di cui all'*articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*. ⁽¹³⁶⁾

(136) Comma così sostituito dall' *art. 45-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Comma 333

333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:

a) della presentazione da parte della società EUR Spa di un piano di rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, in cui sono individuate anche idonee e congrue garanzie, verificato da un esperto indipendente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con onere a carico della società;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione. ⁽¹³⁷⁾

(137) Comma così sostituito dall' *art. 45-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Comma 334

334. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'*articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 luglio 2012, n. 103*, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.

Comma 335

335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al *comma 577* del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'*articolo 11-bis del decreto-legge 18*

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'*articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.*

Comma 336

336. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-bis dell'*articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163,* è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'*articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,* per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

Comma 337

337. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'*articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103,* ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.*

Comma 338

338. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui ai *commi da 452 a 488*. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

Comma 339 ⁽¹³⁸⁾

[339. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'*articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse. ⁽¹³⁹⁾]

(138) Comma abrogato dall' *art. 25, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(139) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'anno 2012, il *D.M. 28 novembre 2014*, per l'anno 2014, il *D.M. 31 marzo 2015*, per l'anno 2015, il *D.M. 1° giugno 2016*, per l'anno 2016, il *D.M. 24 luglio 2017* e, per l'anno 2017, il *D.M. 21 maggio 2018*.

Comma 340

340. Al comma 10-bis dell'*articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».

Comma 341

341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al *comma 340* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 342

342. All'*articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo comunitario» sono soppresse.

Comma 343 ⁽¹⁴⁰⁾

[343. Al comma 3-bis dell'*articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'*articolo 125*».]

(140) Comma abrogato dall' *art. 217, comma 1, lett. mm)*, *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.

Comma 344

344. All'*articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'*articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo,

è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

Comma 345

345. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalità di cui all'*articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38*, e di 500.000 euro per le finalità di cui all'*articolo 21* della medesima legge.

Comma 346

346. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva, inclusa quella agricola, purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, e dei relativi provvedimenti attuativi.

Comma 347

347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al *comma 346*, ai sensi e con le modalità ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:

a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;

b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 14 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari; ⁽¹⁴¹⁾

c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.

(141) Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 13-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

Comma 348

348. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'*articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'*articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'*articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».

Comma 349

349. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2014, il comune dell'Aquila è autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, al *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, al testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, anche con riferimento all'*articolo 19* di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e al *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'*ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012*, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

Comma 350

350. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai *decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009* e *n. 11 del 17 luglio 2009*, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila,

di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila. ⁽¹⁴²⁾

(142) Vedi, anche, il *Decreto 12 maggio 2015*.

Comma 351

351. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'*articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012* sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro. ⁽¹⁴³⁾

(143) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 30 aprile 2015*.

Comma 352

352. All'*articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Comma 353

353. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma

delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 354

354. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, e dall'*articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'*articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

Comma 355

355. All'*articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, dopo la lettera n-quater) è aggiunta la seguente: «n-quinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

Comma 356

356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'*articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'*articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'*articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. ⁽¹⁴⁴⁾ ⁽¹⁴⁵⁾

(144) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 504, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(145) Sul pagamento delle rate di cui al presente comma vedi l' *art. 1, comma 1006, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

Comma 357

357. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'*articolo 1* e all'*articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.*

74, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'*articolo 1* del predetto decreto-legge e dall'*articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.

Comma 358

358. Per la concessione dei contributi di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:

a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

Comma 359

359. I Commissari delegati di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'*articolo 2* del medesimo decreto-legge, per il

pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'*articolo 8*, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.

Comma 360

360. All'*articolo 3, comma 1, lettera b)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

Comma 361

361. All'*articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'*articolo 1*, ovvero nei territori elencati dall'*Allegato 1* al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'*articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.

1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007,

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati. 1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione».

Comma 362

362. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'*articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

Comma 363

363. All'*articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Comma 364

364. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'*articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, è prorogata di ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unità di progetto Sicurezza e qualità della regione Veneto è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.

Comma 365

365. I finanziamenti di cui all'*articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono esentati dagli obblighi di cui all'*articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'*articolo 26 del medesimo decreto legislativo*.

Comma 366

366. All'*articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;

b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva,».

Comma 367

367. Nell'ambito delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122*, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis. ⁽¹⁴⁶⁾

(146) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 9-quinquies, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Comma 368

368. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'*articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al *decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122*.

Comma 369

369. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, e successive modificazioni, e all'*articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.*

Comma 370

370. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'*articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.*

Comma 371

371. I finanziamenti di cui al *comma 369*, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del *decreto-legge n. 74 del 2012*, sono destinati:

a) agli interventi di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera a)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;

c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al *comma 369*.

Comma 372

372. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al *comma 369* sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

Comma 373

373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del *comma 371*, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

Comma 374

374. Le risorse disponibili di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*, nel limite massimo di 3 milioni di euro, sono attribuite alla provincia dell'Aquila, al fine di provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.

Comma 375

375. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'*articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96*, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai *commi da 346 a 351*. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

Comma 376

376. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione dei *commi da 353 a 355*, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.*

154, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, e successive modificazioni.

Comma 377

377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517*, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato *articolo 8, comma 1*, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modificano la propria forma giuridica nei termini previsti dall'*articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999*. ⁽¹⁴⁷⁾

(147) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 11, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Comma 378

378. È rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183*.

Comma 379

379. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'*articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

Comma 380

380. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Comma 381 ⁽¹⁴⁸⁾

[381. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni*, è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.]

(148) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, e dall' allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

Comma 382 ⁽¹⁴⁹⁾

[382. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla *legge 17 ottobre 1996, n. 534*, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*.]

(149) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, e dall' allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

Comma 383 ⁽¹⁵⁰⁾

[383. Il regolamento di cui al *comma 382* si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;
- b) semplificazione e celerità dei procedimenti;
- c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di

servizi di accertato e rilevante valore culturale; disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;

d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscono di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;

f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l'utenza;

h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);

i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'*articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996*, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

]

(150) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, e dall' allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

Comma 384

384. All'*articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416*, e successive modificazioni, la parola: «contributi» è sostituita dalla seguente: «premi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico».

Comma 385 ⁽¹⁵¹⁾

[385. Sullo schema di regolamento di cui al *comma 382* è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.]

(151) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, e dall' allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

Comma 386

386. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014.

Comma 387

387. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222:

1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole: «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno seguente»;

2) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici»;

3) l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio»;

b) al comma 222-bis:

1) il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati»;

c) il comma 224 è sostituito dal seguente:

«224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

388. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.

(152)

(152) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 245 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede «non abbia espresso il nulla osta» anziché «espresso il diniego di nulla osta».

(153) La Corte costituzionale, con sentenza 4 novembre - 3 dicembre 2015, n. 245 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 388, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Comma 389

389. Le disposizioni del *comma 388* del presente articolo non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, e successive modificazioni, nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi. (154)

(154) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 2-ter, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 2, comma 2, D.L. 30 dicembre*

2013, n. 151, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

Comma 390

390. All'*articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6».

Comma 391

391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, le competenti Commissioni parlamentari e la società di cui all'*articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

Comma 392

392. All'*articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a: «riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».

Comma 393

393. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili, appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

Comma 394

394. All'*articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, dopo le parole: «in uffici scolastici regionali di livello» sono inserite le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le parole: «dirigenziale generale,» sono inserite le seguenti: «in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,».

Comma 395

395. La disposizione di cui all'*articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del primo periodo del presente comma è utile ai fini di quanto previsto dall'*articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

Comma 396

396. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati, ai sensi dell'*articolo 536, comma 3, lettera b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, e successive modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Comma 397

397. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione».

Comma 398

398. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziare nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Comma 399

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore

8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».

Comma 400

400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al *comma 398*:

a) all'*articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;

b) all'*articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'*articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e dal nono comma del presente articolo»;

2) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento»;

c) l'*articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62*, è abrogato;

d) all'*articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 marzo 1993, n. 68*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data»;

2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le parole: «per il periodo già decorso» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

e) all'*articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'*articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva»;

f) all'*articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, il comma 4 è abrogato;

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. È abrogato l'*articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299*;

h) alla *legge 4 aprile 1956, n. 212*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'*articolo 1*, il secondo comma è abrogato;

2) all'*articolo 2*, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti;

3) all'*articolo 4*, il primo, il secondo ed il terzo comma sono abrogati;

4) all'*articolo 5*, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;

i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

l) all'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49*, convertito dalla *legge 30 maggio 2008, n. 96*, il secondo periodo è soppresso;

m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'*articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai quali» ⁽¹⁵⁵⁾ .

(155) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 24 gennaio 2014*.

Comma 401

401. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal *comma 398* per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

Comma 402 ⁽¹⁵⁶⁾

402. Entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'*articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.

(156) La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile - 26 maggio 2015, n. 89 (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 402, promossa in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, della Costituzione, dalla Regione siciliana; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 402, promossa in riferimento all'art. 119, primo e sesto comma, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione siciliana; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 402, promossa in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e ai principi di certezza delle entrate, di

affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche, dalla Regione siciliana.

Comma 403

403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'*articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

Comma 404 ⁽¹⁵⁷⁾

[404. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'*articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.]

(157) Comma abrogato dall' *art. 19-septies, comma 1, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Comma 405 ⁽¹⁵⁸⁾

[405. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, nei limiti di cui al *comma 404*, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.]

(158) Comma abrogato dall' *art. 19-septies, comma 1, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Comma 406

406. All'*articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonché negli anni 2015 e 2016».

Comma 407

407. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è soppressa a decorrere dall'anno 2015.

Comma 408

408. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è soppressa.

Comma 409

409. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30*, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 410

410. L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilità di rinnovo, fino al 30 giugno 2015, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'*articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli *articoli 4, comma 2, e 9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni*, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*. ⁽¹⁵⁹⁾

(159) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 11-ter, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 411

411. Al termine della gestione commissariale di cui al *comma 410*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, nello stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

Comma 412

412. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli *articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, il Commissario liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

Comma 413

413. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste dall'*articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, a seguito dell'adozione del *decreto*

del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».

Comma 414

414. *All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorità di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».*

Comma 415

415. *Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014.*

Comma 416

416. Il comma 523 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è sostituito dal seguente: «523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'*articolo 23 della legge n. 576 del 1982*, e successive modificazioni; entrate di cui all'*articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995*; entrate di cui all'*articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997*; entrate di cui all'*articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005*, e successive modificazioni; entrate di cui all'*articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, ed entrate di cui all'*articolo 40 della legge n. 724 del 1994*. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla *legge 12 giugno 1990, n. 146*, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato *articolo 23 della legge n. 576 del 1982*; entrate di cui al citato *articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995*; entrate di cui al citato *articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997*; entrate di cui al citato *articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005*; entrate di cui all'*articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, ed entrate di cui all'*articolo 40 della legge n. 724 del 1994*; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'*articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'*articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*».

Comma 417

417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di

finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale. ⁽¹⁶⁰⁾

(160) Comma così modificato dall' *art. 50, comma 5, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Comma 418

418. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal *decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18*, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'*articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013.

Comma 419

419. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.

Comma 420

420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'*articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi. ⁽¹⁶¹⁾

(161) Comma sostituito dall' *art. 16-bis, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* e, successivamente, così modificato dall' *art. 24, comma 3-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

Comma 421

421. L'*articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli *articoli 37 e 39* della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla *legge 4 agosto 1955, n. 848*.

Comma 422 ⁽¹⁶²⁾ ⁽¹⁶³⁾

[422. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'*articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'*articolo 110* del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'*articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7*

settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.]

(162) Comma abrogato dall' art. 48, comma 1, lett. n), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

(163) La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 2015 - 21 gennaio 2016, n. 8 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2016, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 422, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 111, 113, 118, 119 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, promosse dalla Regione Lazio; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma 422, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., promosse dalla Regione Campania.

Comma 423

423. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Comma 424

424. Per le finalità di cui al titolo VI del *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. ⁽¹⁶⁴⁾

(164) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 252, L. 28 dicembre 2015, n. 208* e, successivamente, l' *art. 1, comma 521, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

Comma 425

425. Al fine di garantire la compiuta attuazione della *legge 15 marzo 2010, n. 38*, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate. ⁽¹⁶⁵⁾

(165) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 4 giugno 2015*.

Comma 426

426. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'*articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2001, n. 405*, nonché ad

assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'*articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

Comma 427 ⁽¹⁶⁷⁾

427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'*articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonché al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure volte all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.***

(166)

(166) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2014, n. 50 e, successivamente, dall'*art. 1, comma 6, lett. a)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(167) La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre - 11 dicembre 2015, n. 263 (Gazz. Uff. 16 dicembre 2015, n. 50, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 427 e 429, promosse in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Comma 428

428. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al *comma 427*, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano altresì esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonché, limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al *comma 427*, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede

alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi. ⁽¹⁶⁸⁾

(168) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c) e d)*, *D.L. 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2014, n. 50* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 6, lett. b)*, *D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Comma 429 ⁽¹⁶⁹⁾

429. A seguito delle misure di cui al *comma 427*, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, come modificato dai *commi 497 e 499* del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, come modificate dai *commi 532 e 534* del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

(169) La *Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre - 11 dicembre 2015, n. 263* (Gazz. Uff. 16 dicembre 2015, n. 50, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 427 e 429*, promosse in riferimento agli *artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma*, della Costituzione, all'*art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, e all'*art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074*.

Comma 430 ⁽¹⁷¹⁾

[430. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte

variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.272 milioni di euro per l'anno 2016 e 6.272 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2016, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. ⁽¹⁷⁰⁾]

(170) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 207, lett. a), b), c), d) ed e), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(171) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 5, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 431

431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'*articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, al netto della quota già considerata nei *commi da 427 a 430*, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni

⁽¹⁷²⁾ . ⁽¹⁷⁴⁾ ⁽¹⁷³⁾

(172) Lettera sostituita dall' *art. 7, comma 1-bis, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Successivamente, la *Corte costituzionale*, con sentenza 27 gennaio-17 febbraio 2016, n. 31 (Gazz. Uff. 24 febbraio 2016, n. 8 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 7, comma 1-bis, D.L. n. 66/2014, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. Infine, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 1069, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(173) Per la rideterminazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, commi 652 e 716, L. 23 dicembre 2014, n. 190, l'art. 1, comma 601, L. 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 20, comma 2, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, l'art. 1, comma 1070, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e, successivamente, l'art. 26, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

(174) La *Corte Costituzionale*, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi da 431 a 435, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

Comma 432

432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) del *comma 431* sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'*articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e le detrazioni di cui all'*articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e, dall'altro lato, le detrazioni di cui al citato *articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*.

⁽¹⁷⁶⁾ ⁽¹⁷⁵⁾

(175) La *Corte Costituzionale*, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi da 431 a 435, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto

all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

(176) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1069, lett. b), nn. 1) e 2)*, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Comma 433

433. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del *comma 431*, rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi. ⁽¹⁷⁷⁾

(177) La *Corte Costituzionale*, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi da 431 a 435, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

Comma 434

434. La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio a legislazione vigente. Le eventuali maggiori risorse di cui al *comma 431* vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al *comma 431*. La legge di bilancio, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al *comma 432* e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei

sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. ⁽¹⁷⁸⁾ ⁽¹⁷⁹⁾

(178) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1069, lett. c), nn. 1), 2) e 3)*, *L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018. In precedenza il presente comma era stato modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. b)*, *D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(179) La *Corte Costituzionale, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246* (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi da 431 a 435, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

Comma 435

435. Per il 2014 e il 2015, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al Fondo di cui al *comma 431*, secondo le modalità previste al *comma 432*, ad esclusione delle detrazioni di cui all'*articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. ⁽¹⁸⁰⁾ ⁽¹⁸¹⁾

(180) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1-bis, lett. b)*, *D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*. Successivamente, la *Corte costituzionale, con sentenza 27 gennaio-17 febbraio 2016, n. 31* (Gazz. Uff. 24 febbraio 2016, n. 8 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 7, comma 1-bis, *D.L. n. 66/2014*, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.

(181) La *Corte Costituzionale, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246* (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi da 431 a 435, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto

all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

Comma 436

436. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'*articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 febbraio 2012, n. 14*, è prorogato al 31 dicembre 2016. All'*articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, e successive modificazioni, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'*articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*,».

Comma 437

437. Ai fini dell'attuazione dell'*articolo 49-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 438

438. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'*allegato 4* alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

Comma 439

439. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'*allegato 5* alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».

Comma 440

440. All'*articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano*

compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 441

441. Le gestioni commissariali di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119*, nonché quelle disposte in applicazione dell'*articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, cessano il 30 giugno 2014.

Comma 442

442. All'allegato 2 di cui all'*articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* ⁽¹⁸²⁾, alla voce «Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie concianti, di cui al *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540*», dopo le parole: «CCIAA Napoli» sono aggiunte le seguenti: «, Pisa e Vicenza». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(182) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 30 luglio 2012, n. 122».

Comma 443

443. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 52*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)»;

b) all'*articolo 53*, comma 1, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

Comma 444

444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571*, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

Comma 445

445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al *comma 444*, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'*articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992* può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositaria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei *commi da 446 a 449*.

Comma 446

446. Decorso inutilmente il termine di cui al *comma 445*, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

Comma 447

447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle amministrazioni precedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di

custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto. ⁽¹⁸³⁾

(183) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 10 settembre 2014*.

Comma 448

448. Al procedimento disciplinato dai *commi da 444 a 447* si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'*articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*.

Comma 449

449. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

Comma 450

450. All'attuazione dei *commi da 444 a 449* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 451

451. All'*articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e».

Comma 452

452. Per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'*articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'*articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni.

⁽¹⁸⁴⁾

(184) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 255, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 453

453. All'*articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica». ⁽¹⁸⁵⁾

(185) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-23 luglio 2015, n. 178 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: *art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111*, come specificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122; art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

Comma 454

454. Le disposizioni di cui ai *commi 452 e 453* si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Comma 455

455. Per effetto delle disposizioni recate dai *commi 452, 453 e 454*, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'*articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, non deve

tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

Comma 456

456. All'articolo 9, comma 2-bis, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

Comma 457 ⁽¹⁸⁶⁾

[457. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del *regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 gennaio 1934, n. 36*, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.]

(186) Comma abrogato dall' *art. 9, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Comma 458

458. *L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.*

Comma 459

459. *Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

Comma 460

460. All'*articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;

b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018»;

c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento negli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

Comma 461

461. All'*articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate».

Comma 462

462. All'*articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al

60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

Comma 463

463. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali previsto dall'*articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'*articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2)*, del citato *decreto-legge n. 95 del 2012*.

Comma 464

464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014 ⁽¹⁸⁷⁾, in deroga ai limiti di cui all'*articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, ed all'*articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. ⁽¹⁸⁸⁾

(187) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 1, comma 4, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(188) Vedi, anche, l'*art. 2, D.P.C.M. 8 settembre 2014*.

Comma 465

465. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Comma 466

466. Fermo restando quanto stabilito dall'*articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'*articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010*, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 467

467. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'*articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2008, n. 181*, sono destinate, in misura comunque non superiore al 50 per cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli *articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254*, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Comma 468

468. Le assunzioni di cui al *comma 464* possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

Comma 469

469. Al comma 1-bis dell'*articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, dopo le parole: «al personale delle Forze di polizia a ordinamento

civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Comma 470

470. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del *comma 469*, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77*. Ai sensi dell'*articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al *comma 469* del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.

Comma 471

471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'*articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'*articolo 3* del medesimo decreto legislativo. ⁽¹⁸⁹⁾

(189) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 2, lett. a)*, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

Comma 472

472. Sono soggetti al limite di cui all'*articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti. ⁽¹⁹⁰⁾

(190) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 2, lett. b)*, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

Comma 473

473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai *commi 471 e 472* sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni. ⁽¹⁹¹⁾

(191) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 2, lett. c)*, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

Comma 474

474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai *commi da 472 a 473*, per le amministrazioni di cui all'*articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo *articolo 23-ter* e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei *commi da 471 a 473*, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Comma 475

475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai *commi da 471 a 474*. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'*articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

Comma 476

476. L'*articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170*, e l'*articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163*, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. ⁽¹⁹²⁾

(192) La *Corte costituzionale, con sentenza 6 aprile - 10 giugno 2016, n. 132* (Gazz. Uff. 8 giugno 2016, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 476, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la *legge 4 agosto 1955, n. 848*.

Comma 477

477. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'*articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*.

Comma 478

478. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole: «da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze,».

Comma 479

479. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'*articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Comma 480

480. All'*articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, le parole: «del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

Comma 481 ⁽¹⁹³⁾

481. Per effetto delle disposizioni di cui ai *commi 452, 453, 454, 455 e 456* il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto *articolo 27*, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è

annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

(193) La *Corte costituzionale*, con *Sentenza 3 novembre - 3 dicembre 2015, n. 249* (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, promossa in riferimento agli artt. 17, lettere b) e c), e 20, del *regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana.

Comma 482

482. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla *legge 9 marzo 1971, n. 98*, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 ottobre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'*articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'*articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007*, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo. ⁽¹⁹⁴⁾

(194) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 10-ter, lett. a) e b), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

Comma 483

483. Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, è riconosciuta: ⁽¹⁹⁵⁾

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse ^{(196), (197)}

(195) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 286, lett. a)*, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(196) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 286, lett. b)*, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(197) La *Corte costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2016, n. 173* (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, 36 e 38 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la *legge 4 agosto 1955, n. 848*. La stessa Corte, con successiva sentenza 25 ottobre - 1° dicembre 2017, n. 250 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2017, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, lettera e), come modificato dall' *art. 1, comma 286, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.. La *Corte costituzionale, con ordinanza 18 aprile - 11 maggio 2018, n. 96* (Gazz. Uff. 16 maggio 2018, n. 20, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, lettera e), sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

Comma 484

484. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'*articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'*articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

Comma 485

485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

Comma 486 ⁽¹⁹⁹⁾

486. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con *decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388*, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo. ⁽¹⁹⁸⁾

(198) La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2016, n. 173 (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non

fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost.

(199) La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 2017, n. 213 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione.

Comma 487 ⁽²⁰⁰⁾ ⁽²⁰¹⁾

487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al *comma 486*, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al *comma 48*.

(200) La Corte costituzionale, con Sentenza 18 novembre - 3 dicembre 2015, n. 254 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, promossa in riferimento agli artt. 48 e 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all'art. 119 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, promossa in riferimento agli artt. 4 e 36 dello statuto regionale, e all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. La stessa Corte, con successiva sentenza 5 - 13 luglio 2016, n. 173 (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost.

(201) La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 2017, n. 213 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione.

Comma 488

488. L'ultimo periodo dell'*articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo *comma 763* ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

Comma 489 ⁽²⁰²⁾

489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'*articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

(202) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo - 26 maggio 2017, n. 124 (Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 22, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 Cost., con le ordinanze iscritte ai numeri da 220 a 230 del registro ordinanze 2015 e ai numeri da 172 a 180 del registro ordinanze 2016.

Comma 490

490. All'*articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, come modificato dall'*articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

Comma 491

491. All'*articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».

Comma 492

492. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.

Comma 493

493. All'*articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'*articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*».

Comma 494

494. Dopo il comma 3 dell'*articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206*, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalide portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503*, e successive modificazioni. 3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407*, e successive modificazioni».

Comma 495

495. All'onere di cui al *comma 494*, valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*. Ai sensi dell'*articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al *comma 494* del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44*, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Comma 496

496. Al comma 449 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro»;

b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»; ⁽²⁰³⁾

c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «2013» ⁽²⁰³⁾.

(203) La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre - 3 dicembre 2015, n. 250 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma,

118, primo e secondo comma, 119, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 497, promossa in riferimento all'art. 3 Cost., nonché ai principi di razionalità e ragionevolezza e agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo e quinto comma, Cost.,; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 119, primo comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.,; 4) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento all'art. 119, primo comma, e all'art. 117, quinto comma, Cost.; 5) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, e all'art. 119, primo comma, Cost.; 6) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento al principio di ragionevolezza.

Comma 497 ⁽²⁰⁴⁾

497. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449 è inserito il seguente:
 «449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente:

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno (milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
Totale	19.390	19.099

».

(204) La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre - 3 dicembre 2015, n. 250 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 497, promossa in riferimento all'art. 3 Cost., nonché ai principi di razionalità e ragionevolezza e agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo e quinto comma, Cost.,; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 119, primo comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.,; 4) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento all'art. 119, primo comma, e all'art. 117, quinto comma, Cost.,; 5) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, e all'art. 119, primo comma, Cost.,; 6) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento al principio di ragionevolezza.

Comma 498

498. I commi 450 e 450-bis dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, cessano di avere efficacia a decorrere dall'esercizio 2014.

Comma 499 ⁽²⁰⁵⁾

499. Al comma 454 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «di competenza finanziaria e» sono soppresse;

b) al primo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Trentino-Alto Adige	2	3
Provincia autonoma Bolzano/ Bozen	26	35
Provincia autonoma Trento	25	34
Friuli-Venezia Giulia	56	75
Valle d'Aosta	7	9
Sicilia	133	178
Sardegna	51	69
Totale RSS	300	403

»;

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali»;

d) al secondo periodo, le parole da: «Il complesso delle spese finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse.

(205) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 19 novembre 2015, n. 238 (Gazz. Uff. 25 novembre 2015, n. 47, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 499, promosse in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 455, in relazione alla normativa di attuazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 499, promossa in riferimento all'art. 43 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946.

Comma 500

500. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;

b) al primo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»;

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali».

Comma 501

501. Al comma 460 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, le parole: «le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile».

Comma 502

502. Al comma 461 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, le parole: «all'*articolo 7, comma 1, lettera d)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 462, lettera d),».

Comma 503

503. Alla lettera a) del comma 462 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono soppresse;

b) le parole: «Dal 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2013»;

c) le parole: «media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del

triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011».

Comma 504

504. Il comma 463 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.

Comma 505

505. Al comma 17 dell'*articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015»;
 - b) il quinto periodo è soppresso;
 - c) al sesto periodo, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014»;
 - d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013, 2014 e 2015».
-
-

Comma 506

506. Al comma 138 dell'*articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio

territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile».

Comma 507

507. I commi da 1 a 4 dell'*articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149*, e successive modificazioni, sono abrogati.

Comma 508 ⁽²⁰⁶⁾

508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e dal *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della *legge 23 luglio 2012, n. 114*. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. ⁽²⁰⁷⁾ ⁽²⁰⁸⁾

(206) La Corte costituzionale, con sentenza 1° dicembre 2015 - 14 gennaio 2016, n. 3 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2016, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato:

1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, promossa in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ed in relazione all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 508 e 590, promossa in riferimento agli artt. 20 e 43 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946 ed agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 Cost.; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, in combinato disposto con il comma 590 del medesimo articolo, promossa in riferimento all'art. 36 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946 ed in relazione all'art. 2, primo comma, del D.P.R. n. 1074 del 1965.

(207) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 11 settembre 2014, il Decreto 30 settembre 2015, il Decreto 17 ottobre 2016, il Decreto 12 ottobre 2017, il D.M. 22 novembre 2017, il Decreto 4 ottobre 2018 e il D.M. 25 ottobre 2018. Vedi, anche, l' art. 1, commi 412 e 511, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(208) Per la regione Sardegna, relativamente all'anno 2014, vedi l' art. 42, comma 14-quater, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

Comma 509 ⁽²⁰⁹⁾

509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015».

(209) La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre - 3 dicembre 2015, n. 253 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 509, promossa in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché ai principi di chiarezza normativa e di certezza del diritto.

Comma 510

510. In applicazione dell'*articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690*, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al *comma 508*, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

(210)

(210) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 4 dicembre 2015* e il *D.M. 14 ottobre 2016*.

Comma 511

511. Le disposizioni di cui ai *commi 508, 510 e 526* cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi *commi 508, 510 e 526*.

Comma 512

512. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*.

Comma 513

513. In applicazione dell'*articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274*, e al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'*articolo 49* dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla *legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'*articolo 2, comma 283, lettera c)*, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al *decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230*.

Comma 514

514. L'*articolo 10* dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3*, è sostituito dal seguente: «Art. 10. - La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'*articolo 117, secondo comma, lettera m)*, della Costituzione: a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale; b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle». ⁽²¹¹⁾

(211) Il presente comma era stato modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. c), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

Comma 515

515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione degli statuti di autonomia sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi o con norme di attuazione, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali. Con apposite norme di attuazione si provvede al

completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. ⁽²¹²⁾ ⁽²¹³⁾

(212) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 213, lett. a) e b)*, *L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(213) Vedi, anche, *l' art. 17, comma 2, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e *l'art. 11, comma 8, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

Comma 516

516. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di mancata intesa, il contributo è ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 517

517. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 15 ottobre 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della *Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n.*

241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. ⁽²¹⁴⁾

(214) Comma così modificato dall' *art. 42, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Comma 518 ⁽²¹⁵⁾

518. *L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:*
«Art. 80. - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

(215) *La Corte costituzionale, con sentenza 4 novembre - 3 dicembre 2015, n. 251* (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 518, promossa in riferimento agli artt. 3, 11, 23, 117, primo comma, e 120 della Costituzione.

Comma 519

519. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»;

b) dopo il comma 117 è inserito il seguente:

«117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

c) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse»;

c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2014.

Comma 520

520. Le disposizioni di cui ai *commi 518 e 519* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*.

Comma 521

521. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota standard, di cui all'*articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228*.

Comma 522 ⁽²¹⁶⁾

522. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014 (in migliaia di euro)
Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156
Toscana	42.982
Umbria	8.834
Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
Totale	560.000

(216) Vedi, anche, il *D.M. 31 ottobre 2014*.

Comma 523

523. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 522 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014. ⁽²¹⁷⁾

(217) Vedi, anche, il *D.M. 31 ottobre 2014*.

Comma 524

524. Le somme di cui al *comma 522*, ovvero di cui al *comma 523* in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno. ⁽²¹⁸⁾

(218) Vedi, anche, il *D.M. 31 ottobre 2014*.

Comma 525

525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 31 ottobre 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione. Nelle

more della individuazione delle risorse di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. ⁽²¹⁹⁾
⁽²²⁰⁾

(219) Comma così modificato dall' *art. 42, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(220) Vedi, anche, il *D.M. 31 ottobre 2014*.

Comma 526 ⁽²²²⁾

526. Con le procedure previste dall'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti (in migliaia di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015 - 2018
Valle d'Aosta	10.157	6.925
Provincia autonoma Bolzano	41.833	23.523
Provincia autonoma Trento	36.507	24.891
Friuli-Venezia Giulia	81.483	55.556
Sicilia	194.628	132.701
Sardegna	75.392	51.404
Totale	440.000	300.000

⁽²²¹⁾

(221) Comma sostituito dall' *art. 46, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente,

così modificato dall'*art. 1, comma 416, lett. a) e b)*, *L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(222) La *Corte costituzionale, con sentenza 3 - 19 novembre 2015, n. 239* (Gazz. Uff. 25 novembre 2015, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 526*, promosse in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 della Costituzione, nel testo novellato con *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1*, anche in riferimento all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, nonché agli artt. 36 e 43 del *R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*, e all'*art. 2, primo comma, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074*, dalla Regione siciliana.

Comma 527 ⁽²²³⁾

[527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.]

(223) Comma abrogato dall' *art. 46, comma 5, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Comma 528

528. Al secondo comma dell'*articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'*articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise».

Comma 529

529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'*articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che comunque abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la necessità di assicurare la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. ⁽²²⁴⁾

(224) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 776, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 530

530. All'*articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
«b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27».

Comma 531

531. Al fine di risolvere il contenzioso derivante dal comma 23 dell'*articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la società ANAS SpA e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo tra le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 532

532. Al comma 2 dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017,»;

b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

Comma 533

533. All'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'*articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente».

Comma 534

534. All'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».

Comma 535

535. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto».

Comma 536

536. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al *comma 535* è destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di

Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli comuni. ⁽²²⁵⁾

(225) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 18 febbraio 2014*.

Comma 537

537. All'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, e successive modificazioni».

Comma 538

538. Al comma 19 dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, le parole: «*www.pattostabilita.rgs.tesoro.it*» sono sostituite dalle seguenti: «*http://pattostabilitainterno.tesoro.it*».

Comma 539

539. Al comma 20 dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è tenuto ad inviare» sono inserite le seguenti: «, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»,

b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» è sostituita dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'*articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*»,»;

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'*articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*»;

d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti» sono soppresse.

Comma 540

540. Al comma 23 dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»;

b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011».

Comma 541

541. Al comma 125 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

Comma 542

542. All'*articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo».

Comma 543

543. Al comma 140 dell'*articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

Comma 544

544. All'*articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 2012, n. 44*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;

b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente predisposto»;

c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 luglio».

Comma 545

545. Al comma 122 dell'*articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso;

c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo».

Comma 546

546. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. ⁽²²⁶⁾

(226) Vedi, anche, il *Decreto 28 febbraio 2014*.

Comma 547

547. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al *comma 546*. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. ⁽²²⁷⁾

(227) Vedi, anche, il *Decreto 28 febbraio 2014*.

Comma 548

548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al *comma 547*, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità,

a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. ⁽²²⁸⁾

(228) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 28 febbraio 2014*.

Comma 549

549. Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al *comma 547*, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.

Comma 550

550. Le disposizioni del presente comma e dei *commi da 551 a 562* si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'*articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. ⁽²²⁹⁾

(229) Comma così modificato dall' *art. 27, comma 2, lett. a), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 551

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al *comma 550* presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. ⁽²³⁰⁾

(230) Comma così modificato dall' *art. 28, comma 1, lett. s), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 552

552. Gli accantonamenti di cui al *comma 551* si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Comma 553

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al *comma 550* a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

Comma 554

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. ⁽²³¹⁾

(231) Comma così modificato dall' *art. 27, comma 2, lett. b)*, *D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 555

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al *comma 554* sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci. ⁽²³²⁾

(232) Comma così modificato dall' *art. 27, comma 2, lett. c)*, *D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 556

556. All'*articolo 18, comma 2, lettera a)*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole da: «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché le

loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli *articoli 5 e 8*, paragrafo 3, del *regolamento (CE) n. 1370/2007* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.».

Comma 557

557. All'*articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 76, comma 7, del presente decreto*, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

Comma 558 ⁽²³³⁾

[558. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il comma 7 è così modificato:

a) al terzo periodo, dopo le parole: «Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle» sono inserite le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati».

]

(233) Comma abrogato dall' art. 28, comma 1, lett. s), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Comma 559

559. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato;

b) al comma 6, le parole da: «nonché» a: «degli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'*articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008*».

Comma 560

560. Il comma 5-bis dell'*articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è sostituito dal seguente: «5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno».

Comma 561

561. Il comma 32 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, è abrogato.

Comma 562

562. Al *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'*articolo 4* e i commi da 1 a 7 dell'*articolo 9* sono abrogati;

[b) al comma 4 dell'*articolo 4* le parole: «delle società di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato» ⁽²³⁴⁾.]

(234) Lettera abrogata dall' *art. 28, comma 1, lett. s), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 563 ⁽²³⁵⁾

[563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'*articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei *commi 564 e 565*, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'*articolo 2112 del codice civile*. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.]

(235) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 564 ⁽²³⁶⁾

[564. Gli enti che controllano le società di cui al *comma 563* adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo *comma 563*.]

(236) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 565 ⁽²³⁷⁾

[565. Le società di cui al *comma 563*, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al *comma 564*, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.]

(237) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*; a norma dell' *art. 19, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016*, come modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, dello stesso *D.Lgs. n. 175/2016* e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Comma 566 ⁽²³⁸⁾

[566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al *comma 565*, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal *comma 563*. Si applica l'*articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, e successive modificazioni.]

(238) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*; a norma dell' *art. 19, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016*, come modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, dello stesso *D.Lgs. n. 175/2016* e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Comma 567 ⁽²³⁹⁾

[567. Per la gestione delle eccedenze di cui al *comma 566*, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al *comma 563* possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo *comma 563*, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.]

(239) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*; a norma dell' *art. 19, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016*, come modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi fino alla data di

pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, dello stesso *D.Lgs. n. 175/2016* e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Comma 567-bis ⁽²⁴¹⁾

[567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società. ⁽²⁴⁰⁾]

(240) Comma inserito dall' *art. 5, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(241) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*; a norma dell' *art. 19, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016*, come modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, dello stesso *D.Lgs. n. 175/2016* e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Comma 568 ⁽²⁴²⁾

[568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al *comma 563* possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.]

(242) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*; a norma dell' *art. 19, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016*, come modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, dello stesso *D.Lgs. n. 175/2016* e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Comma 568-bis

568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;⁽²⁴⁴⁾

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.^{(243) (245) (246)}

(243) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. a-bis*), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

(244) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 616, lett. a) e b)*, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, dall'*art. 7, comma 8, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

(245) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 614, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(246) La *Corte costituzionale, con sentenza 17 aprile - 31 maggio 2018, n. 116* (Gazz. Uff. 6 giugno 2018, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 568-bis, lettera b)*, come inserito dall'*art. 2, comma 1, lettera a-bis*), del *decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, in *legge 2 maggio 2014, n. 68*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, e 47, della Costituzione.

Comma 568-ter ⁽²⁴⁸⁾

[568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566,567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni. ⁽²⁴⁷⁾]

(247) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. a-bis*), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

(248) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t)*, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Comma 569 ⁽²⁵⁰⁾

[569. Il termine di trentasei mesi fissato dal *comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. ⁽²⁴⁹⁾]

(249) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(250) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 569-bis ⁽²⁵²⁾

[569-bis. Le disposizioni di cui al *comma 569*, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'*articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace.

⁽²⁵¹⁾]

(251) Comma inserito dall' *art. 7, comma 8-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(252) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 570

570. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'*articolo 80* del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*.

Comma 571

571. Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 572

572. All'*articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'*articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,*» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'*articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;*

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»;

- f) il comma 6 è abrogato;
- g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilità 2014».
-
-

Comma 573

573. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'*articolo 243-bis, comma 5*, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il 30 giugno 2015, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico. ⁽²⁵³⁾

(253) Comma sostituito dall' *art. 3, comma 2, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*, che ha sostituito l'originario comma 573 con gli attuali commi 573, 573-bis e 573-ter. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' *art. 4, comma 5-quater, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*. In precedenza il presente comma era stato modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

Comma 573-bis

573- bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il 30 giugno 2015. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, nell'anno 2014. ⁽²⁵⁴⁾

(254) Comma inserito dall' *art. 3, comma 2, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*, che ha sostituito l'originario comma 573 con gli attuali commi 573, 573-*bis* e 573-*ter*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 546, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e dall'*art. 4, comma 5-*quater*, lett. b), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 573-ter

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis* e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese. ⁽²⁵⁵⁾

(255) Comma inserito dall' *art. 3, comma 2, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*, che ha sostituito l'originario comma 573 con gli attuali commi 573, 573-*bis* e 573-*ter*.

Comma 574

574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'*articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997*, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'*articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'*articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164*. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'*articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'*articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni. ⁽²⁵⁶⁾

(256) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a) e b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

Comma 575

[575. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'*articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. ⁽²⁵⁷⁾]

(257) Comma soppresso dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2014, n. 50*.

Comma 576

[576. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al *comma 575*, anche in deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, la misura della detrazione prevista dall'*articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato *articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico*. ⁽²⁵⁸⁾]

(258) Comma soppresso dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2014, n. 50*.

Comma 577

577. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui

all'*elenco 2 allegato* alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

- a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni di euro per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. ⁽²⁵⁹⁾

(259) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 20 febbraio 2014*.

Comma 578

578. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al *comma 577* sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo *comma 577*.

Comma 579

579. Per gli anni dal 2014 al 2018 la riduzione di cui ai *commi 577 e 578* non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'*elenco 2 allegato* alla presente legge. ⁽²⁶⁰⁾

(260) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 234, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 580

580. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto *elenco 2* e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel *comma 578* si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

Comma 581

581. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»;

b) il sesto periodo della nota 3-ter è sostituito dai seguenti: «Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000».

Comma 582

582. Al comma 20 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014».

Comma 583

583. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

a) *articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni;

b) *articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni;

c) *articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, e successive modificazioni;

d) *articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni;

e) *articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

Comma 584 ⁽²⁶¹⁾

[584. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento

deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.]

(261) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 19, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

Comma 585 ⁽²⁶²⁾

[585. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento», i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al *comma 584*.]

(262) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 19, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

Comma 586 ⁽²⁶³⁾

[586. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, nonché di quelli di cui all'*articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli *articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164*, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro,

anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
]

(263) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 956, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015.

Comma 587 ⁽²⁶⁴⁾

[587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui ai citati articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.]

(264) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 956, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015.

Comma 588

588. Per quanto non espressamente previsto dai *commi 586 e 587*, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Comma 589

589. Le disposizioni di cui ai *commi da 586 a 588* si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

Comma 590 ⁽²⁶⁵⁾

590. Le disposizioni di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al *comma 486*, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

(265) La Corte costituzionale, con sentenza 1° dicembre 2015 - 14 gennaio 2016, n. 3 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2016, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, promossa in riferimento all'*art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, ed in relazione all'*art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074*; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 508 e 590, promossa in riferimento agli *artt. 20 e 43 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946* ed agli *artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 Cost.*; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, in combinato disposto con il comma 590 del medesimo articolo, promossa in riferimento all'*art. 36 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946* ed in relazione all'*art. 2, primo comma, del D.P.R. n. 1074 del 1965*. La stessa Corte, con successiva sentenza 5 - 13 luglio 2016, n. 173 (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 590, sollevata in riferimento agli *artt. 3 e 53 Cost.*

Comma 591

591. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».

Comma 592

592. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente: «5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

Comma 593

593. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1 -quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in

estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00».

Comma 594

594. Dopo la nota 1-quater all'*articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, è aggiunta la seguente:

«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

Comma 595

595. Nel *decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, l'*articolo 6-bis* è abrogato.

Comma 596

596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica

dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate. ⁽²⁶⁶⁾

(266) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 19 settembre 2014*.

Comma 597

597. All'*articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

Comma 598

598. Al testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 14, comma 3-bis*, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;

b) all'*articolo 269*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo»;

c) all'*articolo 263*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'*articolo 269, comma 1-bis*, si applicano anche al processo tributario telematico».

Comma 599

599. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'*articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 febbraio 2010, n. 24*, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

Comma 600

600. All'*articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.
13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati». ⁽²⁶⁷⁾

(267) Vedi, anche, il *D.M. 16 settembre 2014*.

Comma 601

601. All'*articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

⁽²⁶⁸⁾

(268) Vedi, anche, il *D.M. 16 settembre 2014*.

Comma 602

602. All'*articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

⁽²⁶⁹⁾

(269) Vedi, anche, il *D.M. 16 settembre 2014*.

Comma 603

603. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati». ⁽²⁷⁰⁾

(270) Vedi, anche, il D.M. 16 settembre 2014.

Comma 604

604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

Comma 605

605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

Comma 606

606. Al testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 30*, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;

b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'*articolo 106* è aggiunto il seguente:

«Art. 106-bis. (L) - (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). - 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

Comma 607 ⁽²⁷¹⁾

607. Le disposizioni di cui al *comma 606*, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al *comma 606*, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

(271) La *Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 26 febbraio 2015, n. 18* (Gazz. Uff. 4 marzo 2015, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 607, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, della Costituzione e all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*. La *Corte costituzionale, con successiva sentenza 8 luglio - 24 settembre 2015, n. 192* (Gazz. Uff. 30 settembre 2015, n. 39, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 607, sollevata dal Tribunale ordinario di Lecce in composizione collegiale, in relazione all'art. 3 Cost.; ha inoltre dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 607, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost.. La stessa Corte, con successiva sentenza 13 - 29

gennaio 2016, n. 13 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2016, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 607, sollevate in riferimento agli art. 3, 35 e 36 Cost..

Comma 608

608. All'*articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'*articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*».

Comma 609

609. All'*articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».

Comma 610

610. Al comma 2-ter dell'*articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64*, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

Comma 611

611. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative:

a) all'*articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione»;

2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»;

3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali»;

4) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2»;

b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge;

c) all'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 533, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate»;

2) dopo il comma 533 è inserito il seguente:

«533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza

e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti»;

d) *l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:*

«Art. 17. - (Controlli sull'attività di riscossione). - 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'*articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) *l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;*

[f) *alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività;* ⁽²⁷²⁾]

g) *all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»;*

h) *le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.*

(272) Lettera soppressa dall' *art. 43, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Comma 612

612. All'*articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole: «fino al 1° dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».

Comma 613

613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del *comma 612* devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

Comma 614

614. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

Comma 615

615. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'*articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, e all'*articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'*articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del *comma 612* del presente articolo sono inefficaci.

Comma 616

616. Al *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 7-bis* è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'*articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere»;

b) all'*articolo 34*, comma 4, dopo le parole: «svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3» sono aggiunte le seguenti: «assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione»;

c) all'*articolo 39*:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'*articolo 33*, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli *articoli 34 e 35*, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla

documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare»;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'*articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro».

Comma 617

617. Al regolamento di cui al *decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 7, comma 2, la lettera d)* è sostituita dalla seguente:

«d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati»;

b) all'*articolo 8, comma 1*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'*articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, nei cinque anni precedenti»;

c) all'*articolo 13*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*»;

d) all'*articolo 16, comma 1*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione»;

e) all'*articolo 26*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'*articolo 13* sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma».

Comma 618

618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'*articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'*articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973*, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'*articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, e successive modificazioni.

Comma 619

619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

Comma 620

620. Entro il 31 maggio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma. ⁽²⁷³⁾

(273) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 621

621. A seguito del pagamento di cui al *comma 620*, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 ottobre 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento. ⁽²⁷⁴⁾

(274) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 622

622. Entro il 31 ottobre 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito. ⁽²⁷⁵⁾

(275) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c-ter*, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 623

623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione. ⁽²⁷⁶⁾

(276) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. d*), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 624

624. Le disposizioni di cui ai *commi da 618 a 623* si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

Comma 625

625. Al comma 3 dell'*articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «20 aprile 2014»; le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2014» e le parole: «euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma è soppresso.

Comma 626 ⁽²⁷⁷⁾

[626. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'*allegato I* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia.]

(277) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 632, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Comma 627

627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

Comma 628

628. L'efficacia delle disposizioni del *comma 627* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Comma 629

629. All'*articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Comma 630

630. Al comma 1 dell'*articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito».

Comma 631

631. All'*articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

Comma 632

632. La percentuale di cui all'*articolo 188-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, come modificato dal comma 631 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, e non può comunque essere inferiore al 30 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del *comma 631*, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*. ⁽²⁷⁸⁾ ⁽²⁷⁹⁾

(278) Comma così modificato dall' *art. 25-octies, comma 6, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*.

(279) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 13 febbraio 2015*, il *Provvedimento 9 febbraio 2016*, il *Provvedimento 10 febbraio 2017*, il *Provvedimento 8 febbraio 2018* e il *Provvedimento 14 febbraio 2019*.

Comma 633

633. La disposizione di cui al *comma 631* si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Comma 634

634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni, all'*articolo 21-bis*, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: «1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
 - 2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
 - c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
 - 2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi».
-
-

Comma 635

635. L'efficacia della disposizione di cui al *comma 634* è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108*, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Comma 636

636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2019 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri direttivi: ⁽²⁸⁰⁾

- a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione; ⁽²⁸¹⁾
- b) durata delle concessioni pari a nove anni, non rinnovabile; ⁽²⁸²⁾
- c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese

inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; ⁽²⁸³⁾

d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione; ⁽²⁸⁴⁾

d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato; ⁽²⁸⁵⁾

e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

(280) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 934, lett. a), n. 1), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall' art. 1, comma 1047, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, dall' art. 1, comma 1096, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(281) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 934, lett. a), n. 2), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(282) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 934, lett. a), n. 3), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(283) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 934, lett. a), n. 4), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall' art. 6, comma 4-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, successivamente, dall' art. 1, comma 1047, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(284) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 934, lett. a), n. 5), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(285) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 934, lett. a), n. 6), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 637

637. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al *comma 636*, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per l'anno 2020. ⁽²⁸⁶⁾

(286) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 934, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 638

638. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del *comma 636*, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresì poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto *comma 636*.

Comma 639

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. ⁽²⁸⁸⁾ ⁽²⁸⁹⁾ ⁽²⁸⁷⁾ ⁽²⁹⁰⁾

(287) Per l'esenzione dall'applicazione della Tasi, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, vedi l' *art. 1, comma 448, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, per quelli ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, vedi l' *art. 48, comma 16, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 dicembre 2016, n. 229*, per quelli ricadenti nel Comune di Genova, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a seguito dell'evento del 14 agosto 2018, vedi l' *art. 3, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 novembre 2018, n. 130*, e, successivamente, per quelli relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 giugno 2019, relativamente agli eventi sismici della Regione Molise e dell'area Etnea, vedi l' *art. 20, comma 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(288) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(289) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(290) La *Corte costituzionale*, con sentenza 18 novembre - 3 dicembre 2015, n. 252 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 639 e 703, promosse in riferimento agli artt. 14, lettera o), 36, 37 - in relazione all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché in riferimento agli artt. 81, 119, quarto comma, della Costituzione

e 10 della *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* ed al principio di leale collaborazione.

Comma 640

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal *comma 677*. ⁽²⁹¹⁾

(291) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 641

641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. ^{(292) (293)}

(292) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(293) Vedi, anche, l' *art. 180, comma 1-septies, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall' *art. 38, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

Comma 642

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. ⁽²⁹⁴⁾

(294) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Comma 643

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. ⁽²⁹⁵⁾

(295) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Comma 644

644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. ⁽²⁹⁶⁾

(296) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Comma 645

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al *comma 647*, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647. ⁽²⁹⁷⁾ ⁽²⁹⁸⁾

(297) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. d-bis*), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

(298) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 646

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138*. ⁽²⁹⁹⁾

(299) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 647

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'*articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998*. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'*articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212*. ⁽³⁰⁰⁾

(300) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 648

648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. ⁽³⁰¹⁾

(301) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 649

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'*articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.* ⁽³⁰²⁾ ⁽³⁰³⁾

(302) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. e), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(303) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 650

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. ⁽³⁰⁴⁾

(304) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 651

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*. ⁽³⁰⁵⁾

(305) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 652

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al *comma 651* e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'*articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008*, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999*, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla

quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. ⁽³⁰⁶⁾

(306) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. e-bis*), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall' *art. 1, comma 27, lett. a*), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall' *art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166*, dall' *art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1093, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Comma 653

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al *comma 654*, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. ⁽³⁰⁷⁾

(307) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 27, lett. b*), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 654

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Comma 654-bis

654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). ⁽³⁰⁸⁾

(308) Comma inserito dall' *art. 7, comma 9, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Comma 655

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Comma 656

656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Comma 657

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Comma 658

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Comma 659

659. Il comune con regolamento di cui all'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti ⁽³⁰⁹⁾.

(309) Lettera aggiunta dall' *art. 36, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

Comma 660

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997*, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da *a) a e)* del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. ⁽³¹⁰⁾

(310) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. e-ter), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 661 ⁽³¹¹⁾

[661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.]

(311) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. e-quater), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 662

662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

Comma 663

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

Comma 664

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Comma 665

665. Per tutto quanto non previsto dai *commi da 662 a 666* si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Comma 666

666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Comma 667

667. Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'*articolo 14 della direttiva 2008/98/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. ^{(312) (313)}

(312) Comma così modificato dall' *art. 42, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(313) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 aprile 2017*.

Comma 668

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Comma 669

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. ⁽³¹⁴⁾

(314) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 14, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 670 ⁽³¹⁵⁾

[670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.]

(315) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. g), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.*

Comma 671

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Comma 672

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Comma 673

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Comma 674

674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Comma 675

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*.

Comma 676

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Comma 677

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'*articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*. ⁽³¹⁶⁾ ⁽³¹⁷⁾

(316) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(317) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 28, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

Comma 678

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al *comma 676* del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla *legge 9 dicembre 1998, n. 431*, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del *comma 683*, è ridotta al 75 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ⁽³¹⁸⁾

(318) Comma così modificato dall'*art. 1, commi 14, lett. c), e 54, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall'*art. 7-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Comma 679

679. Il comune con regolamento di cui all'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- [f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa ⁽³¹⁹⁾.]

(319) Lettera abrogata dall'*art. 2, comma 1, lett. h), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 680

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133*. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'*articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

⁽³²⁰⁾

(320) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. e), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

Comma 681

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai *commi 676 e 677*. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al *comma 688* ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo. ⁽³²¹⁾

(321) Comma così modificato dall' *art. 1, commi 14, lett. d), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 682

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
-

Comma 683

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera

b), numero 2), del *comma 682* e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Comma 684

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. ⁽³²²⁾

(322) Comma così modificato dall' *art. 3-ter, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Comma 685

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Comma 686

686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al *decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*(TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'*articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* (TIA 1), o dall'*articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Comma 687

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Comma 688

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997*, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento

della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'*articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato *decreto legislativo n. 360 del 1998*; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato *decreto legislativo n. 360 del 1998* alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato *decreto legislativo n. 360 del 1998*, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014 ⁽³²³⁾, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione

alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno. ⁽³²⁴⁾ ⁽³²⁵⁾

(323) Sull'applicabilità del presente termine vedi l' *art. 1, comma 708, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

(324) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e, successivamente, così modificato dall'*art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e dall' *art. 1, comma 14, lett. e), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 1, D.L. 9 giugno 2014, n. 88*, successivamente non convertito in legge (*Comunicato 11 agosto 2014*, pubblicato nella G.U. 11 agosto 2014, n. 185).

(325) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 12 giugno 2014*.

Comma 689

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. ⁽³²⁶⁾

(326) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 23 maggio 2014*.

Comma 690

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Comma 691

691. I comuni possono, in deroga all'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. ⁽³²⁷⁾

(327) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*, e, successivamente,

così modificato dall'*art. 7, comma 4, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Comma 692

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Comma 693

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Comma 694

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Comma 695

695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*.

Comma 696

696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Comma 697

697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Comma 698

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al *comma 693*, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Comma 699

699. Le sanzioni di cui ai *commi 696, 697 e 698* sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Comma 700

700. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Comma 701

701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

Comma 702

702. Resta ferma l'applicazione dell'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*.

Comma 703 ⁽³²⁸⁾

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

(328) La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre - 3 dicembre 2015, n. 252 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 639 e 703, promosse in riferimento agli artt. 14, lettera o), 36, 37 - in relazione all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché in riferimento agli artt. 81, 119, quarto comma, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed al principio di leale collaborazione.

Comma 704

704. È abrogato l'*articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*.

Comma 705

705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'*articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

Comma 706

706. Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'*articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e dall'*articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*.

Comma 707

707. All'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 214 del 2011*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal *decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae

tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*».

Comma 708

708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*.

Comma 709

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al *comma 707*, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del *comma 710* e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

Comma 710

710. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Comma 711

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. ⁽³²⁹⁾ ⁽³³⁰⁾

(329) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno-20 luglio 2016, n. 188 (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(330) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 ottobre 2014.

Comma 712

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal *comma 707*. ⁽³³¹⁾

(331) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno-20 luglio 2016, n. 188 (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Comma 713

713. All'*articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;
- b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

Comma 714

714. Al *decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 7*, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) all'*articolo 11*, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

Comma 715

715. Il comma 1 dell'*articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23*, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Comma 716

716. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al *comma 715*, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al *comma 715* è elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

Comma 717

717. Al *decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 8*, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;

b) all'*articolo 9*, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

Comma 718

718. Le disposizioni del *comma 717* hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Comma 719

719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, nonché all'*articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine

previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012. ⁽³³²⁾

(332) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 26 giugno 2014* e il *Decreto 4 agosto 2014*.

Comma 720

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'*articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011*, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al *comma 719*.

Comma 721

721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'*articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 722

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. ⁽³³³⁾ ⁽³³⁴⁾

(333) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(334) Per le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, vedi il *D.M. 24 febbraio 2016*.

Comma 723

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al *comma 722* al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'*articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del *comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. ⁽³³⁵⁾ ⁽³³⁶⁾

(335) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(336) Per le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, vedi il *D.M. 24 febbraio 2016*.

Comma 724

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'*articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al *comma 725*. ⁽³³⁷⁾ ⁽³³⁸⁾

(337) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(338) Per le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, vedi il *D.M. 24 febbraio 2016*.

Comma 725

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno

il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'*articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. ⁽³³⁹⁾ ⁽³⁴⁰⁾

(339) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(340) Per le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, vedi il *D.M. 24 febbraio 2016*.

Comma 726

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal *comma 724*. ⁽³⁴¹⁾ ⁽³⁴²⁾

(341) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(342) Per le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, vedi il *D.M. 24 febbraio 2016*.

Comma 727

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'*articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. ⁽³⁴³⁾ ⁽³⁴⁴⁾

(343) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(344) Per le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, vedi il *D.M. 24 febbraio 2016*.

Comma 728

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

Comma 728-bis

728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale. ⁽³⁴⁵⁾

(345) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. c-bis*), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 729

729. Al comma 380 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;
- b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;
- c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;
- d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;
- e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) sono abrogati il comma 11 dell'*articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'*articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011*. Il comma 17 dell'*articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano». ⁽³⁴⁶⁾

(346) La *Corte costituzionale*, con sentenza 14 giugno-20 luglio 2016, n. 188 (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Comma 729-bis

729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D. ⁽³⁴⁷⁾

(347) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 729-ter

729-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis. ⁽³⁴⁸⁾

(348) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 729-quater

729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'*articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000* è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014. I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017. ⁽³⁴⁹⁾

(349) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e, successivamente, così modificato dall' *art. 43, comma 5-bis, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Comma 730 ⁽³⁵⁰⁾

730. Dopo il comma 380-bis dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono inseriti i seguenti:
«380-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con

appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'*articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'*articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, ai comuni istituiti a seguito di fusione;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

- 1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;
- 2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
- 3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'*articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter».

(350) La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre - 3 dicembre 2015, n. 252 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 730, promosse in riferimento agli artt. 37 e 43 dello statuto della Regione siciliana e all'art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965 e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 730, promosse in riferimento agli artt. 119, quarto comma, e 81 Cost. e agli artt. 14, lettera o), e 36.

Comma 731

731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI. ⁽³⁵¹⁾ ⁽³⁵²⁾

(351) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

(352) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 novembre 2014.

Comma 732 ⁽³⁵⁵⁾

732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'*articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere*

integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: ⁽³⁵³⁾

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. ⁽³⁵⁴⁾

(353) Alinea così modificato dall' *art. 12-bis, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(354) La *Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio-13 aprile 2018, n. 73* (Gazz. Uff. 18 aprile 2018, n. 16 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti anche i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore degli enti diversi dallo Stato titolari dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze.

(355) La *Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 13 aprile 2018, n. 73* (Gazz. Uff. 18 aprile 2018, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionalità dell'art. 1, commi 732 e 733, in riferimento all'art. 3 Cost. e agli *artt. 48 e seguenti della legge cost. n. 1 del 1963*, nella parte in cui disciplina il pagamento agevolato in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze dati in gestione alla Regione stessa.

Comma 733 ⁽³⁵⁷⁾

733. La domanda di definizione, ai sensi del *comma 732*, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al *comma 732*

e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. ⁽³⁵⁶⁾

(356) La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio-13 aprile 2018, n. 73 (Gazz. Uff. 18 aprile 2018, n. 16 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti anche i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore degli enti diversi dallo Stato titolari dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze.

(357) La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 13 aprile 2018, n. 73 (Gazz. Uff. 18 aprile 2018, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionalità dell'art. 1, commi 732 e 733, in riferimento all'art. 3 Cost. e agli artt. 48 e seguenti della legge cost. n. 1 del 1963, nella parte in cui disciplina il pagamento agevolato in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze dati in gestione alla Regione stessa.

Comma 734

734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Comma 735

735. Al comma 1 dell'*articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'*articolo 203*, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'*articolo 207*, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».

Comma 736

736. All'*articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 2012, n. 44*, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Comma 737

737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

Comma 738

738. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'*articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle *Table A e B* allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Comma 739

739. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'*articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sono indicate nella *Tabella C* allegata alla presente legge.

Comma 740

740. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre*

2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Comma 741

741. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'*articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sono indicati nella *Tabella E* allegata alla presente legge.

Comma 742

742. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al *comma 741*, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'*articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Comma 743

743. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'*articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

Comma 744

744. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'*articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014. ⁽³⁵⁸⁾

(358) Comma così modificato dall'*art. 10-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 745

745. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'*elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191*, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'*articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai

collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124*, nei compiti degli enti locali. ⁽³⁵⁹⁾ ⁽³⁶⁰⁾

(359) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi l' *art. 6, comma 6-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(360) Vedi, anche, l' *art. 1, commi da 622 a 627, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 746

746. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 747

747. All'*articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, le parole: «valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito

sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14».

Comma 748

748. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014 ⁽³⁶¹⁾ le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014 ⁽³⁶¹⁾. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'*articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo *articolo 58, comma 6*, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.

⁽³⁶²⁾

(361) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 19, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(362) Per la rideterminazione del limite di spesa, di cui al terzo periodo del presente comma, vedi l' *art. 19, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 749

749. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato 1
(Articolo 1, comma 1) ⁽³⁶³⁾

In milioni di euro

Descrizione risultato differenziale	2014	2015	2016
Livello massimo del saldo netto da finanziario, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-59.100	-18.200	- 1.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	320.000	285.000	250.000

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

(363) Allegato così sostituito dall' *art. 50, comma 9, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Allegato 2
(articolo 1, commi 2, 3 e 4)

Missione e

Trasferimenti alle gestioni previdenziali

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Programma		2014	2015	2012	2013
25 - Politiche previdenziali	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88	539,55	539,55		
	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione	133,32	133,32		
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni				
	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex INPDAP	61,02	61,02		
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:				
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	3,08	3,08		
	2.b1.b) gestione ex ENPALS	71,45	71,45		
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	649,90	649,90		
12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3)	2.321,88	2.321,88		
	Regolazioni contabili e favore delle gestioni assistenziali			2012	
	3) Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento a favore degli interventi a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, a valere sull'anno 2012			571,021	

(in milioni)

Elenco 1 (articolo 1, comma 302)

Finalità	2014 (in euro)
Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000
Comitato italiano paralimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000
Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.331.245
Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)	6.000.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000
Totale	24.331.245

Allegato 3
(articolo 1, comma 428) ⁽³⁶⁴⁾

PROGRAMMA DI REVISIONE DELLA SPESA

SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI

(in milioni di euro)

MINISTERO	2014	2015	2016	2017
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	355,7	448,4	504,5	511,9
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	55,6	88,5	90,5	83,6
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	21,5	7,0	6,0	6,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13,5	37,2	47,5	49,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	13,5	25,2	30,5	31,3
MINISTERO DELL'INTERNO	30,9	58,9	66,2	68,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2,9	6,7	8,5	8,7
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	113,0	165,0	170,0	163,7
MINISTERO DELLA DIFESA	89,5	254,6	362,7	373,6
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11,1	8,4	9,2	9,5
MINISTERO DELLA SALUTE	2,8	4,2	4,6	4,7
TOTALE	710,0	1.104,0	1.300,1	1.309,9

(364) Allegato sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. c)*, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2014, n. 50. Successivamente il presente allegato è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 6, lett. c)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Allegato 4
(articolo 1, comma 438)

L. 27 dicembre 2013, n. 147

RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CONCERNENTI TRASFERIMENTI CORRENTI IN FAVORE DI IMPRESE

Ministero	Autorizzazione di spesa	Riduzione (in mi)	
		2014	201
Economia e finanze	Articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416	3.139	
Economia e finanze	Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449	14.160	2
Economia e finanze	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 440	10	
Economia e finanze	Legge 15 dicembre 1990, n. 385	1.817	
Economia e finanze	Articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	540	
Economia e finanze	Articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	650	
Economia e finanze	Articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	1.890	
Economia e finanze	Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	2.111	
Sviluppo economico	Articolo 27, comma 10. sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni	3.783	
Sviluppo economico	Articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549	1.201	
Lavoro e politiche sociali	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214	1.709	
Lavoro e politiche sociali	Articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	20	
Infrastrutture e trasporti	Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40	7.381	
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267	360	
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2	2.500	
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226	69	
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231	24	
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67	42	
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163	3.836	
	Totale	45.242	5

Allegato 5 (articolo 1, comma 439)

RIDUZIONI CONSUMI INTERMEDI

MINISTERO	2014	2015 (Milioni di euro)	2016
Ministero dell'economia e delle finanze	48,714	48,662	48,620
Ministero dello sviluppo economico	0,812	0,799	0,756

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,143	1,220	1,205
Ministero della giustizia	15,478	15,589	16,360
Ministero degli affari esteri	7,353	7,382	6,891
Ministero dell'interno	21,843	22,737	23,103
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,969	0,974	0,976
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	8,057	7,963	7,873
Ministero della difesa	41,769	39,950	39,765
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,825	3,012	2,875
Ministero della salute	3,037	3,01	2,877
Totale	152,000	151,300	151,300

Elenco 2 (articolo 1, comma 577)

Norma	Credito
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al <i>decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 39</i> <i>Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi da 285 a 287</i> <i>Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1</i> <i>Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, articolo 2, comma 58; decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, articolo 6, comma 2: decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, articolo 23, comma 50-quater, ultimo periodo; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 15, comma 4</i>	Credito per il pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali e opere Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari Credito d'imposta agevolazione titolari licenza taxi-noleggio con conducente
<i>Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, articolo 1</i>	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori ⁽³⁶⁵⁾
<i>Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1</i> <i>Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12</i>	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento
<i>Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 15, comma 1-bis; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504</i>	Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare
<i>Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, articolo 7, comma 1</i>	Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali
<i>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-bis, comma 1</i>	Credito d'imposta per l'offerta on-line di opere dell'ingegno

L. 27 dicembre 2013, n. 147

<i>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 1</i>	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca
<i>Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13</i>	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali
<i>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, articolo 24, comma 13</i>	Credito d'imposta a favore delle imprese per la ricerca scientifica
<i>Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8</i>	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali
<i>Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, articolo 11: legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1088</i>	Crediti d'imposta per investimenti in agricoltura
<i>Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60</i>	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
<i>Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271, comma 1075</i>	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali
<i>Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56</i>	Credito d'imposta per le imprese nel mezzogiorno

(365) Vedi, anche, l' art. 1, comma 233, L. 23 dicembre 2014, n. 190 e l' art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Prospetto di copertura

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA'

(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

	2014	2015	2016
	(importi in milioni di euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:			
Minori entrate	9.354	10.564	10.554
Articolato:			
Tabella A	2.934	4.852	6.344
Tabella C	95	95	95
	453	102	102
	Totale oneri da coprire	12.836	15.613
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:			
Riduzione spese correnti	8.690	17.302	20.538
Articolato			
Tabella A	4.392	12.529	13.872
	33	21	29
	Totale mezzi di copertura	13.115	29.852
DIFFERENZA	280	14.239	17.345

Bilancio dello Stato: regolazioni contabili e debitorie**BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE****(dati in milioni di euro)**

	Assestato 2013		Iniziali 2014		201 Compet
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	
ENTRATE					
Rimborsi IVA	28.625	28.625	27.099	27.099	2
SPESA CORRENTE	36.726	36.726	30.249	30.249	3
Rimborsi IVA	28.625	28.625	27.099	27.099	2
Poste editoria	80	80	0	0	
FSN-saldo IRAP	3.000	3.000			
Chiusura anticipazioni tesoreria concesse per il settore latte-AGEA	130	130	0	0	
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	
Entrate erariali	520	520	0	0	
Gestione gioco-lotto relativi anni pregressi	1.221	1.221	0	0	
SPESA IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	
TOTALE SPESA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	36.726	36.726	30.249	30.249	3
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'	0	0	2.560	2.560	
Tabella C-saldo IRAP			2.560	2.560	
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITA'	36.726	36.726	32.809	32.809	3

Tabella A**INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015 (migliaia di euro)	2016
ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
Ministero dell'economia e delle finanze	20.679	30.955	23.355
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	224	-	-
Ministero degli affari esteri	39.719	39.997	39.997
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	593	9	9
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	3.000	1.000	1.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3.000	3.000	3.000
Ministero della salute	2.000	-	-

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	69.215	74.961	67.361
Di cui regolazione debitoria	-	-	-
Di cui limite impegno	-	-	-

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015 (migliaia di euro)	2016
ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
Ministero dell'economia e delle finanze	8.148	62.200	182.200
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	23.096	32.753	32.753
Ministero degli affari esteri	12.147	34.708	34.708
Ministero dell'interno	10.000	40.000	50.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4.581	17.715	17.715
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	25.000
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	5.000	30.000	50.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	62.972	217.376	392.376
Di cui regolazione debitoria	-	-	-
Di cui limite impegno	-	-	-

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è compreso il capitolo.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014	2015 (migliaia di euro)	2016
--------------------------------------	------	----------------------------	------

L. 27 dicembre 2013, n. 147

ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA
COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Presidenza del Consiglio dei Ministri
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza:

- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile
(21.3 - cap. 2185)

Cp	105.277	73.350	73.519
Cs	105.277	73.350	73.519

Decreto legislativo n. 303 del 1999:

Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a norma dell'*articolo 11 della
legge n. 59 del 1997* ⁽³⁶⁷⁾
(21.3 - cap. 2115)

Cp	41.126	38.956	39.048
Cs	41.126	38.956	39.048

Totale missione	Cp	146.403	112.306	112.567
	Cs	146.403	112.306	112.567

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE
AUTONOMIE TERRITORIALI
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle
Regioni a statuto speciale.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della
minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia:

- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione
Friuli-Venezia Giulia
(2.3 - cap. 7513/p)

Cp	5.571	5.093	5.104
Cs	5.571	5.093	5.104

Concorso dello Stato al finanziamento della
spesa sanitaria

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Decreto legislativo n. 56 del 2000:

Disposizioni in materia di federalismo fiscale,
a norma dell'*articolo 10 della legge 13
maggio 1999, n. 133*:

- Art. 13, comma 3: Attribuzione gettito IRAP
regioni a statuto ordinario
(2.4 - cap. 2701)

Cp	2.560.000	-	-
Cs	2.560.000	-	-

Rapporti finanziari con Enti territoriali

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in
materia di incendi boschivi
(2.5 cap. 2820)

Cp	1.422	1.297	1.307
Cs	1.422	1.297	1.307

Totale missione	Cp	2.566.993	6.390	6.411
	Cs	2.566.993	6.390	6.411

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Cooperazione allo sviluppo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987:
Stanziamanti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di sviluppo (a)
(1.2 - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161,
2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180,
2181, 2182, 2183, 2184)

Cp	180.818	164.297	164.533
----	---------	---------	---------

Cs	180.818	164.297	164.533
----	---------	---------	---------

Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo ⁽³⁶⁶⁾

(1.2 - capp. 7168, 7169)

Cp	350	334	334
----	-----	-----	-----

L. 27 dicembre 2013, n. 147

	Cs	350	334	334
Cooperazione economica e relazioni internazionali				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (1.3 - cap. 3751) .				
	Cp	2.493	1.896	1.900
	Cs	2.493	1.896	1.900
(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3. della <i>legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> .				
Promozione della pace e sicurezza internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 - cap. 3399)				
	Cp	236	225	225
	Cs	236	225	225
Integrazione europea				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 - capp. 4543, 4545)				
	Cp	1.250	1.190	1.192
	Cs	1.250	1.190	1.192
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - <i>Articolo 1, comma 43</i> : Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap 1163)				
	Cp	1.424	1.402	1.405
	Cs	1.424	1.402	1.405
	Cp	186.571	169.344	169.589
	Cs	186.571	169.344	169.589
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO				
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare				
MINISTERO DELLA DIFESA				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - <i>Articolo 1, comma 43</i> : Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 - cap. 1352)				
	Cp	754	741	742
	Cs	754	741	742
<i>Decreto legislativo n. 66 del 2010</i> : Codice dell'ordinamento militare:				
Art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (1.5 - cap. 1345)				
	Cp	64	61	61
	Cs	64	61	61
Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari				
MINISTERO DELLA DIFESA				
<i>Decreto legislativo n. 66 del 2010</i> : Codice dell'ordinamento militare:				
- Art. 559: Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa (1.6 - capp. 1360, 7145)				
	Cp	2.962	-	-
	Cs	2.962	-	-
	Cp	3.780	802	803
	Cs	3.780	802	803

GIUSTIZIA

Amministrazione penitenziaria

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Decreto del Presidente della Repubblica n.**309 del 1990: Testo unico delle leggi in**materia di disciplina degli stupefacenti e**sostanze psicotrope, prevenzione, cura e**riabilitazione dei relativi stati di**tossicodipendenza:*

- Art. 135, comma 4: Programmi finalizzati
alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al
trattamento socio-sanitario, al recupero e al
successivo reinserimento dei

tossicodipendenti detenuti

(1.1 - cap. 1768)

Cp	260	220	220
Cs	260	220	220
Totale missione	260	220	220
	260	220	220

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e
sulle costeMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI*Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo**piano nazionale della pesca marittima e**misure in materia di credito peschereccio,**nonché di riconversione delle unità adibite**alla pesca con reti da posta derivante:*

- Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano

nazionale della pesca marittima

(legge n. 41 del 1982) (4.1 - cap. 2179)

Cp	454	433	433
Cs	454	433	433

Pianificazione e coordinamento Forze di
polizia

MINISTERO DELL'INTERNO

*Decreto del Presidente della Repubblica n.**309 del 1990: Testo unico delle leggi in**materia di disciplina degli stupefacenti e**sostanze psicotrope, prevenzione, cura e**riabilitazione dei relativi stati di**tossicodipendenza:*

- Art. 101: Potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione del traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope

(3.3 - capp. 2668, 2815)

Cp	1.062	1.019	1.021
Cs	1.062	1.019	1.021
Totale missione	1.516	1.452	1.454
	1.516	1.452	1.454

SOCCORSO CIVILE

Protezione civile

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE*Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito,**con modificazioni, dalla legge n. 195 del**1991: Provvedimenti in favore delle**popolazioni delle province di Siracusa,**Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel**dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore**delle zone danneggiate da eccezionali**avversità atmosferiche dal giugno 1990 al**gennaio 1991:*- Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la
protezione civile

(6.2 - cap. 7446/p)

Cp	57.977	56.974	57.149
Cs	57.977	56.974	57.149

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Decreto-legge n. 90 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:
- Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile
(6.2 - cap. 2184)

Cp	7.559	7.467	7.472
Cs	7.559	7.467	7.472

Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
- Art. 1, comma 290: Integrazione fondo protezione civile per eventi alluvionali ed altre calamità
(6.2 - cap. 7446/p)

Cp	7.989	49.933	-
Cs	7.989	49.933	-

Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:
- Art. 10, comma 1: Fondo emergenze nazionali
(6.2 - cap. 7441)

Cp	70.000	70.000	70.000
Cs	70.000	70.000	70.000
Totale missione Cp	143.525	184.374	134.621
Cs	143.525	184.374	134.621

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*
(1.2 - cap. 2083)

Cp	9.144	8.623	8.639
Cs	9.144	8.623	8.639

Sostegno al settore agricolo
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
(7.1 - cap. 1525)

Cp	120.298	114.763	114.917
Cs	120.298	114.763	114.917

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima
(1.5 - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)

Cp	5.311	5.042	5.054
Cs	5.311	5.042	5.054

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- *Articolo 1, comma 43*: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(1.5 - cap. 2200)

Cp	614	559	560
Cs	614	559	560
Totale missione Cp	135.367	128.987	129.170

L. 27 dicembre 2013, n. 147

	Cs	135.367	128.987	129.170
REGOLAZIONE DEI MERCATI				
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
<i>Legge n. 549 del 1995</i> : Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- <i>Articolo 1, comma 43</i> : Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi				
(3.1 - cap. 2280)				
	Cp	255	321	335
	Cs	255	321	335
	Totale missione Cp	255	321	335
	Cs	255	321	335
DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
<i>Decreto legislativo n. 250 del 1997</i> :				
Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):				
- Art. 7: Contributo per il funzionamento dell'ENAC				
(2.3 - cap. 1921) ⁽³⁶⁸⁾				
	Cp	8.328	7.900	8.216
	Cs	8.328	7.900	8.216
Sostegno allo sviluppo del trasporto				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Legge n. 128 del 1998</i> : Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea:				
- Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo				
(9.1 - cap. 1723)				
	Cp	224	213	214
	Cs	224	213	214
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
<i>Decreto-legge n. 535 del 1996</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge n. 647 del 1996</i> :				
- Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM»				
(2.6 - cap. 1850)				
	Cp	60	57	59
	Cs	60	57	59
	Totale missione Cp	8.612	8.170	8.489
	Cs	8.612	8.170	8.489
COMUNICAZIONI				
Sostegno all'editoria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Legge n. 67 del 1987</i> : Rinnovo della <i>legge 5 agosto 1981, n. 416</i> , recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442)				
	Cp	140.889	119.919	120.232
	Cs	140.889	119.919	120.232
	Totale missione Cp	140.889	119.919	120.232
	Cs	140.889	119.919	120.232
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO				

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- *Articolo 1, comma 43*: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

(4.2 - cap. 2501)	Cp	13.006	16.215	16.661
	Cs	13.006	16.215	16.661

Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
- *Art. 14, comma 19*: Trasferimento risorse, già destinate all'ICE, in un fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese

(4.2 - cap. 2535)	Cp	23.755	22.861	22.934
	Cs	23.755	22.861	22.934

- *Art. 14, comma 26-ter, punto 1*:
Finanziamento delle spese di funzionamento dell'agenzia

(4.2 - cap. 2530)	Cp	18.079	17.564	17.603
	Cs	18.079	17.564	17.603

Totale missione	Cp	54.840	56.640	57.198
	Cs	54.840	56.640	57.198

RICERCA E INNOVAZIONE

Ricerca in materia ambientale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:

- *Art. 28, comma 1*: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
(2.1 - capp. 3621, 8831)

	Cp	25.546	24.888	24.888
	Cs	25.546	24.888	24.888

Ricerca in materia di beni e attività culturali
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali
(2.1 - capp. 2040, 2041, 2043)

	Cp	1.125	1.105	1.105
	Cs	1.125	1.105	1.105

Ricerca scientifica e tecnologica di base
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- *Articolo 1, comma 43*: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(3.3 - cap. 1679)

	Cp	4.505	4.250	4.250
	Cs	4.505	4.250	4.250

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica e *decreto-legge n. 6 del 1998*: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, articolo 23-septies, comma 1 - personale dell'Istituto nazionale di geofisica -

e legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1. comma 652- piano straordinario di assunzione di ricercatori, e decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 19, comma 3 - Sistema nazionale di valutazione e decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, articolo 58, comma 2 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca e decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, articolo 24, comma 1 - Assunzione di personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

(3.3 - cap. 7236)	Cp	1.771.328	1.770.099	1.772.099
	Cs	1.771.328	1.770.099	1.772.099

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137:

- Art. 19, comma 1, punto A: Contributo per le spese di funzionamento dell'ENEA
(7.1 - cap. 7630/p)

	Cp	22.781	22.714	22.714
	Cs	22.781	22.714	22.714

Ricerca di base e applicata

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:

- Art. 19: Agenzia digitale
(12.1 - cap. 1707)

	Cp	2.756	2.750	2.871
	Cs	2.756	2.750	2.871

Ricerca per la didattica

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(3.1 - cap. 1261)

	Cp	1.538	1.478	1.478
	Cs	1.538	1.478	1.478

Ricerca per il settore della sanità pubblica

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana
(2.1 - cap. 3453)

	Cp	283	262	262
	Cs	283	262	262

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

- Art. 12, comma 2: Fondo finanziamento attività di ricerca
(2.1 - cap. 3392)

	Cp	288.741	271.111	271.111
	Cs	288.741	271.111	271.111

Decreto legislativo n. 267 del 1993:

Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità:
- Art. 4, comma 1, punto 1: Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e legge n. 219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione

L. 27 dicembre 2013, n. 147

nazionale degli emoderivati, art. 12, comma 6
- Compiti del centro nazionale sangue
(2.1 - cap. 3443)

Cp	12.256	12.008	12.008
Cs	12.256	12.008	12.008

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- *Articolo 1, comma 43*: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(2.1 - cap. 3412)

Cp	3.333	3.272	3.272
Cs	3.333	3.272	3.272

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 129 del 2001*:
Agenzia per i servizi sanitari regionali:
- Art. 2, comma 4: Contributo a favore dell'agenzia per i servizi sanitari regionali
(2.1 - cap. 3457)

Cp	550	538	538
Cs	550	538	538

Totale missione Cp	2.134.742	2.114.475	2.116.596
Cs	2.134.742	2.114.475	2.116.596

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare
(1.10 - capp. 1644, 1646)

Cp	30.465	35.160	35.172
Cs	30.465	35.160	35.172

Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 59 del 1993*:
Modifiche e integrazioni alla *legge 7 febbraio 1992, n. 150*, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione
(1.10 - capp. 1388, 1389)

Cp	47	44	44
Cs	47	44	44

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- *Articolo 1, comma 43*: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(1.10 - cap. 1551)

Cp	5.826	5.475	5.487
Cs	5.826	5.475	5.487

Totale missione Cp	36.338	40.679	40.703
Cs	36.338	40.679	40.703

TUTELA DELLA SALUTE
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

MINISTERO DELLA SALUTE

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:
- Art. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo
(1.2 - cap. 5340)

Cp	325	309	310
Cs	325	309	310

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 326 del 2003*: Disposizioni urgenti per favorire lo

L. 27 dicembre 2013, n. 147

sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici:

- Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del
farmaco

(1.4 - capp. 3458, 7230)	Cp	1.913	1.794	3.798
	Cs	1.913	1.794	3.798
Totale missione	Cp	2.238	2.103	4.108
	Cs	2.238	2.103	4.108

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo
(1.2 - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621,
6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573,
8721)

	Cp	410.065	396.864	397.712
	Cs	410.065	396.864	397.712

Tutela dei beni librari, promozione e sostegno
del libro e dell'editoria

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al
funzionamento della Biblioteca nazionale
centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (a)
(1.10 - cap. 3610)

	Cp	812	755	757
	Cs	812	755	757

*Decreto del Presidente della Repubblica n.
805 del 1975*: Organizzazione del Ministero
per i beni culturali e ambientali -
Assegnazione per il funzionamento degli
istituti centrali:

- Art. 22: Assegnazione per il funzionamento
degli istituti centrali (a)

(1.10 - cap. 3611)	Cp	891	844	846
	Cs	891	844	846

Legge n. 466 del 1988: Contributo
all'Accademia nazionale dei Lincei (b)

(1.10 - cap. 3630)	Cp	925	875	877
	Cs	925	875	877

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(b) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
- *Articolo 1, comma 43*: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (a)

(1.10 - capp. 3670, 3671)	Cp	15.112	7.416	7.431
	Cs	15.112	7.416	7.431

Valorizzazione del patrimonio culturale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela
e fruizione dei siti italiani di interesse
culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti
nella «lista del patrimonio mondiale», posti
sotto la tutela dell'UNESCO:

- Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti
italiani inseriti nella «lista del patrimonio
mondiale» dell'UNESCO

(1.13 - capp. 1442, 7305)	Cp	1.379	1.312	1.315
	Cs	1.379	1.312	1.315

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Totale missione	Cp	429.184	408.066	408.938
	Cs	429.184	408.066	408.938

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Istituzioni scolastiche non statali

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 - cap. 2193)

	Cp	270	284	293
	Cs	270	284	293
Totale missione	Cp	270	284	293
	Cs	270	284	293

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709)

	Cp	5.216	4.953	4.965
	Cs	5.216	4.953	4.965

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap. 7273)

	Cp	18.145	18.013	18.052
	Cs	18.145	18.013	18.052

Sistema universitario e formazione post-universitaria

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute e decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:

- Art. 60, comma 1 - Semplificazioni del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario (2.3 - cap. 1692)

	Cp	72.445	69.147	69.305
	Cs	72.445	69.147	69.305
Totale missione	Cp	95.806	92.113	92.322
	Cs	95.806	92.113	92.322

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Protezione sociale per particolari categorie

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero:

- Art. 12: Indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini e imprese italiane per beni, diritti ed interessi perduti all'estero

L. 27 dicembre 2013, n. 147

(17.1 - cap. 7256)	Cp	5.004	4.876	4.887
	Cs	5.004	4.876	4.887
Sostegno alla famiglia MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Decreto-legge n. 223 del 2006</i> : Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: - Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia				
(17.3 - cap. 2102)	Cp	20.916	20.379	20.425
	Cs	20.916	20.379	20.425
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Decreto legislativo n. 196 del 2003</i> : Codice in materia di protezione dei dati personali				
(17.4 - cap. 1733)	Cp	8.656	8.231	8.250
	Cs	8.656	8.231	8.250
<i>Decreto-legge n. 223 del 2006</i> : Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: - Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità				
(17.4 - cap. 2108/p)	Cp	14.403	11.127	11.127
	Cs	14.403	11.127	11.127
<i>Decreto-legge n. 93 del 2013</i> : Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province: - Art. 5-bis, comma 1 : Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza				
(17.4 - cap. 2108/p)	Cp	7.000	10.000	10.000
	Cs	7.000	10.000	10.000
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
<i>Legge n. 328 del 2000</i> : Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali				
(4.5 - cap. 3671)	Cp	317.013	14.499	14.593
	Cs	317.013	14.499	14.593
<i>Legge n. 296 del 2006</i> : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): - Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza				
(4.5 - cap. 3527)	Cp	30.688	28.709	28.794
	Cs	30.688	28.709	28.794
	Totale missione Cp	403.680	97.821	98.076
	Cs	403.680	97.821	98.076
POLITICHE PER IL LAVORO Politiche attive e passive del lavoro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 80, comma 4, punto 1: Formazione professionale
(1.3 - cap. 4161)

Cp	795	-	-
Cs	795	-	-

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- Art. 1, comma 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale
(1.3 - cap. 7682)

Cp	9.000	8.447	8.466
Cs	9.000	8.447	8.466

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
(1.7 - cap. 5025)

Cp	1.267	1.249	1.249
Cs	1.267	1.249	1.249

Totale missione Cp	11.062	9.696	9.715
Cs	11.062	9.696	9.715

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Garanzia dei diritti e intendenti per lo sviluppo della coesione sociale
MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- *Articolo 1, comma 43*: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(5.1 - cap. 2309)

Cp	2.000	2.000	2.000
Cs	2.000	2.000	2.000

Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della *direttiva 2003/9/CE* che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:

- Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato
(5.1 - cap. 2311)

Cp	4.802	4.475	4.485
Cs	4.802	4.475	4.485

Totale missione Cp	6.802	6.475	6.485
Cs	6.802	6.475	6.485

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 97 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga termini:

- Art. 4-septies, comma 5-bis: Funzionamento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze
(1.1 - cap. 3935)

Cp	1.754	1.657	1.661
----	-------	-------	-------

L. 27 dicembre 2013, n. 147

	Cs	1.754	1.657	1.661
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB)</i>				
(1.4 - cap. 1560)				
	Cp	387	377	378
	Cs	387	377	378
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Decreto-legge n. 185 del 2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>				
- Art. 3, comma 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas				
(1.5 - cap. 3822)				
	Cp	78.085	73.841	74.012
	Cs	78.085	73.841	74.012
Analisi e programmazione economico-finanziaria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Legge n. 549 del 1995. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:</i>				
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi				
	Cp	14	13	13
	Cs	14	13	13
<i>Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:</i>				
- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ				
(1.6 - cap. 7330)				
	Cp	1.590	1.537	1.539
	Cs	1.590	1.537	1.539
	Cp	81.830	77.425	77.603
	Cs	81.830	77.425	77.603
GIOVANI E SPORT				
Incentivazione e sostegno alla gioventù				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:</i>				
- Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili				
(22.2 - cap. 2106)				
	Cp	16.772	6.430	6.444
	Cs	16.772	6.430	6.444
	Cp	16.772	6.430	6.444
	Cs	16.772	6.430	6.444
TURISMO				
Sviluppo e competitività del turismo				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

- Art. 12, comma 2: Spese per il funzionamento ENIT - Agenzia nazionale del turismo

(6.1 - cap. 6821)	Cp	2.780	2.622	2.629
	Cs	2.780	2.622	2.629

Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:

- Art. 2, comma 98: Sviluppo e competitività del turismo

(6.1 - cap. 6823/p)	Cp	10.019	9.775	9.794
	Cs	10.019	9.775	9.794

Totale missione	Cp	12.799	12.397	12.423
	Cs	12.799	12.397	12.423

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica

(24.4 - cap. 1680)	Cp	62.735	60.884	60.967
	Cs	62.735	60.884	60.967

Decreto legislativo n. 6 del 2010:

Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69:

- Art. 4, comma 2: Spese di funzionamento del FORMEZ P.A.

(24.4 - cap. 5200)	Cp	5.851	5.564	5.577
	Cs	5.851	5.564	5.577

Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

(24.4 cap. 5217)	Cp	1.206	1.177	1.249
	Cs	1.206	1.177	1.249
Totale missione	Cp	69.792	67.625	67.793
	Cs	69.792	67.625	67.793

FONDI DA RIPARTIRE

Fondi da assegnare

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato

(25.1 - cap. 3026)	Cp	33.220	33.221	33.221
	Cs	33.220	33.221	33.221

Totale missione	Cp	33.220	33.221	33.221
	Cs	33.220	33.221	33.221

Totale generale	Cp	6.723.546	3.757.735	715.809
	Cs	6.723.546	3.757.735	715.809

(366) Per la rideterminazione degli stanziamenti di cui alla *L. 26 febbraio 1987, n. 49*, vedi *l'art. 8, comma 1, D.L. 16 gennaio 2014, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 marzo 2014, n. 28*, *l'art. 8, comma 1, D.L. 1° agosto 2014, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° ottobre 2014, n. 141* e, successivamente, *l'art. 33, comma 2, L. 11 agosto 2014, n. 125*.

(367) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente provvedimento, vedi *l' art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2014, n. 50*.

(368) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al *D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250*, vedi *l' art. 28, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Tabella E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI. CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2014 e successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2014 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2014 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2013 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO DELLE MISSIONI

3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. - L'Italia in Europa e nel mondo
6. - Giustizia
7. - Ordine pubblico e sicurezza
8. - Soccorso civile
9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. - Competitività e sviluppo delle imprese
13. - Diritto alla mobilità
14. - Infrastrutture pubbliche e logistica
17. - Ricerca e innovazione
18. - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. - Casa e assetto urbanistico
21. - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
22. - Istruzione scolastica
28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32. - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33. - Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate

5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione di strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

L. 27 dicembre 2013, n. 147

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 26.

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 e successivi
					(migliaia di euro)
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI					
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa					
INTERNO					
<i>Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005:</i>					
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:					
- Art. 11- <i>quaterdecies</i> , comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7253)					
Legislazione vigente	Cp	-	-	-	-
	Cs	-	-	-	-
Rifinanziamento	Cp	10.000	-	-	-
	Cs	10.000	-	-	-
Legge di stabilità	Cp	10.000	-	-	-
	Cs	10.000	-	-	-
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale					
ECONOMIA E FINANZE					
<i>Decreto-legge n 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005:</i>					
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:					
- Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA Sicilia (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7517)					
Legislazione vigente	Cp	86.000	86.000	86.000	456.000
	Cs	86.000	86.000	86.000	456.000
Legge di stabilità	Cp	86.000	86.000	86.000	456.000
	Cs	86.000	86.000	86.000	456.000
- Art. 5, comma 3-ter. Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7507/p)					
Legislazione vigente	Cp	10.000	-	10.000	60.000
	Cs	10.000	-	10.000	60.000
Legge di stabilità	Cp	10.000	-	10.000	60.000
	Cs	10.000	-	10.000	60.000
<i>Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):</i>					
- Art. 1, comma 114, punto 2: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7507/p)					
Legislazione vigente	Cp	-	-	10.000	50.000
	Cs	-	-	10.000	50.000
Legge di stabilità	Cp	-	-	10.000	50.000
	Cs	-	-	10.000	50.000

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Rapporti finanziari con Enti territoriali

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993:

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- *Art. 3:* Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 - cap. 7499)

Legislazione vigente	Cp	-	-	-	-	
	Cs	-	-	-	-	
Rifinanziamento	Cp	140.000	140.000	140.000	-	2016
	Cs	140.000	140.000	140.000	-	
Legge di stabilità	Cp	140.000	140.000	140.000	-	
	Cs	140.000	140.000	140.000	-	
	Totale missione Cp	246.000	226.000	246.000	566.000	
	Cs	246.000	226.000	246.000	566.000	

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

- *Art. 5:* Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 - cap. 7493)

Legislazione vigente	Cp	5.500.000	5.500.000	-	-	2015
	Cs	5.500.000	5.500.000	-	-	
Rifinanziamento	Cp	-	-	4 500.000	19 000.000	2020
	Cs	-	-	4 500.000	19 000.000	
Rimodulazione	Cp	-500.000	-500.000	-	1.000.000	2017
	Cs	-500.000	-500.000	-	1.000.000	
Legge di stabilità	Cp	5.000.000	5.000.000	4.500.000	20.000.000	
	Cs	5.000.000	5.000.000	4.500.000	20.000.000	

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):

- *Art. 1* comma 170: Banche e fondi (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 - cap. 7175)

Legislazione vigente	Cp	295.000	295.000	295.000	6.490.000	2022
	Cs	295.000	295.000	295.000	6.490.000	
Legge di stabilità	Cp	295.000	295.000	295.000	6.490.000	
	Cs	295.000	295.000	295.000	6.490.000	

Decreto-legge n. 76 del 2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione in particolare giovanile della coesione sociale nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

- *Art. 11,* comma 5: Contributo Chernobyl (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 - cap. 7174)

Legislazione vigente	Cp	5.775	5.775	5.775	5.775	2017
	Cs	5.775	5.775	5.775	5.775	
Legge di stabilità	Cp	5.775	5.775	5.775	5.775	
	Cs	5.775	5.775	5.775	5.775	

Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria

L. 27 dicembre 2013, n. 147

araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:

- Art. 5, comma 1: Trattato di amicizia partecipazione e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Jamairia libica (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 - cap. 7800)

Legislazione vigente	Cp	15.200	5.300	3.300	2.350.500	2028
	Cs	15.200	5.300	3.300	2.350.500	
Legge di stabilità	Cp	15.200	5.300	3.300	2.350.500	
	Cs	15.200	5.300	3.300	2.350.500	
Totale missione	Cp	5.315.975	5.306.075	4.804.075	28.846.275	
	Cs	5.315.975	5.306.075	4.804.075	28.846.275	

GIUSTIZIA

Amministrazione penitenziaria

GIUSTIZIA

Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):

- Art. 2, comma 219: Emergenza carceri (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.1 - cap. 7300)

Legislazione vigente	Cp	5.231	-	-	-	2014
	Cs	5.231	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	5.231	-	-	-	
	Cs	5.231	-	-	-	
Totale missione	Cp	5.231	-	-	-	
	Cs	5.231	-	-	-	

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

- Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 - capp. 7833, 7834)

Legislazione vigente	Cp	14.380	14.380	14.380	100.660	2023
	Cs	14.380	14.380	14.380	100.660	
Legge di stabilità	Cp	14.380	14.380	14.380	100.660	
	Cs	14.380	14.380	14.380	100.660	

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 135 del 2009: Attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:

- Art. 3-bis, comma 2: Recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 - cap. 7853)

Legislazione vigente	Cp	10.705	10.666	10.667	68.084	2023
	Cs	10.705	10.666	10.667	68.084	
Legge di stabilità	Cp	10.705	10.666	10.667	68.084	
	Cs	10.705	10.666	10.667	68.084	

Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio

L. 27 dicembre 2013, n. 147

2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:
 - *Art. 5-quater*, comma 1, punto 1: Ripristino dell'efficienza, dell'operatività e della sicurezza del porto di Genova a seguito del sinistro del 7 maggio 2013 (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (4.1 - cap. 7858)

Legislazione vigente	Cp	3.000	-	-	-	2014
	Cs	3.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	3.000	-	-	-	
	Cs	3.000	-	-	-	
Totale missione	Cp	28.085	25.046	25.047	168.744	
	Cs	28.085	25.046	25.047	168.744	

SOCCORSO CIVILE

Protezione civile

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 61 del 1998*:

Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

- *Art. 21*, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	18.076	18.076	18.076	18.076	2017
	Cs	18.076	18.076	18.076	18.076	
Legge di stabilità	Cp	18.076	18.076	18.076	18.076	
	Cs	18.076	18.076	18.076	18.076	

Decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:

- *Art. 4*, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	24.273	24.273	24.273	72.819	2019
	Cs	24.273	24.273	24.273	72.819	
Legge di stabilità	Cp	24.273	24.273	24.273	72.819	
	Cs	24.273	24.273	24.273	72.819	

- *Art. 4*, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	1.549	1.549	1.549	4.647	2019
	Cs	1.549	1.549	1.549	4.647	
Legge di stabilità	Cp	1.549	1.549	1.549	4.647	
	Cs	1.549	1.549	1.549	4.647	

- *Art. 7*, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	17.043	17.043	17.043	51.129	2019
	Cs	17.043	17.043	17.043	51.129	
Legge di stabilità	Cp	17.043	17.043	17.043	51.129	
	Cs	17.043	17.043	17.043	51.129	

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

- *Art. 1, comma 203*: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	58.500	58.500	58.500	175.500	2019
	Cs	58.500	58.500	58.500	175.500	
Legge di stabilità	Cp	58.500	58.500	58.500	175.500	
	Cs	58.500	58.500	58.500	175.500	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
- *Art. 5, comma 14*: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 - cap. 7449/p)

Legislazione vigente	Cp	5.000	5.000	5.000	15.000	2019
	Cs	5.000	5.000	5.000	15.000	
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	15.000	
	Cs	5.000	5.000	5.000	15.000	

Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:

- *Art. 11-quaterdecies, comma 1*: Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)

Legislazione vigente	Cp	2.000	2.000	2.000	10.000	2021
	Cs	2.000	2.000	2.000	10.000	
Legge di stabilità	Cp	2.000	2.000	2.000	10.000	
	Cs	2.000	2.000	2.000	10.000	

- *Art. 11-quaterdecies, comma 2*: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)

Legislazione vigente .	Cp	2.000	2.000	2.000	12.000	2022
	Cs	2.000	2.000	2.000	12.000	
Legge di stabilità	Cp	2.000	2.000	2.000	12.000	
	Cs	2.000	2.000	2.000	12.000	

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

- *Art. 1, comma 100*: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	26.000	26.000	26.000	104.000	2020
	Cs	26.000	26.000	26.000	104.000	
Legge di stabilità	Cp	26.000	26.000	26.000	104.000	
	Cs	26.000	26.000	26.000	104.000	

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- *Art. 1, comma 1292*: Grandi eventi: Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 - Protezione civile (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)

Legislazione vigente	Cp	3.000	3.000	3.000	18.000	2022
	Cs	3.000	3.000	3.000	18.000	
Legge di stabilità	Cp	3.000	3.000	3.000	18.000	
	Cs	3.000	3.000	3.000	18.000	

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

- *Art. 2, comma 113*: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	22.600	22.600	22.600	108.800	2024
	Cs	22.600	22.600	22.600	108.800	
Legge di stabilità	Cp	22.600	22.600	22.600	108.800	
	Cs	22.600	22.600	22.600	108.800	

- *Art. 2, comma 115*: Sospensione pagamenti regioni Marche e Umbria (regolazione contabile)

L. 27 dicembre 2013, n. 147

(Settore n. 3) Interventi per calamità naturali
(6.2 - cap. 7444)

Legislazione vigente	Cs	5.000	5.000	5.000	5.000	2017
	Cp	5.000	5.000	5.000	5.000	
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Cs	5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>- Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)</i>						
Legislazione vigente	Cp	10.000	10.000	10.000	65.000	2022
	Cs	10.000	10.000	10.000	65.000	
Legge di stabilità	Cp	10.000	10.000	10.000	65.000	
	Cs	10.000	10.000	10.000	65.000	
<i>- Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)</i>						
Legislazione vigente	Cp	700	700	700	4.200	2022
	Cs	700	700	700	4.200	
Legge di stabilità	Cp	700	700	700	4.200	
	Cs	700	700	700	4.200	
<i>- Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)</i>						
Legislazione vigente	Cp	400	400	400	2.000	2021
	Cs	400	400	400	2.000	
Legge di stabilità	Cp	400	400	400	2.000	
	Cs	400	400	400	2.000	
<i>Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo:</i>						
<i>- Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 - cap. 7459)</i>						
Legislazione vigente	Cp	195.600	145.100	44.000	-	2016
	Cs	195.600	145.100	44.000	-	
Legge di stabilità	Cp	195.600	145.100	44.000	-	
	Cs	195.600	145.100	44.000	-	
Totale missione		Cp	391.741	341.241	240.141	666.171
		Cs	391.741	341.241	240.141	666.171

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

- Art. 15, comma 2, punto 1: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 - cap. 7439)

Legislazione vigente	Cp	-	-	-	-	
	Cs	-	-	-	-	
Rifinanziamento	Cp	120.000	-	-	-	2014
	Cs	120.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	120.000	-	-	-	
	Cs	120.000	-	-	-	
Totale missione		Cp	120.000	-	-	
		Cs	120.000	-	-	

COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
SVILUPPO ECONOMICO

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, *art. 3*, primo comma, lettera a); *decreto-legge n. 547 del 1994*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 644 del 1994*, *art. 2*, comma 6:

- *Art. 3*, comma 1, punto A: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)

Legislazione vigente	Cp	50.000	50.000	50.000	590.000	2028
	Cs	50.000	50.000	50.000	590.000	
Legge di stabilità	Cp	50.000	50.000	50.000	590.000	
	Cs	50.000	50.000	50.000	590.000	

Decreto-legge n. 321 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:
- *Art. 5*, comma 2, punto A: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 27)
Interventi diversi (1.1 - cap. 7420/p)

Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	440.000	2027
	Cs	40.000	40.000	40.000	440.000	
Legge di stabilità	Cp	40.000	40.000	40.000	440.000	
	Cs	40.000	40.000	40.000	440.000	

Art. 5, comma 2, punto B: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 27)
Interventi diversi (1.1 - cap. 7420/p)

Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	480.000	2028
	Cs	40.000	40.000	40.000	480.000	
Legge di stabilità	Cp	40.000	40.000	40.000	480.000	
	Cs	40.000	40.000	40.000	480.000	

- *Art. 5*, comma 2, punto C: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 27)
Interventi diversi (1.1 - cap. 7420/p)

Legislazione vigente	Cp	-	40.000	40.000	520.000	2029
	Cs	-	40.000	40.000	520.000	
Legge di stabilità	Cp	-	40.000	40.000	520.000	
	Cs	-	40.000	40.000	520.000	

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- *Art. 1*, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485)

Legislazione vigente	Cp	636.000	643.000	371.000	1.338.000	2022
	Cs	636.000	643.000	371.000	1.338.000	
Rimodulazione	Cp	149.000	135.000	155.000	-439.000	
	Cs	149.000	135.000	155.000	-439.000	
Legge di stabilità	Cp	785.000	778.000	526.000	899.000	
	Cs	785.000	778.000	526.000	899.000	

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- *Art. 1*, comma 883, punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)

Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	200.000	2021
	Cs	40.000	40.000	40.000	200.000	
Rimodulazione	Cp	2.860	2.860	1.430	-7.150	
	Cs	2.860	2.860	1.430	-7.150	
Legge di stabilità	Cp	42.860	42.860	41.430	192.850	
	Cs	42.860	42.860	41.430	192.850	

- *Art. 1*, comma 883, punto B: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	240.000	2022
	Cs	40.000	40.000	40.000	240.000	
Rimodulazione	Cp	684	456	228	-1.368	
	Cs	684	456	228	-1.368	
Legge di stabilità	Cp	40.684	40.456	40.228	238.632	
	Cs	40.684	40.456	40.228	238.632	
<i>- Art. 1, comma 883, punto C: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)</i>						
Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	280.000	2023
	Cs	40.000	40.000	40.000	280.000	
Rimodulazione	Cp	3.912	1.956	978	-6.846	
	Cs	3.912	1.956	978	-6.846	
Legge di stabilità	Cp	43.912	41.956	40.978	273.154	
	Cs	43.912	41.956	40.978	273.154	
<i>Art. 1, comma 884, punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)</i>						
Legislazione vigente	Cp	876	876	876	4.380	2021
	Cs	876	876	876	4.380	
Legge di stabilità	Cp	876	876	876	4.380	
	Cs	876	876	876	4.380	
<i>- Art. 1, comma 884, punto B: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)</i>						
Legislazione vigente	Cp	11.233	11.233	11.233	67.396	2022
	Cs	11.233	11.233	11.233	67.396	
Legge di stabilità	Cp	11.233	11.233	11.233	67.396	
	Cs	11.233	11.233	11.233	67.396	
<i>Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):</i>						
<i>- Art 2, comma 179, punto A: Programmi europei aeronautici (Settore n 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)</i>						
Legislazione vigente	Cp	20.000	20.000	20.000	120.000	2022
	Cs	20.000	20.000	20.000	120.000	
Legge di stabilità	Cp	20.000	20.000	20.000	120.000	
	Cs	20.000	20.000	20.000	120.000	
<i>- Art. 2, comma 179, punto B: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)</i>						
Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	175.000	2023
	Cs	25.000	25.000	25.000	175.000	
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	175.000	
	Cs	25.000	25.000	25.000	175.000	
<i>- Art. 2, comma 179, punto C: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)</i>						
Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	200.000	2024
	Cs	25.000	25.000	25.000	200.000	
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	200.000	
	Cs	25.000	25.000	25.000	200.000	
<i>- Art. 2, comma 180: Interventi settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)</i>						
Legislazione vigente	Cp	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000	2021
	Cs	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000	
Riduzione	Cp	-	-100.000	-100.000	-	2016
	Cs	-	-100.000	-100.000	-	
Legge di stabilità	Cp	1.004.000	925.000	757.000	2.789.000	
	Cs	1.004.000	925.000	757.000	2.789.000	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)

- *Art. 1, comma 57:* Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)

Legislazione vigente	Cp	32.361	32.361	32.361	205.835	2023
	Cs	32.361	32.361	32.361	205.835	
Rimodulazione	Cp	11.319	6.280	3.140	-20.739	
	Cs	11.319	6.280	3.140	-20.739	
Legge di stabilità	Cp	43.680	38.641	35.501	185.096	
	Cs	43.680	38.641	35.501	185.096	

Decreto-legge n. 215 del 2011: Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa:

- *Art. 5 comma 4:* Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7420/p)

Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	250.000	2018
	Cs	25.000	25.000	25.000	250.000	
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	250.000	
	Cs	25.000	25.000	25.000	250.000	

Decreto-legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:

- *Art. 17-undecies, comma 1:* Fondo per l'erogazione degli incentivi (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7322)

Legislazione vigente	Cp	34.444	44.744	-	-	2015
	Cs	34.444	44.744	-	-	
Legge di stabilità	Cp	34.444	44.744	-	-	
	Cs	34.444	44.744	-	-	

Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione
SVILUPPO ECONOMICO

Decreto-legge n. 201 del 2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici:

- *Art. 3, comma 4:* Dotazione/incremento fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 - cap. 7342)

Legislazione vigente	Cp	388.959	-	-	-	2014
	Cs	388.959	-	-	-	
Riduzione	Cp	-200.000	-200.000	-200.000	-	
	Cs	-200.000	-200.000	-200.000	-	
Rifinanziamento	Cp	280.000	750.000	750.000	-	2016
	Cs	280.000	750.000	750.000	-	
Legge di stabilità	Cp	468.959	550.000	550.000	-	
	Cs	468.959	550.000	550.000	-	

Decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:

- *Art. 2, comma 1:* Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 - cap. 7489)

Legislazione vigente	Cp	7.500	21.000	35.000	128.000	2021
	Cs	7.500	21.000	35.000	128.000	
Legge di stabilità	Cp	7.500	21.000	35.000	128.000	
	Cs	7.500	21.000	35.000	128.000	

Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

L. 27 dicembre 2013, n. 147

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

- *Art. 2, comma 373*: Cancellazione debito Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 - cap. 7182)

Legislazione vigente	Cp	50.000	50.000	50.000	1.650.000	2049
	Cs	50.000	50.000	50.000	1.650.000	
Legge di stabilità	Cp	50.000	50.000	50.000	1.650.000	
	Cs	50.000	50.000	50.000	1.650.000	

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- *Art. 1, comma 272*: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 - cap. 7809)

Legislazione vigente	Cp	658.706	-	-	-	2014
	Cs	658.706	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	658.706	-	-	-	
	Cs	658.706	-	-	-	

Decreto-legge n. 95 del 2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini:

- *Art. 3-bis, comma 6*: Credito imposta sisma Emilia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (8.3 - cap. 7810)

Legislazione vigente	Cp	450.000	431.200	431.200	3.880.800	2035
	Cs	450.000	431.200	431.200	3.880.800	
Legge di stabilità	Cp	450.000	431.200	431.200	3.880.800	
	Cs	450.000	431.200	431.200	3.880.800	
	Cp	3.866.854	3.240.966	2.784.446	13.083.308	
	Cs	3.866.854	3.240.966	2.784.446	13.083.308	

DIRITTO ALLA MOBILITA'

Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:

- *Art. 17-septies, comma 8*: Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1 - cap. 7119)

Legislazione vigente	Cp	14.810	14.915	-	-	2015
	Cs	14.810	14.915	-	-	
Legge di stabilità	Cp	14.810	14.915	-	-	
	Cs	14.810	14.915	-	-	

Autotrasporto ed intermodalità

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

- *Art. 2 comma 244*: Completamento rete immateriale interporti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.4 - cap. 7305)

Legislazione vigente	Cp	987	-	-	-	-
	Cs	987	-	-	-	-
Legge di stabilità	Cp	987	-	-	-	-
	Cs	987	-	-	-	-

Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:

L. 27 dicembre 2013, n. 147

- Art. 32, comma 1, punto 8: Realizzazione metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia 1° lotto funzionale prealpino – S. Eufemia. Ulteriori opere di completamento 1ª e 2ª tranche (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 - cap. 7422)

Legislazione vigente	Cp	10.000	5.800	30.800	-	2016
	Cs	10.000	5.800	30.800	-	
Legge di stabilità	Cp	10.000	5.800	30.800	-	
	Cs	10.000	5.800	30.800	-	

Sostegno allo sviluppo del trasporto

ECONOMIA E FINANZA

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

- Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7122)

Legislazione vigente	Cp	1.675.887	-	-	-	2014
	Cs	1.675.887	-	-	-	
Rifinanziamento	Cp	100.000	300.000	100.000	300.000	2019
	Cs	100.000	300.000	100.000	300.000	
Legge di stabilità	Cp	1.775.887	300.000	100.000	300.000	
	Cs	1.775.887	300.000	100.000	300.000	

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- Art. 1, comma 964: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p)

Legislazione vigente	Cp	400.000	400.000	400.000	2.000.000	2021
	Cs	400.000	400.000	400.000	2.000.000	
Legge di stabilità	Cp	400.000	400.000	400.000	2.000.000	
	Cs	400.000	400.000	400.000	2.000.000	

- Art. 1, comma 975: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p)

Legislazione vigente	Cp	100.000	100.000	100.000	400.000	2020
	Cs	100.000	100.000	100.000	400.000	
Legge di stabilità	Cp	100.000	100.000	100.000	400.000	
	Cs	100.000	100.000	100.000	400.000	

- Art. 1, comma 975, punto 1: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p)

Legislazione vigente	Cp	100.000	100.000	100.000	500.000	2021
	Cs	100.000	100.000	100.000	500.000	
Legge di stabilità	Cp	100.000	100.000	100.000	500.000	
	Cs	100.000	100.000	100.000	500.000	

Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:

- Art. 32, comma 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7372)

Legislazione vigente	Cp	103.067	183.375	120.000	-	2016
	Cs	103.067	183.375	120.000	-	
Rifinanziamento	Cp	50.000	-	-	-	
	Cs	50.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	153.067	183.375	120.000	-	
	Cs	153.067	183.375	120.000	-	

Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):

- Art. 1, comma 176: Contratti programma RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7122/p)

Legislazione vigente	Cp	50.000	49.932	-	-	2015
	Cs	50.000	49.932	-	-	
Legge di stabilità	Cp	50.000	49.932	-	-	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

	Cs	50.000	49.932	-	-	
<i>Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il bilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:</i>						
<i>- Art. 7-ter, comma 2: Infrastrutture FS (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7122/p)</i>						
Legislazione vigente	Cp	-	20.000	120.000	960.000	2024
	Cs	-	20.000	120.000	960.000	
Legge di stabilità	Cp	-	20.000	120.000	960.000	
	Cs	-	20.000	120.000	960.000	
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
<i>Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:</i>						
<i>- Art. 32, comma 1, punto 9: Hub portuale di Ravenna (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle Capitanerie di porto (2.6 - cap. 7268)</i>						
Legislazione vigente	Cp	-	-	48.940	-	2016
	Cs	-	-	48.940	-	
Legge di stabilità	Cp	-	-	48.940	-	
	Cs	-	-	48.940	-	
<i>Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):</i>						
<i>- Art. 1, comma 186: Realizzazione piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle Capitanerie di porto (2.6 - cap. 7270)</i>						
Legislazione vigente	Cp	-	94.872	-	-	2015
	Cs	-	94.872	-	-	
Legge di stabilità	Cp	-	94.872	-	-	
	Cs	-	94.872	-	-	
<i>Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:</i>						
<i>- Art. 5-quater, comma 1: Interventi relativi alla manutenzione ed al ripristino della funzionalità dell'area del molo colpita dal sinistro del 7 maggio 2013 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.6 - cap. 7256)</i>						
Legislazione vigente	Cp	500	-	-	-	2014
	Cs	500	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	500	-	-	-	
	Cs	500	-	-	-	
	Cp	2.605.251	1.268.894	1.019.740	4.160.000	
Totale missione	Cs	2.605.251	1.268.894	1.019.740	4.160.000	
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA						
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
<i>Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP</i>						
<i>- Art. 1, comma 1: Ente autonomo acquedotto pugliese (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 - cap. 7156)</i>						
Legislazione vigente	Cp	15.494	15.494	15.494	30.988	2018
	Cs	15.494	15.494	15.494	30.988	
Legge di stabilità	Cp	15.494	15.494	15.494	30.988	
	Cs	15.494	15.494	15.494	30.988	
Opere pubbliche e infrastrutture						

L. 27 dicembre 2013, n. 147

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
 - *Art. 50, comma 1, punto C*: Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (10.1 - cap. 7464)

Legislazione vigente	Cp	-	-	-	-	
	Cs	-	-	-	-	
Rifinanziamento	Cp	-	100.000	500.000	-	2016
	Cs	-	100.000	500.000	-	
Legge di stabilità	Cp	-	100.000	500.000	-	
	Cs	-	100.000	500.000	-	

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

- *Art. 1, comma 78*: Rifinanziamento *legge n. 166 del 2002*, interventi infrastrutture (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	136.107	136.107	136.107	680.535	2021
	Cs	136.107	136.107	136.107	680.535	
Legge di stabilità	Cp	136.107	136.107	136.107	680.535	
	Cs	136.107	136.107	136.107	680.535	

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- *Art. 1, comma 977, punto A*: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	88.750	88.750	88.750	443.750	2021
	Cs	88.750	88.750	88.750	443.750	
Legge di stabilità	Cp	88.750	88.750	88.750	443.750	
	Cs	88.750	88.750	88.750	443.750	

- *Art. 1, comma 977, punto B*: Fondo opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	94.151	94.151	94.151	564.906	2022
	Cs	94.151	94.151	94.151	564.906	
Legge di stabilità	Cp	94.151	94.151	94.151	564.906	
	Cs	94.151	94.151	94.151	564.906	

- *Art. 1, comma 977, punto C*: Fondo opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	90.450	90.450	90.450	633.150	2023
	Cs	90.450	90.450	90.450	633.150	
Legge di stabilità	Cp	90.450	90.450	90.450	633.150	
	Cs	90.450	90.450	90.450	633.150	

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

- *Art. 2, comma 257, punto A*: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7- cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	90.772	90.772	90.772	544.632	2022
	Cs	90.772	90.772	90.772	544.632	
Legge di stabilità	Cp	90.772	90.772	90.772	544.632	
	Cs	90.772	90.772	90.772	544.632	

- *Art. 2, comma 257, punto B*: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	91.612	91.612	91.612	641.284	2023
	Cs	91.612	91.612	91.612	641.284	
Legge di stabilità	Cp	91.612	91.612	91.612	641.284	
	Cs	91.612	91.612	91.612	641.284	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

- Art. 2, comma 257, punto C: Legge obiettivo (Settore n. 27) interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	90.517	90.517	90.517	724.136	2024
	Cs	90.517	90.517	90.517	724.136	
Legge di stabilità	Cp	90.517	90.517	90.517	724.136	
	Cs	90.517	90.517	90.517	724.136	

- Art. 2, comma 291, punto A: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7188/p)

Legislazione vigente	Cp	1.212	1.212	1.212	7.272	2022
	Cs	1.212	1.212	1.212	7.272	
Legge di stabilità	Cp	1.212	1.212	1.212	7.272	
	Cs	1.212	1.212	1.212	7.272	

- Art. 2, comma 291, punto B: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7188/p)

Legislazione vigente	Cp	225	225	225	1.350	2022
	Cs	225	225	225	1.350	
Legge di stabilità	Cp	225	225	225	1.350	
	Cs	225	225	225	1.350	

- Art. 2, comma 291, punto C: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7188/p)

Legislazione vigente	Cp	64	64	64	384	2022
	Cs	64	64	64	384	
Legge di stabilità	Cp	64	64	64	384	
	Cs	64	64	64	384	

- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7187)

Legislazione vigente	Cp	1.000	1.000	1.000	6.000	2022
	Cs	1.000	1.000	1.000	6.000	
Legge di stabilità	Cp	1.000	1.000	1.000	6.000	
	Cs	1.000	1.000	1.000	6.000	

Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008:
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:

- Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 - cap. 7695)

Legislazione vigente	Cp	449.378	119.689	-	-	2015
	Cs	449.378	119.689	-	-	
Legge di stabilità	Cp	449.378	119.689	-	-	
	Cs	449.378	119.689	-	-	

Decreto-legge n. 185 del 2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

- Art. 21, comma 1, punto A: Opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7- cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	58.200	58.200	58.200	407.400	2023
	Cs	58.200	58.200	58.200	407.400	
Legge di stabilità	Cp	58.200	58.200	58.200	407.400	
	Cs	58.200	58.200	58.200	407.400	

- Art. 21, comma 1, punto B: Opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	145.500	145.500	145.500	1.164.000	2024
	Cs	145.500	145.500	145.500	1.164.000	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Legge di stabilità	Cp	145.500	145.500	145.500	1.164.000	
	Cs	145.500	145.500	145.500	1.164.000	
<i>Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:</i>						
<i>- Art. 32, comma 1, punto 2: Assegnazione di risorse alle piccole e medie opere nel mezzogiorno (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7174)</i>						
Legislazione vigente	Cp	29.562	23.167	-	-	2015
	Cs	29.562	23.167	-	-	
Legge di stabilità	Cp	29.562	23.167	-	-	
	Cs	29.562	23.167	-	-	
<i>- Art. 32 comma 6: Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7685)</i>						
Legislazione vigente	Cp	18.025	18.025	18.025	102.819	2024
	Cs	18.025	18.025	18.025	102.819	
Legge di stabilità	Cp	18.025	18.025	18.025	102.819	
	Cs	18.025	18.025	18.025	102.819	
<i>Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):</i>						
<i>- Art. 1, comma 184: Prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7200)</i>						
Legislazione vigente	Cp	298.677	291.864	386.736	-	2016
	Cs	298.677	291.864	386.736	-	
Legge di stabilità	Cp	298.677	291.864	386.736	-	
	Cs	298.677	291.864	386.736	-	
<i>Decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:</i>						
<i>- Art. 18, comma 9: Somme da assegnare per il programma 6.000 campanili (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7543)</i>						
Legislazione vigente	Cp	100.000	-	-	-	2014
	Cs	100.000	-	-	-	
Rifinanziamento	Cp	50.000	-	-	-	2014
	Cs	50.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	100.000	-	-	-	
	Cs	100.000	-	-	-	
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
<i>Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:</i>						
<i>- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7483)</i>						
Legislazione vigente	Cp	10.330	10.330	10.330	-	2016
	Cs	10.330	10.330	10.330	-	
Legge di stabilità	Cp	10.330	10.330	10.330	-	
	Cs	10.330	10.330	10.330	-	
<i>- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 - cap. 7484)</i>						
Legislazione vigente	Cp	10.330	10.330	10.330	-	2016
	Cs	10.330	10.330	10.330	-	
Legge di stabilità	Cp	10.330	10.330	10.330	-	
	Cs	10.330	10.330	10.330	-	
<i>Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:</i>						
<i>- Art. 19-bis, comma 1, punto 1: Realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7485)</i>						

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Legislazione vigente	Cp	51.646	51.646	51.646	51.646	2017
	Cs	51.646	51.646	51.646	51.646	
Legge di stabilità	Cp	51.646	51.646	51.646	51.646	
	Cs	51.646	51.646	51.646	51.646	
<i>Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):</i>						
<i>- Art. 1 comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7481)</i>						
Legislazione vigente	Cp	5.000	5.000	5.000	-	2016
	Cs	5.000	5.000	5.000	-	
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	-	
	Cs	5.000	5.000	5.000	-	
<i>Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:</i>						
<i>- Art. 32, comma 1, punto 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 - cap. 7514)</i>						
Legislazione vigente	Cp	154.103	13.448	69.125	-	2016
	Cs	154.103	13.448	69.125	-	
Rimodulazione	Cp	-8.000	-	8.000	-	
	Cs	-8.000	-	8.000	-	
Legge di stabilità	Cp	146.103	13.448	77.125	-	
	Cs	146.103	13.448	77.125	-	
<i>- Art. 32, comma 1, punto 11: Mega-lotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7155)</i>						
Legislazione vigente	Cp	-	3.000	23.000	-	2016
	Cs	-	3.000	23.000	-	
Legge di stabilità	Cp	-	3.000	23.000	-	
	Cs	-	3.000	23.000	-	
<i>- Art. 32, comma 1, punto 12: Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7532/p)</i>						
Legislazione vigente	Cp	-	-	8.000	-	2016
	Cs	-	-	8.000	-	
Rimodulazione	Cp	8.000	-	-8.000	-	2014
	Cs	8.000	-	-8.000	-	
Legge di stabilità	Cp	8.000	-	-	-	
	Cs	8.000	-	-	-	
<i>- Art. 32, comma 1, punto 3: RFI-AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia - Il lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7515)</i>						
Legislazione vigente	Cp	181.316	175.309	175.215	-	2016
	Cs	181.316	175.309	175.215	-	
Rifinanziamento	Cp	9.000	10.000	10.000	-	
	Cs	9.000	10.000	10.000	-	
Legge di stabilità	Cp	190.316	185.309	185.215	-	
	Cs	190.316	185.309	185.215	-	
<i>- Art. 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei Giovi - Il lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7518)</i>						
Legislazione vigente	Cp	8.083	397	38.289	-	2016
	Cs	8.083	397	38.289	-	
Legge di stabilità	Cp	8.083	397	38.289	-	
	Cs	8.083	397	38.289	-	
<i>- Art. 32, comma 1, punto 5: Accessibilità alla Valtellina: SS 38 I lotto - Variante di Morbegno,</i>						

L. 27 dicembre 2013, n. 147

II stralcio dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7519)

Legislazione vigente	Cp	19.708	3.927	4.774	-	2016
	Cs	19.708	3.927	4.774	-	
Legge di stabilità	Cp	19.708	3.927	4.774	-	
	Cs	19.708	3.927	4.774	-	

- Art. 32, comma 1, punto 6: Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase - Stazione di Rebaudengo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7520)

Legislazione vigente	Cp	2.956	11.433	-	-	2015
	Cs	2.956	11.433	-	-	
Legge di stabilità	Cp	2.956	11.433	-	-	
	Cs	2.956	11.433	-	-	

- Art. 32, comma 1, punto 7: Realizzazione dell'intervento asse stradale Lioni-Grottaminarda, tratto svincolo di Frigento-svincolo di San Teodoro (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7529)

Legislazione vigente	Cp	14.781	23.819	9.548	-	2016
	Cs	14.781	23.819	9.548	-	
Legge di stabilità	Cp	14.781	23.819	9.548	-	
	Cs	14.781	23.819	9.548	-	

Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):

- Art. 1, comma 181: Miglioramento della viabilità e dei trasporti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7380)

Legislazione vigente	Cp	14.950	14.980	-	-	2015
	Cs	14.950	14.980	-	-	
Legge di stabilità	Cp	14.950	14.980	-	-	
	Cs	14.950	14.980	-	-	

- Art. 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7532/p)

Legislazione vigente	Cp	35	392.713	540	1.724.020	2029
	Cs	35	392.713	540	1.724.020	
Riduzione	Cp	-	-150.000	-	-	
	Cs	-	-150.000	-	-	
Rifinanziamento	Cp	-	-	140.000	400.000	2019
	Cs	-	-	140.000	400.000	
Rimodulazione	Cp	49.000	-	-	-49.000	
	Cs	49.000	-	-	-49.000	
Legge di stabilità	Cp	49.035	242.713	140.540	2.075.020	
	Cs	49.035	242.713	140.450	2.075.020	

- Art. 1, comma 212: Somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7504)

Legislazione vigente	Cp	-	79.892	-	-	2015
	Cs	-	79.892	-	-	
Legge di stabilità	Cp	-	79.892	-	-	
	Cs	-	79.892	-	-	

Decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:

- Art. 18, comma 1: Continuità dei cantieri e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7536)

Legislazione vigente	Cp	-	70.000	85.500	-	2016
	Cs	-	70.000	85.500	-	
Legge di stabilità	Cp	-	70.000	85.500	-	
	Cs	-	70.000	85.500	-	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

- Art. 18, comma 2, punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7537)

Legislazione vigente	Cp	70.000	120.000	70.000	-	2016
	Cs	70.000	120.000	70.000	-	
Legge di stabilità	Cp	70.000	120.000	70.000	-	
	Cs	70.000	120.000	70.000	-	

- Art. 18, comma 2, punto 2: Somme da assegnare alla regione Veneto per la Pedemontana veneta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7147)

Legislazione vigente	Cp	20.500	130.000	219.500	-	2016
	Cs	20.500	130.000	219.500	-	
Legge di stabilità	Cp	20.500	130.000	219.500	-	
	Cs	20.500	130.000	219.500	-	

- Art. 18, comma 2, punto 3: Programma ponti e gallerie stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7538)

Legislazione vigente	Cp	156.000	131.000	-	-	2015
	Cs	156.000	131.000	-	-	
Rifinanziamento	Cp	150.000	100.000	100.000	-	2016
	Cs	150.000	100.000	100.000	-	
Legge di stabilità	Cp	306.000	231.000	100.000	-	
	Cs	306.000	231.000	100.000	-	

- Art. 18, comma 2, punto 5: Somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7540)

Legislazione vigente	Cp	50.000	201.000	70.000	-	2016
	Cs	50.000	201.000	70.000	-	
Rifinanziamento	Cp	100.000	100.000	-	-	
	Cs	100.000	100.000	-	-	
Legge di stabilità	Cp	150.000	301.000	70.000	-	
	Cs	150.000	301.000	70.000	-	

- Art. 18, comma 2, punto 6: Somme da assegnare all'ANAS per l'asse di collegamento tra la SS n. 640 e la A-19 Agrigento-Caltanissetta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7541)

Legislazione vigente	Cp	-	-	90.000	-	2016
	Cs	-	-	90.000	-	
Legge di stabilità	Cp	-	-	90.000	-	
	Cs	-	-	90.000	-	

- Art. 18, comma 5: Somme da assegnare alla Strada dei Parchi Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7542)

Legislazione vigente	Cp	8.500	-	-	-	2014
	Cs	8.500	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	8.500	-	-	-	
	Cs	8.500	-	-	-	
Totale missione	Cp	2.935.934	2.965.023	2.999.612	8.079.272	
	Cs	2.935.934	2.965.023	2.999.612	8.079.272	

RICERCA E INNOVAZIONE

Ricerca scientifica e tecnologica di base

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Decreto-legge n. 5 del 2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo:

- Art. 31-bis, comma 5: Finanziamento della Scuola Gran Sasso Science Institute (GSSI) (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (3.3 - cap. 7235)

Legislazione vigente	Cp	12.000	12.000	-	-	2015
	Cs	12.000	12.000	-	-	
Legge di stabilità	Cp	12.000	12.000	-	-	
	Cs	12.000	12.000	-	-	
Totale missione	Cp	12.000	12.000	-	-	
	Cs	12.000	12.000	-	-	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTETutela e conservazione della fauna e della flora e
salvaguardia della biodiversità

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Legge n. 10 del 2013: Norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani:- *Art. 7, comma 2*: Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi (Settore n. 25) Sistemazione aree
urbane (2.1 - cap. 7963)

Legislazione vigente	Cp	1.000	-	-	-	2014
	Cs	1.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	1.000	-	-	-	
	Cs	1.000	-	-	-	
	Totale missione Cp	1.000	-	-	-	
	Cs	1.000	-	-	-	

CASA E ASSETTO URBANISTICO

Edilizia abitativa e politiche territoriali

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo:- *Art. 3, comma 1*: Sisma Abruzzo (Settore n. 3)
Interventi per calamità naturali (14.1 - cap.
7817)

Legislazione vigente	Cp	292.164	227.775	175.343	1.463.664	2032
	Cs	292.164	227.775	175.343	1.463.664	
Legge di stabilità	Cp	292.164	227.775	175.343	1.463.664	
	Cs	292.164	227.775	175.343	1.463.664	
	Totale missione Cp	292.164	227.775	175.343	1.463.664	
	Cs	292.164	227.775	175.343	1.463.664	

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICISostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO

Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria:- *Art. 32, comma 1, punto 10*: Contributo per il
finanziamento del nuovo auditorium-teatro
dell'Opera di Firenze (Settore n. 27) Interventi
diversi (1.2 - cap. 8742)

Legislazione vigente	Cp	5.000	-	-	-	2014
	Cs	5.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	5.000	-	-	-	
	Cs	5.000	-	-	-	

Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte
contemporanee; tutela e valorizzazione del
paesaggio

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO

Decreto-legge n. 91 del 2013: Disposizioni
urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio
dei beni e delle attività culturali e del turismo:- *Art. 5, comma 1*: Realizzazione progetto Nuovi
Uffizi (Settore n. 27) Interventi diversi (1.12 -
cap. 7482)

Legislazione vigente	Cp	7.000	-	-	-	2014
	Cs	7.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	7.000	-	-	-	
	Cs	7.000	-	-	-	

- *Art. 5, comma 2*: Realizzazione sede Museo
nazionale dell'ebraismo e della Shoah (Settore n.
27) Interventi diversi (1.12 - cap. 7483)

Legislazione vigente	Cp	3.000	-	-	-	2014
	Cs	3.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	3.000	-	-	-	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Valorizzazione del patrimonio culturale	Cs	3.000	-	-	-	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO						
<i>Decreto-legge n. 91 del 2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>						
<i>- Art. 5-quater, comma 1: Tutela del patrimonio dell'UNESCO della provincia di Ragusa (Settore n. 27) Interventi diversi (1.13 - cap. 7486)</i>						
Legislazione vigente	Cp	100	100	-	-	2015
	Cs	100	100	-	-	
Legge di stabilità	Cp	100	100	-	-	
	Cs	100	100	-	-	
Totale missione	Cp	15.100	100	-	-	
	Cs	15.100	100	-	-	
ISTRUZIONE SCOLASTICA						
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica						
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA						
<i>Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca:</i>						
<i>- Art. 10 comma 1: Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria sanitaria, di servizio, scolastica (1.1 - cap. 7106)</i>						
Legislazione vigente	Cp	-	40.000	40.000	40.000	2044
	Cs	-	40.000	40.000	40.000	
Legge di stabilità	Cp	-	40.000	40.000	40.000	
	Cs	-	40.000	40.000	40.000	
Totale missione	Cp	-	40.000	40.000	40.000	
	Cs	-	40.000	40.000	40.000	
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE						
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate						
SVILUPPO ECONOMICO						
<i>Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):</i>						
<i>- Art. 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 - cap. 8425)</i>						
Legislazione vigente	Cp	5.433.427	8.264.794	-	-	2015
	Cs	4.719.977	7.945.794	-	-	
Rimodulazione	Cp	-400.000	-1.500.000	1.900.000	-	2016
	Cs	-400.000	-1.500.000	1.900.000	-	
Legge di stabilità	Cp	5.033.427	6.764.794	1.900.000	-	
	Cs	4.319.977	6.445.794	1.900.000	-	
<i>Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo:</i>						
<i>- Art. 14, comma 1, punto 1: Sisma Abruzzo - Spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 - cap. 8359/p)</i>						
Legislazione vigente	Cp	13.000	-	-	-	2014
	Cs	70.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	13.000	-	-	-	
	Cs	70.000	-	-	-	
<i>- Art. 14, comma 1, punto 2: Sisma Abruzzo - Risorse per l'edilizia privata (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 - cap. 8359/p)</i>						
Legislazione vigente	Cp	266.000	249.000	-	-	2015
	Cs	378.500	249.000	-	-	
Legge di stabilità	Cp	266.000	249.000	-	-	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

	Cs	378.500	249.000	-	-	
- Art. 14, comma 1, punto 4: Sisma Abruzzo - Risorse per l'edilizia pubblica e privata comuni fuori dal cratere (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 - cap. 8359/p)						
Legislazione vigente	Cp	10.000	5.000	-	-	2015
	Cs	20.000	5.000	-	-	
Legge di stabilità	Cp	10.000	5.000	-	-	
	Cs	20.000	5.000	-	-	
- Art. 14, comma 1, punto 5: Sisma Abruzzo Risorse per interventi a sostegno delle attività produttive e di ricerca (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 - cap. 8359/p)						
Legislazione vigente	Cp	33.000	27.000	-	-	2015
	Cs	33.000	27.000	-	-	
Legge di stabilità	Cp	33.000	27.000	-	-	
	Cs	33.000	27.000	-	-	
- Art. 14, comma 1, punto 6: Sisma Abruzzo - Risorse per assistenza tecnica (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 - cap. 8359/p)						
Legislazione vigente	Cp	7.000	-	-	-	2014
	Cs	7.500	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	7.000	-	-	-	
	Cs	7.500	-	-	-	
- Art. 14, comma 1, punto 8: Sisma Abruzzo - Risorse per gli interventi previsti dall' <i>ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013/2012</i> (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 - cap. 8359/p)						
Legislazione vigente	Cp	78.127	-	-	-	2014
	Cs	78.127	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	78.127	-	-	-	
	Cs	78.127	-	-	-	
<i>Decreto-legge n. 43 del 2013</i> : Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:						
- Art. 7-bis comma 1: Rifinanziamento della ricostruzione nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 - cap. 8359/p)						
Legislazione vigente	Cp	197.200	197.200	197.200	591.600	2019
	Cs	197.200	197.200	197.200	591.600	
Rifinanziamento	Cp	300.000	300.000	-	-	
	Cs	300.000	300.000	-	-	
Legge di stabilità	Cp	497.200	497.200	197.200	591.600	
	Cs	497.200	497.200	197.200	591.600	
	Cp	5.937.754	7.542.994	2.097.200	591.600	
	Cs	5.404.304	7.223.994	2.097.200	591.600	
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali						
ECONOMIA E FINANZE						
<i>Legge n. 266 del 2005</i> : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):						
- Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 - capp. 7849, 7850)						
Legislazione vigente	Cp	25.620	25.620	25.620	179.340	2023

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Legge di stabilità	Cs	25.620	25.620	25.620	179.340
	Cp	25.620	25.620	25.620	179.340
	Cs	25.620	25.620	25.620	179.340

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 78 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:

- Art. 39, comma 4-ter: Zone franche urbane (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 - cap. 7816)

Legislazione vigente	Cp	-	-	-	-
	Cs	-	-	-	-
Legge di stabilità	Cp	-	-	-	-
	Cs	-	-	-	-
Totale missione	Cp	25.620	25.620	25.620	179.340
	Cs	25.620	25.620	25.620	179.340

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 - cap. 7335)

Legislazione vigente	Cp	32.817	32.817	32.817	98.451	2019
	Cs	32.817	32.817	32.817	98.451	
Legge di stabilità	Cp	32.817	32.817	32.817	98.451	
	Cs	32.817	32.817	32.817	98.451	
Totale missione	Cp	32.817	32.817	32.817	98.451	
	Cs	32.817	32.817	32.817	98.451	

FONDI DA RIPARTIRE

Fondi da assegnare

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:

- Art. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (6.1 - cap. 7810)

Legislazione vigente	Cp	5.000	-	-	-	2014
	Cs	5.000	-	-	-	
Rifinanziamento	Cp	30.000	15.000	15.000	-	2016
	Cs	30.000	15.000	15.000	-	
Legge di stabilità	Cp	35.000	15.000	15.000	-	
	Cs	35.000	15.000	15.000	-	
Totale missione	Cp	35.000	15.000	15.000	-	
	Cs	35.000	15.000	15.000	-	
Totale generale	Cp	21.866.526	21.269.551	14.505.041	57.942.825	
	Cs	21.333.076	20.950.551	14.505.041	57.942.825	

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 – Art 15**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.**

(...)

Art. 15 *Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari*

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999*, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. ⁽⁷⁸⁾

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 – Art 15
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'*articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133*, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni. ⁽⁷²⁾

2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli *articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129*, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'*articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39* e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'*articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche.

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 – Art 15
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico.

(77) Comma inserito dall'*art. 1, comma 14, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(78) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 39, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(...)

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Art. 31)**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.****Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.**

(...)

Articolo 31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (Art. 34 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs n. 80 del 1998)**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'*articolo 2112 del codice civile* e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'*articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428*.

L. n. 448 del 23 dicembre 1998 – Art 63**Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.**

(...)

Art. 63 (*Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale*)

1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'*articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.

2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.

3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.

4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.

(...)

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 – Art 26

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 26. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498*, e dall'*articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

L. n. 59 del 15 marzo 1997 – Capo I**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.****Capo I**

1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali ⁽²⁾ ⁽³⁾.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici ⁽⁴⁾.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche ⁽⁵⁾;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;

r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale ⁽⁶⁾.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ⁽⁷⁾;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il *D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469* e il *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

(3) La *Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(4) La *Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(5) Lettera così sostituita dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(6) Lettera aggiunta dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(7) Lettera così modificata prima dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*, poi dall'*art. 20, L. 24 novembre 2000, n. 340* e, infine, dal comma 2 dell'*art. 48, L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(9) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

2. 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali ⁽¹⁰⁾.

2-bis. [Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali ⁽¹¹⁾] ⁽¹²⁾.

(10) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(12) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 5, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219*.

3. 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo ⁽¹³⁾;

d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;

e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi ⁽¹⁴⁾;

g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali ⁽¹⁵⁾;

h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.

(13) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(14) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione

Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(15) La *Corte costituzionale*, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

4. 1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali ⁽¹⁶⁾.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 ⁽¹⁷⁾.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati ⁽¹⁸⁾;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un

unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a ⁽¹⁹⁾:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999 ⁽²⁰⁾;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli *articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli *articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69* ed il *regolamento (CEE) n. 1893/91*, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della *direttiva 91/440/CEE* del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi;

definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾.

4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi ⁽²³⁾.

5. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale

⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾.

(16) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4,

commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(17) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(18) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli

artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(19) In attuazione delle deleghe di cui al presente comma, vedi il *D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422* e il *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143*.

(20) Lettera così modificata dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(21) Vedi, anche, l'*art. 17, L. 24 novembre 2000, n. 340*.

(22) La *Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'*art. 3, comma 1 lett. g)*, e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(24) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191* e poi dall'*art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*.

(25) Vedi, anche, il *D.Lgs. 22 settembre 1998, n. 345* e il *D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96*.

(26) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 1, prima parte*, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 1, lettera a)*, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

5. 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari

⁽²⁷⁾.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari ⁽²⁸⁾.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere ⁽²⁹⁾.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

(27) Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'*art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(28) Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'*art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(29) Comma così modificato dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*. Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'*art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

6. 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati ⁽³⁰⁾.

(30) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui ⁽³¹⁾.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'*articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449* ⁽³²⁾ ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾.

(31) In attuazione del presente comma vedi il *D.P.C.M. 7 luglio 1999*.

(32) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(33) Il provvedimento di cui al presente comma è stato approvato con *D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360*.

(34) Vedi, anche, l'art. 25, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

8. 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382 ;

b) l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica europea», nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;

c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n. 400 , limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano» ⁽³⁵⁾;

d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13 .

6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'*articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281* ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾.

(35) Con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

(36) L'*art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131* ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al presente articolo nelle materie previste dall'*art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione*.

(37) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione*;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione*.

9. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;

b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai

rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;

c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;

d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

(38) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il *D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281*.

(39) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

10. 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1 ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾.

(40) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(41) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'*art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*. Successivamente l'*art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241* (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:

«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere

b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

D.L. n. 244 del 23 giugno 1995 – Art. 11**Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.**

(...)

11. Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della L. 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.

3. All'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi». È abrogato il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

(...)

L. n. 317 del 5 ottobre 1991. – Art. 36**Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.****Capo VII****Disposizioni varie****36 Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale ⁽⁴⁴⁾.**

1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna ⁽⁴⁵⁾.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese ⁽⁴⁶⁾.

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati ⁽⁴⁷⁾.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi ⁽⁴⁸⁾.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale ⁽⁴⁹⁾.

(44) Rubrica così sostituita dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(45) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(46) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(47) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(48) Periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(49) Con D.M. 21 aprile 1993 (Gazz. Uff. 22 maggio 1993, n. 118, S.O.) sono stati determinati gli indirizzi e i parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali. Vedi, anche, l'art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 63, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il comma 369 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

D.P.R. 06/03/1978, n. 218 (Artt. 50-54)
Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1978, n. 146, S.O.

(...)

Sezione II
ConSORZI e infrastrutture nelle aree e nuclei di sviluppo industriale
Rubrica I
ConSORZI industriali

50. Consorzi per le aree e i nuclei.

(Art. 21, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962; Art. 31, c. 3°, L. n. 717/1965; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione di una determinata zona, i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati, possono costituirsi in Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 138, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 49, di sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonché tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.

(Art. 21, c. 2°, L. n. 634/1957). I Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

(Art. 31, c. 2°, alinea 2°, L. n. 717/1965). I Consorzi esercitano inoltre attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

(Art. 8, u.c., L. n. 555/1959; art. 6, c. 8°, L. n. 717/1965; art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente.

(Art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Le Regioni svolgono le attribuzioni già di competenza del Comitato dei Ministri, soppresso ai sensi dell'art. 1, comma sesto, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei Lavori Pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei Consorzi stessi di cui all'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

51. Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

(Art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959). I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni.

(Idem, c. 3°). I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni.

(Art. 7, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959). A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

(Art. 7, c. 2°, L. n. 1462/1962). Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(Art. 8, c. 3°, L. n. 555/1959; art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971). I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con provvedimento dei competenti organi regionali.

(Art. 8, c. 4°, L. n. 555/1959). I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(Idem, c. 5°). Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione interessata.

(Art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Le norme di cui ai precedenti commi si applicano fino all'emanazione delle apposite leggi regionali in materia.

52. Durata dei vincoli dei piani regolatori.

(Art. 25, c. 1°, L. n. 1 del 1978). Agli effetti del primo e penultimo comma del successivo art. 53 i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione (14).

(Idem, c. 2°). I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio dalla data del 15 gennaio 1978 hanno efficacia fino a un triennio successivo alla predetta data; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio o comunque per un periodo non inferiore al triennio successivo alla stessa data (15).

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 dicembre 2001, n. 411 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, ed. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli, scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

(15) Per la proroga del triennio, vedi l'art. 2, D.L. 13 febbraio 1981, n. 19. Per una ulteriore proroga, vedi l'art. 1, D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, nonché l'art. 1, D.L. 20 novembre 1987, n. 474.

53. Procedura per le espropriazioni.

(Art. 21, c. 3°, L. n. 634/1957; art. 2, c. 1°, L. n. 1462 del 1962). Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 50 e 56, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

(Idem, c. 2°). Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

(Idem, c. 3°; art. 106, c. 2°, D.P.R. n. 616/1977). Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

(Art. 2, c. 4°, L. n. 1462/1962). L'indennità di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e in caso di contestazione deve essere depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

(Idem, c. 5°). L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data del rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

(Art. 4, c. 1°, D.L. n. 115/1974, conv. con modif. nella L. n. 247/1974; art. 14, L. n. 10/1977). L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi degli artt. 16 e 17, 22 ottobre 1971, n. 865, successive modificazioni e integrazioni.

(Art. 21, c. 5°, L. n. 634/1957; art. 5, L. n. 555/1959). Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 51 e nell'art. 52, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio può promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio (16).

(Artt. 65 e 106, D.P.R. n. 616/1977). Ai sensi degli artt. 65 e 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì - fino all'emanazione di apposite norme regionali per le modalità di esercizio delle funzioni trasferite o delegate sulla materia - alle espropriazioni riguardanti interventi non finanziati dalla Cassa, nonché alle espropriazioni previste al secondo e terzo comma dell'art. 49.

(16) La L. 15 ottobre 1979, n. 490 (Gazz. Uff. 15 ottobre 1979, n. 281) ha così disposto:

«Art. 1. Il termine di cui all'art. 53, settimo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, è prorogato di cinque anni, limitatamente all'esproprio degli immobili effettuato per la esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro.

Gli immobili suddetti potranno essere utilizzati dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, oltre che per l'attrezzatura della zona, anche per iniziative industriali alternative a quella del 5° Centro siderurgico ed altre aventi comunque fine di pubblica utilità obiettivamente connesse ad insediamenti industriali ed alle necessarie attrezzature delle zone interessate». Per una ulteriore proroga di cinque anni, vedi l'art. 2, L. 12 ottobre 1984, n. 664.

54. Agevolazioni fiscali ai Consorzi.

(Art. 5, L. n. 1462/1962: art. 6, c. 1°, lett. c) e art. 24, D.P.R. n. 601/1973). Ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno dall'articolo 22.

(Art. 24, c. 2°, D.P.R. n. 601/1973). L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonché i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali.

(...)

D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (Art. 65)

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

(...)

Capo VII
Consorzi industriali

65. Consorzi industriali.

Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

(...)

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo) (6) (7) (10)

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. (8) (11)

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. (9)

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

(6) Articolo modificato dalla L. 20 ottobre 1952, n. 1375 e sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2008.

(7) A norma dell'art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

(8) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 marzo 2011, n. 102 (Gazz. Uff. 30 marzo 2011, n. 14, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, n. 198 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma secondo, come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2007, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 20 aprile 2012, n. 104 (Gazz. Uff. 26 aprile 2012, n. 17, Ediz. Straord.), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 10 febbraio-3 marzo 2016, n. 46 (Gazz. Uff. 9 marzo 2016, n. 10, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, primo comma, e 5, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione.

Art. 2 (*Liquidazione coatta amministrativa e fallimento*) ⁽¹²⁾

La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'*art. 196*.

⁽¹²⁾ A norma dell'*art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

(...)

Titolo V

DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 194 (Norme applicabili) ⁽⁶⁹⁰⁾

La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.

⁽⁶⁹⁰⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa) ⁽⁶⁹¹⁾ ⁽⁶⁹⁴⁾

Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della *direttiva 2014/59/UE*. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. ⁽⁶⁹³⁾

Contro la sentenza predetta può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19. ⁽⁶⁹²⁾

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22.

Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

⁽⁶⁹¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 148, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006.

⁽⁶⁹²⁾ Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

⁽⁶⁹³⁾ Comma così modificato dall' art. 100, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall' art. 106, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 180/2015.

⁽⁶⁹⁴⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 196 (Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa) ⁽⁶⁹⁵⁾

Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

(695) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 197 (Provvedimento di liquidazione) ⁽⁶⁹⁶⁾

Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

(696) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 198 (Organi della liquidazione amministrativa) ^{(697) (698)}

Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. E' altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.

(697) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(698) Vedi, anche, i commi 75 e 76 dell'art. 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

Art. 199 (Responsabilità del commissario liquidatore) ⁽⁶⁹⁹⁾

Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

(699) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 200 (Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa) ^{(700) (701)}

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214.

Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.

(700) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(701) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 337 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte con

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

successiva sentenza 22 - 31 ottobre 2014, n. 248 (Gazz. Uff. 5 novembre 2014, n. 46, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, comma 1, in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso decreto, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 201 (Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti) ⁽⁷⁰²⁾ ⁽⁷⁰³⁾

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.

Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.

(702) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(703) La *Corte costituzionale, con ordinanza 5-18 giugno 1997, n. 185* (Gazz. Uff. 25 giugno 1997, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 201, 54 e 55, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, in quanto, così come prospettata, la questione difetta dei necessari requisiti di chiarezza.

Art. 202 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza) ⁽⁷⁰⁴⁾ ⁽⁷⁰⁵⁾

Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

(704) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(705) La *Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 301* (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 24-31 ottobre 2007, n. 362 (Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 203 (Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza) ⁽⁷⁰²⁾ ⁽⁷⁰⁹⁾

Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. ⁽⁷⁰⁶⁾ ⁽⁷⁰⁸⁾

L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. ⁽⁷⁰⁸⁾

Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma.

(706) Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

(707) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(708) La *Corte costituzionale, con ordinanza 24-31 ottobre 2007, n. 362* (Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(709) La *Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 580* (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Cost.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

Art. 204 (Commissario liquidatore) ^{(710) (711)}

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

(710) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(711) L'art. 17, comma 2-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 3), lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto che: «Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.».

Art. 205 (Relazione del commissario) ⁽⁷¹³⁾

L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. ⁽⁷¹²⁾

(712) Comma così modificato dall' art. 17, comma 1, lett. u), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(713) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 206 (Poteri del commissario) ⁽⁷¹⁵⁾

L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a euro 1032,91 (lire due milioni) ⁽⁷¹⁴⁾ e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

(714) L'originario importo di lire cinquantamila (euro 25) è stato così elevato dall'art. 4, L. 17 luglio 1975, n. 400.

(715) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 207 (Comunicazione ai creditori e ai terzi) ⁽⁷¹⁹⁾

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni. ⁽⁷¹⁶⁾

Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze. ⁽⁷¹⁷⁾

Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore. ⁽⁷¹⁸⁾

⁽⁷¹⁶⁾ Comma così sostituito dall' art. 17, comma 1, lett. v), n. 1), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁽⁷¹⁷⁾ Comma così sostituito dall' art. 17, comma 1, lett. v), n. 2), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁽⁷¹⁸⁾ Comma aggiunto dall' art. 17, comma 1, lett. v), n. 3), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁽⁷¹⁹⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

Art. 208 (Domande dei creditori e dei terzi) ⁽⁷²¹⁾

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma. ⁽⁷²⁰⁾

⁽⁷²⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. z), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁽⁷²¹⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 209 (Formazione dello stato passivo) ⁽⁷²⁴⁾

Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. ⁽⁷²³⁾

Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore. ⁽⁷²²⁾

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

(722) L'art. 18, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha sostituito con il presente comma gli originari commi secondo e terzo, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(723) Comma così sostituito dall' art. 17, comma 1, lett. aa), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(724) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 210 (Liquidazione dell'attivo) ⁽⁷²⁵⁾

Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

(725) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(commento di giurisprudenza)

Art. 211 (Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci) ⁽⁷²⁶⁾

⁽⁷²⁷⁾

[Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26.]

(726) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(727) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 212 (Ripartizione dell'attivo) ⁽⁷²⁸⁾

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.

Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.

Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113.

(728) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 213 (Chiusura della liquidazione) ^{(729) (731)}

Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.

Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma, ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione. ⁽⁷³⁰⁾

Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 26.

Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

(729) Articolo modificato dall'art. 149, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così sostituito dall'art. 18, comma 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(730) Comma così modificato dall' art. 17, comma 1, lett. bb), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(731) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 214 (Concordato) ⁽⁷³²⁾ ⁽⁷³⁴⁾

L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell' articolo 124, osservate le disposizioni dell' articolo 152, se si tratta di società.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese. ⁽⁷³³⁾

I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.

Gli effetti del concordato sono regolati dall' articolo 135.

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.

⁽⁷³²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 5, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

⁽⁷³³⁾ Comma così modificato dall' art. 17, comma 1, lett. cc), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁽⁷³⁴⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato) ^{(735) (736)}

Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.

Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 138.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

(735) Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 6, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(736) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

L.R. n. 48 del 19 dicembre 2018. Art.2**Legge di stabilità regionale 2019.****Art. 2** *Partecipazioni regionali.*

1. È abrogato il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012).

2. All'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15 (Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A. 2005/2009), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Entro tre mesi dal 1° gennaio 2019 la Regione Calabria e la SO.RI.CAL. S.p.A. stipulano apposita convenzione, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale, al fine di regolamentare la restituzione delle anticipazioni erogate dalla Regione ai sensi del comma 1."

3. Allo scopo di garantire la partecipazione della Regione al fondo di dotazione del Consorzio regionale per le attività produttive (CORAP) e di fare fronte alla eventuale copertura di debiti pregressi del medesimo ente, la Giunta regionale mediante l'utilizzo dei poteri del consorziato, al verificarsi delle specifiche condizioni previste dalla normativa vigente in tema di enti e società a partecipazione regionale, è autorizzata a sostenere la spesa di 3.000.000,00 euro in ciascuna delle annualità 2019-2021, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

4. Allo scopo di garantire la copertura finanziaria dell'affidamento *in house*, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice di contratti pubblici), a Fincalabra s.p.a., dei servizi ausiliari di supporto tecnico operativo alle funzioni amministrative dei Dipartimenti regionali non ricompresi nella gestione di fondi a valenza comunitaria (POR e PSR), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 2.500.000,00 euro con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

5. Al fine di consentire la celere conclusione della liquidazione della Fondazione FIELD, nelle more del recupero delle somme indebitamente sottratte alla stessa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 750.000,00euro, allocata alla Missione 15, Programma 01 (U 15.01), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021. Tale somma è destinata, previa verifica del rispetto della normativa vigente anche in tema di soccorso finanziario, alla liquidazione dei debiti relativi all'espletamento di funzioni trasferite ad Azienda Calabria Lavoro e oggetto di transazione comportante la rinuncia della controparte in misura pari o superiore al 40 per cento del valore dell'obbligazione.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità del riordino.*

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
- b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
- d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.

2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.

3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

Art. 2 *Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti.*

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:

- a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;
- b) Fondazione Field istituita dalla *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*;
- c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27*;
- d) enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con la *L.R. 21 aprile 2008, n. 9* (istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 10* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 11* (Istituzione del Parco - Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 12* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e la *L.R. 21 aprile 2008, n. 13* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
- e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - *articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*);
- f) Fondazione Mediterranea Terina;
- g) Sial Servizi S.p.A.;
- h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
- i) Comac srl.

Art. 3 Norme procedurali.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti ⁽⁵⁾.

2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.**

eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento ⁽⁵⁾.

3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.

4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:

- a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;
- b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
- c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;
- d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare.

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

- a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;
- b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati ⁽⁶⁾.

7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.

8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.

10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.

11. Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo ⁽²⁾.

12. I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale ⁽³⁾.

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7 ⁽³⁾.

14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali ⁽³⁾.

14-bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio ⁽⁴⁾.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*). Il testo precedente era così formulato: "11. Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale."

(3) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*).

(4) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.**

previsto dall' *art. 34*, comma 1, della suddetta *L.R. n. 43/2016*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46*, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 8*, comma 1, della medesima legge).

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291*.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Art. 4 *Nomine, requisiti e compensi.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale*, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.

2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della *legge 6 novembre 2012 n. 190*, i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la *direttiva 78/660/CEE* e la *direttiva 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*) e s.m.i.

3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.

4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.

5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 5 *Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale*

(7).

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.

2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'*articolo 3* della presente legge.

3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.

4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi (9).

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali (8).

(7) L' *art. 2, comma 11, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2. L' art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30* ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(8) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 14 maggio 2018, n. 10* e poi così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 53*, a

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13*, comma 1, della medesima legge).

(9) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Art. 6 *Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.*

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di programmazione;
- c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente *articolo 4*. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

3. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;
- b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;
- c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.

5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.

6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

Art. 7 Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ⁽¹⁰⁾.

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27* (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'*articolo 3*, commi 11,12, 13 e 14, per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria ⁽¹³⁾.

2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale n. 27/1996* e s. m. i.

5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di indirizzo;
- c) il revisore unico ⁽¹¹⁾.

6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quanto previsto dall'*articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* (Norme

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) ⁽¹⁴⁾.

7. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;

b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;

c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;

b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;

c) un componente nominato dall'ANCE regionale.

9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico gratuito.

10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.

11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare ⁽¹²⁾.

(10) L' *art. 2, comma 12, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento delle Aziende, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2*.

(11) Lettera così sostituita dall' *art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1 della medesima legge*) e dall' *art. 12, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della*

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.».

(12) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lettera c)*, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1* della medesima legge).

(13) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. c)*, L.R. 31 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*).

(14) Comma dapprima modificato dall' *art. 14, comma 1, lettera b)*, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1* della medesima legge) e poi così sostituito dall' *art. 12, comma 2, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all' *articolo 4*. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell' *articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.».

Art. 8 Azienda Calabria Lavoro ⁽¹⁵⁾.

1. [All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla *legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5* (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all' *articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - *art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*), secondo la procedura di cui all' *articolo 3* della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive] ⁽¹⁶⁾.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario ⁽¹⁷⁾.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla *legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5*, quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'*articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*, e le seguenti ⁽¹⁸⁾:

a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;

b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;

c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.

5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.

6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

(15) L' *art. 2, comma 13, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2. L' art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30* ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dal presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(16) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 6 aprile 2017, n. 8*, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1* della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 6 aprile 2017, n. 8*, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1* della medesima legge).

(18) Alinea così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 6 aprile 2017, n. 8*, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1* della medesima legge).

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 9 *Ente per i Parchi marini regionali.*

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.

2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.

3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla *L.R. n. 9/2008*, alla *L.R. n. 10/2008*, alla *L.R. n. 11/2008*, alla *L.R. n. 12/2008* e alla *L.R. n. 13/2008*.

4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.

5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.

6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
- c) il comitato d'indirizzo ⁽¹⁹⁾.

7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'*articolo 4*. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

8. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

8-bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;
- b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";
- c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;
- d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;
- e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;
- f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;
- g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;
- h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;
- i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ⁽²⁰⁾.

8-ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8-bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8-bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento ⁽²⁰⁾.

8-quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente ⁽²⁰⁾.

8-quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese ⁽²⁰⁾.

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

(19) Lettera aggiunta dall' *art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1, della medesima legge*).

(20) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1, della medesima legge*).

Art. 10 *Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione* ⁽²¹⁾.

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva ⁽²²⁾.

(21) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 17, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione. 1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari.».

(22) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1, della medesima legge*).

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 11 *Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese.*

1. Il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, *art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002*), è sostituito dal seguente:

"6. - Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385* e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

2. Dopo il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9*, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. - È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fincalabra, socio unico della società "Calabria impresa e territori s.r.l.", deve provvedere alla messa in liquidazione della società "Calabria impresa e territori s.r.l.". L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società "Calabria impresa e territori s.r.l." posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

il loro trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società ⁽²³⁾
⁽²⁴⁾.

(23) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 18, lettere a) e b)*, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge) e dall'*art. 3, comma 2*, L.R. 7 luglio 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1*, della medesima legge).

(24) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206*.

Art. 12 *Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzato a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 13 *Agricoltura, montagne e foreste.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.

2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

3. Sono abrogati i commi 6-bis, 6-ter dell'*articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9* (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

Art. 14 *Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

Art. 15 *Approvazione degli atti fondamentali degli enti.*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di organizzazione e funzionamento ⁽²⁵⁾;
- c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e s.m.i;
- d) programma annuale delle attività;
- e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
- f) dotazione organica e sue variazioni;
- g) alienazione e acquisto di immobili;
- h) accensione di mutui e prestiti.

2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.

3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

(25) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la *Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 132* e la *Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 133*.

Art. 16 *Attività di indirizzo, controllo e vigilanza.*

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.

2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:

- a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
 - b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
 - c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
 - d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
 - e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
 - f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
 - g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.
-

Art. 17 *Finanziamento delle attività.*

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli *articoli da 3 a 9* della presente legge.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
- b) contributi dello Stato;
- c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
- d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
- e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
- f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
- g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.

4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 18 *Risorse umane e strumentali.*

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, - gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpati di cui agli *articoli da 5 a 9* della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 19 *Controllo di gestione e sistemi contabili.*

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* (Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
 2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.
 3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e s.m.i.
-

Art. 20 *Revoca e scioglimento.*

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.
 2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.
-

Art. 21 *Adozione degli statuti e dei regolamenti.*

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

Art. 22 *Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 20/1999.*

1. Alla *legge regionale 3 agosto 1999, n. 20* (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'*articolo 9* è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale d'indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti."

b) sono abrogati gli *articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9quinques*;

c) il comma 2 dell'*articolo 10* è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

c) l'assessore alla sanità;

d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato"

d) l'*articolo 11* è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'*articolo 6, comma 5*, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'*articolo 10* della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

a) l'adozione del regolamento di cui all'*articolo 13*;

b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;

g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

i) la stipula di contratti e convenzioni;

j) le relazioni sindacali;

k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli *articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2* e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli *articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11* (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)".

e) L'*articolo 12* è sostituito dal seguente:

Art. 12

Revisore unico dei conti.

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.

2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso".

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

Art. 23 *Abrogazioni.*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

- a) *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 ad esclusione dell'articolo 20* ⁽²⁶⁾;
- b) *legge regionale 2 maggio 2001, n. 7;*
- c) *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;*
- d) *L.R. n. 9/2008, L.R. n. 10/2008, L.R. n. 11/2008, L.R. n. 12/2008 e L.R. n. 13/2008.*

(26) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

Art. 24 *Norma finanziaria.*

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal *decreto-legge 95/2012*, convertito con modificazioni dalla *legge 135/2012*.

Art. 25 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Calabria**L.R. 19/10/2004, n. 25 (Artt. 36, 54)****Statuto della Regione Calabria.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

Art. 36*Attribuzioni della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale:

a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;

b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;

c) predispose il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;

d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;

g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;

h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;

i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

TITOLO IX

Attività economiche regionali e soggetti privati

Art. 54*Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali.*

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali

e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.

3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria (21).

4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

5. A tal fine il Consiglio regionale:

a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;

b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.

7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.

10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

(21) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla L.R. 28 settembre 2011, n. 35.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Calabria con la presente legge disciplina l'assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale in attuazione dell'*articolo 65 del D.P.R. n. 616/1977* e agli effetti di cui all'*articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, dell'*articolo 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149*, convertito con modificazioni nella *legge 19 luglio 1993, n. 237*, dell'*articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244* convertito nella *legge 8 agosto 1995, n. 341*, nonché in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. I Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di "Consorzi per lo sviluppo industriale", di seguito chiamati "Consorzi", dell'area di competenza che coincide, di norma, con il territorio della provincia d'appartenenza.

Art. 2*Natura giuridica dei Consorzi.*

1. I Consorzi sono Enti Pubblici Economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive.

2. I Consorzi, ferma restando l'autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della Giunta regionale.

3. I Consorzi già costituiti hanno sede in Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono istituire, nell'ambito del territorio di pertinenza, sedi operative previa deliberazione dell'Assemblea Generale ⁽²⁾.

4. Possono partecipare ai Consorzi, oltre la Regione, i comuni, le province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, altri Enti ed Istituti pubblici, Associazioni d'imprenditori, Istituti di Credito, Imprese e Consorzi di Imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall'*articolo 36 della legge n. 317/1991*, che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del Consorzio ⁽³⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 3, L.R. 22 novembre 2002, n. 48*.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

(3) Comma così modificato (mediante soppressione delle parole "con una quota non inferiore al 25 per cento " collegate, in origine, dopo le parole "oltre alla Regione") dall'*art. 20, comma 2, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera a), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2 della stessa legge*), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua modifica.

Art. 3
Statuto.

1. Lo Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi stabilendo, nel rispetto della legislazione statale e regionale, in particolare:

a) l'ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi ed i criteri per la determinazione dei conferimenti;

b) i requisiti e le modalità d'ammissione di nuovi soggetti partecipanti;

c) i criteri generali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Consorzi dalle leggi statali e regionali;

d) la composizione e il funzionamento degli organi consortili e le relative modalità di nomina e rinnovo;

e) le competenze attribuite ai singoli organi;

f) i criteri per il ripiano d'eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.

2. Lo Statuto e le relative modificazioni sono adottati dall'Assemblea Generale del Consorzio e approvate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4
Articolazione organizzativa dei Consorzi.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

1. Il regolamento del personale di cui al successivo articolo 8, lettera b), individuerà le funzioni professionali, tecniche, contabili e amministrative che dovranno essere svolte dai dirigenti e dai dipendenti nell'ambito delle rispettive organizzazioni strutturali.

Art. 5
Organi.

1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La durata in carica degli Organi è fissata in anni cinque per i membri dell'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo, con possibilità di rielezione per una sola volta, e in tre anni per il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia d'incompatibilità, le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Art. 6
Principi generali relativi agli organi consortili.

1. La composizione e le competenze degli organi consortili sono disciplinate dallo Statuto nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli dal 7 all'11.

Art. 7
Assemblea generale.

1. L'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati.

2. L'Assemblea generale è competente sui seguenti atti fondamentali:

a) adotta lo Statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

b) elegge il Comitato Direttivo;

c) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;

d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;

e) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;

f) fissa le indennità spettanti ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti e l'entità del gettone di presenza ai componenti dell'Assemblea Generale;

g) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano economico finanziario (P.E.F.) relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di Esercizio predisposto dal Comitato Direttivo. Il termine di approvazione del bilancio di Esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previa apposita deliberazione di Comitato Direttivo;

h) delibera sulla contrazione dei mutui;

i) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio.

Art. 8*Comitato Direttivo.*

1. Il Comitato direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l'adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l'elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale ⁽⁴⁾.

2. Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all'Assemblea Generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti. In particolare:

a) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

b) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all'*articolo 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/1997*, in quanto compatibili;

c) approva la proposta del Piano Economico e Finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea Generale, gli accordi di programma;

d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;

e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità;

f) nomina il Direttore Generale del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;

g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi ⁽⁵⁾.

3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.

4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.

5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale ⁽⁶⁾.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 7, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*, poi così modificato dall'*art. 36, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «1. Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

numero variabile da cinque a sette membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed i rimanenti dall'Assemblea Generale.».

(5) Lettera aggiunta dall'*art. 20, comma 2, lettera b), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera b), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente articolo, nella formulazione antecedente all'aggiunta della presente lettera.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge).

Art. 9

Il Presidente.

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.

Art. 10

Il Direttore.

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge e lo Statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo di cui al *decreto legislativo n. 88 del 1992*.
2. Il Collegio dei revisori dei Conti è eletto dal Consiglio regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 12*Funzione dei Consorzi.*

1. I Consorzi di sviluppo industriale, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati in cui operano, provvedono in particolare:

a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

b) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;

c) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

d) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;

e) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;

f) a curare la promozione di patti territoriali e contratti d'area;

g) all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

h) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il Comitato Direttivo dei Consorzi con proprio atto individua le aree ed i criteri per l'assegnazione;

i) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;

l) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;

m) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri, e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;

n) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con i Consorzi;

o) all'esercizio delle attività previste dall'*articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*;

p) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, salvo quanto previsto dalla *legge regionale n. 10/1997*;

q) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

r) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di reindustrializzazione;

s) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi della *legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10*;

t) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;

u) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all'*articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*;

v) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

2. Nell'esercizio delle loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale.

Art. 13

Deleghe alle province.

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di cui all'articolo 2, commi 11-bis e 11-ter del *D.L. 20 maggio 1993, n. 149*, come convertito con modificazioni dalla *legge 19 luglio 1993, n. 237*.

Art. 14

Programmi di attività.

1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi quinquennali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

2. I programmi e le attività di cui al comma precedente sono approvati dall'Assemblea Generale entro 180 giorni dal suo insediamento e trasmessi alla Regione entro 10 giorni dall'adozione. Essi devono indicare:

a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;

b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;

c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurre i costi e migliorarne l'esistenza;

d) l'eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione a loro per la gestione di servizi consortili o per le attività di assistenza alle imprese.

3. La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dei programmi, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre agli Enti pubblici o privati consorziati, anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

interventi previsti in detti programmi ed attività, nonché i dirigenti dei Dipartimenti regionali interessati.

4. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte nella conferenza di servizi, approva i programmi di cui al presente articolo entro e non oltre 60 giorni dalla data di svolgimento della stessa conferenza, trascorsi i quali opera l'istituto del silenzio - assenso.

Art. 15

Bilanci e Piani economico-finanziari dei Consorzi.

1. Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi.
2. I Consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico - finanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio dell'anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla Giunta regionale che esercita il controllo entro 30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.
3. I documenti contabili riferiti al Bilancio d'esercizio ed al PEF annuale, così come approvati dal Comitato Direttivo, devono essere trasmessi ai Soci, almeno 20 giorni prima della Convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione ⁽⁷⁾.

(7) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 2, lettera c), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente l'art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1 ha abrogato la suddetta lettera c), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente articolo, nella formulazione antecedente all'aggiunta del presente comma.

Art. 16

Capitale e mezzi finanziari.

1. Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività.

2. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche:

a) [dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto. L'entità del Contributo annuale determinato dall'Assemblea, non può mai superare il corrispondente valore economico della quota detenuta dal singolo Socio nel Fondo Consortile e risultante dall'ultimo bilancio approvato] ⁽⁸⁾;

b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;

c) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 36, comma 3, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, poi soppressa dall'*art. 20, comma 2, lettera d), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera d), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2 della stessa legge*), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza della presente lettera, nella formulazione antecedente alla sua soppressione.

Art. 17

Funzioni della Regione.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede anche attraverso i Consorzi di sviluppo industriale alle attività di promozione industriale nel territorio regionale in particolare relativamente alla realizzazione di infrastrutture.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a) emana atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei Consorzi;

b) approva i piani economici e finanziari dei Consorzi.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

3. La Giunta regionale esercita il controllo sul Piano economico e finanziario (P.E.F.).

4. Il controllo sul P.E.F. è esercitato entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto ed il termine può essere sospeso, per una sola volta con richiesta da parte dell'Assessorato all'Industria, di chiarimenti o elementi integrativi, ricevuti i quali la Giunta, entro i successivi 30 giorni, dovrà esprimersi definitivamente ⁽⁹⁾.

(9) Comma così modificato (mediante sostituzione dell'originario termine di 40 giorni con il termine di 30 giorni) dall'art. 20, comma 2, lettera e), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente l'art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1 ha abrogato la suddetta lettera e), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua modifica.

Art. 18

Controllo e vigilanza.

1. Il controllo interno sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La vigilanza sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata dal Presidente della Regione anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale, e di settore, e della pianificazione territoriale ⁽¹⁰⁾.

3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Regione può disporre ispezioni atte alla verifica del regolare funzionamento dei Consorzi. All'esito delle verifiche, laddove siano accertate perdite d'esercizio pari a due volte l'ammontare del fondo consortile desunte dall'ultimo bilancio approvato, ovvero gravi irregolarità amministrative, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto lo scioglimento degli organi elettivi del consorzio provvedendo alla nomina di un commissario straordinario ⁽¹¹⁾.

4. Nei casi in cui sia maturata la scadenza statutaria senza che si sia provveduto da parte dell'Assemblea alla formale proroga dell'Ente ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 37-ter, comma 7, della legge regionale n. 10/1998,

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria od autonomamente, procede alla nomina di un Commissario straordinario di liquidazione.

5. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

6. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

(10) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 2, lettera f), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*).

(11) Il presente comma, già modificato dall'*art. 36, comma 4, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, è stato poi così sostituito dall'*art. 20, comma 2, lettera g), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria od autonomamente, può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi;

b) provvedere, previa diffida, agli organi dell'ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari ad acta;

c) accertata, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo, una perdita d'esercizio pari o superiore all'ammontare del Fondo Consortile desunto dall'ultimo bilancio approvato, disporre lo scioglimento degli Organi Consortili e la nomina di un Commissario straordinario [indicata erroneamente nel Bollettino Ufficiale come lettera d)].».

Art. 19

Diritto all'informazione dei Consiglieri regionali.

1. I Consorzi di sviluppo industriale recepiscono l'articolo 8, terzo comma, dello Statuto della Regione Calabria.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.****Art. 20***Piani regolatori delle Aree e dei Nuclei di sviluppo industriale.*

1. I consorzi, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali ricadenti nei territori di competenza, svolgono le attività di cui all'*articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, quelle di cui all'*articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341* nonché quelle di cui all'*articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, all'*articolo 26 del D.Lgs. n. 112/1998* e all'*articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447*, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione.
2. Gli strumenti urbanistici di cui all'*articolo 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218* e relative varianti sono adottati dall'Assemblea del Consorzio, previo parere dei comuni consorziati, sono approvati dalla provincia con le modalità di cui al successivo terzo, comma ed hanno valenza di piani territoriali di coordinamento ai sensi dell'*articolo 5 della legge n. 1150/1942*.
3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter della legge 19 luglio 1993, n. 237*, all'*articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341* e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8 dell'*art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10*.
4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del testo unico approvato con *D.P.R. n. 218/1978* equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.
5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'*art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10*. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della *legge 25 giugno 1865, n. 2359* e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'*articolo 53 del D.P.R. n. 218/1978* e le relative funzioni sono esercitate dai Presidenti dei Consorzi, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.
6. I Consorzi possono avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla *legge 3 gennaio 1978, n. 1* e successive modificazioni e integrazioni.
7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del comune o dei

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'*articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142* e dell'*articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549* e successive modificazioni ed integrazioni,

Art. 21 ⁽¹²⁾

1. Al fine di incrementare la competitività delle imprese, la Regione, su istanza dei Consorzi, provvede, attraverso l'impiego prioritario dei fondi comunitari, al finanziamento delle opere atte alla costituzione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al *Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Presidente della Regione provvede con proprio atto al riconoscimento della qualificazione APEA dei territori consortili, o di parti di essi, dotati delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza. La Giunta Regionale approva il Regolamento sulla costituzione delle APEA sulla base di una proposta unitaria predisposta dai Consorzi industriali coordinati dall'Assessore regionale alle Attività Produttive.

(12) Articolo così sostituito dall'*art. 20, comma 2, lettera h), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Aree industriali ecologicamente attrezzate. 1. Per aree ecologicamente attrezzate si intendono quelle che sono dotate o si dotano delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza, oltre ad adeguati impianti e sistemi di monitoraggio ambientale dei livelli atmosferici, acustici ed elettromagnetici.

2. I Consorzi che si sono dotati dell'attrezzatura di tutela ambientale, della salute e della sicurezza richiedono alla Provincia di dichiararne la qualificazione come arca ecologicamente attrezzata. Il Presidente della Provincia previa opportuna verifica, provvede con proprio atto al relativo riconoscimento.

3. Le aree di cui al precedente comma 1 fruiranno prioritariamente degli aiuti finanziari pubblici nazionali, regionali e comunitari.».

Art. 22*Conferenza dei servizi.*

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

Art. 23

Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione.

1. I Comuni possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dai Consorzi stessi.
 2. La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai comuni che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il Consorzio può altresì assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell'area interessata, purché funzionali alle attrezzature della stessa.
 3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall'amministrazione comunale.
 4. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.
 5. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2.
 6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il Comune oppure il Consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilità di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.
-

Art. 24

Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture.

1. La Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione,

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive e da realizzare nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.

2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.

3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti gli enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative preventivamente inserite ed autorizzate nel PEF annuale ⁽¹³⁾.

4. I Consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

5. I soggetti di cui al comma 1, possono altresì, trasferire al Consorzio in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da questo realizzate, da acquisire nel Bilancio Consortile secondo le modalità alternative:

1) a patrimonio indisponibile ed accantonato in apposita Riserva, per le attività Istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 2 della presente legge;

2) a patrimonio disponibile, il cui credito vantato dal Socio potrà essere destinato, in aggiunta a quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'articolo 16 della presente legge, secondo le direttive contenute nello stesso provvedimento di trasferimento.

Ai beni ceduti con le modalità precedenti, non si applica il comma 3 dell'articolo 24 della presente legge ⁽¹⁴⁾.

(13) Comma così modificato (mediante l'aggiunta delle parole "preventivamente inserite ed autorizzate nel PEF annuale") dall'*art. 20, comma 2, lettera i), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera i), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua modifica.

(14) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 5, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge).

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

Art. 25

Filiere produttive.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale)

Art. 26

Norme transitorie.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, delibera lo scioglimento degli Organi ordinari già esistenti e, contestualmente, nomina un Commissario straordinario che provvede fino alla nomina dei nuovi Consigli di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi:

a) alla gestione dei Consorzi;

b) alla redazione dell'inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici;

c) alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e passività;

d) all'adeguamento dello statuto del Consorzio alle norme della presente legge ⁽¹⁵⁾.

2. I Commissari dei Consorzi di amministrazione straordinaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono e svolgono le medesime funzioni dei Commissari di cui al precedente comma 1.

3. I Commissari di cui ai precedenti commi adottano, nel termine di cento giorni dalla nomina di cui al comma 1, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell'assemblea generale dei Consorzi, che deve essere insediata entro i successivi trenta giorni.

4. L'assemblea generale, costituita ai sensi del precedente comma, provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione.

5. Nelle more dell'attuazione della presente legge, i Consorzi la cui durata scade prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno. Il ricostituito "Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme"

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

prosegue senza soluzione di continuità tutte le attività e rapporti in essere di competenza del già esistente "Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lamezia Terme", - la cui procedura di liquidazione, per l'effetto, viene sospesa - , continuando ad operare sul territorio di pertinenza di quest'ultimo, utilizzando a tal fine: i locali dell'attuale sede, il personale dipendente - nella posizione in godimento alla data della presente legge, nonché i beni strumentali, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora esistenti ⁽¹⁶⁾.

6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere istituiti nuovi Consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti che abbiano vocazione industriale. I soggetti proponenti (Comuni, Province, Enti pubblici e soggetti privati) dovranno garantire al costituendo Consorzio un patrimonio in beni e in risorse pari almeno a 100 miliardi di cui il 40 per cento in risorse finanziarie. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, procederà all'approvazione.

(15) Vedi, anche, l'art. 33, comma 3, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

(16) Vedi, anche, l'art. 33, comma 4, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

Art. 27

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) la *legge regionale 4 settembre 1972, n. 4*;

b) le disposizioni della *legge regionale 5 agosto 1992, n. 12* che contrastano con la presente legge;

c) il comma 7 dell'*articolo 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10*.

Art. 28

Norma finanziaria.

1. Sono fatte salve le norme contenute nell'*articolo 43 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*, così come integrate dall'*articolo 16, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15* ⁽¹⁷⁾.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

(17) Comma così sostituito dall'*art. 20, comma 2, lettera j), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera j), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua sostituzione. Il testo originario era così formulato: «1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagnamento.».

Regione Lazio**L.R. 28/12/2018, n. 13 (Art. 6)****Legge di Stabilità regionale 2019.**

Pubblicata nel B.U. Lazio 29 dicembre 2018, n. 105, supplemento n. 1.

(…)

Art. 6 Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, in materia di consorzi di bonifica e all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale e successive modifiche. Modifiche all'articolo 3 della L.R. 12/2006 relativo a disposizioni per la semplificazione amministrativa.

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. All'articolo 2 della L.R. 4/1984 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina";

b) alla lettera a) del comma 2 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 50/1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A decorrere dalla stipula della predetta intesa, la parte di territorio ricadente nel Lazio del Consorzio di cui alla lettera b) confluisce nel comprensorio del Consorzio di bonifica Sud Pontino ovvero nel comprensorio del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica, se già istituito."

3. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della L.R. 17/2015, dopo le parole: "organismi strumentali" sono inserite le seguenti: "ed ai consorzi di bonifica presenti nel territorio regionale".

4. Alla L.R. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 4-bis, dell'*articolo 3*, le parole da: "per la gestione delle procedure di gara" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di *e-procurement* gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, ";

b) all'*articolo 11*:

1) all'alinea del comma 2, le parole: "dei progetti" sono sostituite dalle seguenti: "del rispettivo progetto";

2) alla lettera a) del comma 2 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina";

3) al comma 4, dopo le parole: "relativi ai comuni di" sono inserite le seguenti: "Stimigliano, Forano, Selci, Cantalupo in Sabina, Poggio Mirteto, Casperia, Roccantica,

Poggio Catino, Salisano, Montopoli di Sabina, Fara in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Mompeo, Casaprota, Frasso Sabino, Poggio Nativo, Toffia, Scandriglia, Poggio Moiano, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo, Nerola, Montorio Romano, Monteflavio, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina, " e le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina";

4) al numero 3) della lettera b) del comma 8, alle parole: "il progetto di fusione" sono premesse le seguenti: "tenendo conto della perimetrazione dei comprensori dei costituenti consorzi di bonifica di cui all'allegato A alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche, ";

5) al comma 12:

a) le parole: "vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, " sono sostituite dalle seguenti: "vigenti alla data di indizione delle elezioni, ";

b) dopo le parole: "fasce di contribuenza." sono inserite le seguenti: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 6, della L.R. 4/1984 e successive modifiche, la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti, rispettivamente, dagli importi dei ruoli emessi alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto del consorzio.";

6) al comma 14, dopo le parole: "entrano in vigore" sono inserite le seguenti: "per ciascun comprensorio, " e le parole: "dei progetti" sono sostituite dalle seguenti: "del rispettivo progetto".

5. *L'allegato C alla L.R. 12/2016* è sostituito dall'allegato G alla presente legge.

6. Nei casi in cui la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero nei casi di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, delibera la messa in liquidazione del consorzio, secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa di cui alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche, determinando lo scioglimento del consorzio medesimo e dei suoi organi. Il personale in servizio presso il consorzio è trasferito presso altro consorzio di bonifica, individuato prioritariamente all'interno del medesimo ambito provinciale. Al personale continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all'atto del trasferimento, conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata. Gli eventuali rapporti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla rispettiva scadenza.

7. Il Presidente della Regione con proprio decreto nomina il commissario liquidatore del consorzio. Il commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio alienabile sulla base della normativa vigente. Il commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite pone in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del consorzio e si avvale del personale del consorzio medesimo.

8. In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 6, con il medesimo decreto di cui al comma 7 è nominato il comitato di

sorveglianza previsto dall'articolo 198 del r.d. 267/1942.

9. L'ammontare del compenso spettante al commissario liquidatore ed ai componenti del comitato di sorveglianza, conformemente alle determinazioni di cui al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016* concernente la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta, è a carico del consorzio.

10. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 si applicano, per ciascun consorzio, fino alla data di adozione della deliberazione di approvazione del rispettivo progetto di fusione ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della L.R. 12/2016.

(...)

Regione Piemonte**L.R. 28/12/2012, n. 18 (Art. 17)****Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie.**

Pubblicata nel B.U. Piemonte 28 dicembre 2012, n. 52, S.O. n. 2.

(…)

Art. 17 Modifiche alla L.R. n. 9/2004.**In vigore dal 28 dicembre 2012**

1. Dopo l'*articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9* (Legge finanziaria per l'anno 2004), è inserito il seguente:

"Art. 21-bis.

(Liquidazione coatta amministrativa impresa assicurativa)

1. Nell'ambito del programma assicurativo per i rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali di cui all'articolo 21, qualora l'impresa aggiudicataria della polizza assicurativa integrativa del fondo speciale sia assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle aziende del servizio sanitario regionale, a titolo di anticipazione, con facoltà di rivalsa, le somme a copertura degli esborsi relativi ai sinistri rientranti per valore nei limiti della polizza per la parte di competenza dell'impresa assicurativa.

2. Le somme percepite dalle aziende sanitarie regionali relativamente ai sinistri di cui al comma 1, a seguito dell'insinuazione nel passivo fallimentare dell'impresa assicurativa sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono trasferite alla Regione con le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

3. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2012 con le risorse finanziarie stanziare nell'UPB DB20151 e per gli anni successivi con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'*articolo 8 della L.R. n. 7/2001* e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).".

(…)

Regione Sicilia**L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012****Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.**

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I**Costituzione dell'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive****Capo I****Natura e scopi**

Art. 1 *Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Natura giuridica.*

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione, promozione, valorizzazione ed incremento delle attività produttive, in attuazione dell'*articolo 14, lettere d) ed e), dello Statuto della Regione siciliana e, altresì, dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative nell'intero territorio regionale in ossequio ai predetti indirizzi strategici, la Regione svolge la propria attività di regolamentazione, gestione ed intervento nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), con sede in Palermo, costituito e disciplinato dalla presente legge. L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività produttive, che la esercita ai sensi della presente legge.

2. Ai fini della presente legge, le aree destinate allo svolgimento di attività produttive sono quelle già attribuite ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale regolati dalla *legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa Delib.G.R., è possibile istituire, modificare o sopprimere le aree da destinare allo svolgimento di attività produttive.

Al procedimento di individuazione delle aree da istituire, modificare o sopprimere partecipano gli enti locali interessati.

Art. 2 *Funzioni e finalità.*

1. L'IRSAP promuove l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'IRSAP svolge le seguenti funzioni:

a) elabora e adotta i piani regolatori delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive;

b) acquisisce gli immobili necessari alla realizzazione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare allo svolgimento delle attività produttive ovvero allo svolgimento dei servizi da fornire alle imprese insediate;

acquisisce e cede terreni per la costruzione di stabilimenti da destinare ad attività produttive; dispone, ove possibile, il recupero degli immobili industriali non utilizzati;

c) progetta, realizza e gestisce le opere infrastrutturali ed i servizi destinati alle imprese insediate anche mediante procedure di finanza di progetto;

d) progetta e realizza gli edifici da destinare allo svolgimento dell'attività produttiva da cedere all'impresa insediata, ove questa non vi provveda in proprio;

e) promuove ed implementa l'adozione di convenzioni ed accordi con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo teso a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria nelle aree di cui all'*articolo 1, comma 2*;

f) attiva ogni iniziativa utile al reperimento di fondi, anche in ambito extraregionale, per la realizzazione dei propri scopi;

g) sviluppa azioni di marketing e promozione del territorio anche al fine di favorire il reperimento di fondi di investimento pubblici e privati;

h) fornisce assistenza tecnica agli operatori economici sia nella fase propedeutica all'insediamento, anche al fine di favorire il reperimento di nuovi fondi, sia nella fase successiva all'insediamento;

i) fornisce assistenza alle imprese insediate o che intendano insediarsi nelle aree di cui all'*articolo 1, comma 2*, per l'accesso al credito agevolato anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con gli enti nazionali e regionali, sia pubblici che privati, competenti in materia di mediocredito e finanza agevolata;

l) svolge i compiti e le funzioni ad esso assegnati da leggi regionali e statali;

m) stipula convenzioni con i titolari delle attività produttive insediate o da insediarsi per delegare ad essi, in tutto o in parte, le funzioni di cui alla lettera c).

3. La Regione, gli enti locali ovvero altri enti pubblici possono, tramite la stipula di convenzioni, delegare all'IRSAP lo svolgimento di ulteriori attività e funzioni inerenti alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo.

Capo II

Patrimonio, mezzi finanziari e gestione

Art. 3 *Patrimonio e mezzi finanziari. Gestione.*

1. Il patrimonio dell'IRSAP è costituito dai conferimenti iniziali al momento della sua costituzione e da quelli successivi operati dalla Regione ovvero in applicazione della presente legge, dai contributi pubblici diversi da quelli in conto esercizio nonché dalle riserve comunque costituite.

2. I mezzi finanziari dell'IRSAP sono i seguenti:

- a) rendite del proprio patrimonio;
- b) proventi derivanti dalla vendita o locazione, anche finanziaria, delle aree, degli immobili e dei rustici;
- c) proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture ed opere e dai servizi collettivi resi alle imprese insediati nelle aree;
- d) proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e ricerche nonché dall'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'*articolo 2*;
- e) contributi corrisposti annualmente dalla Regione ai sensi dell'*articolo 4* nonché i contributi comunali previsti dallo stesso *articolo 4*;
- f) contributi corrisposti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti pubblici e privati;
- g) contributi, donazioni e lasciti da parte di soggetti sia pubblici sia privati.

3. La gestione economico-finanziaria dell'IRSAP è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. L'IRSAP è tenuto a conseguire un risultato di esercizio non inferiore al pareggio di bilancio. In caso di mancato raggiungimento del pareggio, gli organi amministrativi dell'ente sono dichiarati decaduti.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento di contabilità dell'IRSAP che prevede, tra l'altro, le modalità ed i termini di approvazione dei documenti contabili nonché

criteri di controllo di gestione economico-finanziaria. Trova applicazione il testo coordinato con il *decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97*, con le modifiche apportate dal D.P.Reg. 29 maggio 2006, n. 729, recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'*articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*.

Art. 4 *Contributi regionali e comunali.*

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per la realizzazione delle finalità di cui all'*articolo 2*, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere.
2. L'Assessorato regionale delle attività produttive è altresì autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per le spese di funzionamento e di organizzazione, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale.
3. Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al comma 1, l'Istituto elabora un programma di intervento, dettagliato per ogni singola area di investimento, e lo sottopone all'Assessorato regionale delle attività produttive entro il 31 maggio di ogni anno. Il contributo è concesso previa positiva valutazione del programma di intervento, il quale deve essere in armonia con le linee guida di cui all'*articolo 14*.
4. In sede di rendicontazione è dato conto della gestione del contributo di cui al comma 1 in relazione all'attuazione del programma di intervento. Il Collegio dei revisori ogni anno, e in ogni caso quando espressamente richiesto dall'Assessorato regionale delle attività produttive, relaziona sull'andamento dell'utilizzo del contributo di cui al comma 1 evidenziando eventuali criticità.
5. Con uno o più decreti dell'Assessore regionale per le attività produttive sono stabilite le quote dei contributi di cui ai commi 1 e 2 ed è altresì stabilita la quota da destinare a spese di investimento.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte della disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.7. - capitolo 243301; per gli anni 2012 e 2013 i relativi oneri, valutati in 500 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2011-2013 - U.P.B. 2.2.1.3.7.
7. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 150 migliaia di euro, cui si provvede con parte della disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.7., - capitolo 243301; per gli anni 2012 e 2013 i relativi oneri, valutati in 12.100 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2011-2013 - U.P.B.2.2.1.3.7.

8. I comuni nei cui territori ricadono le aree di cui al comma 2 dell'*articolo 1* possono inserire nei propri bilanci un contributo, deliberato dal consiglio comunale, da corrispondere annualmente all'IRSAP.

Capo III

Organi e controlli

Art. 5 *Organi dell'IRSAP.*

1. Sono organi dell'IRSAP:

- a) la consulta delle attività produttive;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori.

2. Gli organi dell'Istituto restano in carica cinque anni.

Art. 6 *Consulta delle attività produttive* ⁽¹⁰⁾.

1. La Consulta delle attività produttive è nominata con D.P.Reg., previa Delib.G.R., su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. È composta da diciannove membri scelti tra soggetti che si sono contraddistinti per la particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, tenendo conto delle esperienze maturate nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e dell'agricoltura, secondo le modalità di seguito indicate ⁽³⁾:

- a) due membri designati dal Presidente della Regione;
- b) un membro designato dall'Assessore regionale per le attività produttive;
- c) tre membri individuati tra quelli indicati nella terna di soggetti presentata dall'associazione degli industriali maggiormente rappresentativa nel territorio regionale ⁽⁴⁾;
- d) otto membri individuati, rispettivamente, in numero di uno per ogni terna di soggetti presentata dalle associazioni delle categorie dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale ⁽⁵⁾;
- e) un membro indicato dall'Associazione dei Comuni Siciliani (Anci Sicilia) aderente all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
- f) quattro membri indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale ⁽⁶⁾.

1-bis. L'Assessore regionale per le attività produttive, con decreto, adotta un avviso pubblico rivolto alle associazioni ed organizzazioni di cui alle lettere c), d)

ed f) del comma 1 per la definizione di criteri e modalità per le assegnazioni dei seggi e per la determinazione della maggiore rappresentatività a livello regionale ⁽⁷⁾.

1-ter. Per i membri della Consulta non trova applicazione l'*articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19*, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altro requisito stabilito da altra legge regionale ⁽⁸⁾.

2. I membri della Consulta, ai quali per l'attività svolta compete esclusivamente il rimborso delle spese di missione ove dovute, possono essere rinominati per una sola volta.

3. La Consulta fornisce il proprio parere su tutte le delibere del Consiglio di amministrazione. A tal fine il Consiglio di amministrazione, almeno venti giorni prima della seduta fissata per l'adozione della delibera, ne sottopone lo schema alla Consulta, che esprime il parere entro dieci giorni dal ricevimento. In relazione al rilascio dei pareri sui piani regolatori d'area o sulla programmazione d'area, la Consulta è allargata alla partecipazione del sindaco o suo delegato del comune nel cui territorio ricade l'area interessata. Nello statuto dell'IRSAP sono individuate le modalità di espressione del parere della Consulta e i casi di deroga dei termini di cui al presente comma per ragioni di particolare urgenza ⁽⁹⁾.

4. Il parere della Consulta sulle delibere di cui alla lettera b), comma 2, dell'*articolo 7* è vincolante. Di ogni seduta della consulta è redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del direttore generale.

(3) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.

(4) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. b)*, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.

(5) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. c)*, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.

(6) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. d)*, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. e)*, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.

(8) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1*, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.

(9) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. f)*, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.

(10) Vedi, anche, il *D.P.Reg. 28 maggio 2014, n. 18*.

Art. 7 *Il Consiglio di amministrazione.*

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive. Due membri sono nominati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive; i restanti tre membri sono nominati tra gli iscritti alle associazioni delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale, a seguito di elezione congiunta tra le predette associazioni da svolgersi secondo le modalità individuate dalle medesime associazioni di categoria. Le predette associazioni comunicano le proprie designazioni entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione regionale ⁽¹¹⁾.

2. Il Consiglio di amministrazione, in quanto preposto alla generale gestione dell'IRSAP:

- a) adotta lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni;
- b) adotta i piani regolatori delle aree;
- c) approva il programma triennale degli interventi e delle attività;
- d) approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;
- e) autorizza e, successivamente, approva la stipula di convenzioni ed accordi con lo Stato, la Regione ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi;
- f) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree e delle infrastrutture secondo quanto stabilito dalla presente legge ed approva la graduatoria delle istanze pervenute delle imprese interessate;
- g) determina le quote da porre a carico delle imprese insediate nelle aree per l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture;
- h) adotta ogni altro atto non espressamente riservato per legge o statuto al presidente o ad altro organo dell'IRSAP o al direttore generale.

3. Di ogni seduta del Consiglio di amministrazione è redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del direttore generale.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17*. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo. Il testo originario era così formulato: «1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con D.P.Reg., previa Delib.G.R., su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, ed è composto da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, di cui tre scelti tra esponenti nel

campo dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e dell'agricoltura.».

Art. 8 *Presidente e vicepresidente.*

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'IRSAP ed è nominato con decreto del Presidente della Regione fra i membri del Consiglio di amministrazione nell'ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 7, comma 1. Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione dirigendone i lavori. Il presidente può restare in carica per non più di due mandati ⁽¹²⁾.

2. Il vicepresidente è scelto dal presidente tra i membri del Consiglio di amministrazione nell'ambito dei componenti designati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dell'articolo 7, comma 1 ⁽¹³⁾.

3. Il presidente:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) redige e predispose gli atti da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio;
- c) svolge ogni altro compito o attività espressamente attribuitagli dallo statuto.

4. Il presidente può delegare lo svolgimento di alcune funzioni, espressamente indicate dallo statuto, al vicepresidente.

5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Svolge altresì le funzioni, indicate nello statuto, che possono essergli delegate dal presidente.

6. I compensi spettanti al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, cui si fa fronte con parte del contributo per le spese di funzionamento di cui all'*articolo 4*, comma 2, sono stabiliti, con cadenza biennale, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive e non possono comunque superare i limiti individuati dalle norme regionali in tema di compensi spettanti ai componenti degli organi degli enti regionali.

(12) Comma così modificato dall'*art. 4, commi 1 e 2, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.*

(13) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 3, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.*

Art. 9 *Collegio dei revisori.*

1. Il collegio dei revisori è nominato con D.P.Reg. ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. L'Assessore regionale per le attività produttive emana un bando pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il collegio dei revisori dei conti è selezionato tramite estrazione a sorte dall'elenco. È nominato presidente il primo estratto; sono nominati membri effettivi il secondo ed il terzo estratto; sono nominati membri supplenti il quarto ed il quinto estratto ⁽¹⁴⁾.
2. I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso del requisito di cui all'*articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15* e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. A tal fine il Consiglio di amministrazione invia al Collegio dei revisori i predetti documenti contabili almeno venti giorni prima della seduta fissata per la loro approvazione.
4. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi e può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione. A tal fine, il Collegio è invitato a partecipare ad ogni riunione del Consiglio. Di ogni seduta del Collegio è redatto verbale.
5. Al presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori spettano compensi in misura pari al 50 per cento di quelli previsti, rispettivamente, per il presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione stabiliti ai sensi del comma 6 dell'*articolo 8*.

(14) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. a) e b), L.R. 8 ottobre 2013, n. 17*. Vedi anche il comma 2 del medesimo articolo.

Art. 10 *Direttore generale.*

1. Il direttore generale dell'IRSAP è nominato con D.P.Reg., previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive

tra i dirigenti dell'amministrazione regionale di cui all'*articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* ed i dirigenti dei disciolti consorzi ASI, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 11 dell'*articolo 19*.

2. Il direttore generale è vertice amministrativo dell'IRSAP. Nello statuto è stabilita la ripartizione delle competenze tra il presidente ed il direttore generale tenuto conto delle funzioni indicate all'*articolo 7 della legge regionale n. 10/2000* e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, la competenza di cui alla lettera h) del predetto *articolo 7 della legge regionale n. 10/2000* e successive modifiche ed integrazioni, è riservata al presidente.

Art. 11 *Statuto.*

1. Lo statuto dell'IRSAP è adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla costituzione degli organi. Entro i successivi trenta giorni, lo statuto è approvato con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive.

2. Nell'ipotesi in cui lo statuto non sia adottato entro il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per le attività produttive provvede, previa diffida, con proprio decreto, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario, scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, il quale ha il compito di predisporre ed approvare lo statuto entro trenta giorni dall'insediamento. Il commissario straordinario svolge altresì le funzioni del disciolto Consiglio di amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi che avviene entro sessanta giorni dalla data del decreto di scioglimento.

3. Le modifiche allo statuto, adottate dal Consiglio di amministrazione, sono soggette ad approvazione da parte dell'Assessore regionale per le attività produttive, il quale si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali la modifica si intende approvata.

4. Nell'ipotesi di modifiche necessarie per adeguare lo statuto a sopravvenuta norma di legge, nel caso di accertata e prolungata inerzia da parte del Consiglio di amministrazione, si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 12 *Controlli. Interventi sostitutivi.*

1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, di variazioni di bilancio e del conto consuntivo sono inviate, entro quindici giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale delle attività produttive, munite del parere del collegio dei revisori. Entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti contabili, l'Assessorato può annullare le delibere per motivi di legittimità o di merito rinviandole all'Istituto per la riapprovazione. Entro il suddetto termine di trenta giorni, per una sola volta, l'Assessorato può richiedere integrazioni documentali utili all'istruttoria; detta richiesta di documenti sospende il termine, che riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta. Trascorso il suddetto termine di trenta giorni, salva l'eventuale sospensione per la richiesta istruttoria, i documenti contabili si intendono approvati. Resta salvo quanto previsto dal comma 13 dell'*articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17* e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Assessorato regionale delle attività produttive può disporre ispezioni avvalendosi di propri dirigenti ovvero funzionari direttivi.
3. L'Assessore regionale per le attività produttive, in caso di inadempimento da parte degli organi dell'ente di atti obbligatori per legge o per statuto, può provvedere in via sostitutiva mediante commissario ad acta.
4. In caso di accertate violazioni di legge ovvero gravi irregolarità amministrative, anche omissive, ovvero per ripetute violazioni delle linee guida di cui all'*articolo 14, comma 1*, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, può provvedere, previa diffida, con decreto allo scioglimento degli organi dell'Istituto ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario il quale ha il compito di provvedere alla gestione dell'Istituto.

Capo IV

Uffici periferici

Art. 13 *Istituzione degli uffici periferici.*

1. Sono istituiti undici uffici periferici aventi sede in Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Enna, Gela, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Ciascun ufficio periferico esercita la propria competenza su un territorio corrispondente alle aree attribuite ai soppressi consorzi ASI esistenti presso ognuno dei suddetti comuni.
2. Ogni ufficio periferico è articolato, analogamente alle strutture previste dall'*articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni, in una struttura di dimensione intermedia nonché in due unità operative, di cui una tecnica ed una amministrativa. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 19*, gli uffici periferici si servono

delle strutture e del personale dei soppressi consorzi ASI corrispondenti alle aree di propria competenza.

3. Gli uffici periferici, nell'ambito delle linee di programmazione e di intervento dettate dall'Istituto, provvedono all'istruttoria delle istanze volte ad avviare o, comunque, realizzare, continuare, modificare, implementare attività imprenditoriali nell'ambito delle rispettive aree di competenza in relazione alle previsioni di cui all'*articolo 18*. Il dirigente della struttura intermedia presso l'ufficio periferico, o suo delegato, salvo quanto previsto dall'*articolo 14*, comma 2, è componente di diritto della conferenza dei servizi convocata dallo sportello unico per le attività produttive di cui al comma 1 dell'*articolo 18* ovvero delle altre conferenze di servizi e/o procedimenti decisori previste da specifiche disposizioni normative.

4. Gli uffici periferici predispongono i piani regolatori d'area secondo quanto previsto dall'*articolo 15*. Gli uffici periferici svolgono le funzioni e le competenze assegnate e delegate dall'Istituto anche con riferimento alla gestione dei servizi e delle infrastrutture presenti nelle rispettive aree di competenza.

5. All'attività di predisposizione dei piani regolatori d'area di cui all'*articolo 15* partecipano in via consultiva i funzionari responsabili degli uffici tecnici comunali, o loro delegati, dei comuni nei cui territori ricadono le aree interessate dal piano.

Capo V

Linee guida regionali. programma triennale, piani regolatori, espropriazioni e gestione dei terreni e dei rustici

Art. 14 *Linee guida regionali in tema di sviluppo.*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, al fine di coordinare le scelte di politica economica ed industriale, entro il 30 novembre di ogni anno e con riferimento al triennio successivo, approva il piano contenente le linee guida a cui si conforma l'attività dell'IRSAP con riferimento alle iniziative economiche di cui alla presente legge e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Con il predetto piano vengono altresì fissati i budget finanziari e le linee di finanziamento in ragione delle specificità di intervento previste per ogni singola area di cui all'*articolo 13*. Nella formulazione del piano è garantita la massima partecipazione dei rappresentanti degli interessi economico-sociali coinvolti nel processo di implementazione delle strategie di sviluppo delle attività produttive.

2. Il piano di cui al comma 1 individua altresì gli interventi definiti prioritari per la Regione la cui istruttoria è di competenza dell'Istituto in deroga a quanto disposto dall'*articolo 13*. In tali ipotesi, componente di diritto nelle conferenze di

servizi per il rilascio dei titoli autorizzativi, è il direttore generale dell'Istituto, o suo delegato.

3. Per i fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, presso l'Assessorato regionale delle attività produttive è convocata una conferenza consultiva alla quale partecipano di diritto il presidente dell'Istituto, o suo delegato, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli industriali, artigiani, commercianti, piccola e media industria ed i rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello regionale, previamente indicati da tali associazioni. Alla conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti locali territoriali i cui territori ricadono nelle aree oggetto della conferenza; possono altresì essere invitati, su motivata richiesta, i rappresentanti dei soggetti portatori di interessi diffusi inerenti alle finalità di cui ai commi precedenti. Entro il successivo 30 luglio, previa valutazione delle proposte avanzate nell'ambito della predetta conferenza, l'Assessore regionale per le attività produttive elabora lo schema di piano, che è trasmesso alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali. La predetta Conferenza esprime motivato parere non vincolante, con eventuali indicazioni, entro e non oltre il successivo 30 settembre. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si intende positivamente rilasciato, senza indicazioni.

4. Qualora la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali esprima parere negativo ovvero parere positivo con indicazioni, l'Assessore regionale per le attività produttive ha facoltà di riconvocare la conferenza consultiva di cui al comma 3 al fine di illustrare i rilievi della predetta Conferenza permanente.

Art. 15 *Programma triennale degli interventi e delle attività.*

Piani regolatori d'area. Espropriazioni

1. L'IRSAP, in conformità alle linee guida di cui all'*articolo 14*, sentiti i comuni nei cui territori ricadono le aree industriali interessate, predispone ed approva il programma triennale degli interventi e delle attività il quale, in relazione ad ogni area ovvero, ove particolare esigenze lo richiedano, in relazione ad ogni insediamento destinato ad attività industriali e produttive, prevede:

a) le attività e gli interventi da realizzarsi nel triennio di riferimento relativamente all'azione di sostegno e promozione del tessuto economico-sociale;

b) l'individuazione della vocazione economica di ogni singola area e le relative misure tese all'incentivazione di tale vocazione.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 dicembre di ogni anno e per il successivo triennio ed è trasmesso all'Assessorato regionale delle attività produttive. Si applica, in quanto

compatibile, il procedimento di controllo di cui all'*articolo 12*, comma 1. Entro il 30 dicembre di ogni anno, con le medesime procedure, l'IRSAP apporta le necessarie modifiche al programma, anche in ragione dell'adeguamento alle linee guida annuali di cui all'*articolo 14*.

3. In linea con le previsioni dettate dal programma di cui al comma 1, l'Istituto predispone ed approva il piano triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'*articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12* e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabile.

4. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa elaborazione e predisposizione da parte del competente ufficio periferico e sentiti i comuni interessati secondo le modalità determinate dalla presente legge, adotta il piano regolatore d'area in relazione ad ogni singola area omogenea di cui al comma 2 dell'*articolo 1*, ovvero, ove possibile, a loro accorpamenti. Le prescrizioni ed i vincoli ivi contenuti hanno durata pari a cinque anni decorrenti dall'approvazione definitiva da parte del competente organo regionale.

5. Il piano è lo strumento urbanistico di regolazione generale dell'area e prevede, tra l'altro, in conformità alle linee guida di cui all'*articolo 14*, la localizzazione degli insediamenti produttivi e industriali e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree industriali, i centri di assistenza e promozione delle imprese.

6. La delibera di adozione del piano regolatore d'area è trasmessa ai comuni nei cui territori ricade l'area interessata. Entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione, i comuni esprimono il loro parere formulando eventuali osservazioni. Trascorso detto termine, il parere si intende reso positivamente senza osservazioni. Il consiglio di amministrazione, valutate le osservazioni trasmesse dai comuni, ove ritenga di accoglierle, acquisendo a tal fine il parere vincolante della Consulta, apporta le conseguenti modifiche al piano regolatore d'area. La Consulta esprime il predetto parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

7. La delibera di adozione del piano è pubblicata presso l'albo pretorio dei comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto di pianificazione. Ai fini della presentazione di eventuali opposizioni e/o osservazioni, si applica, in quanto compatibile, l'*articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*. Il Consiglio di amministrazione, valutate ed eventualmente accolte le osservazioni e/o opposizioni presentate nei termini di legge, adotta definitivamente il singolo piano regolatore d'area e lo invia all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Il predetto Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, approva definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa delibera unitamente agli allegati. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Dalla data di adozione del piano regolatore d'area si applicano le misure di salvaguardia di cui all'*articolo 12, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*.

8. I comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto dei piani di cui al presente articolo adeguano il proprio piano regolatore ovvero altro strumento urbanistico vigente, entro i successivi sei mesi dal termine di approvazione da parte dell'organo regionale anche a mezzo di approvazione di variante generale. In caso di inerzia, anche su indicazione dell'Istituto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi comunali inadempienti.

9. Nelle more dell'adozione dei piani regolatori d'area di cui al presente articolo, i piani regolatori sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale.

10. Le opere e le eventuali acquisizioni di aree da destinare ad insediamento industriale, con l'approvazione del piano regolatore d'area, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Le procedure di occupazione ed espropriative sono interamente regolate dal *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327* e successive modifiche ed integrazioni. Tutti i provvedimenti relativi all'eventuale occupazione ed all'espropriazione sono di esclusiva competenza dell'Istituto. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i commi da 4 a 13 dell'*articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, introdotti dall'*articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20*.

Art. 16 *Assegnazione dei terreni e dei rustici. Oneri di urbanizzazione e costruzione.*

1. Le istanze per l'assegnazione ed il successivo acquisto dei terreni e dei rustici sono presentate all'Istituto per il tramite degli uffici periferici di competenza i quali provvedono ogni tre mesi agli adempimenti di cui al presente articolo, attraverso l'indizione di procedure ad evidenza pubblica.

2. Gli uffici periferici provvedono, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, a formare una graduatoria approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, di cui è data comunicazione agli interessati. Sono predisposte singole graduatorie in relazione ad ogni area di competenza degli uffici periferici.

3. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 2 sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.

4. Entro i trenta giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al comma 2 all'Assessore regionale per le attività produttive, che decide e risponde entro i successivi venti giorni.

5. Nella formazione delle singole graduatorie si tiene conto, dandone evidenza nel relativo avviso pubblico, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalle linee guida di cui all'*articolo 14* ed al programma di cui all'*articolo 15*,

comma 1, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti e dei finanziamenti già ottenuti.

6. Gli operatori economici che abbiano subito danni ai beni immobili strumentali all'esercizio dell'impresa, tali da rendere detti immobili inutilizzabili, in esito ad attentati o azioni criminose messe in atto dalla criminalità organizzata, e che abbiano reso denuncia all'autorità competente, risultano preferiti nell'assegnazione provvisoria, anche a titolo gratuito, di aree, terreni, rustici o infrastrutture di cui alla presente legge.

7. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, sono preferite nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che si impegnano ad operare con i più elevati indici di occupazione.

8. I proprietari e/o possessori con regolare titolo sui terreni siti all'interno dell'area e non ancora espropriati, che intendano avviare un'attività, hanno diritto di prelazione. L'IRSAP, in caso di richiesta da parte di terzi, comunica agli stessi l'inizio della procedura di assegnazione offrendo un congruo termine per esercitare il diritto di prelazione.

9. Gli atti di vendita dei terreni e dei rustici, il cui prezzo non può comunque essere inferiore ai costi effettivamente sostenuti dall'Istituto per l'esproprio dell'area e l'eventuale realizzazione del rustico, prevedono l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività produttiva indicata con l'istanza per un periodo non inferiore a cinque anni, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, una sola volta e per non più di diciotto mesi, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati. Gli atti di vendita dei terreni prevedono, altresì, espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto degli impegni e dei termini suddetti.

10. Nel caso di progetti di investimento di pubblica utilità, i termini di cui al comma 9 sono prorogati fino ad un massimo di ventiquattro mesi.

11. Trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di cui al comma 9, ovvero anche antecedentemente nelle ipotesi di comprovati ed anomali od imprevisi andamenti del mercato, in relazione alla destinazione assegnata, su motivata istanza dell'impresa, l'Istituto può consentire il mutamento della destinazione data all'insediamento con l'istanza di cui al comma 1. In caso di non accoglimento della istanza dell'impresa la stessa mantiene la medesima destinazione pena la risoluzione dell'atto di vendita secondo le modalità di cui al comma 12.

12. Al verificarsi della condizione risolutiva di cui al comma 9 e fermo restando quanto previsto dal comma 11, con delibera del Consiglio di amministrazione, sono attivate le procedure per l'accertamento della risoluzione del contratto di

vendita e la restituzione all'impresa acquirente di una somma pari al 75 per cento del corrispettivo pagato.

13. Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge, sono dovuti nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quanto previsto nella restante parte del territorio comunale. I predetti oneri sono versati esclusivamente all'Istituto regionale delle attività produttive, quando questo sarà formalmente costituito con l'approvazione dello statuto ⁽¹⁵⁾.

14. Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di costruzione e/o immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese, nonché quelli destinati all'esercizio di attività nel settore del commercio, gli oneri di cui al comma 13 sono dovuti in misura intera.

(15) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 128, L.R. 9 maggio 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1*, della medesima legge).

Capo VI

Realizzazione delle infrastrutture e dei servizi. attivazione di nuove iniziative

Art. 17 *Esecuzione delle opere. Gestione delle infrastrutture e dei servizi.*

1. L'Istituto, anche per il tramite degli uffici periferici, provvede alla progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi di cui alla presente legge. Per i servizi, forniture e lavori di competenza dell'Istituto trova applicazione la *legge regionale 12 luglio 2011, n. 12* e successive modifiche e integrazioni.

2. La gestione delle infrastrutture e dei servizi destinati alle aree di cui al comma 2 dell'*articolo 1*, spetta all'Istituto per il tramite degli uffici periferici. Il Consiglio di amministrazione adotta uno schema di regolamento che detta le modalità di corresponsione delle quote di cui all'*articolo 7, comma 2, lettera g*).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive è approvato il regolamento di cui al comma 2 e sono altresì individuati, ove le quote di cui all'*articolo 7, comma 2, lettera g*), dovessero essere in relazione ad ogni specifico servizio fornito alle imprese inferiori al prezzo congruo di mercato, gli eventuali regimi di aiuti da concedere in esenzione ai sensi, alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008, della Commissione, pubblicato

in g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), i regimi di aiuti da notificare ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08), pubblicato in g.u.u.e. C 54/13, ovvero i regimi di aiuto da concedere in de minimis ai sensi del regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006, della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. L 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore.

Art. 18 *Attivazione degli insediamenti produttivi. Procedimento semplificato di rilascio dell'autorizzazione unica.*

1. Fatta salva l'applicazione di eventuali normative speciali di settore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per l'attivazione di nuove iniziative produttive, ovvero per la modificazione o implementazione di attività già esistenti, nell'ambito delle aree di cui alla presente legge si applicano gli *articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto adotta un proprio disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati, promuovendo intese con i comuni interessati e con gli altri soggetti pubblici interessati ai procedimenti.

3. In relazione alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione unica nelle aree di cui alla presente legge, tutti i termini per il relativo procedimento sono dimezzati.

4. Al fine della semplificazione amministrativa e nel rispetto altresì dei principi sanciti dall'*articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, ove l'iniziativa per la quale si chiede l'autorizzazione non comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'operatore economico istante può inviare una comunicazione di inizio attività con la quale dichiara che, trascorsi ulteriori trenta giorni dalla ricezione della predetta dichiarazione da parte del competente Sportello unico delle attività produttive (SUAP), avvia le attività oggetto di richiesta di autorizzazione unica. Tale procedimento si applica anche nelle ipotesi in cui per la realizzazione dell'intervento sia necessario il rilascio di titoli edilizi. L'avvenuta ricezione della predetta comunicazione da parte dell'operatore economico deve essere comunicata, entro cinque giorni, all'Istituto.

4-bis. In nessun caso le concessioni edilizie, le variazioni in corso d'opera, le autorizzazioni per il completamento delle opere ed ogni altro titolo edilizio comunque denominato, rilasciato dal comune, possono essere subordinate ad

ulteriori preventivi pareri, nulla osta o altri provvedimenti autorizzativi adottati dall'IRSAP ⁽¹⁶⁾.

5. La comunicazione di cui al comma 4 è corredata da una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli *articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* e successive modifiche ed integrazioni, con la quale l'istante attesta il possesso dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti, la conformità dell'intervento alle prescrizioni vigenti, siano esse normative, regolamentari e di piano, allegando all'uopo una perizia giurata, corredata dai relativi elaborati tecnici, contenente le asseverazioni ed attestazioni rese da tecnico abilitato anche con riferimento alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento proposto. Con il disciplinare tecnico di cui al comma 2, sono adottati gli schemi e la modulistica unificata anche in relazione a quanto previsto dal presente comma.

6. Trascorso il termine di trenta giorni dal ricevimento da parte del SUAP della comunicazione prevista dal comma 4, l'autorizzazione unica s'intende, ad ogni effetto, rilasciata.

7. Il SUAP, anche su indicazione dell'Istituto, ha facoltà di adottare motivato provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione unica entro il termine di cui al comma 6. Trascorso tale termine, l'autorizzazione unica tacitamente assentita può essere revocata e/o annullata solo per motivate esigenze di interesse pubblico ovvero per quelle indicate all'*articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modifiche ed integrazioni, valutando l'eventuale lasso di tempo intercorso e l'affidamento maturato dal privato e, in ogni caso, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque i suddetti interesse pubblici mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

8. Dopo il comma 4 dell'*articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, sostituito dall'*articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5*, sono inseriti i seguenti commi:
"4-bis. La gestione dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP), coerentemente a quanto previsto dal comma 5 dell'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160*, può essere attribuita al Soggetto Responsabile del Patto territoriale. Tale funzione può essere estesa anche ai comuni contigui che, in presenza di condivisi obiettivi di sviluppo in base all'adesione agli strumenti di sviluppo territoriale quali i Programmi integrati di sviluppo territoriale e/o i Distretti turistici e pur non avendo originariamente fatto parte del Patto territoriale, intendano aderire alla gestione associata del SUAP.
4-ter. Gli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), in virtù della capacità di rappresentanza degli interessi territoriali nonché in ragione delle funzioni pubbliche esercitate, possono essere individuati dalla Regione per la stipula di accordi di programma volti all'attuazione di politiche di sviluppo regionale, agenti nei territori."

(16) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 1, L.R. 11 agosto 2017, n. 16*, a decorrere dal 25 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 61, comma 1*, della medesima legge).

Art. 18-bis ⁽¹⁷⁾

1. All'interno delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive di cui all'articolo 1, comma 1, una quota della superficie dei fabbricati utilizzati dalle imprese, pari al cinque per cento per gli usi industriali ed al sette per cento per gli usi artigianali, può essere destinata all'attività di vendita dei beni prodotti nei medesimi fabbricati e di beni a carattere accessorio agli stessi.

(17) Articolo inserito dall' *art. 69, comma 1, L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 99, comma 1* della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 97, comma 2* della citata legge.

Capo VII**Disposizioni transitorie**

Art. 19 *Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale. Nomina dei commissari liquidatori. Disposizioni transitorie* ^{(23) (34)}.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di "Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione". Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede, anche in deroga al limite di cui all'*articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9* e successive modifiche ed integrazioni, alla nomina di due commissari liquidatori, scelti fra soggetti di comprovata professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, uno per la liquidazione dei Consorzi di Palermo, Trapani, Agrigento Caltanissetta e Gela e uno per la liquidazione dei Consorzi di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina, determinandone i poteri in relazione alle funzioni da svolgere. L'Assessore vigila sull'esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori onde assicurarne celerità, uniformità e trasparenza. Per lo svolgimento delle attività i commissari liquidatori, se

debitamente autorizzati, possono avvalersi, previa stipula di appositi accordi fra le pubbliche amministrazioni interessate, di personale in servizio presso la Regione e di personale in servizio presso gli enti di cui all'*articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*. L'Assessore regionale per le Attività Produttive, su proposta motivata del commissario liquidatore, può nominare sub commissari liquidatori anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario medesimo. A seguito del perfezionamento del procedimento di nomina dei commissari liquidatori di cui al presente comma, cessano gli incarichi commissariali dei Consorzi ASI precedentemente conferiti. Ciascun commissario liquidatore trasmette con cadenza semestrale una relazione dettagliata sulla attività svolta all'Assessore regionale per le Attività Produttive nonché all'Assessore regionale per l'Economia per i controlli contabili di competenza ⁽²⁴⁾.

2. Il Commissario liquidatore entro 120 giorni dalla data di insediamento provvede a:

a) rilevare, ove esistenti, i beni immobili di proprietà della Regione, affidati in gestione a ciascun Consorzio e da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;

b) trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze;

c) trasferire all'IRSAP, in comodato d'uso, gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli Consorzi ASI ed i beni mobili ⁽²⁵⁾;

c-bis) trasferire in concessione d'uso, nelle more dell'individuazione dei gestori unici del Servizio Idrico Integrato da parte delle Assemblee Territoriali Idriche della Regione e per la celere attuazione dell'*articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione alle società di scopo a prevalente capitale pubblico che in atto garantiscono la gestione dei predetti impianti nei territori di propria competenza e ciò fino al definitivo subentro dei competenti gestori unici. In assenza delle predette società di scopo, i Commissari liquidatori possono trasferire in concessione d'uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi per le Aree di sviluppo industriale in liquidazione, al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto. Eventuali quote di ammortamento residue per spese di investimento effettuate da parte dei concessionari temporanei di cui alla presente disposizione, preventivamente autorizzate dal Consorzio proprietario, sono riconosciute, all'atto del definitivo subentro, dal gestore unico del servizio idrico integrato ⁽³¹⁾.

3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato agli obblighi del suo ufficio con la dovuta diligenza è sostituito con motivato provvedimento dell'Assessore regionale per le attività produttive ⁽²⁶⁾.

4. I Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. Trascorso detto termine, l'Istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in

capo a ciascun Consorzio in liquidazione. La chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ⁽¹⁹⁾.

4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, al fine di scongiurare effetti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio dei Consorzi ASI in liquidazione, il dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a provvedere alla liquidazione, nei limiti dello stanziamento annuale, delle spese urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI, per le quali sia stato debitamente documentato da parte del Commissario liquidatore il rischio di un grave e imminente pregiudizio ⁽³²⁾.

5. Trascorso il termine di cui al comma 2, l'Istituto subentra integralmente e definitivamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione delle aree medesime da parte dei Consorzi in liquidazione ⁽²⁰⁾.

6. La Ragioneria generale della Regione concede all'Istituto i beni immobili di proprietà della Regione di cui alla lettera a) del comma 2, già affidati in uso esclusivo ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, in comodato d'uso gratuito stipulando convenzioni in relazione ad ogni singolo bene ⁽²⁷⁾.

7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le Attività produttive, previa delibera di Giunta, sono definiti i compensi spettanti ai commissari liquidatori di cui al comma 1, da porre a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione ⁽²⁸⁾.

8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia. Al liquidatore nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì, la legale rappresentanza della liquidazione ⁽¹⁸⁾.

9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali, acquisite le relazioni di stima da parte degli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, trascorso il termine di cui al comma 2, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono alienati dai liquidatori dei singoli Consorzi ASI e i proventi sono destinati al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla liquidazione di ogni singolo Consorzio. I commissari liquidatori, espletate le dovute procedure finalizzate alla vendita dell'attivo patrimoniale, subordinano i preliminari e i

contratti di vendita alla condizione sospensiva che la Regione, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione dei commissari liquidatori all'Assessore regionale per l'Economia e all'Assessore regionale per le Attività Produttive, non deliberi l'acquisto alle medesime condizioni. I beni, mobili e immobili, e i proventi eventualmente residuati confluiscono nel patrimonio dell'Istituto ⁽²¹⁾.

9-bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree industriali, l'incremento della produttività delle stesse per l'attrazione di investimenti, l'ottimale stabilità degli indici occupazionali nel territorio di riferimento, nonché il celere completamento delle liquidazioni, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo, previa ricognizione da parte dei soggetti liquidatori delle ASI che verifichino l'effettiva funzionalità dei capannoni assegnati o da assegnare, ad eccezione di quelli strumentali, devono essere venduti secondo modalità e criteri stabiliti dall'IRSAP, in ogni caso ricorrendo a procedure di evidenza pubblica ordinate a valutare la qualità tecnica ed imprenditoriale del progetto di insediamento ⁽²⁹⁾.

9-ter. Nel caso di vendita dei rustici a soggetti già locatari del bene, il prezzo di vendita è decurtato del 50 per cento del canone già versato, anche se non previsto nel contratto di locazione ⁽²²⁾.

9-quater. Nell'ambito delle procedure di liquidazione di cui al comma 9, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica sulla scorta dei valori di stima determinati dal competente Ufficio del Genio Civile, la stipula dei contratti di vendita dei beni immobili utilizzati, in forza di regolare contratto, per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, è subordinata alla condizione sospensiva che i conduttori non presentino, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, richiesta di acquisto alle medesime condizioni, purché garantiscano il mantenimento dei servizi medesimi agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo corrispondente al residuo periodo contrattuale, e che siano in regola con gli adempimenti degli oneri contrattuali ⁽³³⁾.

9-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9-quater si applicano, altresì, agli immobili appartenenti al patrimonio dei Consorzi Asi in liquidazione e non strumentali utilizzati per insediamenti di attività produttive ⁽³³⁾.

10. L'Istituto, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la propria pianta organica. La stessa, entro i successivi sessanta giorni, è approvata con Delib.G.R.; trascorso tale termine, la pianta organica si intende definitivamente approvata. Il personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica dell'Istituto. Il personale che dovesse risultare in esubero rispetto alla pianta organica dell'Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento istituito presso l'Istituto. Resta salva in ogni caso, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'applicazione degli *articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modifiche ed

integrazioni, ovvero di altre forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali ⁽³⁵⁾.

11. Gli incarichi di direttore generale dell'Istituto e di direzione delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi. Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell'*articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti di cui al comma 4, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è abrogata la *legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*.

12-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico di riordino della disciplina delle aree di sviluppo delle attività produttive e dell'IRSAP ⁽³⁰⁾.

(18) Comma prima sostituito dall' *art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 17 maggio 2016, n. 8*, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 32, comma 1* della medesima legge) e poi così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. h), L.R. 10 luglio 2018, n. 10*, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. Le gestioni separate di ogni singola liquidazione di cui al presente comma sono amministrate, previo controllo e vigilanza dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili tecnico-contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, dal direttore generale dell'Istituto.».

(19) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 17 maggio 2016, n. 8*, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 32, comma 1* della medesima legge).

(20) Comma così modificato prima dall' *art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 17 maggio 2016, n. 8*, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 32, comma 1* della medesima legge) e poi dall' *art. 10, comma 1, lett. e), L.R. 10 luglio 2018, n. 10*, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge).

(21) Comma prima sostituito dall' *art. 19, comma 1, lettera e), L.R. 17 maggio 2016, n. 8*, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art.*

32, comma 1 della medesima legge) e poi così modificato dall' art. 10, comma 1, lett. i), L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali individuati a seguito dell'attività di ricognizione effettuata dai commissari nominati ai sensi del comma 1, acquisite le relazioni di stima di cui alla lettera b) del comma 2, trascorso il termine di cui al comma 4, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono acquisiti al patrimonio della Regione, che provvede all'alienazione nelle forme legislative vigenti in materia. I proventi derivanti dall'alienazione del suddetto patrimonio confluiscono in un apposito fondo presso la Ragioneria generale della Regione e sono destinati, per il settanta per cento, al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla gestione liquidatoria alla quale il bene era originariamente destinato, e per il restante trenta per cento al finanziamento di interventi da autorizzare con la legge di stabilità regionale per l'anno 2012. Ai fini del perfezionamento delle singole situazioni debitorie stralcio, con specifici accordi di programma quadro, sottoscritti dai responsabili delle gestioni liquidatorie, dal Ragioniere generale della Regione e dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono regolati i rapporti finanziari discendenti dalla liquidazione di ogni singolo consorzio in modo da garantire che i proventi dell'alienazione del patrimonio siano destinati al ripiano delle pertinenti situazione debitorie.».

(22) Comma aggiunto dall' art. 9, comma 2, L.R. 11 agosto 2017, n. 16, a decorrere dal 25 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 61, comma 1, della medesima legge).

(23) Rubrica così modificata dall' art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21 della medesima legge).

(24) Comma così modificato dall' art. 10, comma 1, lett. b), L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21 della medesima legge).

(25) Comma prima modificato dall' art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 32, comma 1 della medesima legge), e poi così sostituito dall' art. 10, comma 1, lett. c), L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il commissario straordinario è competente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione e provvede a definire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale ed economico-finanziario di ogni singolo Consorzio. In particolare, il commissario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico-finanziario e del personale, distinto per tipologia contrattuale, di ciascun consorzio;

- b) con riferimento allo stato patrimoniale immobiliare, provvede ad aggiornare la valutazione dei singoli immobili acquisendo all'uopo apposita relazione di stima effettuata dagli uffici del Genio civile competenti per territorio;
- c) rileva, ove esistenti, i beni immobili strumentali di proprietà della Regione affidati in gestione a ciascun consorzio, da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;
- d) individua le attività e le passività rinegoziando, ove possibile, i rapporti con i creditori;
- e) acquisite le valutazioni di cui alla lettera b), con specifico riferimento ai rustici e/o capannoni e/o immobili industriali comunque denominati, cede gli stessi in prelazione ai privati assegnatari all'importo rilevato ai sensi della lettera b), fatte salve le pattuizioni contenute negli atti di assegnazione stipulati entro il 31 dicembre 2010, i quali dovranno provvedere al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del commissario;
- f) individua i beni immobili strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi la cui proprietà deve essere trasferita all'Istituto. Sono beni immobili strumentali indisponibili ai fini della presente lettera: gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli consorzi ASI, i locali destinati a mensa, la viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
- g) compie ogni attività utile alla gestione del Consorzio sino all'approvazione del decreto di cui al comma 4 e alla celere definizione delle operazioni di dismissione;
- h) redige, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, da trasmettere all'Assessorato regionale delle attività produttive.».

(26) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. d)*, L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato a quanto disposto al comma 2, decade ope legis.».

(27) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. f)*, L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge).

(28) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. g)*, L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. Al commissario straordinario spetta un compenso individuato con il decreto di nomina che non può comunque essere superiore al 50 per cento di quello fissato

per il presidente della provincia regionale in cui ricade il singolo consorzio ed, in ogni caso, non può essere superiore ai tetti di spesa fissati per gli organi di amministrazione degli enti regionali dall'articolo 17 delle *legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo consorzio ASI in liquidazione.».

(29) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 2, L.R. 11 agosto 2017, n. 16*, a decorrere dal 25 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 61, comma 1, della medesima legge*) e poi così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. l), L.R. 10 luglio 2018, n. 10*, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21 della medesima legge*).

(30) Comma aggiunto dall' *art. 10, comma 1, lett. m), L.R. 10 luglio 2018, n. 10*, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21 della medesima legge*).

(31) Lettera aggiunta dall' *art. 32, comma 3, lettera a), L.R. 22 febbraio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 febbraio 2019 (ai sensi dell' *art. 40, comma 1, della medesima legge*) e con applicabilità a decorrere dall'1 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 2, della suddetta L.R. n. 1/2019*).

(32) Comma aggiunto dall' *art. 32, comma 3, lettera b), L.R. 22 febbraio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 febbraio 2019 (ai sensi dell' *art. 40, comma 1, della medesima legge*) e con applicabilità a decorrere dall'1 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 2, della suddetta L.R. n. 1/2019*).

(33) Comma aggiunto dall' *art. 32, comma 3, lettera c), L.R. 22 febbraio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 febbraio 2019 (ai sensi dell' *art. 40, comma 1, della medesima legge*) e con applicabilità a decorrere dall'1 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 2, della suddetta L.R. n. 1/2019*).

(34) Vedi, anche, la *Circ.Ass. 25 luglio 2013, n. 4*.

(35) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 26, comma 13, L.R. 8 maggio 2018, n. 8*.

TITOLO II

Disposizioni interpretative. norme in materia di aree ex sirap. norme relative alle aree gestite dal consorzio asi di messina ed in favore delle imprese della provincia di messina danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011. disposizioni finali

Art. 20 *Norma interpretativa.*

1. Al fine di evitare il perdurare ovvero l'insorgere di contenziosi che potrebbero determinare un aggravio di spesa a carico degli enti di cui alla *legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*, in relazione all'atto di indirizzo n. 15845 del 17 aprile 2008 adottato dall'Assessorato regionale dell'industria, l'*articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6*, come modificato e integrato dall'*articolo 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*, si interpreta nel senso che, a far data dall'entrata in vigore della *legge regionale 26 marzo 2002, n. 2* e fino al 31 marzo 2008, ai presidenti dei consorzi di cui alla *legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*, spetta un compenso determinato in misura pari al 75 per cento dell'indennità di funzione minima spettante al presidente della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per cento prevista dall'*articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*, e senza raddoppio per lavoratori dipendenti in aspettativa e liberi professionisti che hanno ricoperto la carica. Ai vicepresidenti dei suddetti consorzi spetta un compenso pari al 50 per cento di quello spettante ai presidenti. A far data dall'1 aprile 2008, i suddetti compensi sono determinati nella misura prevista dal decreto presidenziale 21 luglio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, con le limitazioni di cui all'*articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*.

Art. 21 *Modifiche della legge regionale n. 22/2008.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 25 della legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 22*, dopo le parole "Istituti autonomi case popolari" sono aggiunte le seguenti: "e degli enti indicati nella tabella 'B' di cui all'*articolo 39-bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98* e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 22 *Norma in materia di aree ex SIRAP.*

1. Al fine di consentire il completamento delle aree ex-SIRAP, l'Assessore regionale per le attività produttive è autorizzato a inserire nei relativi bandi del P.O. FESR 2007/2013 una riserva del dieci per cento in favore dei territori dei comuni nei cui territori ricadono le relative aree artigianali.

Art. 23 *Norme in materia di aree gestite dal consorzio ASI della provincia di Messina.*

1. Le competenze urbanistiche relative alle aree gestite dal Consorzio ASI della Provincia di Messina, non aventi più caratteristiche di zone industriali poiché ricadenti nell'agglomerato urbano, già costituenti la zona industriale regionale (ZIR) di Messina e la zona industriale statale (ZIS), sono trasferite al Comune di Messina, il quale provvede ad attribuire la relativa destinazione con il proprio strumento urbanistico attraverso la redazione di un Piano integrato di recupero urbano da assoggettare alle procedure di cui alla *legge regionale 27 dicembre*

1978, n. 71. Tutte le opere di urbanizzazione transitano nel patrimonio del Comune; i lotti di proprietà del Consorzio e non ancora alienati al momento dell'entrata in vigore della legge, faranno parte del patrimonio dell'IRSAP. Il Comune di Messina, ai fini della redazione del piano attuativo, adegua le norme di attuazione dello strumento urbanistico entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le autorizzazioni e/o le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Messina alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione dei suddetti piani attuativi, nelle aree ex ASI, ZIR e ZIS del Comune di Messina, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati ed opere mantenendo comunque la destinazione d'uso in essere o quella risultante dall'ultimo titolo abilitativo ricevuto ⁽³⁶⁾.

(36) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera f), L.R. 17 maggio 2016, n. 8*, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 32, comma 1* della medesima legge).

Art. 24 *Interventi a favore delle imprese commerciali e di servizi con sede operativa nei comuni della provincia di Messina danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011.*

1. Dopo il comma 4-bis dell'*articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* è inserito il seguente:
"4-ter. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale causata dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 novembre 2011, nei comuni della provincia di Messina, individuati nella Delib.G.R. n. 334 del 24 novembre 2011, colpiti dai predetti eventi, il fondo di cui al presente articolo eroga altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese come definite dal regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 22 novembre 2011, presso i comuni interessati dai citati eventi alluvionali della provincia di Messina. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati."

Art. 25 *Modifica di norma in materia di contributi alle imprese per apparati di sicurezza. Modifiche alla legge regionale n. 20/2003.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 48 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20*, le parole "per l'installazione di impianti di videosorveglianza con collegamento

telematico con gli organi di polizia conformi a quelli previsti da protocolli di intesa con il Ministero dell'interno."sono sostituite dalle seguenti "per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali."

Art. 26 *Disposizioni finali.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Regione Abruzzo
L.R. n. 23 del 29 luglio 2011

Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge:

Art. 1 *Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.*

1. È istituita l'Azienda Regionale delle Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP.

2. L'ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti. L'ARAP opera anche nelle altre aree destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni.

3. In attuazione dell'*art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo* e ai sensi dell'*art. 2 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4* (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali), l'ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale con le modalità previste nel Disciplinare di cui al comma 11.

3-bis. Le modalità operative della fusione sono regolate dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili ⁽³⁾.

4. Nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale che dei Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese. Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da apposita convenzione. La convenzione è approvata con delibera della Giunta regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati.

4-bis. Nelle more dell'adozione della legge regionale in materia di pianificazione per il governo del territorio, i Piani regolatori dell'ARAP sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori degli attuali Consorzi per le aree di sviluppo industriale. È consentito regolarizzare le attività produttive che, alla data del 30 aprile 2014, vengono esercitate nelle aree industriali in violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni regolamentari da questi ultimi adottate. Al fine di detta

regolarizzazione le aziende interessate, entro il 30 aprile 2015, devono presentare all'ARAP, a sanatoria degli illegittimi mutamenti di destinazione d'uso e/o frazionamenti effettuati, progetti conformi ai parametri urbanistici corrispondenti alla tipologia di zona (industriale, commerciale, servizi) ove è prevista l'attività esercitata, devono inoltre, corrispondere i relativi oneri di urbanizzazione, così come determinati dagli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e stipulare con l'ARAP la convenzione di cui al comma 4. Quanto previsto al precedente capoverso non si applica alle Aziende con le quali è sorto contenzioso per violazione delle norme e dei regolamenti consortili, nonché delle convenzioni stipulate con gli ex Consorzi Industriali, che, alla data del 30 aprile 2014, è stato definito con sentenza passata in giudicato ⁽⁴⁾.

5. La Giunta regionale istituisce le aree ecologicamente attrezzate individuate prevalentemente nelle aree di competenza degli attuali Consorzi per lo sviluppo industriale, caratterizzate da una gestione unitaria di servizi ed infrastrutture, ivi compresi gli impianti comuni per l'efficiente soddisfacimento del fabbisogno energetico delle imprese insediate, atti a garantire il corretto utilizzo delle risorse, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela della salute e della sicurezza. Le aree sono altresì dotate di un sistema di monitoraggio costante delle emissioni inquinanti ⁽⁵⁾.

6. L'ARAP svolge le funzioni e le attività ad essa conferite a partire dalla data di insediamento dell'Assemblea generale e subentra ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale nella titolarità dei beni strumentali.

7. Sono organi dell'ARAP: l'Assemblea Generale; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Revisore legale. L'Assemblea generale è costituita dai soci. Il Consiglio di Amministrazione è costituito come da Statuto. I compiti sono definiti dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore legale sono nominati dal Consiglio regionale. È istituita, altresì, la Consulta Territoriale che è composta da rappresentanti delle Imprese e degli Enti Locali. Le funzioni e l'organizzazione della Consulta sono disciplinate nello Statuto ⁽¹⁰⁾.

7-bis. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 50% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge. Ai Consiglieri di Amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 25% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge ⁽⁹⁾.

7-ter. Al Revisore legale dell'ARAP compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'*articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, al

netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge ⁽¹¹⁾.

7-quater. Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ARAP è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge ⁽⁹⁾.

8. Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato.

9. In fase di avvio l'ARAP ha sede presso l'Assessorato regionale allo Sviluppo economico.

10. L'ARAP opera nei comprensori tramite strutture organizzative territoriali utilizzando le attuali sedi consortili.

11. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Disciplinare e lo invia per il parere alla Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di 15 giorni. Il Disciplinare contiene le modalità di costituzione, le funzioni, le attività e l'organizzazione. Il Disciplinare definisce altresì le caratteristiche generali delle aree individuando, in particolare, i servizi e le infrastrutture minime di cui devono essere dotate e le condizioni di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi da parte delle imprese che si insediano, comprese le procedure di attivazione e gestione ⁽¹³⁾.

12. Al fine di raggiungere l'obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente allo Sviluppo economico, nomina per ciascun Consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, l'incarico di commissario è affidato, per ciascun Consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del 1° giugno 2011. I commissari per il riordino operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l'eventuale compenso e le funzioni del commissario.

13. I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, in carica alla data del 1° giugno 2011, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'*art. 11 della L.R. n. 4/2009*, operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica salva diversa disposizione della Giunta regionale.

14. Fatte salve le disposizioni della presente legge riguardanti il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Chieti-Pescara, entro centottanta giorni dall'entrata in

vigore della presente legge, gli altri Consorzi per lo Sviluppo Industriale predispongono l'elenco dei soci tenendo conto degli apporti di ciascuno.

15. Entro centottanta giorni dalla predisposizione dell'elenco dei soci, sulla base di uno schema-tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, è costituita l'ARAP. Lo Statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di Enti Locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento dell'ARAP, le modalità di ingresso e di recesso di nuovi soci nell'ARAP.

16. Entro centottanta giorni dalla costituzione dell'ARAP, l'Assessore regionale allo Sviluppo economico convoca, insedia e presiede l'Assemblea generale.

17. Le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonché gli impianti di depurazione, realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell'ARAP che provvede alla relativa gestione nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza. Il costo di acquisto dell'acqua è definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell'acqua dal gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli *articoli 154 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) e successive modifiche e integrazioni inerenti la tariffa da praticare agli utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi ⁽⁸⁾.

18. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale previa informazione e consultazione sindacale previste dall'*articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428* (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee) transita all'ARAP nelle medesime funzioni ⁽⁶⁾.

19. Considerato il disequilibrio economico, sono attivate, ai sensi della vigente normativa, le procedure di liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara-Chieti.

19-bis. Nelle more della definizione della procedura di liquidazione, la revisione legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'*articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4* (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni ⁽¹²⁾.

19-ter. Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'*articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico del Consorzio da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno del Consorzio da adottare secondo le disposizioni di legge ⁽¹²⁾.

20. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

21. La Regione, in via eccezionale, per il solo anno 2012, concorre al pagamento dei costi straordinari per la realizzazione dell'operazione di fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale, di cui all'articolo 1, comma 3, con un finanziamento di euro 80.000,00 in favore di ciascun consorzio. L'erogazione di tale finanziamento è disposta dalla competente Direzione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato per l'anno 2012 in complessivi euro 480.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di competenza e di cassa sul capitolo di spesa n. 282451-S denominato "Fondo Unico Attività Produttive" ⁽⁷⁾.

22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

(3) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera a)*, L.R. 3 luglio 2012, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della medesima legge).

(4) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 3 luglio 2012, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della medesima legge) e poi così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera a)*, L.R. 27 marzo 2014, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1* della medesima legge). Successivamente, la suddetta *lettera a)*, del *comma 1 dell'art. 1*, L.R. n. 15/2014 è stata abrogata dall' *art. 1, comma 1*, L.R. 17 aprile 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2, comma 1*, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-15 luglio 2015, n. 158 (Gazz. Uff. 22 luglio 2015, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta L.R. 27 marzo 2014, n. 15.

(5) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera c)*, L.R. 3 luglio 2012, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della medesima legge).

(6) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d)*, L.R. 3 luglio 2012, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della medesima legge).

(7) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera e)*, L.R. 3 luglio 2012, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «21. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.».

(8) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 27 marzo 2014, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: "17. La competenza alla gestione dei servizi di acquedotto, fogna e depurazione a uso promiscuo sia civile che industriale è attribuita al Soggetto preposto per legge alla gestione relativa all'uso prevalente dell'impianto medesimo.". Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-15 luglio 2015, n. 158 (Gazz. Uff. 22 luglio 2015, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta L.R. 27 marzo 2014, n. 15.

(9) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1*, L.R. 4 marzo 2016, n. 8, a decorrere dall'8 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(10) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera a)*, L.R. 23 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 2 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(11) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1*, L.R. 4 marzo 2016, n. 8, a decorrere dall'8 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge), e poi così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 23 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 2 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(12) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lettera c)*, L.R. 23 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 2 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(13) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 13 febbraio 2012, n. 62/P*.

Regione Sardegna
L.R. n. 10 del 25 luglio 2008.

Riordino delle funzioni in materia di aree industriali.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Programmazione dello sviluppo economico territoriale.

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, a:

a) rideterminare, attraverso la riduzione o l'ampliamento, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;

b) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;

c) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse;

d) promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui agli *articoli 1 e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75* (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l'istituzione delle zone franche), attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga iniziativa perché tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali di cui all'articolo 3.

2. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in caso di inadempienze e di inerzie degli enti locali e dei consorzi, relative agli adempimenti di cui alla presente legge, dalle quali possa derivare un grave pregiudizio agli interessi affidati alla cura della Regione. Il potere sostitutivo regionale è esercitato

secondo i principi e con le modalità di cui all'*articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9* (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e alla presente legge.

3. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali.

4. Le province esercitano le competenze loro spettanti in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e d'intesa con i comuni competenti per territorio, nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale provinciale.

Art. 2

Trasferimento di funzioni agli enti locali.

1. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree industriali di dimensione comunale spettano ai comuni le funzioni amministrative relative a:

a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;

b) l'acquisizione di aree, anche mediante procedure espropriative, la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;

c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;

d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;

e) la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la retrocessione di aree non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;

f) il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali, anche utilizzando le procedure e le agevolazioni previste dall'*articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448* (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorquando non si possano realizzare i progetti per i quali sono state assegnate le aree.

2. I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del presente articolo nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali.

3. Le funzioni di cui al presente articolo, nelle aree a dimensione sovracomunale, sono esercitate dai consorzi industriali di cui all'articolo 3.

4. I comuni facenti parte degli enti soppressi di cui alla tabella B possono entro sessanta giorni deliberare che le funzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte dai consorzi industriali di cui all'articolo 3.

5. I comuni di Macomer e Borore, salvo diversa deliberazione degli stessi, fanno parte del Consorzio industriale provinciale di Nuoro dalla data della sua attivazione ⁽²⁾. I predetti comuni, per la gestione delle aree industriali che insistono sul proprio territorio, possono costituire un consorzio ai sensi dell'*articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ⁽³⁾.

6. Dalla data di approvazione della presente legge i Comuni di Isili e Suni non fanno più parte del Consorzio per l'area industriale della Sardegna centrale di Nuoro. Gli stessi, entro i termini di cui al comma 4, possono deliberare che le funzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte dai consorzi industriali provinciali competenti per territorio.

(2) Periodo così modificato dall'*art. 2, comma 29, lettera a), L.R. 7 agosto 2009, n. 3*.

(3) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 29, lettera b), L.R. 7 agosto 2009, n. 3*.

Art. 3

Funzioni dei consorzi industriali provinciali.

1. In ciascun ambito provinciale la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale, di cui alla tabella A, è affidata ad un consorzio costituito ai sensi dell'*articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra la provincia e i comuni nel cui territorio insistono le aree interessate ⁽⁴⁾.

2. I consorzi di cui al comma 1 vengono denominati "Consorzi industriali provinciali".

3. I consorzi industriali provinciali esercitano nelle aree ad essi affidate le funzioni di cui all'articolo 2 e tutte le altre funzioni previste dalla legge finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese industriali.

4. I consorzi industriali esercitano le proprie funzioni in coerenza con la programmazione regionale e in un rapporto di collaborazione con gli organismi operativi regionali per le politiche industriali.

5. Nelle aree gestite dai consorzi i singoli comuni che fanno parte del consorzio ai sensi del comma 1 e quelli eventualmente ammessi ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, continuano ad esercitare le funzioni di pianificazione urbanistica ciascuno per il proprio territorio. Gli statuti disciplinano le modalità con cui il consorzio propone ai singoli comuni adeguamenti degli strumenti urbanistici al fine di coordinarli e renderli coerenti con le finalità del consorzio ⁽⁵⁾.

6. Ai sensi dell'*articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale), gli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli enti soppressi, ovvero da altri consorzi o enti pubblici, sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna.

7. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori dell'industria, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, è approvato il piano dei trasferimenti di cui al comma 6.

7-bis. Il piano dei trasferimenti di cui al comma 7 è successivo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 172, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006* ⁽⁶⁾.

7-ter. I consorzi industriali provinciali possono attuare al loro interno la riorganizzazione del personale dei consorzi e delle loro società partecipate, già assunto a tempo indeterminato alla data del dicembre 2015, anche attraverso procedure di trasferimento o mobilità del personale dalle società ai consorzi ⁽⁷⁾.

8. La conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono disciplinati dalla normativa regionale da emanare in attuazione dell'*articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006*.

9. Nella fase transitoria e sino alla emanazione della specifica normativa regionale le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono assegnate ai nuovi consorzi industriali provinciali.

(4) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 2, comma 27, L.R. 7 agosto 2009, n. 3*.

(5) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'*art. 22, L.R. 21 novembre 2011, n. 21*.

(6) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 25*, a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(7) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 25*, a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

Art. 4

Organi dei consorzi industriali provinciali.

1. Sono organi del consorzio industriale provinciale: l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.
2. L'assemblea generale è composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del consorzio o da un suo delegato, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un suo delegato e da un rappresentante nominato dalla provincia fra gli imprenditori operanti nell'ambito provinciale sulla base di una terna di nomi proposta dalla Camera di commercio competente per territorio.
3. Il consiglio di amministrazione di ciascun consorzio è composto da un massimo di cinque membri eletti fra componenti dell'assemblea generale, di cui al comma 2, compreso il Presidente: il rappresentante della provincia, il rappresentante degli imprenditori ed un massimo di tre componenti dei comuni le cui aree ricadono nel consorzio.
4. Il consiglio di amministrazione dei consorzi costituiti sino a cinque soggetti coincide con l'assemblea generale.
5. Il presidente dei consorzi industriali è eletto dall'assemblea generale tra i suoi componenti, con le modalità previste dallo statuto.
6. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea.
7. I consorzi industriali provinciali deliberano alla chiusura dell'esercizio il pareggio di bilancio della gestione del consorzio stesso ponendo a carico dei consorziati il ripiano delle eventuali perdite.
8. I consorzi industriali provinciali non possono costituire nuove società o acquistare partecipazioni, anche di minoranza, in società di ogni tipo, se non nei casi previsti dalla legge.
9. Al Presidente del consorzio industriale provinciale è attribuita un'indennità non superiore al cinquanta per cento di quella prevista per il sindaco del comune

capoluogo. Ai componenti il consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza di importo non superiore a quello riconosciuto ai componenti del consiglio provinciale. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un componente del consiglio di amministrazione può superare un quarto dell'indennità massima prevista per il presidente del consorzio.

Art. 5

Disposizioni per l'attivazione dei consorzi industriali provinciali.

1. I consorzi industriali provinciali subentrano ai consorzi di cui alla tabella A nella titolarità dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni di pubblica utilità e quelle previste dai precedenti articoli 2 e 3. Ad essi è inoltre attribuita la titolarità dei beni derivanti dal completamento delle procedure di liquidazione adottate ai sensi della presente legge nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 36 dello statuto degli attuali consorzi industriali. Gli enti di cui all'articolo 3 svolgono le funzioni e le attività loro conferite a partire dalla data di insediamento dell'assemblea generale.
2. In sede di prima applicazione della normativa, il presidente della provincia competente per territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca e presiede l'assemblea generale per la elezione degli organi previsti all'articolo 4.
3. In sede di prima applicazione il presidente e il consiglio di amministrazione sono eletti ai sensi dell'articolo 20 dello statuto tipo dei consorzi per lo sviluppo industriale della Sardegna, approvato con Dec.Ass. n. 115/1998 dell'Assessore dell'industria, per quanto compatibile.
4. Gli organi dei consorzi di cui alla tabella A, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, operano per la sola ordinaria amministrazione sino alla costituzione dei nuovi organi e in tale momento cessano automaticamente dalla carica.
5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi industriali provinciali, con deliberazione dell'assemblea generale, di cui al comma 2 dell'articolo 4, adottano lo statuto consortile.
6. Lo statuto è adottato sulla base di uno schematico generale predisposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente. Lo statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di enti locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento di ciascun organo consortile e le specifiche attribuzioni oltre a quelle di legge, nonché le modalità di nomina e le attribuzioni del direttore generale del consorzio.
7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli degli enti locali costituenti i consorzi industriali provinciali, con la deliberazione

di cui all'*articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000*, approvano lo statuto consortile, proposto dai consorzi industriali provinciali.

8. Dalla data di insediamento degli organi previsti all'articolo 4 fino all'esecutività di tutte le delibere di adozione dello statuto restano in vigore quelli previdenti in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge e di quelle degli *articoli 31 e 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000*.

9. Al fine di procedere alla liquidazione delle quote degli enti e dei soggetti pubblici e privati non facenti parte dei nuovi consorzi industriali e dei beni dei consorzi non aventi finalità pubblica, nonché al riordino ed alla razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi, il Presidente della Regione nomina, con proprio decreto, un collegio di liquidatori, uno dei quali indicato dalla Regione, uno indicato dalla provincia ed uno indicato dal nuovo consorzio in rappresentanza dei comuni individuato tra il personale dipendente delle relative amministrazioni. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente, entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, impartisce al collegio dei liquidatori apposite direttive sui tempi e le modalità della procedura liquidatoria. Il collegio dei liquidatori provvede, entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo consorzio, alla presentazione di un piano di liquidazione alla Giunta regionale per la sua approvazione. Il piano di liquidazione deve essere attuato entro i successivi novanta giorni.

Art. 6

Personale degli enti.

1. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli enti soppressi ai sensi della presente legge è trasferito agli enti che subentrano nelle medesime funzioni, con i criteri e le modalità di cui ai commi successivi ⁽⁸⁾.

2. Al personale di cui al comma 1 si applica il contratto collettivo di lavoro previsto per gli enti locali. L'inquadramento avviene con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza.

3. Al personale di cui al comma 1 viene garantito, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, mediante accordo quadro promosso dall'Assessorato regionale dell'industria con le organizzazioni sindacali, un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dal consorzio all'atto del trasferimento. L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata con assegno personale non riassorbibile.

4. Al personale con qualifica dirigenziale, qualora non acconsentisse all'inquadramento di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del contratto

collettivo di lavoro di categoria relative ai casi di ristrutturazione e organizzazione.

5. Al fine di favorire l'esodo, il personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato almeno trentacinque anni di servizio utili agli effetti pensionistici, può richiedere ai consorzi provinciali in alternativa all'indennità supplementare di fine rapporto, il versamento dei contributi assicurativi dovuti agli enti previdenziali per gli anni intercorrenti fino al compimento del quarantesimo anno utile per il pensionamento. I contributi saranno commisurati all'ultimo trattamento economico in godimento del dirigente. Al personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato i requisiti per il pensionamento, si possono applicare le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relative alle ipotesi di ristrutturazione e organizzazione dei consorzi compresi gli istituti di incentivazione all'esodo.

6. Al personale non dirigente che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità alla data del trasferimento e chiedi la risoluzione del rapporto di lavoro è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione fissa in godimento per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l'età anagrafica espressa in anni, posseduta alla cessazione del rapporto di lavoro, per un massimo di quattro anni.

7. Al personale delle società controllate dagli enti consortili esistenti e del soppresso Consorzio industriale di Macomer, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantita la continuità del rapporto di lavoro presso le stesse società. In caso di cessione, liquidazione o ristrutturazione delle suddette società ai sensi dell'articolo 5 si fa riferimento alle garanzie previste dall'articolo 2112 del Codice civile.

8. Il personale degli enti di cui alla tabella B è trasferito:

a) prioritariamente al comune, all'unione dei comuni, agli altri enti che esercitano le funzioni di area vasta di cui alla *legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2* (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), o al nuovo consorzio provinciale di cui all'articolo 3 che subentra nelle funzioni dell'ente soppresso ⁽⁹⁾;

b) in subordine alle province;

b-bis) in ulteriore subordine alle società in house degli enti locali di cui alla *legge regionale n. 2 del 2016* ⁽¹⁰⁾.

9. Il personale degli enti di cui alla tabella A è trasferito:

a) prioritariamente ai nuovi consorzi i quali subentrano nelle medesime funzioni;

b) in caso di esubero rispetto alle dotazioni organiche dei nuovi enti ad uno dei comuni già facenti parte dei consorzi;

c) in ulteriore subordine alle province.

10. In deroga a quanto previsto dai commi 7 e 8, il personale addetto agli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato è trasferito al gestore unico con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 7 e 8, il personale addetto ai servizi di gestione dei rifiuti è trasferito agli enti di nuova istituzione e successivamente ai soggetti cui sarà attribuita la gestione dei relativi impianti in base alle norme regionali in materia di rifiuti, da emanare in attuazione dell'*articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006*.

12. Al fine di incentivare la fase iniziale del trasferimento, per il personale degli enti consortili trasferito secondo le modalità previste ai commi 8 e 9, l'Amministrazione regionale garantisce agli enti subentranti l'erogazione di un contributo corrispondente al trattamento economico del personale trasferito relativo alle prime due annualità ⁽¹¹⁾.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano integralmente anche al personale del soppresso consorzio di Macomer-Borore.

14. Al personale delle società costituite o partecipate, nei limiti indicati dall'articolo 4, comma 8, si applicano le medesime procedure di assunzione del personale previste per gli enti locali.

(8) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 6, lettera a), L.R. 13 aprile 2017, n. 5*, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*).

(9) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 47, lettera a), L.R. 5 dicembre 2016, n. 32* a decorrere dal 6 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*) e dall'*art. 7, comma 6, lettera b), L.R. 13 aprile 2017, n. 5*, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*).

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 7, comma 6, lettera c), L.R. 13 aprile 2017, n. 5*, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*).

(11) Comma dapprima sostituito dall'*art. 1, comma 47, lettera b), L.R. 5 dicembre 2016, n. 32*, a decorrere dal 6 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*) e poi così modificato

Regione Sardegna
L.R. n. 10 del 25 luglio 2008.

dall'art. 7, comma 6, lettera d), L.R. 13 aprile 2017, n. 5, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «12. Per il personale in esubero degli enti consortili trasferito ai comuni e alle province ai sensi dei commi 7 e 8, l'Amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all'integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro.».

Art. 7

Norma transitoria.

1. I commi 35, 36, 37, 39 e 40 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono abrogati; rimangono comunque salvi gli effetti delle procedure attivate ai sensi dei medesimi commi.
2. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il regolare avvio della fase di trasformazione dei nuovi soggetti, i direttori generali dei consorzi di cui alla tabella A rimangono in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale.

Art. 8

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti disposti dall'articolo 7, comma 42, della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S06.03.029).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato

Tabella A

Consorzi industriali che assumono denominazione e funzioni dei consorzi industriali provinciali (articoli 3 e 5)

- 1) Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari;
- 2) Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna Centrale - Nuoro;
- 3) Consorzio industriale nord est Sardegna (CINES);
- 4) Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese - Oristano;
- 5) Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente;
- 6) Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Sassari- Porto Torres- Alghero-Sassari;
- 7) Consorzio industriale di Tortolì-Arbatax;
- 8) Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Villacidro.

Tabella B

Enti soppressi per i quali i comuni subentrano in tutti i rapporti giuridici (articolo 2)

- 1) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Nuoro-Pratosardo;
- 2) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale Predda Niedda - Sassari;
- 3) Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri;
- 4) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Iglesias;
- 5) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Siniscola;
- 6) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Tempio Pausania;
- 7) Consorzio per la zona industriale della Valle del Tirso.

Regione Puglia
L.R. n. 2 dell'8 marzo 2007.

Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge.

1. La presente legge disciplina l'ordinamento dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale, di seguito denominati Consorzi, in conformità dei principi del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e a norma dell'*articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317* (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell'*articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*).

Art. 2

Natura e costituzione dei Consorzi.

1. I Consorzi sono enti pubblici economici per l'infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale.

2. Le Province, nell'ambito del loro Piano territoriale di coordinamento (PTC), individuano, d'intesa con i Comuni interessati, le aree di sviluppo industriale la cui gestione può essere affidata a un Consorzio ASI.

3. I PTC recepiscono le aree di sviluppo industriale gestite, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, dai Consorzi per lo sviluppo industriale e servizi reali alle imprese (SISRI).

4. I Comuni restano titolari del rilascio dei permessi di costruire nelle aree di sviluppo industriale e possono stipulare convenzioni con i Consorzi per gli oneri di urbanizzazione e le procedure espropriative.

5. I Consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.

6. Partecipano ai Consorzi i Comuni, le Province, le Comunità montane nei cui territori siano localizzate le aree di intervento del Consorzio, le corrispondenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 7. Possono, altresì, partecipare ai Consorzi le Associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e le Organizzazioni cooperative.
 8. Lo Statuto può regolare la partecipazione volontaria di altri soggetti privati.
-

Art. 3

Status dei Consorzi esistenti.

1. I Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di Consorzio per l'area di sviluppo industriale di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
-

Art. 4

Costituzione di Consorzi.

1. I soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 possono promuovere la costituzione di un Consorzio, anche attraverso l'aggregazione o la disaggregazione di territori compresi nei Consorzi di cui all'articolo 3, purché lo stesso sia previsto nel PTC della Provincia competente.
 2. La proposta di costituzione deve contenere la precisa definizione dell'ambito territoriale di riferimento e gli atti di adesione formalmente adottati dai soggetti interessati. Il processo costituente deve essere ultimato entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di adozione dell'atto di proposta.
 3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza della condizione di autonomia organizzativa ed economica e la corretta definizione degli eventuali rapporti preesistenti, nonché l'aderenza alla programmazione regionale e alle funzioni assegnate dalla presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, approva la costituzione di un Consorzio.
-

Art. 5

Funzioni e attività dei Consorzi.

1. I Consorzi, in linea con le prescrizioni del PTC delle Province, propongono ai Comuni interessati l'adozione del proprio Piano territoriale generale e delle varianti allo stesso.

2. I Consorzi provvedono:

a) all'acquisizione, anche mediante procedure espropriative, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi commerciali. Raggiunto il limite del 70 per cento nell'assegnazione dei suoli di un agglomerato ricadente nel Consorzio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di tale agglomerato può essere affidata in concessione dal Consorzio ASI a un consorzio o società consortile costituiti da imprese insediate, cui può partecipare, con quote di minoranza, lo stesso Consorzio ASI;

b) alla realizzazione, su delega di enti territoriali, delle opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;

c) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione a imprese di lotti in aree attrezzate;

d) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso e al minuto, depositi e magazzini;

e) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate. Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi con proprio atto individua i criteri per favorire e regolare la localizzazione all'interno delle aree e fabbricati dei Consorzi;

f) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi e di smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi (non urbani);

g) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas e fluidi e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

h) al recupero di aree e immobili industriali preesistenti ai sensi dell'*articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448* (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Ove ricorrano ragioni d'urgenza e di pubblica utilità, il recupero può avvenire attraverso la procedura di esproprio;

i) alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;

j) all'acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni consortili;

k) alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

l) alla gestione di spazi e servizi destinati a funzioni di incubatori di impresa per ospitare prioritariamente aziende derivate (in Spin-Off), come strumento di trasferimento tecnologico, per favorire la nascita di nuovi soggetti economici che hanno la caratteristica di rendere possibile l'utilizzazione industriale della ricerca scientifica e tecnologica;

m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;

n) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali anche mediante la promozione di società e di consorzi di gestione a capitale misto;

o) all'espressione di pareri obbligatori, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d'uso. Per il rilascio di tali pareri vale la regola del silenzio-assenso, trascorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere stesso.

3. I Consorzi possono promuovere e sottoscrivere accordi, contratti o intese di programma per l'attuazione di interventi complessi, implicanti l'azione coordinata e integrata con altri soggetti, disciplinati da norme comunitarie, statali e regionali.

4. I Consorzi possono promuovere la costituzione di soggetti di diritto privato con la partecipazione di imprese, nonché di enti e organismi pubblici e privati interessati, per la gestione e l'erogazione di servizi connessi allo sviluppo dell'attività produttiva nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi secondo le procedure comunitarie.

5. I Consorzi operano in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, fatti salvi quelli relativi a:

a) redazione e variazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) degli agglomerati e dei nuclei previsti dal Piano territoriale generale di cui al comma 1;

b) progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;

c) procedure espropriative;

d) locazione e alienazione di terreni e fabbricati.

6. La determinazione di tariffe e prezzi per i servizi resi dal Consorzio o dalle società da esso partecipate avviene nel perseguimento del pareggio tra costi e ricavi.

Art. 6
Statuto.

1. Lo Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei Consorzi.
 2. Nella definizione dello Statuto i Consorzi si conformano ai seguenti criteri e principi:
 - a) esatta indicazione delle competenze attribuite ai singoli organi;
 - b) composizione e funzionamento degli stessi organi e relative modalità di nomina e di rinnovo;
 - c) criteri generali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali;
 - d) la durata degli organi deve essere fissata in un tempo non superiore ad anni cinque per i membri dell'Assemblea generale, il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione e in tre anni per il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) requisiti e modalità di ammissione dei soggetti partecipanti;
 - f) ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi e criteri per la determinazione dei conferimenti;
 - g) criteri per il ripiano di eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.
 3. Lo Statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono approvati dall'Assemblea generale.
-

Art. 7
Organi dei Consorzi.

1. Gli organi dei Consorzi sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) l'Assemblea generale;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
-

Art. 8
Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.
 2. Lo Statuto può prevedere la facoltà del Presidente di delegare specifici poteri, inerenti la rappresentanza legale del Consorzio, a Consiglieri di amministrazione.
 3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
-

Art. 9
Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea generale ed è costituito da un numero variabile da tre a cinque Consiglieri, anche esterni all'Assemblea generale, scelti tra persone di comprovata e documentata esperienza amministrativa o imprenditoriale o professionale o di particolare capacità nella gestione di aziende, enti e società.
 2. Lo Statuto definisce il numero di Consiglieri di amministrazione, assicurando, comunque, la maggioranza dei seggi a rappresentanti degli enti territoriali consorziati e garantendo la presenza all'interno dell'organo di una rappresentanza delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale.
-

Art. 10
Indennità agli amministratori e ai componenti il Collegio dei revisori.

1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza, non commutabile in indennità, per ogni riunione in misura non superiore a quella spettante ai Consiglieri provinciali della provincia in cui ha sede il Consorzio, per la partecipazione alle sedute consiliari.
 2. I compensi per il Presidente sono stabiliti con provvedimento dell'Assemblea generale.
 3. I compensi per il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei revisori sono parametrati ai minimi delle tariffe professionali.
-

Art. 11
Assemblea generale.

1. L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.
 2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo Statuto.
 3. La partecipazione di ciascun componente, con ogni diritto di elettorato e di voto, agli organi del Consorzio presuppone che il soggetto di cui lo stesso è rappresentante abbia versato le quote di partecipazione al fondo consortile e i contributi alle spese di funzionamento relativi agli esercizi finanziari precedenti.
 4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di consorziati che rappresenti almeno la metà del numero dei voti complessivamente assegnati ai sensi del comma 2. Essa delibera a maggioranza semplice, salvo che lo Statuto richieda una maggioranza qualificata.
 5. L'Assemblea svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;
 - b) elezione del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
 - c) approvazione del Programma triennale di attività;
 - d) approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;
 - e) approvazione degli atti di partecipazione a società;
 - f) approvazione delle variazioni del fondo di dotazione;
 - g) decisione sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;
 - h) determinazione delle quote a carico dei consorziati e di quelle necessarie a ripianare eventuali disavanzi;
 - i) deliberazione della contrazione di mutui;
 - j) approvazione dei bilanci d'esercizio;
 - k) approvazione dei regolamenti che disciplinano l'attività interna ed esterna del Consorzio.
-

Art. 12*Collegio dei revisori dei conti.*

1. La Giunta regionale nomina, per ogni Consorzio, il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.
 2. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
-

Art. 13*Personale.*

1. Al personale dei Consorzi si applicano le stesse modalità di reclutamento e lo stesso trattamento economico previsti dai contratti nazionali di categoria.
-

Art. 14*Fondo di dotazione.*

1. Il fondo di dotazione dei Consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro costituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi, aumentato degli utili e diminuito delle eventuali perdite derivanti dalla loro attività.
 2. I mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti da:
 - a) contributi versati dai consorziati;
 - b) proventi per vendita e concessione in uso di aree;
 - c) ogni altro provento comunque riveniente dall'attività consortile;
 - d) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali e alla prestazione di servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali dei Consorzi;
 - e) finanziamenti concessi dagli istituti di credito;
 - f) altri eventuali contributi, lasciti e donazioni sia da parte di enti sia da privati.
-

Art. 15*Bilanci e Piani economico-finanziari.*

1. L'esercizio sociale dei Consorzi inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio consuntivo è approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'anno. Lo Statuto può prevedere l'approvazione del bilancio d'esercizio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'anno in caso di motivi eccezionali e previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Nell'esercizio della loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale, e le entrate.
3. I Consorzi devono predisporre e approvare, entro il 31 ottobre di ogni anno, un Programma triennale di attività e un Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale. Il Piano annuale, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo, tiene conto dei ripiani di eventuali disavanzi.
4. I Piani e il Bilancio, corredati della relazione dei Revisori dei conti, devono essere fatti pervenire all'Assessorato sviluppo economico della Regione nonché alla competente Commissione consiliare entro dieci giorni dalla loro approvazione.

Art. 16*Inadempimenti e morosità.*

1. Lo Statuto regola l'inadempimento e la morosità dei consorziati ai fini del comma 3 dell'articolo 11 e del presente articolo.
2. L'approvazione del Piano annuale economico finanziario e/o del Bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea costituisce idonea prova scritta di riconoscimento di debito per le quote e i contributi dovuti dai consorziati.
3. Per i consorziati e le imprese insediate, il regolare pagamento di quote, contributi e corrispettivi di servizi costituisce requisito essenziale per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari di cui al Piano operativo regionale.

Art. 17*Controllo e vigilanza.*

1. La Giunta regionale esercita il controllo su:
 - a) il Programma triennale di attività;

b) il Piano economico e finanziario contenente il programma di attività relativo all'esercizio successivo.

2. Ove non intervengano osservazioni, decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti soggetti a controllo, gli stessi s'intendono approvati.

3. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai Consorzi, ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale allo sviluppo economico, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a centottanta giorni.

5. I Consorzi trasmettono alla Giunta regionale, per l'approvazione, gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e alla dotazione organica.

Art. 18

Norme transitorie.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Commissari nominati ai sensi dell'*articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 19* (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26*) e dell'*articolo 7 della legge regionale 31 gennaio 2003, n. 2* (Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate), provvedono alla convocazione delle Assemblee generali per la ricostituzione degli organi di ciascun Consorzio, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e ai sensi dell'art. 2, comma 6 ⁽²⁾.

2. Gli organi del Consorzio provvedono, entro novanta giorni dalla loro ricostituzione, a redigere e approvare i documenti di cui al comma 3 dell'articolo 15 e ad adeguare lo Statuto e la composizione dell'Assemblea generale alle norme della presente legge.

3. Ai fini degli articoli 11 e 12 in sede di prima attuazione della presente legge, i Collegi dei revisori dei conti sono da intendersi quelli nominati ai sensi della *L.R. n. 19/2001* e della *L.R. n. 2/2003* fino al compimento del triennio dalla data della nomina.

4. Il fondo di dotazione di cui all'articolo 14 comprende il fondo di dotazione dei Consorzi preesistenti.

5. In sede di prima attuazione della presente legge, entro lo stesso termine di cui al comma 2, gli organi ricostituiti, ciascuno per la propria competenza, e ove tali attività non siano già state svolte dai precedenti organi, provvedono a redigere un programma di ripianamento mediante:

a) la ricognizione del patrimonio del Consorzio;

b) l'accertamento dell'ammontare delle attività e delle passività;

c) la determinazione dei criteri di riparto dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a carico delle aziende insediate nell'area del Consorzio, fissando le relative modalità di riscossione;

d) la determinazione dei canoni e le tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dal Consorzio;

e) l'adozione dei diversi regolamenti che disciplinano l'organizzazione e l'attività del Consorzio.

6. Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2006 nei Consorzi SISRI della Regione Puglia, interessati ai processi di risanamento o liquidazione in conseguenza dell'applicazione della presente legge, è garantita la continuità del rapporto di lavoro anche attraverso procedure di mobilità verso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, gli altri Consorzi regionali, la Regione Puglia e verso gli altri enti partecipati e/o strumentali della Regione.

7. Per quanto non regolato dalla normativa nazionale di riferimento, le procedure e la disciplina di mobilità presso i soggetti e gli enti di cui al comma 6 sono definite con apposito regolamento ⁽³⁾ adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In sede di prima applicazione della presente legge la regolarizzazione delle quote e dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 11 può avvenire anche mediante forme di rateizzazione risultanti dal programma di ripianamento di cui al comma 5.

8-bis. È costituito un fondo per il risanamento finanziario dei consorzi ASI. Possono beneficiare del fondo, producendo formale richiesta, i consorzi ASI che, in esecuzione del comma 5, abbiano approvato alla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 8-ter un piano di risanamento che preveda il ricorso all'indebitamento mediante mutuo. Le risorse del fondo sono destinate a contribuire alla quota interessi dei predetti mutui ⁽⁴⁾.

8-ter. La Giunta regionale, con proprio regolamento ⁽⁵⁾, dispone sulle modalità e i criteri per l'accesso al fondo di risanamento ⁽⁶⁾.

8-quater. Per far fronte alla spesa di euro 1 milione, per l'esercizio finanziario 2008, viene istituito un nuovo capitolo di spesa "Fondo risanamento finanziario

dei Consorzi ASI" con una dotazione finanziaria di euro 1 milione mediante prelievo dai seguenti capitoli:

Cap. 114110

"Spesa per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie - L.R. n. 32/1980" per un importo pari a

euro 200.000,00

Cap. 112051

"Spese per la gestione degli acquedotti rurali ex ERSAP L.R. n. 18/1997" per un importo pari a

euro 100.000,00

Cap. 1081005

"Spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale per l'innovazione tecnologica" per un importo pari a

euro 300.000,00

Cap. 1110010

"Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (art. 49 L.R. n. 28/2001)" per un importo pari a

euro 100.000,00

Cap. 3420

"Manutenzione e riparazione ordinaria di immobili di proprietà regionale e/o condotti in locazione" per un importo pari a

euro 100.000,00

Cap. 3440

"Spese condominiali di riscaldamento, pulizia, acqua, luce per i locali in proprietà e locazione adibiti ad uffici regionali" per un importo pari a

euro 100.000,00

Cap. 4330

"Trasferimento alle APT di Puglia per finanziamento esodo del personale in applicazione della L.R. n. 14/2004 art. 58" per un importo pari a

Regione Puglia
L.R. n. 2 dell'8 marzo 2007.

euro 100.000,00

TOTALE

euro 1.000.000,00 ⁽⁷⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 16, L.R. 16 aprile 2007, n. 10*.

(3) Vedi, al riguardo, il *Reg. 29 luglio 2008, n. 18*.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 1, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1*.

(5) Vedi, al riguardo, il *Reg. 29 luglio 2008, n. 17*.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 1, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1* (vedi anche, per il termine di emanazione del regolamento, il comma 2 del medesimo articolo).

(7) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 1, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1*.

Art. 19

Abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) *L.R. 3 ottobre 1986, n. 31* (Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese);

b) *L.R. 25 luglio 2001, n. 19* (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26*);

c) *L.R. 31 gennaio 2003, n. 2* (Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Regione Abruzzo**L.R. 21/07/1999, n. 44 (4, 25 bis)****Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica.**

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 luglio 1999, n. 31.

(...)

Art. 4*Natura dell'ARET e delle ATER.*

1. L'ARET e le ATER sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di proprio statuto approvato dal Consiglio regionale.
2. I predetti enti informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. Entro il 31.12.1999, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, sono ripartiti i beni, il personale ed i rapporti attivi e passivi in relazione al nuovo ambito territoriale di competenza attribuito alle ATER di Chieti e Lanciano.

Art. 25-bis*Liquidazione delle ATER (22).*

1. Quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, dichiara l'Azienda in liquidazione coatta amministrativa; gli organi in carica decadono. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un commissario per la liquidazione dell'ente. Il commissario provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente alienabile sulla base della normativa statale in vigore, avvalendosi del personale dipendente dell'ATER posta in liquidazione. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, il patrimonio vincolato alla finalità di edilizia residenziale pubblica è attribuito ad altre ATER regionali. Con il medesimo provvedimento il personale a tempo indeterminato è trasferito, presso altra ATER regionale e/o presso altri enti pubblici vigilati dalla Regione. Il personale mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.

(22) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 maggio 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1 della stessa legge).

Regione Friuli Venezia Giulia
L.R. n. 3 del 18 gennaio 1999 - Art. 14

Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale.

Art. 14
Vigilanza.

1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, la quale approva i seguenti atti:

a) il programma triennale di attività e di promozione industriale;

b) il piano economico e finanziario, contenente il programma di attività e di promozione industriale relativo all'esercizio successivo.

2. Gli atti di cui al comma 1, corredati dell'ultimo bilancio approvato, sono inviati, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, alla Direzione regionale dell'industria, per essere sottoposti, entro i successivi trenta giorni, all'approvazione della Giunta regionale. [Per l'esame dei documenti contabili, la Direzione regionale dell'industria si avvale della Ragioneria generale] ⁽¹⁹⁾.

3. In caso di mancata approvazione i consorzi si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi, ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a un anno ⁽²⁰⁾.

5-bis. La Giunta regionale, in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del Consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la

ripresa dell'attività del Consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario ⁽²¹⁾.

5-ter. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del Consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio. In particolare il Commissario straordinario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio;

b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

c) rileva i beni immobili affidati in gestione al Consorzio ovvero rispetto ai quali il Consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del Consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici. Sono beni immobili strumentali all'attività del Consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il Consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vantì una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;

e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il Consorzio sia titolare;

g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;

h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1 ⁽²²⁾.

5-quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5-ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del Consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 5-ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al Consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 5-ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5-ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese,

il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5-ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del Consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5-ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario

(23).

5-quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del Consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del Consorzio per l'esercizio della sua attività (24).

5-sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro trecentosessanta giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5-ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5-octies ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi (25).

5-septies. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5-bis (26).

5-octies. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del Consorzio e dei suoi organi (27).

5-nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio. In via di interpretazione autentica, la

liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa. ⁽²⁸⁾.

5-nonies. 1. Il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina, il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione, da parte del Commissario, di relazioni mensili di attuazione ⁽²⁹⁾.

5-decies. Ai Commissari di cui ai commi 5-bis e 5-octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai Sindaci dei Comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio ⁽³⁰⁾.

5-decies.1. In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 5-nonies, con deliberazione della Giunta regionale è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); l'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato medesimo è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato nel limite massimo del compenso base fissato dalla tabella A), lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 225/Pres. (Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali), come sostituita dal D.P.Reg. 12 aprile 2005, n. 092/Pres. ⁽³¹⁾

5-undecies. AI fine del rispetto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 5, 5-bis e 5-octies e sino alla loro conclusione è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge ⁽³²⁾.

5-duodecies. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 5-bis e 5-octies è sospesa la funzione di vigilanza di cui al comma 1 e di cui all'articolo 6, comma 2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, approva il bilancio finale di liquidazione, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente ⁽³³⁾.

(19) Periodo abrogato dal comma 8, dell'art. 8, L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

(20) Comma dapprima modificato dall'art. 12, comma 5, L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e poi così sostituito dall'art. 24, comma 1, lettera a), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge). Il testo precedente era così

formulato: «5. La Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi. Alternativamente la Giunta regionale può deliberare lo scioglimento del Consorzio e la nomina di un Commissario liquidatore.».

(21) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(22) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(23) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(24) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(25) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(26) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(27) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(28) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge), sostituito dall'art. 2, comma 141, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016) ed infine così modificato dall'art. 2, comma 64, L.R. 4 agosto 2017, n. 31, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, L.R. n. 31/2017). Il testo precedente era così formulato: «5-nonies. Il Commissario di cui al comma 5-octies si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio. Ogni atto o contratto

adottato e sottoscritto dal Commissario di cui al comma 5-octies in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.».

(29) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 141, lettera b), L.R. 11 agosto 2016, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016*).

(30) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 28, della medesima legge*).

(32) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 28, della medesima legge*).

(33) Comma prima aggiunto dall'*art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 28, della medesima legge*) e poi così modificato dall'*art. 2, comma 141, lettera c), L.R. 11 agosto 2016, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016*).

(31) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 12 maggio 2017, n. 14*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n° 24 del 04 Aprile 2018

Oggetto: DPCM del 25.01.2018 n. 12 – Proposta istituzione Zona Economica Speciale (ZES) Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attestano la regolarità tecnica e la legittimità amministrativa del presente atto.

Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive”
Dirigente Generale reggente
f.to digitalmente
Dr. Fortunato Varone

“Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale”
Dirigente Generale reggente
Dr. Tommaso Calabrò

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**VISTI**

- gli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- la Legge del 24.12.2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", in particolare l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- il Regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- il Decreto legge del 12.09.2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito con modificazioni dalla Legge del 11.11.2014, n. 164 (Sblocca Italia);
- la Legge del 28.12.2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" che all' art. 1, commi da 98 a 108, disciplina le modalità di concessione del credito di imposta;
- il Decreto-legge del 20.06.2017, n. 91 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" convertito con modificazioni dalla legge del 03.08.2017, n. 123, e in particolare l'art. 4 che prevede la possibilità di istituire nelle Regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, delle Zone Economiche Speciali (ZES);
- il D.P.C.M. del 25.01.2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES);

VISTI

- la D.G.R. del 11.08.2015, n. 294 "Misure straordinarie per lo sviluppo dell'area di Gioia Tauro – DDL per l'istituzione di una Zona Economica Speciale (ZES)";
- la D.C.R. del 25.09.2015, n. 52 "Presentazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e dell'articolo 16 dello Statuto regionale di proposta di legge statale, recante: "Misure straordinarie per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro DDL per l'istituzione di una zona economica speciale (ZES)";

VISTI

- la D.G.R. del 06.12.2016, n. 503 "Adozione della proposta di Piano regionale dei trasporti – Piano Direttore e presa d'atto dei relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione ambientale strategica/Valutazione di incidenza";
- la D.C.R. del 19.12.2016, n. 157 "Adozione della proposta di Piano regionale dei trasporti – Piano Direttore e presa d'atto dei relativi documenti previsti dalla procedura di valutazione ambientale strategica/valutazione di incidenza";
- la D.G.R. del 30.06.2017, n. 292 "Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2018-2020 (Art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)";
- la D.G.R. del 10.11.2017, n. 528 "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2018-2020 (Paragrafo 6 del principio applicato della contabilità – allegato 4.1 e art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)";
- la D.C.R. del 19.12.2017, n. 277 "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2018-2020 (Paragrafo 6 del principio applicato della contabilità – allegato 4.1 e art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)";
- la Legge del 30.06.2017, n. 21 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria)";

- la D.G.R. del 09.08.2016, n. 304 "POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Approvazione del Progetto Strategico Regionale "Calabrialmpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale";

VISTI

- la Legge del 07.06.2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".
- il D.Lgs. del 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 25.01.2018, n. 12, in merito all'istituzione di una ZES, prevede:

- all'art 5, comma 1 che le proposte di istituzione, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, dal Presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al successivo art. 6, comma 1 che le proposte di istituzione di ZES devono essere corredate dal Piano di sviluppo strategico nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal medesimo DPCM attuativo;

PRESO ATTO che sono stati sentiti i sindaci delle aree interessate e che, con D.G.R. del 29.03.2018, n. 100, è stato approvato il "Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria", che contiene, fra l'altro, quanto previsto dall'art 6, comma 1, lett. a), b), c), d), f), g), h), i), l), m) del D.P.C.M. del 25.01.2018, n. 12;

RITENUTO, pertanto, per tutto quanto precede, presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di istituzione della Zona Economica Speciale (ZES) Calabria, corredata dal "Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria";

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) Di richiedere, ai sensi dall'art. 5 del DPCM del 25.01.2018, n. 12, con il presente decreto, la istituzione della Zona Economica Speciale (ZES) Calabria al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 2) Di allegare, quale parte integrante della presente proposta di istituzione della Zona Economica Speciale (ZES) Calabria, il "Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria", approvato con D.G.R. del 29.03.2018, n. 100, che contiene, fra l'altro, quanto previsto dall'art 6, comma 1, lett. a), b), c), d), f), g), h), i), l), m) del D.P.C.M. del 25.01.2018, n. 12;
- 3) Di notificare il presente provvedimento, quale proposta di istituzione della Zona Economica Speciale (ZES) Calabria, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 4) Di notificare, altresì, il presente atto al Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno;
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale.

f.to digitalmente
On. Gerardo Mario Oliverio



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 100 della seduta del 29 MAR. 2018.

Oggetto: DPCM del 25.01.2018 n. 12 – Istituzione Zone Economiche Speciali (ZES). Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria. Approvazione.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) *Il Presidente Mario Oliverio*

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) *Prof. Francesco RUSSO*

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) *IL DIRIGENTE GENERALE Dott. Fortunato Varone*

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4	Antonietta RIZZO	Componente	X	
5	Francesco ROSSI	Componente	X	
6	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON CONFORME
Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. *IMPUGNATO A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE*
(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI**

(normativa nazionale, europea)

- gli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- la Legge del 24.12.2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", in particolare l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- il Regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- il Decreto legge del 12.09.2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito con modificazioni dalla Legge del 11.11.2014, n. 164 (Sblocca Italia);
- la Legge del 28.12.2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" che all' art. 1, commi da 98 a 108, disciplina le modalità di concessione del credito di imposta;
- il Decreto-legge del 20.06.2017, n. 91 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" convertito con modificazioni dalla legge del 03.08.2017, n. 123, e in particolare l'art. 4 che prevede la possibilità di istituire nelle Regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, delle Zone Economiche Speciali (ZES);
- il D.P.C.M. del 25.01.2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES);

VISTI

(normativa regionale)

- la D.G.R. del 11.08.2015, n. 294 "Misure straordinarie per lo sviluppo dell'area di Gioia Tauro – DDL per l'istituzione di una Zona Economica Speciale (ZES)";
- la D.C.R. del 25.09.2015, n. 52 "Presentazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e dell'articolo 16 dello Statuto regionale di proposta di legge statale, recante: "Misure straordinarie per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro DDL per l'istituzione di una zona economica speciale (ZES)";

VISTI

(normativa strategica regionale)

- la D.G.R. del 06.12.2016, n. 503 "Adozione della proposta di Piano regionale dei trasporti – Piano Direttore e presa d'atto dei relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione ambientale strategica/Valutazione di incidenza";
- la D.C.R. del 19.12.2016, n. 157 "Adozione della proposta di Piano regionale dei trasporti – Piano Direttore e presa d'atto dei relativi documenti previsti dalla procedura di valutazione ambientale strategica/valutazione di incidenza";
- la D.G.R. del 30.06.2017, n. 292 "Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2018-2020 (Art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)";
- la D.G.R. del 10.11.2017, n. 528 "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2018-2020 (Paragrafo 6 del principio applicato della contabilità – allegato 4.1 e art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)";
- la D.C.R. del 19.12.2017, n. 277 "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2018-2020 (Paragrafo 6 del principio applicato della contabilità – allegato 4.1 e art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)";

- la Legge del 30.06.2017, n. 21 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria)”;
- la D.G.R. del 09.08.2016, n. 304 “POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Approvazione del Progetto Strategico Regionale “CalabriaImpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell’Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale””;

VISTI

(normativa amministrativa regionale)

- il D.P.G.R. del 24.06.1999, n. 354 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la Legge del 07.06.2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.
- il D.Lgs. del 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. del 02.02.2018, n.45 con la quale si è stata istituita la “Struttura di coordinamento della Programmazione”, con competenze in materia di ZES;
- la D.G.R. del 09.03.2018, n. 68 e il successivo D.P.G.R. del 14.03.2018, n. 1 di nomina del Dirigente generale della “Struttura di coordinamento della Programmazione”;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 25.01.2018, n. 12, in merito all’istituzione di una ZES, prevede:

- all’art 5, comma 1 che le proposte di istituzione, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, dal Presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al successivo art. 6, comma 1 che le proposte di istituzione di ZES devono essere corredate dal Piano di sviluppo strategico nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal medesimo DPCM attuativo;

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di istituzione di ZES per la Regione Calabria, procedere all’approvazione del Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria;

VISTO l’allegato “Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO

- che i Dirigenti generali del Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive” e della “Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale” proponenti attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali del Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive” e della “Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale”, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che i Dirigenti generali del Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive” e della “Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale” proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale in quanto di carattere programmatico;


SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell’Assessore al Sistema della logistica, sistema portuale regionale e sistema Gioia Tauro, a voti unanimi,

DELIBERA

- di approvare il “Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di notificare il presente provvedimento a tutti i Dipartimenti;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti, che provvederanno contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 04 APR. 2018 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

D.P.C.M. n. 12 del 25 gennaio 2018.**Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES).****Art. 1. Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «ZES»: la Zona economica speciale come identificata dall'*articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017*;

b) «ZES interregionali»: le ZES come identificate dall'*articolo 4, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 91 del 2017*;

c) «Area portuale»: un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal *regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013*, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la *decisione n. 661/2010/UE(TEN T)*;

d) «Regione»: la regione o le regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'*articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*;

e) «Comitato di indirizzo»: il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES identificato nel Comitato di indirizzo presieduto dal presidente dell'Autorità portuale in cui ricade l'Area portuale, da un rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionali, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) «*decreto-legge n. 91/2017*»: il *decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, che prevede l'istituzione delle ZES;

g) «Piano di sviluppo strategico»: il Piano di cui all'*articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017*;

h) «presidente autorità portuale»: presidente dell'Autorità di sistema portuale ai sensi del *decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169*, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla *legge 28 gennaio 1994, n. 84*;

i) «Segretario generale»: Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale ai sensi del *decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169*, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla *legge 28 gennaio 1994, n. 84*.

Art. 2. Finalità

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'*articolo 4, del decreto-legge n. 91/2017* al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consenta nelle regioni lo sviluppo delle imprese già operanti nonché l'insediamento di nuove imprese, fatte salve

le previsioni di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 91/2017*, definisce:

- a) le modalità per l'istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali;
- b) la loro durata;
- c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della ZES;
- d) i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende;
- e) il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

Art. 3. Requisiti della ZES

1. La ZES, definita ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017*, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, è identificata mediante l'indicazione puntuale, contenuta nella proposta di istituzione di cui all'*articolo 5*, della denominazione e delle aree interessate. La ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'Area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti che non presentano le caratteristiche di cui all'*articolo 1, lettera c)*, purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

2. La ZES è di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti, piattaforme logistiche e Interporti, non può comprendere zone residenziali.

3. Per ciascuna regione l'area complessiva destinata alle ZES non può eccedere la superficie complessivamente indicata per la regione stessa nell'allegato 1.

Art. 4. Requisiti della ZES interregionale

1. Una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra Regione in cui sia presente almeno un'Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZES. L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZES nelle due regioni non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'allegato 1 del presente decreto.

2. Le regioni nel cui territorio non sono ubicate Aree portuali, qualora contigue, possono presentare istanza di istituzione di una ZES in forma associativa, includendo uno o più porti che non rientrino nella categoria di Aree portuali.

L'area complessiva della ZES non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'allegato 1.

3. Per la ZES interregionale, di cui ai commi 1 e 2, valgono, ove compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3, nonché la sussistenza di un nesso economico-funzionale tra le aree interessate.

4. Nella ZES interregionale, le regioni definiscono, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti, le modalità di cooperazione interregionale.

Art. 5. *Proposta di istituzione*

1. Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6.

2. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 6.

3. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6. Le richieste di integrazione o modifica, di cui al periodo precedente, ove non accolte sono da considerarsi ostantive all'adozione del decreto di cui all'articolo 7.

Art. 6. *Requisiti delle proposte e Piano di sviluppo strategico*

1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale;

b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio di cui alla lettera a);

- c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;
- d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti di cui al comma 2, dell'articolo 3, nel caso la ZES ricomprenda più aree non adiacenti. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;
- e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;
- f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;
- g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;
- h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
- i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale, nel Comitato di indirizzo;
- l) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES;
- m) l'individuazione, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione, delle aree escluse.

Art. 7. Istituzione della ZES

1. La durata della ZES non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 9.
 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'*articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017*, verificata la documentazione di cui all'articolo 6, è istituita la ZES. Il decreto determina la durata della ZES in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6.
-

Art. 8. *Compiti del Comitato di indirizzo*

1. Il Comitato di indirizzo è composto, ai sensi dell'*articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017*, dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero massimo dei componenti del Comitato di indirizzo non può essere superiore a cinque. Nel caso di ZES di cui all'*articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017*, il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale di riferimento dei porti inclusi nell'area ZES.

2. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui all'*articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017*, nonché nel rispetto del Piano di sviluppo strategico di cui all'*articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017* e dell'*articolo 6, del decreto-legge n. 91/2017* svolge le seguenti attività di indirizzo volte ad assicurare:

a) le attività amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena operatività delle imprese nella ZES;

b) ulteriori verifiche, nel caso di istanza di cambio di destinazione urbanistica, delle aree private incluse nella ZES, acquisendo la documentazione in caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di un diritto reale di godimento sul bene avvenuti nell'anno precedente la data di presentazione della proposta di istituzione di cui all'*articolo 5*. A tal fine, sulla documentazione di cui al periodo precedente, per le verifiche dei profili di legalità, è acquisito il parere della Prefettura territorialmente competente. Il Comitato di indirizzo, acquisito il parere di cui al periodo precedente, trasmette tutta la documentazione relativa al bene in questione agli enti competenti al fine delle valutazioni relative al cambio di destinazione urbanistica del bene, fermo restando comunque le attività di verifica dei soggetti preposti;

c) le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti, di cui all'*articolo 6, comma 1, lettera b), ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previsti dagli *articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169*;

d) la verifica per ciascuna impresa dell'avvio del programma di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui all'*articolo 5 del decreto-legge n. 91/2017*;

e) la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedurali speciali sulla base dei criteri derogatori e delle modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'*articolo 5 del decreto-legge n. 91/2017*;

f) le condizioni per l'accesso, e l'utilizzo, alle infrastrutture tecniche ed economiche esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di infrastrutture portuali;

g) la verifica che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle

agevolazioni, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti;

h) il rispetto del Piano di sviluppo strategico anche promuovendo iniziative di coordinamento degli obiettivi di sviluppo di cui al Piano di sviluppo strategico;

i) le iniziative necessarie volte ad attrarre investitori nazionali ed internazionali nell'area ZES;

l) l'espletamento delle procedure di autorizzazione per gli accordi o le convenzioni quadro che il segretario generale intende stipulare con le banche e gli intermediari finanziari;

m) l'accesso da parte di terzi alle prestazioni di servizi delle Imprese presenti nella ZES;

n) l'individuazione del soggetto responsabile dell'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonché i dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui all'*articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017*, nonché nel rispetto del Piano di sviluppo strategico di cui all'*articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017* e dell'articolo 6 del presente regolamento, svolge ogni altra attività prevista dal Piano di sviluppo strategico. Le competenze di gestione sono assicurate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l).

4. Nell'esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3, il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale, secondo le indicazioni del Piano di sviluppo strategico, nonché delle procedure riguardanti le strutture amministrative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l). Ai fini di semplificazione e di accelerazione delle attività, il Comitato di indirizzo, sentito il segretario generale, previa intesa con gli enti e le regioni interessate, può attribuire sulla base di specifiche direttive generali l'esercizio di funzioni e compiti individuati nel Piano di sviluppo strategico a componenti delle strutture amministrative di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera l).

5. Il Comitato di indirizzo adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno che, nel rispetto della normativa civilistica, definisce:

a) la periodicità e le modalità di convocazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno trimestrale, e di quelle straordinarie;

b) le modalità delle deliberazioni e i requisiti per la validità delle stesse;

c) le modalità e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali sul cui territorio insiste la ZES, nonché delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali;

d) le modalità di coinvolgimento dei Sindaci delle aree interessate, nei casi in cui il Comitato di indirizzo tratti questioni attinenti funzioni fondamentali e competenze degli enti locali, con particolare riguardo a quelle indicate alle lettere

f), h) e l) dell'articolo 6, nonché alle attività di verifica di cui al comma 2, la lettera b) del presente articolo.

6. Il Comitato di indirizzo può individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della ZES, fermo restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto del ruolo precipuo delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso.

7. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumenti disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9. *Attività di controllo e monitoraggio*

1. Le regioni promuovono la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalità con riguardo all'attuazione degli interventi previsti nelle aree ZES.

2. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, ai sensi dell'*articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017*, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, l'Agenzia per la coesione territoriale individua, in raccordo con il soggetto di cui all'articolo 8 del presente decreto, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera n), consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:

- a) numero di nuove imprese insediate nella ZES suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;
- b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;
- c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES suddivise per classe dimensionale;
- d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.

4. Al termine dei sei anni dall'istituzione delle singole ZES, e successivamente con cadenza periodica, l'Agenzia per la coesione territoriale valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di esito negativo del monitoraggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate, può adottare modifiche o integrazioni al decreto istitutivo, di cui all'articolo 5.

5. L'Agenzia per la coesione territoriale trasmette una relazione periodica al Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di valutare la possibilità di modificare

o integrare la disciplina dell'istituto della ZES e di valutare l'eventuale rifinanziamento della misura di cui all'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 91/2017*. La relazione dell'Agenzia per la coesione contiene, altresì, una valutazione del conseguimento dei risultati attesi dalle singole ZES, al fine di valutare l'adozione, sentite le Regioni interessate, di modifiche o integrazioni al decreto istitutivo, di cui all'articolo 5.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 Valori massimi di superficie ZES per ciascuna regione

(di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, commi 1 e 2)

Regione	Popolazione	Superficie	Densità (¹)	1,6‰*S*(dens.regione/ dens.Italia) (²)		0,6‰*S		Valore massimo superficie ZES
	<i>residenti</i>	<i>km²</i>	<i>abitanti/ km²</i>	<i>km²</i>	<i>ha</i>	<i>km²</i>	<i>ha</i>	<i>ha</i>
<u>Abruzzo</u>	1.322.247	10.831,84	122	10,52	1.052	6,50	650	1.702
<u>Basilicata</u>	570.365	10.073,32	57	4,57	457	6,04	604	1.061
<u>Calabria</u>	1.965.128	15.221,90	129	15,63	1.563	9,13	913	2.476
<u>Campania</u>	5.839.084	13.670,95	427	46,47	4.647	8,20	820	5.467
<u>Molise</u>	310.449	4.460,65	70	2,49	249	2,68	268	516
<u>Puglia</u>	4.063.888	19.540,90	208	32,35	3.235	11,72	1.172	4.408
<u>Sardegna</u>	1.653.135	24.100,02	69	13,24	1.324	14,46	1.446	2.770
<u>Sicilia</u>	5.056.641	25.832,39	196	40,30	4.030	15,50	1.550	5.580
TOTALE ITALIA	60.589.445	302.072,84	201		16.557		7.424	23.981

(¹) I dati relativi alla densità di popolazione sono aggiornati al 1° gennaio 2017 (*fonte ISTAT*)

(²) Il calcolo dei valori massimi di superficie ZES per ciascuna regione si basa sull'1,6 per cento della superficie regionale, moltiplicato per un coefficiente che tiene conto della densità di popolazione regionale rispetto alla densità di popolazione nazionale, sommato allo 0,6 per cento della superficie regionale.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 304 della seduta del 09 AGO. 2016.

Oggetto: POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Approvazione del Progetto Strategico Regionale "Calabrialmpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale".

IL PRESIDENTE

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Paolo PRATICO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il dirigente di Settore

Si conferma la copertura finanziaria indicata
Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
- il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;
- il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014;
- il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014;
- l'Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.10.2014;
- la deliberazione del CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 30/05/2016 di programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione programmate attraverso il Patto per la Calabria;

VISTI, altresì:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di Gestione", e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta regionale;

VISTI, inoltre:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- la legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32 di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 30 dicembre 2015 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 30 dicembre 2015 di approvazione del bilancio gestionale della Regione Calabria per gli anni 2016-2018;

PREMESSO che

- con deliberazione della Giunta regionale n. 303 dell'11 agosto 2015 e con deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020;
- con decisione n. C(2015)7227 del 20 ottobre 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020, finanziato dai fondi strutturali europei (FESR e FSE) e dalle risorse nazionali (statali e regionali);
- con deliberazione n. 501 dell'1 dicembre 2015 si è preso atto della suddetta Decisione comunitaria n. C(2015)7227 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e si è provveduto all'istituzione il Comitato di Sorveglianza;

CONSIDERATO CHE

- la Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 recante Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) e s.m.i. all'art. 22 istituisce lo sportello unico regionale per le attività produttive (SURAP) e affida al Dipartimento regionale delle Attività Produttive (ora Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali) le funzioni di indirizzo dei SUAP comunali e la rappresentanza della Regione nel procedimento unico regionale;
- la Regione Calabria, in attuazione della sopra richiamata legge e a valere sulle risorse della Linea di intervento 7.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013, ha avviato il Progetto SUAP, contenente i seguenti interventi:
 - realizzazione del Sistema informatico regionale SUAP e della modulistica;
 - creazione dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP);
 - creazione dei Coordinamenti provinciali SUAP;
 - potenziamento dei SUAP esistenti e Creazione di nuovi SUAP;
- le funzioni già svolte dalle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia ed individuate in merito al Coordinamento Provinciale SUAP e alla gestione degli Organismi e tavoli tecnici ad esso funzionali, sono state riassunte all'interno delle competenze istituzionali e amministrative del Dipartimento Sviluppo Economico, quale Coordinamento Regionale Territoriale SUAP che garantisce alla Regione il coordinamento territoriale delle funzioni e la continuità del servizio "riassorbito rationemateriae" (D.G.R. 369/2015);
- con la Delibera della Giunta Regionale n. 235 del 17/5/2012, in coerenza con la normativa vigente e conformemente alle Azioni poste in essere con l'Asse VII – Linea di intervento 7.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013, al fine di dare compiuta attuazione al progetto regionale denominato «Sistema Regionale SUAP - SURAP», sono state riapprovate le «Linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP)»;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 264 dell'01/06/2012 recante "POR Calabria 2007/2013 – Asse VII Obiettivo operativo 7.1.1 – Linea d'intervento 7.1.1.2 «Azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla localizzazione e all'operatività delle imprese (SUAP)» - Costituzione Cabina di regia regionale" è stata istituita la Cabina di regia regionale, con il compito di fornire gli indirizzi strategici e di pianificazione, di raccordo e di adeguato supporto nell'ambito del Progetto SURAP, coordinata dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive (ora "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"), che costituisce presso lo stesso Dipartimento, una Unità Operativa denominata «SURAP» a supporto della stessa;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 11/08/2015 recante "Misure straordinarie per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro - DDL per l'istituzione di una Zona Economica Speciale (ZES)" nelle premesse è stato ritenuto indispensabile delineare la governance della ZES, affidando alla Regione Calabria, tra l'altro, le funzioni di infrastrutturazione dell'area, l'efficace gestione degli incentivi previsti, nonché la definizione ed attuazione di procedure snelle che facilitino i processi di insediamento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 150 del 29/06/2016 recante "Piano Regionale Trasporti. Adozione della proposta preliminare di Piano regionale dei trasporti e del rapporto ambientale

preliminare. Espletamento delle procedure di valutazione ambientale strategica per l'approvazione del PRT" si declinano all'Allegato 1 gli obiettivi strategici e le Azioni connesse alla materia della semplificazione amministrativa, prevedendo tra l'altro l'estensione dello sportello unico (SUAP), da attivarsi nel Sistema Gioia Tauro, e al paragrafo 5.7 "Supporto allo sviluppo delle attività economiche del settore, snellimento e promozione" si prevede l'estensione dello sportello unico da attivarsi nel Sistema Gioia Tauro agli altri porti dotati di aree industriali retro portuali, la riproposizione dello sportello unico (one stop shopping) per le attività economiche sulla base della convergenza dei processi amministrativi relativi all'avvio delle attività economiche e degli aspetti dei servizi direttamente connessi e la revisione dei tempi per gli atti dei procedimenti con riduzione del tempo complessivo sulla base della sequenza base definita;

- il PON Infrastrutture e Reti 2014 - 2020 prevede che, al fine di garantire una governance completa e strutturata, la strategia del Programma sarà implementata anche attraverso il ricorso a cinque "Aree logistiche integrate" (ALI) - una delle quali coincide con il Polo Logistico Gioia Tauro - da intendersi come punti nevralgici di snodo di un tessuto strategico-relazionale più ampio, che sia sede di decisioni e di policy making, con lo scopo di evitare gap, sovrapposizioni e di snellire i procedimenti programmatici e attuativi degli interventi, che saranno selezionati, per il finanziamento con risorse dell'Asse II del Programma, attraverso Accordi di Programma Quadro rafforzato o Accordi di Rete;
- in data 27/07/2016 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per il porto di Gioia Tauro di cui all'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il PON Infrastrutture e Reti 2014 - 2020, inoltre, nell'ambito dell'Asse II - per la priorità di investimento 7.c - contempla la realizzazione di interventi tesi ad ottimizzare la filiera procedurale, inclusa quella doganale, anche attraverso l'interoperabilità tra i sistemi/piattaforme telematiche in via di sviluppo (Sportello Unico Doganale, Sportello marittimo, UIRNet, Port Community System), in un'ottica di single window/one stop shop. In particolare si intende sostenere come strategia prioritaria l'implementazione e lo sviluppo dello Sportello Unico Doganale, nell'ottica della creazione di una Single Window nazionale, attraverso un mix di interventi sinergici realizzati da diversi Enti;
- il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali" prevedendo lo Sportello Unico Doganale per il Controllo sulla merce, che già si avvale delle semplificazioni attuate dall'Agenzia delle Dogane e lo Sportello Unico Amministrativo per tutti gli altri procedimenti e per le altre attività produttive intra Porto non esclusivamente commerciali e che, pertanto, è necessario assicurare che il SUAP Associato per la "Piana di Gioia Tauro" si interfacci con detto Sportello Unico Amministrativo, tenuto conto del necessario coordinamento con le diverse normative di settore;
- presso il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, è stato istituito un Settore preposto alle attività di competenza regionale rispetto al Polo Logistico di Gioia Tauro e che, pertanto, tale Settore 15 "Sistema Gioia Tauro" ha anche la funzione di assicurare l'interfaccia e la necessaria cooperazione tra il SUAP Associato della Piana di Gioia Tauro e lo Sportello Unico Amministrativo di cui al punto precedente;
- con DPGR n. 115/2016 è stato istituito il Corap (Consorzio regionale per le Aree Produttive), che opera nell'ambito dello Sportello Suap Associato per la Piana di Gioia Tauro - o di altro soggetto regionale allo scopo individuato, svolge il ruolo di interfaccia con i potenziali investitori ovvero con le imprese insediate nell'area del Porto di Gioia Tauro, la zona franca doganale e le aree industriali retro-porto di cui alla DGR 294/2015 e al DDL 311/2013;

CONSIDERATO, altresì, che

- il progetto SUAP, realizzato a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2007-2013 - Linea di intervento 7.1.1.2, dall'ex Dipartimento Attività Produttive (ora "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali") - U.O. "SURAP", delegato, insieme al Coordinamento Regionale Territoriale in forza della DGR n. 264/2012, della DGR 235/2012 e della successiva Legge Regionale n. 14 del 2015, al coordinamento e all'attuazione degli interventi di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi alle imprese, ha permesso di:
 - costruire reti materiali e immateriali fra le amministrazioni pubbliche locali, regionali e nazionali per la presentazione e la gestione telematica dei procedimenti amministrativi,
 - concretizzare lo scambio e la condivisione delle informazioni fra le banche dati delle diverse

amministrazioni pubbliche,

- rafforzare le competenze e delle capacità delle pubbliche amministrazioni e delle imprese sulla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi;
- per l'attuazione degli interventi del progetto SUAP l'Amministrazione regionale si è avvalsa del supporto tecnico e operativo di Fincalabra Spa, società in house della Regione Calabria;
- l'Amministrazione intende consolidare e rafforzare i risultati conseguiti e le esperienze e le competenze maturate nell'ambito del progetto regionale SUAP al fine di creare una piattaforma unica di riferimento per le strutture produttive calabresi per l'accesso ai servizi e agli strumenti digitali della pubblica amministrazione regionale, migliorando e qualificando i processi di:
 - semplificazione amministrativa a sostegno della nascita e dell'operatività delle imprese (DPR n. 160/2010);
 - la progettazione e l'implementazione di misure specifiche di semplificazione per la costituenda zona ZES, in coerenza con quanto previsto nella DGR 294/2015 e DGR 150/2016;
 - attuazione dello Small Business Act – SBA;
 - accesso agli strumenti di sostegno per lo sviluppo imprenditoriale;
 - creazione di apposite banche dati regionali (aiuti, de minimis, imprese oggetto di precedenti revoche, ecc.), ad integrazione dei sistemi esistenti.

PRESO ATTO

- del Progetto Strategico denominato "Calabrialmpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale" elaborata dal Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, presso cui è incardinata l'Unità Operativa SURAP ed il Coordinamento Regionale Territoriale SUAP, allegato A);
- che il Progetto sopra richiamato è finalizzato a mettere a sistema, migliorare e rendere disponibile alle imprese un insieme di servizi e di applicazioni che riguardano:
 - la semplificazione amministrativa, attraverso il potenziamento dello sportello SURAP e del Coordinamento Regionale Territoriale SUAP, l'attivazione del sistema per la gestione telematica delle conferenze dei servizi, la realizzazione di sistemi informativi per l'insediamento imprenditoriale; la progettazione e l'implementazione di misure specifiche di semplificazione per la costituenda zona ZES a beneficio delle imprese insediate o che si insedieranno nell'area del Porto di Gioia Tauro, la zona franca doganale e le aree industriali retro-porto di cui alla DGR 294/2015 e al DDL 311/2013;
 - la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e l'attuazione dello Small Business Act-SBA;
 - il supporto informativo per l'accesso agli strumenti di sostegno per la competitività promossi dall'amministrazione regionale;

PRESO ATTO, altresì, che gli obiettivi e i contenuti di detto Progetto Strategico sono coerenti con i seguenti Assi, Obiettivi e Azioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020:

- Asse 2. Sviluppo dell'ICT ed attuazione dell'Agenda Digitale (OT2 FESR):
 - Obiettivo specifico 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia):
 - Azione 2.2.1 Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, riguardanti in particolare la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali;
 - Azione 2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities;

- Asse 13. Capacità istituzionale (OT11 FSE):
 - Obiettivo specifico 11.3 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione:
 - Azione 11.3.1 Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills) e di modelli per la gestione associata di servizi avanzati;

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 73 del 2 marzo 2016 "Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario", con cui:
 - è stato approvato il Piano finanziario del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità d'Investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità;
 - è stata demandata all'Autorità di Gestione del POR 2014-2020, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, la ripartizione della dotazione finanziaria di ciascuna azione sulla base del piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;
 - sono stati demandati al Dipartimento Bilancio i provvedimenti necessari per l'iscrizione nel bilancio regionale delle risorse finanziarie del Programma Operativo FESR FSE 2014- 2020;
- la Deliberazione n. 124 del 15 aprile 2016 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020", con cui – tra l'altro – si è proceduto all'istituzione dei capitoli della spesa, all'iscrizione delle somme, all'attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità ed alle variazioni di bilancio per come riportato nell'"Allegato A" e nell'"Allegato B", quali parti integrati della stessa deliberazione;

RITENUTO

- di dover dare attuazione al Progetto Strategico denominato "Calabrialmpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale", di cui alla proposta allegata alla presente per farne parte integrante;
- di stabilire, altresì, gli indirizzi in ordine all'attuazione dello stesso e le strutture responsabili;
- di dover assicurare un efficace coordinamento del Progetto Strategico, anche ai fini di garantirne la complementarietà e l'integrazione con le altre iniziative previste in materia di semplificazione e digitalizzazione nell'ambito della programmazione 2014-2020 a livello regionale e nazionale;
- di dover assicurare un adeguato supporto operativo all'attuazione degli interventi del Progetto strategico, in continuità con le attività svolte per la realizzazione del Progetto SUAP, già finanziato dal POR Calabria FESR 2007-2013, attraverso il ricorso alle competenze tecniche e organizzative di Fincalabria Spa, società in house della Regione Calabria;
- di dover far fronte alle spese connesse alla realizzazione degli interventi del Progetto Strategico attraverso le risorse del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 (Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 11.3.1), con le risorse del Programma di Azione e Coesione complementare alla Programmazione europea 2014-2020 (ex Delibera CIPE n. 10/2015) e con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione programmate attraverso il Patto per la Calabria di cui alla DGR n. 160 del 13/05/2016;

VISTO l'allegato A "Progetto Strategico denominato "Calabrialmpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale", che costituisce parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti – Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria - attestano la copertura finanziaria a valere sui pertinenti capitoli della spesa del bilancio regionale relativi al POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO che il Dipartimento del Bilancio conferma la copertura finanziaria indicata;


SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare il Progetto Strategico denominato "CalabriaImpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale", allegato alla presente per farne parte integrante;
2. di prevedere il finanziamento del Progetto Strategico mediante le risorse afferenti ai seguenti Assi, Obiettivi e Azioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020:
 - Asse 2. Sviluppo dell'ICT ed attuazione dell'Agenda Digitale (OT2 FESR) - Obiettivo specifico 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia):
 - Azione 2.2.1 Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, riguardanti in particolare la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali;
 - Azione 2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities;
 - Asse 13. Capacità istituzionale (OT11 FSE) - Obiettivo specifico 11.3 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione - Azione 11.3.1 Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills) e di modelli per la gestione associata di servizi avanzati;
3. di prevedere l'integrazione delle risorse del POR Calabria 2014/2020, con le risorse del Programma di Azione e Coesione complementare alla Programmazione europea 2014-2020 (ex Delibera CIPE n. 10/2015), a seguito della formalizzazione del piano finanziario da parte della Giunta Regionale, e con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione programmate attraverso il Patto per la Calabria di cui alla DGR n. 160 del 13/5/2016;
4. di individuare quale struttura responsabile per l'attuazione del Progetto Strategico il Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, per il tramite dell'Unità operativa "SURAP";
5. di stabilire che le attività territoriali, di cui alla DGR 369/2015 e dei successivi provvedimenti attuativi, saranno attuate dal Coordinamento Regionale Territoriale al quale saranno demandate anche l'attuazione degli interventi regionali per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi alle imprese per come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale citata;
6. di stabilire che il Settore 15 "Sistema Gioia Tauro" del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" ha la funzione di assicurare l'interfaccia e la necessaria cooperazione tra il SUAP Associato della "Piana di Gioia Tauro" e lo Sportello Unico Amministrativo competente per tutti gli altri procedimenti e per le altre attività produttive intra Porto non esclusivamente commerciali nonché ha il compito di interfacciarsi con il referente della priorità d'investimento 7.c - Asse II del PON Infrastrutture e Reti 2014 2020 anche al fine di favorire la realizzazione di interventi sinergici per l'interoperabilità tra i sistemi/piattaforme telematiche in via di sviluppo (Sportello Unico Doganale, Sportello marittimo, UIRNet, Port Community System);
7. di demandare al Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali l'approvazione, in coerenza con gli ulteriori processi di semplificazione e dematerializzazione previsti dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e, più in generale, dall'amministrazione regionale, entro il 30 settembre 2016, di uno specifico Piano Operativo del Progetto Strategico;

8. di demandare al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria il coordinamento generale del Progetto Strategico mediante l'istituzione, a tal uopo, di un Comitato di coordinamento, composto dai referenti dei Dipartimenti competenti, dei soggetti attuatori e, ove ritenuto opportuno, dai rappresentanti di istituzioni nazionali e comunitarie competenti in materia, con il compito di:
- svolgere funzioni di indirizzo, sorveglianza e impulso per la realizzazione del Progetto Strategico, al fine di garantire un adeguato livello di complementarietà e integrazione rispetto agli altri interventi di semplificazione e dematerializzazione previsti dalla programmazione 2014-2020 a livello regionale e nazionale;
 - assicurare le funzioni di collegamento con le altre strutture pubbliche regionali e nazionale e le Parti sociali coinvolte;
 - definire periodicamente momenti di confronto, monitoraggio e verifica sull'attuazione degli interventi;
 - proporre soluzioni operative e tecniche atte a migliorare l'efficacia implementativa degli interventi.
9. di autorizzare il Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali ad operare, ai fini dell'attuazione del progetto strategico, sui capitoli di spesa delle azioni POR interessate dal Progetto (Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 11.3.1), per come individuati dalla Deliberazione n. 124 del 15 aprile 2016;
10. di identificare la società Fincalabra SpA, soggetto in house della Regione Calabria, quale organismo tecnico-operativo a supporto dell'attuazione degli interventi del Progetto Strategico "CalabriaImpresa.eu", in continuità con le attività svolte per la realizzazione del Progetto SUAP già finanziato dal POR Calabria FESR 2007-2013;
11. di notificare la presente deliberazione, a cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, al Dirigente del Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate per quanto oggetto del presente atto ad integrazione della Deliberazione n. 124 del 15 aprile 2016, ai Dirigenti generali dei Dipartimenti interessati e al Partenariato Sociale, Istituzionale ed Economico del POR Calabria 2014/2020;
12. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 27 AGO. 2016 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI) - PROCEDIMENTO CIVILE
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 02-12-2014) 29-04-2015, n. 8619

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)

PROCEDIMENTO CIVILE

Ricorso per cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente di Sez. -

Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -

Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -

Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20165/2013 proposto da:

A.S.I. - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LEGGE, (già SISRI - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CANCELLO 20, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PEDONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TORRICELLI Valentino, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

LORES S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 384, presso lo studio dell'avvocato MARCO PICOZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAGLIARULO Giovanni, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

**Cass. civ. Sez. Unite, Sent.
n. 8619 del 29-04-2015**

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 643/2012 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2014 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l'Avvocato Luigi PEDONE per delega dell'avvocato Valentino Torricelli;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Nella controversia tra il Consorzio S.I.R.S.I. (Consorzio per lo Sviluppo Industriale dei Servizi Reali alle Imprese, ora A.S.I.) di Lecce e Lores s.r.l. (ora in liquidazione), avente ad oggetto la richiesta da parte del primo degli oneri posti a carico della seconda, la Corte d'Appello di Lecce, in difformità dal primo giudice, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

I giudici d'appello hanno in particolare rilevato che il Consorzio è ente pubblico economico dotato di poteri autoritativi in ordine alla determinazione delle tariffe e degli oneri posti a carico degli assegnatari di aree che hanno presentato un progetto riscontrato favorevolmente e che nella specie la società non si era doluta dell'adozione di un atto in assenza del relativo potere ma del cattivo esercizio di tale potere da parte del Consorzio medesimo sia con riguardo al tempo della richiesta economica (intervenuta dopo l'approvazione del progetto e non dopo il rilascio del permesso a costruire) sia con riguardo alla entità e adeguatezza della somma richiesta. I suddetti giudici hanno aggiunto che nella specie doveva in ogni caso ritenersi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto il pagamento richiesto riguardava oneri di urbanizzazione.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Consorzio; la società resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente è da escludere che nella specie ricorra, con riguardo al ricorso principale, l'ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 360 bis c.p.c., n. 1, invocata dalla società controricorrente, posto che la giurisprudenza citata da quest'ultima, ed in ogni caso la giurisprudenza affermativa della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di oneri di urbanizzazione, ha soprattutto riguardo a controversie con i Comuni e non risulta che abbia esaminato - tanto meno approfonditamente e ripetutamente - la questione in riferimento alle opere di urbanizzazione realizzate dai Consorzi, con le relative implicazioni in ordine alla natura dei suddetti ed al tipo di rapporto che si instaura tra questi e le imprese che si trovano nell'area di riferimento dei medesimi.

Neppure sussistono le ipotesi di inammissibilità prospettate con riguardo al medesimo ricorso dalla suddetta controricorrente in riferimento all'art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

In particolare, con riguardo alla dedotta carenza del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa di cui *all'art. 366 c.p.c.*, n. 3, fondata sul rilievo che tale esposizione nella specie si sarebbe articolata in 22 pagine "affastellate senza alcuna coerenza e logica ricostruttiva", deve rilevarsi che il ricorso principale contiene una esauriente e comprensibile esposizione dei fatti di causa, la quale, benchè particolarmente articolata e certamente non sintetica, risulta idonea a fornire, sulla base della sola lettura del ricorso - perciò senza necessità di esaminare altri atti, ivi compresa la decisione impugnata-, una conoscenza del "fatto" sostanziale e processuale sufficiente a comprendere il significato e la portata delle censure rivolte alla pronuncia impugnata (tra le altre v. Cass. n. 16360 del 2004 e SU n. 11653 del 2006), dovendo escludersi l'ipotizzabilità di una *absolutio ab instantia* tutte le volte che (come nella specie) una esposizione dei fatti di causa esista e sia comprensibile e funzionale, a prescindere dal fatto che essa sia più o meno sommaria e/o di lettura più o meno scorrevole.

E' vero che il legislatore, in omaggio ad indiscutibili esigenze di chiarezza ed economia processuale, sembra decisamente prediligere la sintesi e la sobrietà espositiva negli atti processuali, tuttavia tale intento risulta normativamente esplicitato soprattutto in relazione agli atti del giudice, dei quali si raccomanda concisione ed esposizione succinta, laddove per gli atti di parte la "sommarietà" espositiva è prevista solo per le impugnazioni (appello e cassazione), evidentemente nell'intento di evitare che, anche se non imprescindibile ai fini della comprensione dell'impugnazione medesima, si ritenga sempre necessaria una analitica esposizione di tutte le vicende di causa, la quale, soprattutto nelle impugnazioni, potrebbe risultare tanto defatigante quanto inutile.

Occorre peraltro precisare che la "sommarietà" nella esposizione dei fatti di causa (così come la concisione nelle sentenze) è concetto relativo, da valutarsi in rapporto alle peculiarità delle singole fattispecie, e va altresì aggiunto che, se è vero che un atto di parte (come del resto una sentenza) che non sia inutilmente ridondante è certamente più "chiaro" (oltre che più elegante e cortese per i destinatari), è anche vero che non è sufficiente ai fini della inammissibilità di un ricorso il fatto che esso contenga notizie non indispensabili e/o risulti esposto con stile non particolarmente "lineare", posto che la sanzione della inammissibilità nei casi di inosservanza (per eccesso) della "misura" nella esposizione dei fatti di causa può prendersi in considerazione solo nella ipotesi (nella specie non verificatasi) in cui - ad esempio per la sovrapposizione di notizie non conferenti (o semplicemente non necessarie a supportare l'impugnazione) accumulate senza alcuna graduazione o collegamento - l'esposizione suddetta (oltre che di faticosa lettura) risulti anche ambigua e non decifrabile al punto da non consentire di trarre da essa le notizie sui fatti di causa necessarie alla comprensione delle censure proposte.

Infine, va esclusa anche la dedotta inammissibilità del ricorso per omessa indicazione - ai sensi *dell'art. 366 c.p.c.*, n. 6 - degli atti processuali "dai quali si pretende di far derivare le violazioni di legge sottese ai motivi di impugnazione", essendo in proposito sufficiente evidenziare che la norma in esame prevede la specifica indicazione degli atti processuali (nonchè dei documenti e contratti o accordi collettivi) "sui quali il ricorso si fonda", e che nella specie il ricorso si fonda essenzialmente sulla legge e sulla giurisprudenza di legittimità (nonchè ovviamente sulle sentenze di merito pronunciate nel presente processo, peraltro entrambe chiaramente indicate in ricorso). D'altro canto, è la medesima controricorrente, nel dedurre l'inammissibilità in questione, a sostenere che il ricorrente principale si è limitato ad affermare la legittimità della decisione dei primi giudici e il discostamento dei giudici d'appello dalla giurisprudenza di legittimità, senza contestare nè la qualificazione della domanda nè le norme sostanziali o processuali in virtù delle quali i suddetti giudici d'appello hanno declinato la giurisdizione, e quindi ad evidenziare che in sostanza l'impugnazione non è fondata su atti processuali (che non siano le sentenze di merito pronunciate nel medesimo processo), essendo peraltro appena il caso di rilevare che l'inammissibilità del ricorso per mancanza di indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda presuppone necessariamente che il ricorso si fondi su specifici atti processuali, ancorchè non espressamente indicati.

2. Col ricorso principale - ritenuto ammissibile in ragione di quanto sopra esposto - il Consorzio censura la sentenza impugnata ai sensi *dell'art. 360 c.p.c.*, n. 1, sostenendo che nella specie non vengono in discussione atti autoritativi ma soltanto una pretesa patrimoniale, ossia una richiesta di pagamento per servizi resi. In particolare il ricorrente principale precisa che la L.R. Puglia n. 31 del 1986, ha demandato ai Consorzi una serie di attività, tra le quali la realizzazione di opere, attrezzature e servizi di interesse e uso comune, prevedendo per lo svolgimento delle suddette attività il reperimento delle risorse anche presso le imprese allocate nelle aree di pertinenza dei suddetti Consorzi in relazione ai servizi resi a favore delle medesime, ed aggiunge che con delibere (non utilmente impugunate) assunte sulla base della richiamata normativa risultano previsti entità e tempi di recupero del dovuto per le opere realizzate dal

Consorzio, il quale dunque nella specie, avendo agito per un proprio diritto di credito derivante dalla legge - e dalla delibera emessa sulla base di essa - avrebbe correttamente adito il giudice ordinario.

La censura è infondata.

Risulta pacifico tra le parti, anche in ragione di quanto espressamente affermato dallo stesso ricorrente principale circa la relazione tra le opere realizzate ed il contributo richiesto, che quest'ultimo riguarda essenzialmente opere di urbanizzazione realizzate dal Consorzio. E d'altra parte sullo specifico punto della relazione tra il contributo richiesto e le opere di urbanizzazione realizzate la sentenza d'appello non risulta espressamente impugnata dal Consorzio in questa sede.

Tanto premesso, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha sempre riconosciuto che la giurisdizione esclusiva - come tale estesa anche alle lamentate violazioni di diritti soggettivi - del giudice amministrativo, prevista dalla *L. n. 10 del 1977, art. 16*, riguarda l'intera area delle concessioni edilizie, nella quale rientrano gli oneri di urbanizzazione posti a carico del destinatario del provvedimento amministrativo, affermando pertanto detta giurisdizione anche nelle controversie riguardanti la spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, pure se proposte in via di ripetizione di quanto si assuma indebitamente pagato per tale titolo ovvero in via di opposizione contro ingiunzione emessa dal Comune (v. SU nn. 32 del 2001; 5903 del 2003;

22904 del 2005; 12114 del 2009).

D'altro canto, benchè la *L. n. 10 del 1977, art. 16*, sia stato espressamente abrogato e le successive norme in materia non abbiano specificamente previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo agli oneri di urbanizzazione, la cognizione del suddetto giudice in materia è stata confermata dalla tendenziale onnicomprensività delle norme sopravvenute, in particolare il *D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34*, secondo il quale "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia", con la precisazione che "la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio", e l'art. 133 c.p.a., secondo il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie "aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio".

Non può pertanto esservi dubbio che anche le norme successive alla *L. n. 10 del 1977, art. 16*, riferendosi a tutti gli atti e i provvedimenti (e il citato art. 34 pure ai comportamenti) delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, ricomprendano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie aventi ad oggetto gli oneri di urbanizzazione.

Occorre tuttavia precisare che la giurisprudenza di queste sezioni unite sopra richiamata ha riguardo esclusivamente ad oneri di urbanizzazione richiesti dagli enti territoriali (e precisamente dai Comuni) e che il citato art. 34 (come del resto l'art. 133 c.p.a.) fa riferimento ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche. E' pertanto necessario chiedersi se la suddetta disposizione sia applicabile nell'ipotesi di richiesta di contributo per opere di urbanizzazione realizzate non dal Comune ma da un Consorzio, e, prima ancora, se quest'ultimo sia qualificabile come "amministrazione pubblica", soprattutto in considerazione del fatto che la *L. n. 317 del 1991, art. 36*, qualifica i Consorzi per le aree di sviluppo industriale come enti pubblici economici.

In proposito occorre considerare che i suddetti Consorzi sono stati previsti nell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dalla *L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 2*, utilizzando criteri per la classificazione di natura statistico-economica.

E' da aggiungere che la definizione di "amministrazioni pubbliche" è attualmente prevista dal *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) il quale all'art. 1, comma 2 prevede che per amministrazioni pubbliche devono intendersi "tutte le amministrazioni dello Stato", ivi compresi le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane nonché "loro consorzi e associazioni".

Inoltre, la L.R. Puglia n. 31 del 1986, prevede che i consorzi per lo sviluppo industriale sono partecipati, tra gli altri, dai Comuni, le Province, le Comunità Montane (art. 1 comma 3), che essi provvedono, tra

l'altro, "alla progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di opere....di uso comune" (art. 1, comma 3, n. 2) e che possono reperire mezzi finanziari, tra l'altro, "dalla gestione delle opere e dalla prestazione di servizi a favore delle imprese allocate nelle aree dei Consorzi" (art. 3, comma 1, lett. e).

Peraltro, la giurisprudenza di queste sezioni unite ha avuto modo di precisare che, nonostante i predetti Consorzi siano qualificati come enti pubblici economici, non tutte le loro attività sono da ricondurre al campo privatistico-imprenditoriale, restandone escluse, ad esempio, quelle, di natura pubblicistica, che attengono ai poteri inerenti alla localizzazione industriale (v. SU n. 14293 del 2010).

Per tutto quanto sopra esposto il ricorso principale deve essere rigettato, essendo da ritenersi sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di oneri di urbanizzazione anche in relazione alla normativa successiva alla *L. n. 10 del 1977, art. 16*, ed anche nel caso in cui il contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sia richiesto da un Consorzio per lo sviluppo industriale e non da un Comune.

Con un unico motivo di ricorso incidentale Lores s.r.l. si duole del fatto che i giudici d'appello abbiano compensato le spese senza adeguatamente motivare la decisione, avendo utilizzato una clausola di stile ("ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali").

La censura è fondata.

Come risulta dalla sentenza impugnata, il presente processo è stato introdotto nel 2007, pertanto nella specie non è applicabile la modifica *dell'art. 92 c.p.c.*, prevista dalla *L. n. 69 del 2009* (applicabile ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore), ma è pur sempre applicabile la modifica al medesimo articolo prevista (con effetto dal primo marzo 2006 per i procedimenti introdotti dopo tale data) dalla *L. n. 263 del 2005*, a norma della quale la compensazione totale o parziale delle spese può essere disposta se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi "esplicitamente indicati in motivazione".

In proposito la giurisprudenza di questo giudice di legittimità - alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene - ha ripetutamente affermato che nei giudizi soggetti alla disciplina *dell'art. 92 c.p.c.*, comma 2, come modificato dalla *L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a)*, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione parziale o per intero delle spese processuali soltanto quando i giusti motivi a tal fine ravvisati siano dal giudice esplicitamente indicati (v. tra le altre Cass. n. 20324 del 2010 - la quale peraltro precisa che deve escludersi che l'esigenza della esplicitazione dei giusti motivi di compensazione possa risolversi nella esposizione di motivi irragionevoli o estremamente vaghi quali il "valore esiguo della controversia" ovvero "la peculiarità della fattispecie"- nonché Cass. nn. 14563 del 2008 e 12893 del 2011).

Dall'argomentare che precede discende che il ricorso incidentale deve essere accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in atto, la causa può essere decisa nel merito.

La Corte pertanto, decidendo ai sensi *dell'art. 384 c.p.c.*, comma 2, provvede in relazione alle spese dei gradi di merito disponendone la compensazione, ritenuta la sussistenza di giusti motivi ravvisabili nel fatto che, come sopra evidenziato, non si rinviene consolidata giurisprudenza in tema di giurisdizione con specifico riguardo agli oneri di urbanizzazione dovuti ai Consorzi per lo sviluppo industriale ed alla peculiare natura questi ultimi siccome normativamente qualificati quali enti pubblici economici.

E' appena il caso di aggiungere che, con riguardo alla disciplina richiedente - ai fini della compensazione delle spese - la soccombenza reciproca o la sussistenza di giusti motivi, sia pure (dopo la *L. n. 263 del 2005*, applicabile nella specie) da indicare esplicitamente in motivazione, sono stati dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimità considerati giusti motivi di compensazione la novità o complessità delle questioni ovvero l'assenza di una consolidata interpretazione giurisprudenziale (v.

tra le altre Cass. nn. 8715 del 2004; 18352 del 2003; 770 del 2003, e vedi anche, per quanto possa nella specie rilevare, SU n. 2572 del 2012, la quale - peraltro con riguardo alla disciplina introdotta dalla *L. n. 69 del 2009*, non applicabile nella specie - ha precisato che anche la novità delle questioni affrontate può integrare le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno

**Cass. civ. Sez. Unite, Sent.
n. 8619 del 29-04-2015**

indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese).

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e decidendo nel merito compensa le spese dei gradi di merito.

Condanna il soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, dandosi atto ai sensi del *D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater*, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis del medesimo articolo.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015